APOLOGIA DELLE RISPOSTE DATE DAL PROCURATORE DELL'EMINENTISSIMO SIGNOR CARDINALE...

Giovanni Giacomo Fatinelli



APOLOGIA

Delle Risposte date dal Procuratore dell' Eminentissimo Signor Cardinale di Tournon alli cinque Memoriali del P. Provana

CONTRO

Le Osservazioni fatte sopra di esse da un' Autore Anonimo.

1710.



Ill.mo Sig. P̃ne Col.mo

SA' bene V.S. Illustrissima le premurose, e tante volte replicate istanze, ch'ella m' hà fatte, acciòche io le comunicassi le mie Risposte à quei cinque Memoriali presentati dal P. Provana alla Santità di N. S. CLEMENTE XI. *sopra l'affare della Cina. E sà parimente la ripugnanza, che hò sempre avuto, d'ubbidirla, non già per mancanza di rispetto da me dovuto ad ogni suo cenno, mà per abbondanza di quello, che io professo alli PP. Giesuiti. Io ben vedeva, che quanto stimai di dover'esporre alla Santità Sua, ed alla Sac. Congreg. del S. Offizio in difesa dei Decreti Apostolici, e dell'Editto notissimo del Sig. Cardinal di Tournon esecutivo di essi, avrebbe recato dispiacimento à questi Religiosi così avanzati nel sostenere un' impegno tanto più forte, quanto più antico. E perciò non volsi render publico co' miei Scritti in Roma ciò, che in tal'affare publicamente era successo in Cina. Adesso però, che mi vedo non solamente disimpegnato dall'osservanza di quella legge, che m'ero imposto, mentre i medesimi PP. Giesuiti hanno publicato in stampa la mia Scrittura nelle* Osservazioni *fattevi sopra; mà di più mi sento tacciato d'Impostore, di Falsario, di Temerario, di Satirico, di Calunniatore, e di non aver inteso lo*

stato della Causa, nè il senso de' Memoriali del P. Provana; E perciò le mie Risposte non esser' à quello coerenti, mi riconosco strettamente obligato ad esporle sotto gl'occhi almeno de' miei Amici nel modo appunto, che furono esposte sotto quelli di S. S. e della Sac. Congregazione con l'aggiunta apologetica dell'istesse contro le Osservazioni *dell' Impugnatore. E perche mētre io stava distendendo questa* Apologia, *mi capitò alle mani una Scrittura col titolo:* Censura d'un Libello intitolato: Considerazioni sulla Scrittura delle Riflessioni nella Causa della Cina: *in cui veddi spacciato per vero quanto di falso, e di calunnioso si contiene in quelle* Riflessioni *contro la Santa Sede, ed il Sig. Cardinale di Tournon suo Legato in Oriente; hò stimato di mia precisa obligazione il rintuzzare ancora queste replicate calunnie, lasciando poi all' Autore delle* Cōsiderazioni *la briga di difender se stesso in ciò, che riguarda lui. V.S. Illustriss., che averà sotto gl' occhi tutta la serie di queste Scritture, ne formerà il giudizio più adeguato; e spero, che la mia tardanza cagionata non meno da molte altre mie occupazioni, che da questa nuova Scrittura, sarà compensata con una più piena notizia di questa materia; E mi confermo con tutto il rispetto.*

Di V.S. Illustriss. Roma 1. Febr. 1710.

Divotiss. & Obligatiss. Servitore
Gio: Jacomo Fatinelli.

Illu-

Ill.mo Sig. Pñe Col.mo

HO' letto la Risposta da V.S. Illustrissima data alli Memoriali del P. Provana, che io sospirai lungamente, ed alla persine hò conseguito, col vantaggio dell'Apologia contro l'Impugnatore di essa. La sodezza delle ragioni, e la chiarezza de' Fatti poste in così bel prospetto dalla sua altrettãto dotta, quanto veridica penna, non meritavano così lungo sequestro dalla publica luce, con tanto pregiudizio della verità, occultata dalle contrarie Scritture; e della gloria dell'Eminentissimo nostro Sig. Cardinale di Tournon, degno soggetto della di lei gloriosa fatiga. Dico nostro, perche sè V.S. Illustrissima hà tanta ragione di chiamarlo suo per simpatia di genio, e per legge d'amicizia; io altresì, legato con gl'istessi nodi con lei, posso chiamarlo mio, secondo l'assioma de' Filosofi: quæ sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se. Sarà per tanto degno di scusa l'arbitrio, che mi son preso, di dar' alle stampe questa Scrittura, non con altro fine, che di render publico ciò, che la sua modestia con gran dãno della S. Sede, della Cattolica Religione, e della fama di questo gran Porporato, hà tenuto fin'ora occulto. Sè non hò in questo incontrato il suo genio, spero d'incontrar quello di chiunque ama la verità, e la Chiesa; per il cui amore come hà V.S. Illustriss. tanto lavorato, così non potrà finalmente negarmi

per l'istesso quel perdono, di che istantemente la supplico. Non isdegni dunque di vedersi ritornato alle mani il suo Manoscritto stampato; non è questo il primo inganno innocēte, che suol farsi à gl'Amici; l'hò visto praticato da gl'Avversarj del Signor Cardinale nella Scrittura intitolata Riflessioni, *che composta da un di essi in lingua Italiana, tradotta poi nella Francese (sè bene mutilatamente) fù stampata in Parigi, con una Prefazione, nella quale si dice, che l'Autore fù un Cavaliere, ed il Traduttore un'Abbate, che la fece stampare. Io stimo per certo, che quell'Autore non si sarà offeso di quest'inganno (contutto che, à dirla, come l'intendo, avesse più occasione di desiderarla soppressa, che publicata) mentre avendola divolgata manoscritta, per discredito della verità, non poteva dispiacergli, che altri mostrasse d'approvarla, con farne la traduzione, e procurarne la stampa. Non dovrà dunque V.S. Illustrissima risentirsi, che una Scrittura composta da un* Cavaliere *per difesa della verità, venga publicata in stampa da un'*Abbate, *che l'hà letta con piena compiacenza, e pienissima approvazione, come si promette da qualunque altro saggio Lettore; mentre si sottoscrive.*

Di V.S. Illustriss.

Turino 7. Marzo 1710.

Divotiss. & Obligatiss. Servitore
N. N.

RI-

RISPOSTA

Alle Osservazioni in generale.

PRemette l'Anonimo Impugnatore il Proemio delle sue *Osservazioni* con proporre l'idea delle mie *Risposte* da esso concepita, e divisa in due punti. Consiste il primo, egli dice, nell' oggetto di esse, che sono i cinque Memoriali del P. Provana, *innocenti, semplici, secreti*; Onde non sà intendere, come simili Memoriali abbiano da esser' oggetto d'un'invettiva publica contro il Memorialista, e tutta la Cõpagnia; e come io mi sia presa la briga di risponder'ad essi, quãdo in essi non vi è sillaba, che possa offendere il Sig. Cardinale di Tournon. Il secondo nel modo di portarle, che qualifica per Satirico, in offesa del P. Provana, e de' Giesuiti, per ciò, che in esse vien' esposto contro di loro. E tanto più si reca à maraviglia, che io mi sia à quest' avanzato; quantoche non si tratta d'una Scrittura privata, fatta correr senza nome dell'Autore [*il che non sarebbe cosa nuova, vedendosi frequentemente simili Satire contro la Compagnia uscite da Torchi d'Olanda, di Londra, e di Ginevra*] mà d'una Scrittura presentata col titolo di Memoriale à Sua Santità, ed a' Signori Cardinali in nome d'un Procuratore d' un' altro Cardinale, *che sembra veramente un'ardire poco rispettoso al sublime grado d'un Papa, à cui s'offerisce, e non può non recar ammirazione ad ogn' Vomo di senno*.

Io dunque premetto questa breve Risposta, che servirà di Proemio alla presente *Apologia*. Deve per tanto in fatto sapersi, che già molto prima i PP. Giesuiti avevano publicata colla Stampa, contro il divieto fatto in voce dalla Santità di N. S. al P. Generale, per tutta l'Europa quella Relazione formata in Pekino da i PP. di quella Corte in data 1. Novembre 1706. tessuta come un'Arazzo di varie figure, che rappresentano il Sig. Cardinale di Tournon per un ludibrio dell' Apostolico Ministero. Già correvano per le mani fin de' Ragazzi, e delle Donnicciuole quelle *Riflessioni* stampate, che sono un lambicco di maledicenza contro il Legato Apostolico, e d'invettiva contro il Decreto Pontificio. Già s'era fatta volare per le Città d'Italia, e particolarmente del Piemonte l' Appellazione impressa del Vescovo Ascalonense dall'Editto del medesimo Sig. Cardinale spedito in Nankino li 25. Gennaro 1707. e s'era mandata per la Posta à i Magistrati delle Città, come un Manifesto, per far' apparire erronei tanto il Decreto Pontificio, quanto il mentovato Editto. Già finalmente s'erano sparse in Turino le copie de' Memoriali del P. Provana, con i quali si dà per rivocabile una Definizione Apostolica in materia di Fede,

e se n'inculca replicatamẽte il motivo preso dalle cõtrarie Dichiarazioni, e dell'Imperador Cinese, e della sua indignazione, sè volesse il Papa esaminarle. Ad una provocazione cotãto irritãte, chi avrebbe potuto tacciarmi di smoderato, sè io avessi publicata quella *Risposta*, con cui si dimostrano i saldi fondamenti del Decreto Romano, la convenienza dell' Editto di Nankino, la savia condotta del Legato Apostolico, e lo strano modo di procedere degl'Impugnatori? Nulladimeno passai sopra tutte queste cose, nè mi lasciai uscir di mano la Scrittura, sènõ per depositarla, come feci da me stesso, in quelle della S.S. degl'Eminentiss. Sig. Cardinali del S. Offizio, e dell'Illustrissimo Assessore con tutto quel segreto, che porta la legge inviolabile del Sagro Tribunale. Aggiungasi per maggior prova della mia moderazione, che i PP. Giesuiti tanto avanti, quanto doppo alla Congregazione tenutasi il giorno 8. Agosto 1708. non ebbero difficoltà di publicar la loro con un grosso Sommario, che fecero correr per le mani di molti lor'Aderenti; in maniera tale, che io era quasi tenuto in coscienza à far lo stesso, non tanto per dritto d'egualità praticato in tutti i giudizj, quanto per dileguare ogni rea impressione, che far potesse nelle altrui menti il suono d'una Campana sola, come suol dirsi, senza sentir quello dell' altra. Nol feci però nè prima, nè poi; mà ben tosto m'avveddi, che la mia cautela ad altro non servì, che à rendermi scortese verso gl'Amici, che me la richiedevano à grand'istanza, perche fatta copiare in fretta per le mani di più Scrittori da PP. Giesuiti, si rese publica, senza che io la publicassi.

Tuttociò potrebbe bastare, per far'intendere all'Anonimo non solamente, che le mie *Risposte* non sono *un' invettiva publica* com' esso le chiama; mà ancora *il perchè il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon si sia presa questa briga di rispondere à detti Memoriali, mentre in essi non vi è sillaba, che possa offendere il Sig. Cardinale, e sè di esso si fà alcuna volta menzione, ciò è di passaggio, e con sommo rispetto*. Imperoche i PP. Giesuiti non si son contentati de' soli Memoriali in quest'occasione presentati dal P. Provana alla Santità di N. S. ed agl'Eminentissimi Cardinali del S. Offizio; mà nell' istesso tempo hanno sparso per tutta l'Europa tante Scritture stampate contro l'innocenza, e l'onore del Sig. Cardinale di Tournon [per tacer di una manoscritta intitolata *Examen Decreti Turnoniani*, la qual non merita altra luce, che del fuoco] che ben' hanno dato à conoscere la lor' intenzione, non tanto di rimetter' in piedi le pratiche condannate de' Riti Cinesi, quanto d'atterrare nell'istesso tempo la riputazione di chi aveale rovesciate. Simili perciò à quei valorosi Ebrei rammentati in Esdra, ciaschedun de' quali con una mano lavorava alla ristaurazione del Tempio, e coll'altra combatteva: *Unâ manu suâ faciebat opus, & alterâ tenebat gladium*. 2. Esd. 4.
Attendevano tutt'ad un tempo à lavorar presso al Sommo Pontefice con ricalzi di tanti Memoriali il Tempio Confuciano, volendol' à tutti i

ti i patti rimetter' in piedi, doppo la sua distruzione; ed à maneggiar la spada della maledicenza, per vituperare presso tutta la Chiesa il Giudizio della S. Sede, la condotta del suo Legato, e la riputazione de' Vescovi, de' Vicarj Apostolici, e de' Missionarj, che avean dato mano à distruggerlo. In sì perverso cimento poteva io forse far' à meno d'opporrmi, come feci, à questi potenti ambidestri con quelle *Risposte*, le quali fanno conoscere la rettitudine del Giudizio Apostolico, e di chi sostenevalo; con le machine insieme di chi l'impugnava?

Si querela però l'Anonimo, che il Procuratore del Sig. Cardinale qualifichi i Giesuiti per ignoranti, insolenti, sacrileghi, temerarj, bestemmiatori, ribelli alla Sede Apostolica, &c. con quel, che segue in questa *Osservazione*. Rispondo però, che non è vero, aver' io parlato in questi termini secchi. Mai hò dato à i Giesuiti somiglianti predicati, come si può riconoscere nelle mie *Risposte*. Hò bensì nella *Risposta* al *terzo Memoriale* compendiosamente narrato quãto aveano i Giesuiti di Pekino machinato contro la Giurisdizione Apostolica, e contro la persona del suo Legato; Mà questo che male è? Doveva io forse lasciar correre le istanze del lor Procuratore, fondate tutte nè minacciati mali, che facevano i suoi Principali? Almeno, forse dirà, non si doveano esporre al publico; io non ve gl'hò esposti, come hò avvertito di sopra; mà son stati essi, che gl'hanno publicati; E quando pure l'avessi fatto, non avrei fatto male alcuno, insegnando S. Tomaso, esser ciò lecito in difesa della verità, ecco le sue parole: *quandoque enim aliquis enuntiat malum alicujus ad notificandum necessariam veritatem, & sic dicit malum sub ratione veri necessarii, quod est bonum, unde est licitum*: I Difensori de' Riti ne' Memoriali dati al Papa si studiavano d'attribuir la rovina della Missione al suo Decreto; e nelle Scritture, che spargevano, à quello del Cardinale, ed alla sua mala condotta. Era per tanto necessario, che chi difendeva l'uno, e l'altro, manifestasse la verità, con farne conoscere i veri Autori. Non meritava dunque d'esser publicamente calunniato con una Scrittura, il cui oggetto in sostanza non è altro, che bersagliare il supremo Giudizio della S. Sede, ed il Procuratore del Sig. Cardinale. Contro di quello si ripetono tutti gl'argomenti tante volte rigettati; contro di questo si scaricano tutte le ingiurie, che sà inventare chi sostiene un'appassionato impegno, fino à paragonar le sue Scritture alle *Satire contro la Compagnia uscite da Torchi d'Olanda, e di Gineura*. Mà mi perdoni l'Autore: egli fà troppo onore à quei Torchi: perche sè io farò vedere, come spero di fare agevolmente, nel cõfutare queste sue *Osservazioni*, che le mie *Risposte* sõ tutte appoggiate alla verità; egli, per salvar la sua similitudine, dovrà dire, che ancoraquei Torchi (che, che, sia dell'intenzione de' Torcolieri) hanno spremuto il vero; mà non lo dirà, come non lo dico io.

Ad Rom. 12. Lett. 3.

Quindi, che una somigliante Scrittura sia stata presentata à titolo di Memoriale à Sua Santità, ed a' Signori Cardinali dal Procuratore d'un'

altro Cardinale tanto oltraggiato, non sembrarà *un' ardire poco rispettoso al sublime grado d'un Papa, à cui s'offerisce*, come l'Anonimo si figura, mà bensì una necessaria esposizione del vero in difesa della giustizia, e dell'innocenza calunniata, come riconoscerà *ogn'Vomo di senno*, che leggerà le mie *Risposte*, ed avrà lette le ardite Proposte tanto de' *Memoriali*, quanto dell'altre Scritture di sopra mentovate. E giache l'Anonimo si formalizza, che io abbia data quella Scrittura à mio nome, ed avrebbe desiderato, che si fosse *fatta correre sotto mano senza nome dell'Autore*, come forse dirà di questa *Apologia*, sappia, che hò imitato in questo l'esempio del gran Cardinal Bellarmino, il quale rispondendo, com'hò fatt' io, ad un Teologo, che aveva scritto contro certe Censure di Paolo V. non ebbe difficoltà di propalare il suo nome; e perche scriveva in difesa del Giudizio Apostolico, come fò io, contro gl'Impugnatori di quello, usò termini assai schietti nel qualificar l'Autore, ed i suoi detti. Così nella *pag.* 4. lo nomina *Seduttore, e la sua proposizione eretica*. Nella 12. *Ragno, che cava il veleno da quei fiori, da quali le Api cavano il mele*. Nella 14. *finge le scritture, ò le corrompe, come gli piace*. Nella 18. *pare, che ti sia piaciuta l'Eresia di Marsilio da Padova*. Nella 20. *non si può perdonare la temerità grande, che usa quest'Autore: costui, per quanto si vede, non si cura, sè la sua Dottrina sia contraria a' Sagri Canoni*. Nella 22. *Come dunque non è temerario chi contradice à due Sommi Pontefici, & ad un Concilio generale?* Nella 24. *Pare, che voglia rinovar l'Eresia de' Waldensi, di Wicleffo, di Marsilio da Padova, e di Gio: Huss*. Nella 25. *Quest' Vomo vuol ingannar' i semplici con le parole di S. Chiesa mal' intese*. Nella 26. *Se quest'Autore portasse niente di riverenza alla Chiesa, non direbbe, &c. si vede la temerità troppo grande di questo nuovo Goliath*. Nella 28. *l'Autore in questa sua opinione non hà altro, che Eretici antichi, e moderni*. Nella 33. *Quest' Autore hà insegnato dottrina nuova, erronea, scandalosa, scismatica, e sediziosa: non sà parlare senza mescolar degl'errori d'ogni sorte*. Nella 35. *E' bestemmia proferita contro lo Spirito Santo*. Nella 38. *Gli basta va ingannar gl'ignoranti*. Nella 40. *Ingannati da voi altri non Dottori, mà seduttori: che direbbe altro un Eretico Protestante in Inghilterra?* Nella 41. *Pedagoghi, che vogliono insegnare regole à rovescio*. Così scrivono gl'Autori Cattolici contro quelli, che impugnano il Giudizio del Papa in materia di Religione; mà molto più avrebbe calcato la mano il Bellarmino, sè negli Scritti d'allora avesse trovato le contumelie, che si trovano in quelli d'adesso, mentre S. Tomaso insegna coll'esempio di Cristo, e coll'autorità della S. Scrittura, esser necessario di ribatterle, à reprimere l'altrui arroganza, e farlo tacere: *quandoque oportet, ut contumeliam illatam repellamus, maximè propter duo. Primum quidem propter bonum ejus, qui contumeliam infert, ut videlicet ejus audacia reprimatur, & de cœtero talia non attentet, secundùm illud Prov. 27. Responde stulto juxtà stultitiam suam, nè sibi sapiens videatur. Alio*

2.2.qu.72. Art. 3.

Alio modo propter bonum multorum, quorum profectus impeditur, propter contumelias nobis illatas. E con queste Dottrine intenda l' Autore della *Censura*, di cui si parlerà in appresso, che non s'adattano à Difensori della S. Sede, e del Legato Apostolico i termini del Breve di CLEMENTE XI. spedito a' Cattolici d'Olanda nel 1703. da esso rapportati nella *pag.* 5. mà sì bene à gl'Impugnatori dell'uno, e dell'altro, mentre i lor Scritti, e Libelli si riconoscono tutti *jurgiis, maledictis, mendaciis, calumniis undequaque scatentes*; e tanto più detestabili, quanto più il soggetto di essi, che consiste nel Decreto Pontificio, e nell'Editto del Legato Apostolico, son venerati da tutta la Chiesa, come Oracoli di verità. Quadrano perciò assai meglio à costoro le parole rapportate da due Profeti Geremia, e Abdia: *Legatum ad Gentes misit: surgite, & consurgamus adversùs eum in prælium*: vedendosi per tutta l'Europa con la spada sfoderata far guerra scoperta non contro il Legato solamente, mà contro il Legante ancora. *Ier. 49. Abd. 1.*

Mà tornando à i *Memoriali*, per quanto si dicano dall'Anonimo *innocenti, semplici, secreti*, io con sua pace non ammetto di queste qualità, sè non la seconda; essendo veramente gran semplicità il credere, che la S. Sede volesse rivocar le sue Definizioni fatte con tanta maturità in materia di Religione, per le contrarie Dichiarazioni d'un'Imperadore Ateo, per la sua minacciata indignazione, per il pericolo di perder le Missioni, per non esser deciso il Fatto, non cercata la verità, non considerato il Decreto d'Alessandro VII. ed altre simili stravaganti ragioni rappresentate dal P. Provana, come sè mai fossero state addotte. Sè poi possino dirsi *innocenti*, attesa la materia or'ora accennata, e la petulanza d'incalzar tanto il Sommo Pontefice, con darne ben cinque sullo stesso soggetto, senza che uno aspettasse il rescritto dell'altro, si rimette alla censura del Mondo. Inquanto all'esser *secreti*, già hò avvertito di sopra, che se ne facean correr le copie per Turino, ed io medesimo le hò viste in Roma, non dubitando, che giungeranno ancor'alla Cina, già che tanto vengono stimati dall'Anonimo, il quale hà preso à difenderli con queste *Osservazioni*.

Chiunque pertanto le avrà lette, si compiaccia di legger' ancora quest' *Apologia* tanto delle mie *Risposte*, quanto del soggetto di esse; che comprende i Decreti Apostolici, l'Editto del Sig. Cardinale di Tournon registrato nel fine, e la fama di chi è stato *oltre modo oltraggiato dallo Scrittore* delle *Osservazioni*, fino à motteggiare alcuni d' Eretici, altro d'Apostata, che non abbia avuto coraggio di confessar la Fede avanti al Tiranno; poiche, come bene avverte lui stesso con S. Girolamo: *In hæresis crimine neminem volo esse patientem*. E perche mentre stò scrivendo, esce alla luce un'altra Scrittura intitolata: *Censura d'un libello intitolato: CONSIDERAZIONI sù la Scrittura delle Riflessioni nella Causa della Cina*; nella quale il Censore prende la difesa di quelle *Riflessioni*, e riassume tutti gl'argomenti contro la

Pontificia Decifione, impugnando, anzi trasformando i Fatti da mè accennati nelle *Risposte* à i *Memoriali*, per confermar le accuse date dal Rifleſſivo al Sig. Cardinale di Tournon; Io, lasciando all'Autore delle *Considerazioni* il peso di risponder per se, risponderò per il Sig. Cardinale à quelle cose, che toccano l'E. S. il cui onore non và disgiunto da quello della S. Sede. Per agevolare à chi legge queste Scritture, il formarne un retto giudizio, hò stimato bene di dar' intiero il disteso de' *Memoriali* del P. Provana, e delle mie *Risposte*; indi riferirò la sostanza, e dove sia necessario, le parole delle contrarie *Osservazioni*, e successivamente la nostra *Apologia*; conche avrà sotto l'occhio tutto il Processo di questa gran Causa.

Beatissimo Padre

Alli cinque Memoriali presentati alla Santità Vostra dal P. Provana asserto Procuratore de' Missionarj della Compagnia di Giesù nella Cina, il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon, per sodisfare anch'esso alla propria coscienza, risponde, come appresso, à capo per capo, seguendo l'ordine degl'istessi.

Primo Memoriale

Beatissimo Padre

IL P. Provana prostrato à piedi di Vostra Santità, per sodisfare alla propria coscienza, e giustificarsi avanti al Tribunale di Dio, di aver fatto tutto il possibile, per impedire l' ultimo esterminio della Cristianità della Cina, con ogni rispetto rappresenta à Vostra Santità in primo luogo, che essendosi dichiarato l'Imperatore della Cina espressamente di non voler permettere nel suo Imperio la Santa Legge Cristiana, nè i Missionarj, che la predicano, se non con la precisa condizione di conservarsi i Riti antichi di quell'Imperio, nulla opererà il Breve di Vostra Santità, sè assolutamente non si specifichi di permettere l'uso de' Riti come prima: anzi senza questa specificazione irritarà maggiormente quel Prencipe: che si stimarà deluso da Vostra Santità; moltopiù, che pensa egli di fare un gran favore à Vostra Santità con permettere la Santa Legge nel suo Imperio con questa condizione.

Risposta

RISPOSTA

Pianta quì l'Autore la prima base di tutta la machina, che intende d'alzare, per gettare à terra non tanto il Decreto del Sig. Cardinale, quanto quello della Santità Vostra; contraponendo, anzi preferendo all'uno, ed all'altro quello dell'Imperadore. Mà è cosa sin' ora non più udita nella Chiesa di Dio, che i Predicatori Evangelici, e quel ch'è più, il Vicario di Cristo, devino ricevere da i Prencipi Pagani la regola, e i dettami di predicare nei lor Dominj. Questo è un voler rovesciare il precetto di Cristo dato agl'Apostoli, ed in loro à tutti gl'Operarj Evangelici: *docete omnes Gentes*: mentre quì si pretende, che i Gentili diano insegnamento in materia di Fede à i Maestri di essa. E' un legar la parola di Dio al voler della Podestà Pagana, contro l'Oracolo dell'Apostolo: *Verbum Dei non est alligatum*: E' finalmente un'andar contro l'esempio lasciatoci dagl'Apostoli stessi, allorche comandati da i Prencipi della Sinagoga à non predicare nel nome di Cristo, risposero costantemente: *Si justum est in conspectu Dei vos potiùs audire, quàm Deum, judicate; non enim possumus quæ vidimus, & audivimus, non loqui*: Il voler dunque, che Vostra Santità nel suo Breve assicuri l'Imperadore della Cina, che permetterà i Riti già condannati, perche egli così vuole, così hà dichiarato, e facendosi altrimente, s'irriterà, è insinuazione troppo contraria alli principj della nostra Santa Fede. Che poi egli sia per stimarsi deluso da Vostra Santità, se non se gl'accorda quel, che vuole il P. Provana, e pensi di farle un gran favore, con permetter la Santà Legge nel suo Imperio con questa condizione, si può condonare à chi non hà il lume della vera Fede; mà che ciò si porti per motivo da un Missionario Apostolico, per indurre la Santità Vostra à così strana risoluzione, non passa senza grave censura: Imperòche secondo questa massima, se l'Imperadore dichiarerà, e vorrà, che i Chistiani pratichino ancora quei Riti, i quali non son permessi da i PP. della Compagnia; sè vorrà, che diano culto à tant'altri Idoli, che s'adorano nella Cina, bisognarà far' à suo modo, per non irritarlo, si dovrà ricevere per gran favore da Vostra Santità, che permetta la Santa Legge nel suo Imperio con questa condizione.

Matth. 28.
2. Tim. 2.
Act. 4.

Memoriale

IN *secondo luogo rappresenta, che avendo dichiarato il medesimo Imperatore publicamente qual sia il senso, e uso de' detti Riti, come Legislatore del suo Imperio, si offenderebbe al maggior segno, sè si ponesse in dubio da V. S.*

V. S. la verità della sua esposizione, mostrando di volerla esaminare, essendo i suoi detti nella Cina adorati come Oracoli, e non riconoscendo egli come Gentile la Superiorità della S. V. per vendicarsi di tale affronto, potrebbe venire ad eccessi contro il Legato di V. S. non lasciando in questo punto di rappresentare à V. S. che ogni ragion vuole, che in un fatto, di cui V. S. medesima nel suo Decreto confessa non voler pronunziare, sè sia falso, ò vero, si dia credito piùtosto al Legislatore Supremo de' medesimi Riti, che agl'Europei, benche costituiti in Dignità Ecclesiastica. E questa dichiarazione del Legislatore basta per torre ogni scrupolo à V. S. in permettere tali Riti almeno per adesso, per placare lo sdegno dell' Imperatore.

RISPOSTA

SI potrebbe condonare ancora al P. Provana l'insinuazione, che fà circa la supposta offesa dell'Imperadore, in caso che la S. V. mostrasse di voler' esaminare la verità della sua esposizione intorno à i Riti controversi, quando egli si contenesse nei termini di pura esposizione dell'altrui senso, come già fecero i Discepoli, allorche dissero al Redentore: *Scis, quia Pharisæi, audito verbo hoc, scandalizati sunt?* Matth. 15. non già portandola, come la porta, per sentimento proprio, sforzandosi di persuadere con questa la S. V. à rivocare i suoi Apostolici Decreti, per non offendere l'Imperador Gentile, i cui detti, asserisce, esser' adorati come Oracoli nella Cina. Dunque la S. V. deve adorare questi detti, perche gl'adorano i Gentili? Hanno da esser nella Chiesa di Dio articoli di Fede, senza poter' esser esaminati? E questi hanno da bastare à V. S. per torre ogni scrupolo in permetter tali Riti *almeno per adesso*? I Cristiani adorano solamente gl'Oracoli del Vangelo, e del Vaticano, e questi soli devonsi attendere nelle materie di Fede, non quelli dell' Imperador della Cina. Con animosità poi non più udita s'avanza questo Religioso à qualificar per affronto dell'Imperadore il voler la S. V. esaminare la sua Dichiarazione, in vendetta della quale, dice, che *potrebbe venire ad eccessi contro il Legato*. Sè questo sia un parlar sedizioso da tolerarsi, lo giudichi l'istessa Santità Vostra, la quale hà già esaminato quella del 1700. con tanta maturità in questa Sagra Congregazione, e non ostante tal Dichiarazione, hà fatto i Decreti già publicati à tutto il Mondo. Stando dunque le cose in questi termini, è impercettibile, come il P. Provana siasi lasciato uscir dalla penna la proposizione, che V. S. possa permetter' i Riti già condannati *almeno per adesso*, quasi che si possa per qualche tempo dar licenza d'idolatrare.

Nè si deve tralasciar senza particolare osservazione ciò, che avvanza il P. Provana in questo capo; cioè, *che ogni ragion vuole, che in un fatto, di cui V. S. medesima nel suo Decreto confessa, non voler pronunziare*

re sè

re, sè sia falso, ò vero, si dia credito più tosto al Legislatore Supremo dei medesimi Riti, che agl' Europei, benche costituiti in Dignità Ecclesiastica. Per esaminar questa proposizione, fà di mestiere l'avvertire, che il Fatto, di cui si fà menzione nel Decreto, è relativo al terzo Articolo contenuto nell' Editto di Monsignor Maigrot Vescovo Cononense, che è così concepito: *Tertiò quæsita super capitibus Summo Pontifici Alexandro VII. proposita multis in rebus non esse veridica declaramus, &c.* Sopra questo Articolo la Sagra Congregazione *satiùs duxit nihil respondere*, dandone la ragione, che la Santa Sede *nunquam super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit.* Questa Risposta ben'adattata all'Articolo di Monsignor Maigrot, di cui si dimandava la conferma, niente conferisce all'intento del P. Provana, poiche oggi non si controverte trà le Parti, se si pratichino i Riti condannati, ò nò, essendo già questo punto accordato, che sì; mà solamente sè siano leciti. L'Imperadore, secondo che vogliono i Giesuiti, gl'hà dichiarati leciti, come puramente politici: gl'Europei, e massime quelli *costituiti in Dignità Ecclesiastica*, hanno sempre sostenuto, che sono illeciti, come idolatrici, e superstiziosi; e così appunto hà dichiarato la Santa Sede nel suo Decreto. Com'entra dunque quì il Fatto, sopra cui non hà volsuto pronunziare la S. Sede, tante volte esagerato dal P. Provana? Sè si parla della forma de' Riti, questa s'è fatta apparire in contradittorio con i PP. Giesuiti da i Rituali Cinesi, che la prescrivono, e dalle Lettere, ed attestati de' Cristiani prodotte dagl' istessi PP. Sè della pratica di essi, ancora da' Cristiani; questa si legge nell'attestazione giurata fatta da loro, e prodotta da i PP. della Compagnia nel lor *Sommario stampato* 27. *Agosto* 1704. *num.* 5. *e* 7. Sè finalmente dell'esser leciti, ò illeciti, questo riguarda il Dritto già deciso dalla S. Sede, dopo aver per lo spazio di tanti anni esaminato il Fatto, ed udite ambe le Parti in voce, ed in scritto. Siche rispetto à questa controversia niuna Questione di Fatto rimane da esaminarsi.

Memoriale

IN *terzo luogo benche il Decreto di V. S. sia diverso dal Decreto del Sig. Cardinale di Tournon, mentre convengono nella proibizione de' Riti, faranno il medesimo effetto nell'animo dell'Imperatore; e siccome si mostra sdegnato contro il Patriarca per il suo Decreto, non meno lo sarà contro V. S. con effetti peggiori; mentre sè fin'ora ha sospeso gl'effetti del suo sdegno contro il Cardinale, e contro i Missionarj, supponendo, che questo non è intenzione di V. S. sè saprà le proibizioni ancora di V. S. verrà agl'eccessi minacciati: onde non vi è altro rimedio, per placarlo, che mostrare di far conto delle sue Dichiarazioni sopra i Riti, come veridiche.*

RI-

RISPOSTA

NOn è diverso nella sostanza il Decreto del Sig. Cardinal di Tournon da quello di V. S. perche ambidue convengono nella proibizione de' Riti, come si confessa nel Memoriale; benche in quello del Signor Cardinale non siano specificate esplicitamente tutte le pratiche condannate in quello di V. S. perche allora giudicò, che i Missionarj non doveano entrare in dispute non necessarie, e delle quali non sarebbero interrogati. Alla minaccia poi, che l'Autore si fà lecito in questo luogo d'intimare à V. S. dell'indignazione Imperiale, sia lecito à chi risponde, di replicare, che siccome il Ministro Apostolico non s'è punto atterrito di tale indignazione, per desistere dal promulgare il suo Decreto, quantunqe si ritrovasse nelle forze dell'Imperadore: non si sono atterriti tanti Missionarj, che l'hanno accettato, promulgato, ed eseguito; molto meno s'atterrirà la S. V. nel sostenere i suoi Oracoli dettati dallo Spirito Santo, quando anco non si trovasse tanto immune, quanto è, dagl' effetti del minacciato sdegno. E certamente somigliante modo di parlare sembra troppo ardito, ed ingiurioso alla Dignità non meno di Vicario di Cristo, che di Prencipe. Vada pertanto l'Autore à spacciare il suo rimedio, che dice esser' unico per placar l'ira dell'Imperadore, trà i Cinesi, stando à lui molto meglio il rimprovero fatto da Cristo à S. Pietro non ancora assodato dallo Spirito Santo nella costanza Apostolica: *Vade post* Matth.16. *me Satana, scandalum mihi es.*

Memoriale

SOpra tutto non potendo i Missionarj entrare, ò permaner e nella Cina se non con le Patenti Imperiali, e queste non si danno dall'Imperatore se non con promessa, e giuramento di voler permettere i Riti consueti dell'Imperio, se Vostra Santità non permette loro i Riti, senza rimedio dovranno uscire tutti dalla Cina, e si perderà quella Cristianità, della quale deve Vostra Santità aver cura, come Pastore universale, e devesi dar conto al Tribunale di Dio.

RISPOSTA

ESsendo la Cristianità della Cina così mal piantata nelle Massime Evangeliche, e nei Dogmi della Santa Fede, e macchiata di tante superstizioni, non sarà male alcuno, che si spianti, anzi è assolutamente

mente necessario: posciache stando, come stà, non potrà mai radicarsi, dicendo lo Spirito Santo: *adulterinæ plantationes non dabunt radices altas, nec stabile firmamentum collocabunt*. Onde à renderla stabile, e fruttuosa, si richiede il ripiantarla sopra i fondamenti degl'Apostoli, e dei Santi Dottori della Chiesa, come avvisa Tertulliano: *omninò res Christiana Sanctâ antiquitate stat, nec ruinosa rectiùs reparabitur, quàm si ad originem censeatur*. Oltreche non sussiste nè meno in fatto, che le Patenti di restare in Cina non si diano dall'Imperadore à i Missionarj se non con promessa, e giuramento di voler permettere i Riti consueti dell'Imperio; poichè sette Francescani, ed un Domenicano son restati con Patente libera, senza promessa, e giuramenti, come è ben noto alla Santità Vostra; benchè altri non avendola volsuta accettare con la condizione di non predicare, abbiano più tosto sofferto l'esilio. Onde si scorge chiaramente l'arte del P. Provana nell'esagerare più del dovere questa minaccia, ò per lomeno si deduce, che i PP. di Pekino hanno portato l'Imperadore alle violenti risoluzioni prese contro gl'altri. Sap. 4. Lib. 1. cont. Marcion.

Memoriale

E *Perchè forse quì non si crede l'evidenza della perdita della Missione, potrebbe Vostra Santità mandare ordini à Vescovi della Cina, che conoscendo essi sul fatto quest'esterminio imminente, permettano i detti Riti, non ostante il Decreto di Vostra Santità, à cui nulla si deroga con la detta permissione, mentre è quasi condizionato, e si appoggia ad un fatto non deciso da Vostra Santità: mà dichiarato dal proprio Legislatore de' Riti. Queste sono le Considerazioni, che l'Oratore pone avanti gl'occhi di Vostra Santità, perchè pesandole alla bilancia del Santuario, determini ciò, che conosce esser obligazione del suo Supremo Carico.*

RISPOSTA

DAl già detto risulta la risposta à quest'ultimo capo: poichè mai si stabilirà la Missione Evangelica, sè non con l'esterminio di quella, che non è tale. Intanto però si vuol notare la facilità, e franchezza dell'Autore nel suggerire il modo di rivocare una Definizione di Fede col pretesto, che sia condizionata. I Decreti non portano veruna condizione; mà sono assoluti. E sè bene nel secondo sopra il primo Articolo *pag.* 33. rendendosi la ragione della Risposta affermativa, ed assoluta, si dice: *si enim illis vocibus ad præcipuam Sinensium sectam &c. Nonnisi Cœlum corporeum, & visibile, vel quædam Cœli virtus eidem Cœlo insita designatur &c.* La particola - *si* - non importa condizione,

dizione, mà causa, col riflesso, che la Decisione è fatta, *auditis Partibus*, e per conseguenza sopra una cosa già chiara al Giudice *Bartol. dist. 364. num. 9.* In quella guisa, che dicendo S. Paolo: *quoniam si unus pro omnibus mortuus est: ergo omnes mortui sunt.* Non hà parlato condizionatamente, mà assolutamente della morte di Cristo. E sarebbe grand'assordo il dire, che la S. Sede doppo tant'anni d'esame del Fatto [perchè sopra il Dritto non cadeva disputa, essendo indubitato, che non si può adorare il Cielo materiale, nè sagrificare se non al vero Dio] non abbia potuto proferire sè non una Definizione condizionata, perchè si renderebbe d'inferior condizione ad ogn'altro Giudice, benchè pedaneo.

2. Corinth. 5.

Osservazione I.

IL *Decreto dell' Imperatore non è contradittorio à quello di Sua Santità, mentre in somma quello è sopra il Fatto, questo sopra il Dritto. Or chi non vede la differenza evidente trà l'una, e l'altra sorte di Decreto, e che ben può esser vera la Dichiarazione dell' Imperatore, senza punto derogare alla verità infallibile del Pontificio Decreto, che hà per oggetto diverse circostanze di fatto? Le Dichiarazioni dell'Imperator della Cina, che chiamansi anche Decreti, perche hanno vigore di legge appresso i suoi Sudditi, non hanno altr'oggetto, che di spiegare l'intenzion de' Cinesi ne' loro Riti, la vera intelligenza de' Testi, il significato delle Voci. Le Definizioni del presente Pontefice hanno per oggetto, sè sia lecito, ò nò l'uso di quei Riti, che sono stati esposti nei Quesiti, molto diversi da quelli, ch' espone l'Imperatore. In somma quelle son sopra il Fatto, queste sopra il Dritto; ond'è la differenza evidente trà l'una, e l'altra sorte di Decreto; potendo esser vera la Dichiarazione, senza derogare alla verità infallibile del Pontificio Decreto. Quando dunque il P. Provana produce la Dichiarazione dell'Imperatore, per motivo di permettere i Riti da esso esposti, non chiede, che si permettano nella forma, con cui son condannati dal Papa; mà bensì altri, con diverse circostanze, nella forma, che si contengono nella Dichiarazione Imperiale. Non si pretende dunque di preferire il Decreto dell'Imperadore à quello del Papa, nè che il Vicario di Cristo riceva da Prencipi Pagani la regola della Fede; mà si pretende di preferire l'esposizione dell'Imperadore à quella degl'Europei, e si riceva da esso la testimonianza del Fatto, come in una Causa di Canonizazione si riceverebbe quella del Tiranno, d'aver fatto morire un Servo di Dio in odio della Fede; e come S. Girolamo consultò i Rabini più intelligenti, per scuoprire il vero senso delle parole ebraiche.*

APO-

APOLOGIA

E' Da notarsi, che l'Anonimo, per sostener l'esposto dal P. Provana, dipinge il Decreto dell'Imperadore con tre faccie, come certi Quadri, che rimirati in prospettiva, ne mostrano una, e da i lati due altre, tutte trà sè diverse; perochè or lo chiama Decreto, e Legge: ora Testimonio: ora Dichiarazione. Mà tutte queste stiracchiature niente appartengono all'esposizione del P. Provana, nè alla Risposta datale. Egli nel suo *Memoriale* dice, che *essendosi dichiarato l'Imperadore della Cina espressamente di non voler permettere nel suo Imperio la Santa Legge Cristiana, nè i Missionarj, che la predicano, sè non con la precisa condizione di conservarsi i Riti antichi di quell'Imperio, nulla opererà il Breve di Vostra Santità, sè assolutamente non si specifichi di permetter l'uso de' Riti, come prima, anzi senza questa specificazione irriterà maggiormente quel Prencipe, che si stimerà deluso da Vostra Santità &c.* Sè io à questa temeraria esposizione hò risposto, che si vuol preferire il Decreto dell'Imperadore à quello del Papa, e si pretende, *che i Predicatori Evangelici, ed il Vicario di Cristo devino ricevere da i Prencipi Pagani la regola, e i dettami di predicar nei lor Dominj*; non mi pare d'essermi discostato dalla proposta, come può intendere anche un Ragazzo, che cominci adesso à compitare. Se ne discosta bensì mille miglia l'Anonimo, per sostenere lo sproposito del suo Collega, entrando à rivangare la Questione già decisa, il Fatto, e le circostanze abburattate per lo spazio di tanti, e tant'anni. E poi dica di grazia l'Anonimo, che cosa son queste *diverse circostanze, che si contengono nella Dichiarazione Imperiale*? Son' altro, che l'intenzione di praticare verso Confucio, ed i Progenitori un Rito civile, e politico? Or senta ciò, che ne sente il Papa nell'Articolo IV. parlando di questi Riti, e di questa intenzione: *Immò prædicta omnia tamquam à superstitione inseparabilia, juxtà ea, quæ in Quæsitis proposi.a sunt, nè quidem esse permittenda Christianis, præmissa publica, vel secreta protestatione, se non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu ergà defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare*: Ecco, che con tutta questa gran circostanza i Riti son condannati dal Papa, come di Religione superstiziosa. Come dunque si dice, che il P. Provana *non chiede, che si permettano i Riti nella forma, con cui son condannati dal Papa nel suo Decreto; mà bensì altri con diverse circostanze, nella forma, che si contengono nella Dichiarazione Imperiale*? Quali son questi altri? Di che forma? Di che materia? Tutte cose invisibili, perchè consistono nell' intenzione. Nè meno posso intendere qual triforme Decreto dell'Imperadore, che si fà vedere con tante faccie: se è Legge universale, come si porta per un'attestazione da prodursi in giudizio, facendo com-

parire sì gran Monarca da testimonio? E sè è testimonio; come più à basso il P. Provana si protesta, che s'offenderebbe, sè il Papa volesse esaminare la sua Dichiarazione? Mà lo chiami l'Anonimo, como vuole: il Memorialista hà detto, che bisogna permetter' i Riti, perchè l'Imperadore così vuole: Io hò risposto, che questo è un preferire il Decreto Imperiale al Papale; e mi pare d'aver detto meglio di lui. Non s'adatta per tanto la similitudine, che arreca, della testimonianza del Tiranno; nè l'altra di S. Girolamo, che consultò i Rabini sopra il senso delle lettere ebraiche: Poichè rispetto alla prima mai hò sentito dire, che il testimonio faccia da Giudice, e dia la Sentenza nella Causa, dove hà testificato, come hà fatto l'Imperadore della Cina, comandando, che s'osservino i Riti antichi. E rispetto alla seconda, è impertinente alla Questione dei Riti, di cui parla il P. Provana in questo *Memoriale*: mentre S. Girolamo consultò il senso delle parole, non la decisione delle Questioni: non dimandò à i Rabini, sè i Sagrifizj legali potessero permettersi, ò nò, nella Legge Evangelica: sè Cristo era il vero Messia, ò pure sè quello, che aspettano gl'Ebrei, sia quello stesso, che noi crediamo già venuto. E quando i Rabini avessero detto, che quel, che hà da nascere, è il vero Messia, che adorano i Cristiani, come hà detto l'Imperadore, che quello, cui egli sagrifica, è l'istesso, che il Dio de Cristiani (ò pur si prenda à rovescio, che tanto và bene) avrebbe loro risposto, ch'è una mera falsità, e andassero à studiar meglio la Sagra Scrittura, più tosto che il Talmud.

Osservazione II.

E' Falso il supposto dell'Autore, che non si controverta trà le Parti, sè si pratichino i Riti condannati, ò nò, per esser questo punto accordato, che sì. Il medesimo Sommo Pontefice, ed i Signori Cardinali del S. Offizio posson testificare, sè i Giesuiti hanno mai accordato, che si pratichino i Riti nel modo, che s'esprimono nel Decreto. Sin da principio si son protestati contro l'esposizione de' Fatti in tanti Libri, Scritture, e Memoriali presentati à Sua Santità, ed alla Sagra Congregazione. Anzi negl'anni 1703. e 1704. hanno portato nuove testimonianze di Letterati, di Missionarj, di Vescovi, e Vicarj Apostolici [noti qui il Lettore, sè siano stati sentiti gl'Impugnatori del Decreto Apostolico] *in due Sommarj ben grandi, per mostrare, che nè in Confucio, nè negl'Antenati riconoscono i Cinesi Potenza alcuna, nulla sperando da essi, e non fanno à medesimi Sagrifizio: Che la parola* Tien *significa il Signore del Cielo, ed altre circostanze. Come dunque ardisce lo Scrittore della* Risposta *affermare, che non si controverte trà le Parti, sè si pratichino i Riti condannati, ò nò, essendo questo punto accordato, che sì?*

APO-

APOLOGIA

QUel, che hà detto lo Scrittore della *Risposta*, lo mätiene. Hà detto, che non si controverte la pratica de Riti condannati; e questo è verissimo, perche la pratica di essi apparisce da i Rituali Cinesi: apparisce dagl'Autori della Compagnia: apparisce dall'istessa Controversia, in cui non si nega il fatto di essi, mà la circostanza dell'intenzione: apparisce da quella Figura, che và in stampa, mandata dalla Cina dà uno di quei Missionarj d'intiera fede, e testimonio di vista: apparisce dalle attestazioni si de' Cristiani, che de' Gentili Cinesi prodotte da Giesuiti nel lor *Sommario num* 5. e 7. impresso 27. Agosto 1704. di cui si parlerà in appresso. Hà dunque il Procuratore con tutta verità francamente asserito, che *non si controverte trà le Parti, se si pratichino i Riti condannati, ò nò, essendo questo punto già accordato, che sì.* Non è forse accordato quello, in che i Giesuiti concordano con la Parte contraria? Ve n'è stat'uno di quei di Roma, che sè bene non hà ardito di negar' il Fatto in generale, l'hà però negato in particolare avanti ad un gran Personaggio, dicendo, che i Giesuiti della Cina non permettono i Riti solenni di Confucio, e de' Progenitori; mà un'altro venuto poco fà da quel Paese, e d'Oltramontana ingenuità, l'hà smentito in faccia sua. Non allego testimonj dell'altro Mondo: son in Roma, e si possono interrogare. Con qual fronte dunque l'Anonimo esclama contro il mio detto: *Vi può esser falsità più manifesta di questa?* bell'arte in vero negar la verità, per accusar di bugiardo chi la dice! E non pretenda gia di scusarla col dire, che sè bene la pratica de Riti è confessata da Giesuiti stessi; non hanno inteso però favellar di quelli, come superstiziosi, ma come politici, secondo la scoletta dell'intenzione: Poiche questa, con sua buona grazia, è una distinzion ridicola. Io hò parlato di quelli, che attualmente si praticano, e si veggono da tutti; cioè di quelle oblazioni di Porco, di Bue, di Cervo, e di altre cose, che s' offeriscono in quei nefandi Sagrifizj; e non son' entrato nelle citate parole à spiar l'intenzione degl'Offerenti; Quando dunque sia vero, com'è verissimo, che hanno accordata la pratica di questi Riti nel modo, che si vede, hò detto la verità, e l'Anonimo, quando dice, d'averla i Giesuiti sempre negata, non può dire *falsità più manifesta di questa*.

Osservazione III.

NOn è minor falsità quella, che soggiunge; cioè, che solamente si controverte, sè i Riti siano leciti. Tolga Dio, che giamai i Giesuiti ponghino in controversia questo punto già deciso, anzi vengono da essi riprovati

vati i Riti con le condizioni espresse ne' Quesiti. Unicamente controvertono, sè con tali condizioni siano gl'istessi, che si praticano nella Cina, lo che hanno sempre negato, sostenendo, che questi son quelli ultimamente dichiarati dall'Imperadore al Signor Cardinale di Tournon: e non dissimili à gl'esposti ad Alessandro VII.

APOLOGIA

IO dimando un'altra volta all'Anonimo, quali siano questi Riti ultimamente dichiarati dall'Imperadore? V'è forse un'altra specie di Sagrifizio nella Cina per Confucio, e per i Progenitori, nel quale s'offerisca altro, che carne, che vino, che incenso, che drappi? Sè v'è, ce lo dicano, che l'esaminaremo in buon'ora. Intanto però il Signor Cardinal di Tournon hà condannato quello, che stà prescritto ne' Rituali Cinesi, e descritto ne' Decreti Apostolici. Or io dico: sè i Giesuiti si protestano di condannar quei Riti, che condanna la S. Sede, è necessario, che li sbandischino affatto da i lor Cristiani. Nè mi stiano à dire, come dice l'Anonimo, che *quello unicamente, che pongono in controversia, è, sè i Riti con le condizioni, e circostanze con le quale si spiegano nei Quesiti, siano i medesimi, che si praticano nella Cina: ciò, che hanno negato fin'ora*; Poiche questo è un buttar la polvere sù gl'occhi del Volgo ignorante. Chi dirà, che sè uno fà un'omicidio, questo non sia veramente omicidio, perche fatto con circostanze di necessaria difesa, con intenzione di ferire, non d'ammazzare? Siano quali si vogliano le circostanze, e l'intenzione, quel disgraziato è morto. Le circostanze possono bensì salvar quell'atto dal reato, ma non mutar la sua natura, che consiste nel privar' un' Uomo di vita. Così avviene ne' Riti Cinesi; Di sua natura son Riti, son Sagrifizj, perche v'intervengono, per così dire, la materia, la forma, e la solennità. La materia consiste nel vino, che s'offerisce, e si spande: nelle carni degl'Animali, che s'offeriscono: nel sangue, e nel pelo, che si sotterrano: nei drappi, che si presentano, e poi s'abbrugiano: nei lumi, che ardono: negl'incensi, che fumano. La forma, nelle parole, che si proferiscono, d'offerta, di preghiera, di laude. La solennità, nel precedente digiuno, con altre astinenze; nella scelta delle Vittime; nelle vesti Sacerdotali; nell'apparato di Candelieri, di Vasi di fiori, di profumi; nel concorso, e nella divozione del Popolo. Tutto stà prescritto nei Rituali: tutto rapportato fedelmente nei Decreti del Papa: e tutto si vede al vivo rapprefentato nella Figura, che và in stampa; alla quale un dotto Oltramontano, subito veduta, diede questa spiritosa definizione: *Microscopium pro non informatis, & illiteratis*. Chi potrà dunque credere, che questi Riti non siano di sua natura quelli stessi, *che sono stati ultimamente dichiarati dall'Imperador della*

della Cina al Signor Cardinale di Tournon; sol perche ha dichiarato, che onoransi con essi Confucio, come Maestro, ed i Progenitori Defonti, come Autori del Lignaggio? Son dunque gl'istessi, voglia, non voglia l'Anonimo; Nè perche sian fatti con l'intenzione dichiarata dall'Imperadore, lascian d'essere quello, che sono. Ora questi son dichiarati dal Sommo Pontefice superstiziosi, benche fatti con le circostanze dichiarate dall'Imperadore, come nelle parole rapportate sopra la prima *Osservazione*. Onde sè i Riti condannati nel Decreto Papale *vengono riprovati da Giesuiti*, com'egli dice, *abborriti, e condannati, come illeciti: bastando solamente il lume della ragione, e del Vangelo, per giudicarli idolatrici*; bisogna, che li condannino, come li hà condannati il Papa, cioè benche fatti: *præmissâ publicâ, vel secretâ protestatione, se non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu erga defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare*. Altrimente sarà un condannare non i Riti, mà i Decreti Apostolici, nell'istesso tempo, che si vuol dar' ad intendere d'abbracciarli.

Mà perche questo punto è di somma importanza; mentre sotto il mentito colore, che i Riti dichiarati dall'Imperadore non sian' i medesimi condannati dal Papa, si condannano direttamente i suoi Decreti, e si voglion far credere astutamente al Mondo per erronei, conviene trattenervisi ancor'un poco. Dice l'Anonimo: *Tolga Dio, che già mai i Giesuiti ponghino in controversia questo punto già deciso; poichè i Riti condannati nel Decreto colle circostanze, e condizioni espresse ne' Quesiti antecedenti, non hanno mai recato alcun dubbio, sè siano leciti, ò nò*. Con queste parole in sostanza si vuol dar' ad intendere, che la S. Sede abbia unicamente appoggiato i suoi Decreti alle circostanze, e condizioni espresse ne' Quesiti antecedenti, le quali si riducono al chiedere, ò sperar da' Defonti: alla credulità de' Gentili, che le Anime discendano nelle Tabelle. Mà questo non è vero, perche i Decreti principalmente s'appoggiano alla natura de' Riti, che sono essenzialmente idolatrici, per la ragione invincibile, che non si puol' offerir Sagrifizio sè non al vero Dio. In prova di che basta riflettere, che il Papa li condanna nelle parole poco fà mentovate: *tamquam à superstitione inseparabilia*, che dimostra la lor natura. E perche si pretendeva, che le circostanze dell'intenzione, e del non chiedere, ò sperar da Defonti, fossero valevoli à mutarla; e d'illeciti renderli leciti [lo che è un'errore intollerabile] passa più avanti à dichiarare, che nè meno con queste circostanze si posson permettere: *nè quidem præmissâ publicâ, vel secretâ protestatione &c.* Questo mi par tanto chiaro, che non hà bisogno di maggior luce.

Siccome però non hò voluto dissimulare in ben minima parte la forza dell'argomento contrario; così non devo lasciar di mettere in luce, per chi non è à pieno informato, la verità dell'esposto ne' Quesiti, rispetto alle circostanze ivi espresse. Si dice nel IV. Articolo, che

Con-

Confucio è venerato da' Cinesi non sol come Savio, mà come Santo. E si prova coll'Iscrizzione della sua Tabella: *Sedes Spiritus Sanctissimi, & Superexcellentissimi Prothomagistri Confucii*: Si prova con i Tempj, ed Altari eretti à suo onore: si prova col sentimento di quella Setta Idolatrica, che tiene il suo Simulacco trà gl'altri Idoli, che adora ne' lor Tempj detti *Miao*: Si prova con le Orazioni, ed Offertorj à lui dirette, e prescritte ne' Rituali Cinesi: si prova finalmente con la materia, con la forma, con la solennità del Sagrifizio istituito, e praticato in tempi determinati à suo onore, accennate di sopra. Contro queste prove sì chiare, e di fatti tanto evidenti, che forza puol' avere una dichiarazione fatta equivocamente dall'Imperadore ad istanza de' Giesuiti, che in Confucio non riconoscono i Cinesi più che la prerogativa di Maestro? Che cosa può farsi, ò facciamo di più noi Cattolici verso i Santi dell'antico, e nuovo Testamento? ò pure faresimo noi la minima di queste dimostrazioni verso Aristotile, che riconosciamo per Maestro della Filosofia, e verso gl'antichi nostri Legislatori, la cui autorità veneriamo sì nelle Scuole, che ne' Tribunali?

Si dice nell'istesso IV. Articolo, che i Cinesi tengono, che li Spiriti degl'Antenati discedano effettivamente nelle Tabelle, allorchè son invitati al Sagrifizio. E questo si prova coll'iscrizzione di esse. *Sedes Spiritus N. Defuncti Progenitoris*: Si prova dall'invito, che si fà loro nell'atto di seppellire i Cadaveri, e prescritto dal Rituale, à risedervi, e tornarsene in esse à Casa: Si prova dalle vivande, che s'imbandiscono tanto ne' Riti solenni, quanto ne' privati, avanti all'istesse Tabelle, chiamando colla voce, e col vino, che si spande, lo Spirito a venire, e godere della Mensa imbandita: si prova dal comiato, che loro si dà, finita la cirimonia, colle parole parimente prescritte nel Rituale. Queste prove [per tacer di tante altre registrate ne' Quesiti) son'elleno forse di sì poco peso, che il Papa potesse dissimularle, ò posporle a qualunque altra dichiarazione Imperiale? Certamente à S. Agostino, quel gran Dottore, e quel sublime ingegno, ch'egl' è, bastò molto meno di questo, per giudicare, che i Gentili del suo tempo credessero, che le Anime de' Defonti uscissero da Sepolcri, per mangiar' i cibi loro apprestati, allorchè scrisse: *miror, cur apud quosdam Infideles hodiè tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defunctorum cibos, & vina conferant, quasi egressæ de corporibus animæ carnales cibos requirant*.

Ser. 15. de Sanct.

Si dice finalmente, che i Cinesi dimandano, e sperano da Defonti felicità. E se non fosse così, à che fine nelle publiche necessità dell' Imperio si ricorre con i Sagrifizj all'ajuto di essi? à che fine son descritte tante preci nel gran Rituale diviso in quattro Tomi, di cui servonsi comunemente i Cinesi? à che fine nel più antico, e classico si prescrive d'ordine Reale a' Governatori delle Città l'invigilare, ed inculcare a' Popoli, che gl'Animali destinati al Sagrifizio, per otte-

ner

nar le publiche felicità, siano diligentemente, per non dire lautamente nudriti? E se tutto ciò non bastasse à far credere questa lor fiducia, si creda all'Imperadore istesso, il quale in un de' suoi Commentarj così pronunzia: *In quocumque Sacrificio constans, & perpetuus mos est bibendi versùs finem vinum fœlicitatis ad recipiendum munera Spiritus.* Lib. 12. Fol. 31. Si creda alli Scrittori della Compagnia, trà quali il *P. Le Faure* attesta, che i Cinesi ricorrono nelle publiche necessità à i lor Progenitori, come noi a' nostri Santi: *Quos cœlesti patriâ potitos adhibebant Intercessores apud Supremum Imperatorem, eo ferè modo, quo Sancti à Nobis adhibentur, quibus utique hoc pacto duliæ, non latriæ honores deferimus.* In Apologi C. 2. n. 19. Ed altrove parlando dell'Imperadore, ed altri Grandi dell'Imperio dice: *nullam expeditionem ad conservationem, propagationemque Reipublicæ, imò nec longius iter instituebant, sine prævia Deo, Spiritibus, ac Parentibus oblatione, ut his pietatis officiis muniti, Deo, superisque faventibus, ipsi alacriùs, ac tutiùs incederent*; C. 4 n. 11. canonizando per Santi quelli, che brugiavano nell'Inferno. Si creda, per finirla, agl'istessi viventi Cinesi, i quali ritrattando quel giuramento, ch'era stato loro fatto fare in un'Attestazione in scritto sopra questo punto, senza intenderne la forza, ò capirne il senso, confessarono alla presenza del Legato, com'egli stesso attesta, che di cento Gentili novantanove sperano, e dimandano da Defonti. Contro tali prove di fatti, e detti incontrastabili (lasciandone molte altre, che leggonsi registrate in altre Scritture stampate) di qual peso posson' essere le ultime Dichiarazioni dell' Imperadore Areopolitico, che ad istanza de' Giesuiti della Corte, quali erasi dichiarato di voler sostenere, ò torto, ò ragione, ch'avesse, hà pronunziato, che l'intenzion de' Cinesi non è di chiedere, ò sperar da Defonti? E' veramente cosa mirabile, che quando l'Imperadore parla con libri stampati à tutto l'Imperio, insegni una dottrina; e quando parla con la sola lingua al Legato Apostolico, ò ad un Missionario Evangelico, n'insegni un'altra: questo pare un voler'essere, mà in senso molto diverso da quel dell'Apostolo: *Omnibus omnia factus.*

Hò voluto à bella posta metter' in prospetto le prove, sulle quali fondansi le circonstanze de i Riti Cinesi rapportate ne' Quesiti, che precedono alle Definizioni Apostoliche; non solamente per dimostrare la saldezza di queste; mà per far conoscere all'Anonimo, che il sofisma da esso inventato, per mostrare, che i Riti condannati dal Papa non sian gl'istessi, che attualmente si praticano nella Cina, è una pura illusione, per ingannar' i semplici, e non hà verun fondamento nè in ragione, nè in fatto; onde sè i Giesuiti, com'esso dice, *l'hanno negato fin'ora, sostenendo, che i Riti veramente praticati dal Comune de' Letterati nella Cina, son quelli, che sono stati ultimamente dichiarati dall' Imperatore della Cina al Sig. Cardinal di Tournon, non dissimili agl'altri, che si rappresentarono alla Sa. mem. d'Alessandro VII.* hanno negato la verità, e sostenuto una falsità; mentre è falsità, che i Riti non sian gl'

istesi: è falsità, che sian politici, e civili: è falsità, che non abbiano le circostanze,e condizioni espresse ne' Quesiti: è falsità, che siano *non dissimili agl'altri, che si rappresentarono alla Sa. mem. d'Alessandro VII.*

E giache quivi per la prima volta l'Anonimo fà menzione del Decreto di Alessandro VII. Io non vuò lasciare d'esaminar minutamente l'esposizione fattagli dal P. Martinio: il che darà lume a quanto caderà in acconcio di trattarne nel progresso di questa *Apologia*:però che rispetto a' Riti di Confucio, non si rappresentò il Sagrifizio solenne, che pure due volte l'anno si pratica da tutti sì Cristiani, che Gentili; adunque non è vero,che i Riti dichiarati ultimamente dall'Imperadore siano *non dissimili agl'altri,che si rappresentarono alla Santa mem. d'Alessandro VII.*

Non si rappresentò, che i Riti meno solenni prestati all' istesso Filosofo, quali son quelli, che si praticano da Letterati, doppo ricevuto qualche grado di Magisterio, e de' quali solamente si parla ne' Quesiti d'allora; si celebrano nel Tempio al medesimo dedicato, in cui si fanno gl'altri più solenni. Anzi si disse,che non è Tempio, mà Sala, ò Scuola, contro il vero senso della voce *Miao*, colla quale s'appellano tutti i Tempj degl' Idoli dell'altre Sette; e non v'hà dubbio, che nel Tempio non si fanno per publica istituzione, sè non Riti religiosi. Non si rappresentò,che cotal funzione si fà dinanzi alla Tabella di Confucio, il cui nome stà in essa espresso coll' epiteto glorioso di *Santissimo*; lo che dinota, che il Rito è corrispondente alla creduta Santità del Simulacro; imperciòche noi Cristiani non faressimo dinanzi all'Immagine d'un Santo una riverenza, ò una cavata di Cappello per puro atto di civiltà, ò di buona creanza. E s'alcuno si lasciasse intender di così fare, sarebbe punito dal S. Offizio, com'Eretico Iconoclasta, che mal sentisse del culto delle Sante Immagini. Non si rappresentò, che il Simulacro, ò Tabella stà esposta sull'Altare, ed in tal cirimonia s'accendono lumi, s'offerisce l'incenso con altri profumi odorosi; anzi per confessione del P. Roboredo Giesuita, s'offerisce pane, vino, fiori, pastiglie, drappi, &c. che tutte s' abbrugiano nell'istesso luogo. Sè queste cose, e molt'altre, che tralascio per brevità, si fosser tutte rappresentate ad Alessandro VII. possiamo noi credere, che avesse quel savio, e dotto Pontefice prestato alcuna fede à quelle parole del P. Martinio esponente, che disse: *Confucium tanquam Magistrum suum agnoscentes civilibis, ac politicis ritibus ex sua primo institutione ad merum cultum civilem institutis?* ed a quell'altre: *ibi simul omnes ante nomen Philosophi, nihil omninò offerendo, illas faciunt ceremonias* [senza però individuarle] *& inclinationes more Sinico, quas omnes Discipuli faciunt suis Magistris vivis?* E chi potrebbe mai credere,che un Discepolo vada à fare un presente al suo Maestro,ed incontinenti getti le cose presentate nel fuoco? Io sò, che nella *Censura n.* 36. si sforza il Censore di mostrare con l'autorità de' Rituali Cinesi, che

che tutte quante le Cirimonie prescritte verso i Defonti si prescrivono ancora verso i Viventi; avendone ancora esibita una Figura à capriccio inventata. Mà il mio benigno Lettore si contenti di sospendere il giudizio fin' al fine di questa *Apologia*; dove mostrarò gl'inganni non meno di quella Figura, che del figurato argomento.

Rispetto a' Riti de' Progenitori defonti, benche questi fossero rappresentati dal P. Martinio ad Alessandro VII. nella sua materialità; furono però talmente diversificati nella formalità, che stentarà l'Anonimo à far credere, che quelli dichiarati ultimamente dall'Imperadore della Cina siano *non dissimili à gl'altri, che si rappresentarono alla Sa. mem. d'Alessandro VII.* Disse il P. Martinio, che i Cinesi: *nihil ab illis sperant, aut petunt*. Si prova il contrario da Rituali più classici, dove son descritte le preci, e da gl'Autori più accreditati della Compagnia. Disse, che i Sagrifizj si fanno nelle Sale, non ne' Tempj; Si prova il contrario dall'istessa voce *Miao*, dall'evidenza, e dal testimonio di tanti, che han visto, e scritto, che son veri Tempj. All'incontro non disse, che nelle Tabelle vi sia l'iscrizzione *Sedes Spiritus N. Defuncti*; e pur questa è provata, senza che vi sia più controversia. Non disse, che s'invitano li Spiriti de' Defonti à scender nelle Tabelle con parole prescritte nel Rituale, e con fatti di spargimento del grasso degl'Animali sopra i carboni accesi, e del vino sopra la paglia, per attrarli con virtù simpatica. Non disse, che s'uccidon le Vittime avanti di esse dal più degno della Famiglia: che s'adoprano vesti à questo sol'uso destinate; che le stesse consumate dal tempo s'abbrugiano, come brugiamo noi le cose Sagre dismesse: che l'acqua, con cui si bagnan le Tabelle, si getta nelle pareti del Tempio, come se fosse benedetta: che precede al Sagrifizio il triduano digiuno, la marital continenza, e l'astinenza da qualunque ricreazione: che questo terminato, si comiatan li Spiriti, i quali tornano à Casa loro: che s'annunzian agl'Astanti le sperate felicità per il Sagrifizio ben fatto. In somma direi troppo, sè volessi dire tutto ciò, che non disse; e dir doveva il Martinio ad Alessandro VII. per dargli un' adequato concetto della natura, e dell'istituzione de' Riti; tutto provato nel processo di questa Causa; e tutto fedelmente descritto ne' Quesiti, che precedono alle Definizioni di CLEMENTE XI. Veda dunque l'Anonimo da tutto ciò, ch'hò detto fin quì, quel, che dice lui, quando asserisce, che siano i Riti *ultimamente dichiarati dall' Imperadore della Cina al Sig. Cardinal di Tournon, non dissimili à gl'altri, che si rappresentarono alla Sa. mem. d'Alessandro VII.* Veda la falsità dell'esposto dal P. Martinio; la falsità di ciò, ch'espone lui in questa *terza Osservazione*; ed impari à non tacciar di falso il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon, il quale nella sua *Risposta* hà detto con tutta verità, che *oggi non si controverte trà le Parti, sè si pratichino i Riti condannati, ò nò: essendo già questo punto accordato, che sì, mà solamente, sè siano leciti;* mentre non

 essen-

essendovi alcuna controversia nella pratica, mà sol nella natura di essi, è più, che certo, esser la disputa sopra l'articolo del lecito, ò dell'illecito.

Osservazione IV.

E' mirabile però la franchezza, con cui l'Autor della Risposta *procurò d'alterar questa verità, con asserire, che la pratica de' Riti Cinesi si legge nell'attestazione giurata fatta da Cristiani, e prodotta da' i PP. della Compagnia nel lor* Sommario stampato 27. Agosto 1704. num. 5. e 7. *E pure in tutto quel Sommario, ne' due numeri citati, le testimonianze dei Letterati così Cristiani, come Gentili asseriscono una pratica del tutto diversa, come apparisce subito à chi legge da Paragrafi marginali*: Confucius non colitur, ut Idolum, aut malus Spiritus, sed ut Magister: nulla inest Confucio vis, aut potestas, & nihil ab eo petitur: non creduntur Animæ Defunctorum esse in Tabellis, vel habere potestatem aliquam: nihil petitur à Defunctis: per *Tien* intelligitur Deus, &c. *Come dunque ardisce l'Autore d'affermare una falsità sì palpabile, che i Giesuiti hanno accordata la pratica dei Riti condannati, come si legge nelle testimonianze da lor prodotte nei due numeri citati nel* Sommario, *e che solamente pongono in controversia, se siano leciti, ò nò?*

APOLOGIA

MA' sia detto con pace dell'Anonimo: egli fonda la sua calunnia in una manifesta fallacia, per non dir'altro; e lo provo così: Io dissi, che la pratica dei Riti si legge nell' attestazioni prodotte da i PP. della Compagnia nei luoghi citati, e lo dissi con tutta verità. Perche nel *num.* 5. di quel Sommario i Cristiani della Provincia di *Kiam Sì* così parlano: *Docti videlicet, & indocti, quamvis Christiani, colere Cœlum, Parentibus, & Magistris oblationes offerre non destiterunt.* E parlando di Confucio: *nos memores traditæ doctrinæ propter tantum beneficium honoramus ipsum, eidemque oblationes facimus, quod omninò rationi consentaneum est. Cùm Sinæ eum colunt, eique oblationes faciunt, hunc habent finem, ut pro traditæ doctrinæ, & institutionis beneficio ipsi gratias agant, &c. Parentes, & Avi sunt humanæ vitæ principium, & origo, &c. propterea Nepotes, & Filij, &c. Tabellas erigunt, quibus illa nomina sunt inscripta; ut faciliore opera singulis annis, statis temporibus, honorent eos, & ipsis oblationem faciant. Si Parentes, & Avos abiiceremus, nec ipsis faceremus oblationes consuetas, metueremus, nè virtutibus inferremus bellum.* E' vero dunque, e non falso quel, che hò detto, che *la pratica di essi ancor da Cristiani si legge nell'attestazione giura-*

giurata fatta da essi, e prodotta da i PP. della Compagnia nel lor Sommario stampato 27. Agosto 1704. num. 5. E' vero ancora, che si legge nell' istesso Sommario num. 7. *Fiunt oblationes demortuis Majoribus, ad gratum animum testandum*: E sotto l'istesso numero *fogl. 63. e 64.* si descrive la forma dei Riti tanto di Confucio, che de' Progenitori defonti [come appunto si descrivono nei Quesiti] colla spiegazione di ciascheduno fatta dagl' Attestanti: lo che sarebbe troppo lungo, e tedioso à trascrivere. Come dunque ardisce l' Anonimo [mi servo delle sue stesse parole) d'affermare una falsità sì palpabile, che i Giesuiti non hanno accordata la pratica dei Riti condannati? come ardisce d'imputare à me la sua falsità, per aver io allegato in prova del mio detto i lor istessi testimonj? Io non credo, che si trovasse alcun Giudice di pazienza così stolida, il quale potesse contenersi di non dar del *mozzorecchio* per la testa a quel Curiale, che tentasse di negare una verità da esso confessata nell'Atto registrato in Sommario, per quella postilla marginale, che v'ha messo di suo. Io hò parlato della pratica, e non dell'intenzione de' Praticanti. Onde mi basta per prova del mio detto, che i Testimonj attestino quanto hò esposto; e tanto dovea bastare all'Anonimo, per non prorompere in tal'insolenza.

Osservazione V.

Simile è la proposizione, che l'Autore ascrive à i Giesuiti, che l'Imperadore, secondo che essi vogliono, hà dichiarati leciti i medesimi Riti, come puramente politici. Mostri egli di grazia, dove mai hanno prodotto l'Imperatore come Arbitro del Dritto. Hanno bensì rappresentato à Sua Santità la Dichiarazione del medesimo, come testimonianza del fatto; e l' istesso Autore sopra il terzo Memoriale *cita le parole del Diario di Pekino:* Suam Majestatem coram dixisse D. Patriarchę, se declarare sensum Imperii: An ille concordet, vel discordet cum Lege Christiana, non curare: *Come dunque contro un' Attestato sì publico, e sì onorevole alla S. Sede, si fà animo lo Scrittore d'affermare, che l'Imperadore, secondo i Giesuiti, hà dichiarato leciti i medesimi Riti?* Siegue un'altro motivo, che riferirò nella seguente.

APOLOGIA

ALl'istanza, che io mostri, dove hanno i Giesuiti prodotto l'Imperadore come Arbitro del Dritto, sodisfaccio prontamente. Il P. Provana non è egli Procuratore de'Giesuiti della Cina in questa Causa? Certo che sì; almeno per tale si spaccia nei suoi *Memoriali*. Or questo Procuratore, che parla in nome dei suoi Principali, nel *Memo-*

riale, che stiamo esaminando §. *Interzo lu ogo*. Così dice: *avendo dichiarato il medesimo Imperadore publicamente, qual sia il senso, e uso de' detti Riti, come Legislatore del suo Imperio, s'offenderebbe al maggior segno, se si ponesse in dubio da V. S. la verità della sua esposizione, mostrando di volerla esaminare, essendo i suoi detti nella Cina adorati come Oracoli*. Ecco dunque, che non si produce la Dichiarazione del medesimo *solamente come testimonianza del Fatto*, secondo che asserisce l'Anonimo, perche, come di sopra hò avvertito, non puole il Testimonio impedire, che il Giudice esamini la sua testimonianza; mà si produce come una Sentenza del Legislatore, non soggetta ad esame. Che poi i Giesuiti voglino, che abbia dichiarato leciti quei Riti, come puramente civili, mi pare, che lo dica assai chiaramente l'istesso P. Provana nel principio di questo suo *primo Memoriale*, ove rappresenta, che *essendosi dichiarato l'Imperadore della Cina espressamente di non voler permettere nel suo Imperio la Santa Legge Cristiana, nè i Missionarj, che la predicano, se non con la precisa condizione di conservarsi i Riti antichi di quell'Imperio, &c.* Dalle cui parole giunte con le altre poco fà recitate, ogni buon'Intenditore subito comprende, che hà dichiarato i Riti leciti, come puramente politici; attesoche essendo questo Prencipe tanto retto, religioso, ed affezzionato alla Santa Legge, come lo decantano i Giesuiti, non avrebbe imposto a' Cristiani, ed a' Missionarj una condizione illecita. E così apunto l'intende il Memorialista con ciò, che soggiunge: *e questa dichiarazione del Legislatore basta per torre ogni scrupolo à V. S. in permetter tali Riti almeno per adesso*. Or se il Procuratore de' Giesuiti francamente pronunzia, che basta quella dichiarazione à permetter' i Riti, bisogna per necessità, che li supponga leciti in virtù di essa, che li dichiara politici. Adunque è vero, che l'Imperadore gl'hà dichiarati leciti, come puramente politici; ed è verissimo, che ciò vogliono i Gesuiti, i quali sostenendo come legge inviolabile la Dichiarazione, vengono à produrre l'Imperadore *come Arbitro del Dritto*. Non hò io dunque ascritto à Giesuiti questa proposizione cavillosamente.

E' vero, che io, per mostrare l'insussistenza dell'esposto dal P. Provana, e farli conoscere, che lo spauracchio da esso tante volte messo in campo, dello sdegno Imperiale, non era, che una larva da metter paura solamente a' Ragazzi, rapportai nella *Risposta* al suo *terzo Memoriale* le citate parole della Relazione, che si portano in questa *Osservazione*. Mà che ne vuol da ciò inferir l'Anonimo? forse che i Giesuiti non sostengono la proposizione da me loro attribuita? così non la sostenessero. Tutta la machina di questa Causa l'hanno fin'ora raggirata sopra il civile, e politico, d'onde ne ritraggono il lecito; e questo civile, e politico lo fondano sulla Dichiarazione dell'Imperadore. Ecco dunque l'Imperadore arbitro del Dritto: Ecco i Giesuiti assertori di questa proposizione: Ecco mostrato all'Anonimo quanto richiede. Sen-

de. Senza che mi prenda la briga di ripeter la risposta data di sopra, gl'esempj quì ripetiti di S. Girolamo, che interroga i Rabini, e del Tiranno, che attesta d'aver fatto morire il Martire in odio della Fede, perche non voglio perder tempo in risponder due volte all'istesse inezie. Non posso però dissimulare il Testo, che quivi riferisce l'Anonimo, dei due Mandarini, i quali suppone, dicessero al Sig. Cardinal di Tournon: *Et vero etiamsi noster Magnus Imperator vestræ Religionis negociis non se immisceat, certum est tamen, illum posse decidere, ac definire ea, quæ spectant ad doctrinam, & consuetudines Sinici Imperii*. Imperciocche lasciando al pio Lettore il riflesso, che tal proposizione è presa di pianta dalle Scritture de' PP. Giesuiti date in Roma prima del Decreto del 1704. onde se ne deduce, che con intolerabile abuso hanno intromesso l'Imperadore nella cognizione di questa Causa di Religione; lasciando d'avvertire, che l'istessa proposizione è falsissima tanto nella teorica, quanto nella pratica de' Cinesi; perche dall'una, e dall'altra risulta il contrario di ciò, che hà deciso l'Imperadore, ed egli non può dichiarare, che una cosa di fatto non sia, qual'è; onde non può dichiarare, che i Sagrifizj non siano Sagrifizj: che l'intenzione sia diversa da quella, che hanno i Cinesi: e così andate discorrendo; lasciando, dico, tutto questo; con qual verità si dice, che l'Imperadore non si mescola nei negozj della nostra Religione, sè attualmente comanda a' Cristiani, e Missionarj sotto pene gravissime di praticare i Riti condannati dalla S. Sede? Certamente le parole non corrispondono a' fatti, e l'Anonimo non hà ben pensato à quel, che dice.

Osservazione VI.

IL *Vocabolo*: Riti Cinesi: *hà diverso significato, conforme la diversità delle opinioni. I Giesuiti intendono per Riti Cinesi quelli, che si praticano di fatto nella Cina, dichiarati ultimamente dall'Imperatore, non dissimili à i proposti alla Sa. mem. di Alessandro VII. là dove i contrarj gl'intendono per quelli, che vanno inseriti ne' Quesiti dell'ultimo Decreto di Sua Santità. Or'egli è cosa evidente, che gl'uni son differenti dagl'altri; anzi contradittorj, perche suppongono gl'Avversarj, che gli Spiriti de' Defonti discendano nelle Tabelle, ricevano le oblazioni, e si dimandino loro dagl'offerenti felicità; quando all'incontro l'Imperatore dichiara tutto il contrario. Il primo modo dunque de' Riti è condannato nel Decreto, non il secondo; e questo è quello, che difendono i Giesuiti. Da tutto ciò s'inferisce, quanto erroneamente, per non dir maliziosamente, si sparga da Contradittori, che la pratica de' Giesuiti sia stata solennemente condannata; quando anzi Sua Santità ne hà commesso attualmente l'esame alla Congregazione del S. Offizio; e con quali cavillosi equivoci si redarguisca l'istanza del P. Provana, il quale perciò non merita quel titolo onorato*: Vade post me Satana.

APOLOGIA

MA' perche à così ſtorto, e chimerico argomento hò riſpoſto individualmente ſopra la *terza Oſſervazione*, nõ accade quì replicare il già detto. Non è però da diſſimulare la fallacia, che quì *malizioſamente* inſeriſce l'Anonimo con quelle parole: *Il primo modo de' Riti è condannato nel Decreto; il ſecondo non è ancor condannato*; con che vuol dar' ad intendere, che la condanna non cada ſopra i Riti, mà ſopra il modo di eſſi. Qual poi ſia il modo, che dice condannato, lo ſpiega in quelle parole: *ſuppongono gl' Avverſarj, che nell'uſo de i Riti verſo i Defonti credono i Cineſi, che ſcenda realmente alle Tabelle lo Spirito del Defonto, che queſto riceva, ed accetti, preſente, le oblazioni, e che da medeſimi Defonti ſi dimandino, e ſi ſperino felicità*. Sin'ora hà detto, che i Riti condannati nel Decreto non ſon gl'iſteſſi con quelli, che difendono i Geſuiti; *mà bensì altri con diverſe circoſtanze*, come nella *prima Oſſervazione*. Adeſſo non ſon più altri; mà ſolamente il modo è altro; con che, ſuo mal grado, vien à confeſſare, che ſon gl'iſteſſi, benche dica, eſſervi diverſità nel modo di praticarli. Ora in queſta diverſità di modo fonda egli la non identità de' Riti condannati nel Decreto, con quelli, che ſoſtengono i Gieſuiti; E così potrà dire, che la Meſſa de' Greci non ſia l'iſteſſo Sagrifizio, che la Meſſa de' Latini, perche trà l'una, e l'altra v'è gran diverſità di modo nel celebrarla; potrà dire, che il Batteſimo di quelli non ſia l'iſteſſo col noſtro; perche v'è diverſità nel modo d'amminiſtrarlo; e l'iſteſſo dite di tutti gl'altri Sacramenti. Mà, grazie à Dio, che il Decreto Apoſtolico hà reciſo il nodo di queſto ſofiſma; impercioche con un ſol colpo atterra e Riti, e modo, e ſofiſmi: *prædicta omnia tanquam a ſuperſtitione inſeparabilia, juxtà ea, quæ in Quæſitis propoſita ſunt*: ecco i Riti condannati: *nè quidem eſſe permittenda Chriſtianis, præmiſsâ publicâ, vel ſecretâ proteſtatione, ſe non religioſo, ſed civili, ac politico tantùm cultu ergà Defunctos illa præſtare, nec ab eis quidquam petere, aut ſperare*: ecco condannato il modo difeſo da Gieſuiti, e ſmentito l'Anonimo, che dice: *il primo modo è condannato; il ſecondo non è ancor condannato*.

Devo poi render conto di quelle parole da me portate nella *Riſpoſta* à queſto *Memoriale*. *Vade poſt me Satana* [che l'Anonimo chiama *inezzia*] contro l'eſpoſto del P. Provana. Egli rapporta l'eſpoſizione del Memorialiſta in termini aſſai mutilati, fingendo, che abbia ſol tanto rappreſentato il rimedio di permettere i Riti condannati, *per non irritar maggiormente lo ſdegno dell' Imperadore contro i Miſſionarj*. Mà troppo più è avanzata la detta eſpoſizione. Non ſi contenta il Memorialiſta di rappreſentare lo ſdegno dell'Imperadore contro i Miſsionarj; mà paſſa più avanti à minacciarlo ancora all'iſteſſa perſona di Sua Santità

tità: Ecco le sue parole, che quì registro per comodo di chi legge: *siccome si mostra sì sdegnato contro il Patriarca per il suo Decreto, non meno lo sarà contro V. S. con effetti peggiori*: Non sò, sè il Papa, ò qualunque altro Prencipe, quando comanda, ò proibisce alcuna cosa à suoi Sudditi: *sub pęnâ indignationis nostrę*: parli con termini tanto autorevoli, e minacciosi, quanto son gl'accennati del P. Provana. Laonde sè io hò detto, che *somigliante modo di parlare sembra troppo ardito, ed ingiurioso alla Dignità non meno di Vicario di Cristo, che di Prencipe*; non mi pare d'aver detto male, sè non inquanto per modestia hò usato il termine *sembra*, non meritato dal Memorialista, che usa termini assoluti nelle addotte parole. E perche propone per unico, e necessario rimedio di placar questo sdegno, il permetter' i Riti, con queste parole: *se saprà la proibizione ancora di V. S. verrà agl' eccessi minacciati; onde non vi è altro rimedio per placarlo, che mostrare di far conto delle sue Dichiarazioni sopra i Riti, come veridiche* [lo che intende della permissione di essi, come hà espresso più sopra] Io hò risposto, che vada à spacciar questo rimedio trà i Cinesi; stando à lui molto meglio il rimprovero: *Vade post me Satana, scandalum mihi es*: *Matth. 16.*
e non credo d'aver detto un'*inezzia*; peroche sè S. Pietro tentava il Redentore à non consumar l'opera della Redenzione, decretata col mezzo della sua morte, onde meritò il sudetto rimprovero; molto più lo meritava il P. Provana, nel tentare il Papa à rivocare il suo Decreto, ò almeno sospenderlo, per timore del minacciato sdegno contro la sua persona. Anzi mi pento di non aver soggiunto le parole, che sieguono nel citato Testo: *quia non sapis ea, quę Dei sunt, sed quę sunt hominum*: mentre mostra il Memorialista d'aver poco sapor di Dio, *Ibid.*
nel persuadere al suo Vicario in Terra di temer le minaccie della Podestà terrena, quando si tratta di sostener la Verità Divina: cosa indegna d'ogni Cristiano, ed indegnissima del Vicario di Cristo. Mi pento ancora di non aver portato le parole, che precedono all'istesso Testo: *assumens eum Petrus, cœpit increpare eum*: le quali quadrano molto bene alle strepitose sbravazzate, che con tanti Memoriali, tutti pieni di minaccie hà ardito di fare al Papa il P. Provana; tanto che meritò d'esserne mortificato.

E ciò sia detto in ordine all'Autor de' *Memoriali*. Mi resta à dir qualche cosa in ordine ancora all'Anonimo, per ciò, che avanza in questa sua *Osservazione*, ove dice, che i Giesuiti *non vogliono, che à contemplazione del medesimo Imperadore, per le sue Dichiarazioni, il Papa rivochi i suoi Apostolici Decreti; mà che attesa la diversa sposizione del Fatto dichiarata dall'Imperator della Cina, come miglior Interprete delle Leggi, e Cirimonie del suo Imperio, permmetta i Riti nella forma, che egli descrive, quali per certo non son condannati per idolatrici; anzi Sua Santità ne hà commesso attualmente l'esame alla Congregazione del S. Offizio*. Sè i Riti dichiarati dall'Imperadore siano gl'istessi condannati per idola-

trici dal Papa, mi rapporto à quanto dissi sulla terza *Osservazione*; aggiungendo solamente, che è un *cavilloso equivoco* quello replicato qui, ed amplificato dall'Anonimo [mi perdoni, sè uso la sua frase] *della diversa sposizione del Fatto dichiarato dall'Imperator della Cina*. Il Fatto consiste nelle Oblazioni, e Sagrifizj, che di fatto si praticano nella Cina verso il Cielo, la Terra, Confucio, li Spiriti, tanto de' Progenitori defonti, quanto degl'altri, fin de' Cuochi, fin della Cucina, fin del Pozzo. Sopra questo Fatto l'Imperadore non hà fatto veruna sposizione. Solamente hà dichiarato l'intenzione de' Cinesi, che non sia quale si descrive ne' Quesiti. Sè abbia parlato con più fondamento lui, ò il Papa, mi rimetto al giudizio degl'Intendenti. Intanto però questa sua sposizione non appartiene al Fatto de' Riti, de' quali si parla; mà più tosto al Dritto, mentre si pretende, che dall' intenzione dipenda il lecito, ò l'illecito di essi; lo che è falsissimo, come di sopra hò dimostrato. Che poi Sua Santità abbia commesso attualmente l'esame de' Riti già condannati, come idolatrici, alla Congregazione del S. Offizio, è un'altro cavilloso equivoco, per ingannar i Semplici: Eccone la prova. I Giesuiti della Cina con i due Vescovi di Macao, e d'Ascalona appellarono dall'Editto, ò Mandato del Sig. Cardinale di Tournon: presentarono qui l'Atto dell'Appellazione: Sua Santità si dichiarò, che non volea si parlasse delle cose esaminate fin'all'anno 1704. contentandosi di sentire quello, che adducevano di nuovo doppo quell'anno. Addussero le nuove Dichiarazioni dell' Imperadore, le quali esibite a' Signori Cardinali, fù intimata la Congregazione col Dubbio proposto: *Quid agendum sit de Appellatione*: Quel che se ne sia fatto, ancor non si sà. Si sà bene, che i Giesuiti pretendeano, che l'Editto fosse eccessivo, non puramente esecutivo de' Decreti Apostolici, come dichiararonsi nelle lor Scritture, alle quali risposè il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon. Da questa serie di Fatto, si può dire, che Sua Santità abbia di nuovo sottoposto all'esame i Riti già condannati?

Osservazione VII.

A*Vendo il Procuratore detto nella sua* Risposta, *che non farà male alcuno, che si spianti quella Cristianità così mal piantata nelle Missione Evangeliche, e ne i Dogmi della Santa Fede; anzi esser ciò assolutamente necessario; per mantener questo suo consiglio, deve prima provare, che i Riti praticati* de fatto *da Cinesi siano veramente quelli, che nell'ultimo Decreto sono stati dichiarati superstiziosi. Oltre di che è proposizione che offende le pie orecchie de' buoni Cattolici l affermare, che tutta la Cristianità della Cina riconosciuta per sua dalla Sede Apostolica per più d'un Secolo sia stata radicata in tante superstizioni, quasi che Dio*

Dio possa permettere, che la sua Chiesa, à cui hà promesso la sua continua assistenza, rimanga in errore per più d'un Secolo, e col permetter prima tacitamente, e poi espressamente l'Idolatria per tanto tempo nella Cristianità della Cina. Il resto di questa Osservazione lo riferirò nella seguente.

APOLOGIA

IN quanto all'identità de' Riti, mi par d'averla bastantemente provata; onde non resta altro, che aspettarne il Giudizio di chi leggerà questa Scrittura. Alla qualificazione poi della proposizion censurata, rispondo, che l'Anonimo Qualificatore merita d'esser qualificato per lo meno di temerario; poiche sè detta proposizione *offende le pie orecchie de' buoni Cattolici*, converrà sottoporre alla censura d'un'altra Inquisizione [sarà forse quella della Corte di Pekino] la Decretale di CLEMENTE XI. che sopra l'Articolo IV. hà definito: *Christianis nullatenùs, nullâque de causâ esse permittendum præesse, ministrare, aut interesse solemnibus Sacrificiis, seu oblationibus, quæ in utroque Æquinoctio cujusque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri SOLENT, tamquam superstitione imbutis*; e più sotto l'istesso definisce degl'altri Riti non solenni, ed altre Cirimonie: *tamquam à superstitione inseparabilia*. Dove è da notarsi la parola *solent*, che importa tratto, e lunghezza di tempo, consuetudine vecchia, e nel nostro concreto più che immemorabile. Ora sè *l'affermare, che tutta la Cristianità della Cina riconosciuta per sua dalla Sede Apostolica per più d'un Secolo sia stata radicata in tante superstizioni, e Idolatrie, è proposizione, che offende le pie orecchie de' buoni Cattolici*, la Decretale sudetta, che questo afferma, meritarà d'esser condannata *tanquam piarum aurium offensiva*. Strana censura per certo! mà più strana la ragione, che se n'adduce! ed è questa: *quasi, che Dio possa permettere, che la sua Chiesa, à cui hà promesso la sua continua assistenza, rimanga in errore per più d'un Secolo, col permettere prima tacitamente, e poi espressamente l'Idolatria per tanto tempo nella Cristianità della Cina*. Non sò, sè possa dirsi alla Chiesa ingiuria più atroce di questa. La Chiesa di Dio sotto il suo Capo visibile, ch'è il Romano Pontefice, non può stare in errore nè pure un momento; altrimente non sarebbe continua in essa l'assistenza Divina; onde è imprudente l'assordo, che si porta, *per più d'un Secolo*. E' falsissimo più dell'Alcorano, che abbia permesso *prima tacitamente, e poi espressamente l'Idolatria per tanto tempo* nella Cina. Non sì tosto n'ebbe notizia sotto Innocenzo X. che senza il minimo indugio la condannò, l'anatematizò, la sbandì con i fulmini più terribili delle Censure. Sotto Alessandro VII. non ardì comparirvi se non travestita da civile, e politica [il Demonio ancora si trasforma talvolta in Angelo di luce] come gle la presentò il P. Martinio Giesuita nel mo-

 do divi-

do divisato nella *Risposta* alla *terza Osservazione* §. *E giache*. E finalmente sotto il Regnante Pontefice CLEMENTE XI. spogliata degl'abiti nô suoi, convinta di falso col testimonio de suoi, da suoi stessi publicata, qual'è, fu messa in pezzi, come l'Idolo Dagon, anzi ridotta in polvere, come la Statua di Nabucco. E' dunque manifesta calunnia, che la Chiesa *sia rimasta in errore per più d'un Secolo, col permetter prima tacitamente, e poi espressamente l'Idolatria per tanto tempo nella Cristianità della Cina.*

Quindi passa l'Anonimo in questa medesima *Osservazione* à censurar di contradittoria la mia *Risposta* in quella parte, che riguarda le Patenti dell'Imperadore, avendo io detto così: *oltre che non sussiste nè meno in fatto, che le Patenti di restar in Cina non si diano dall'Imperadore à i Missionarj, se non con promessa, e giuramento di voler permettere i Riti consueti dell' Imperio*: avendo allegato in prova del mio detto, che sette Francescani, ed un Domenicano son restati con Patente libera. Contro la quale esposizione egli porta le mie parole della *Risposta al secondo Memoriale* §. *Da quanto*, dove dissi, che l'Imperadore avea dichiarato con publico Editto, di non voler tollerare, che alcun Missionario contradicesse à i Riti, e chiamava tutti loro alla Corte, per esser' interrogati sopra di essi, *volendone di più esigere il giuramento d'osservanza*; dalle quali parole ne inferisce, che hò negato in un luogo ciò, che hò confessato nell'altro.

Egli però non hà ben' inteso il senso delle mie prime parole, che pure è chiarissimo. Io hò detto in esse, che non sussiste *in fatto*, che non si diano le Patenti senza quel giuramento, allegandone l' esempio del Domenicano, e de' Francescani; e non hò negato, che l'Imperadore abbia dichiarato di volerl'esigere; onde non mi son contradetto, potendo esser vero, com' è, che l'Imperadore abbia così dichiarato, e poi con i Francescani abbia sospesa la dichiarazione. Mà per far vedere all' Anonimo, chè io con molto fondamento hò allegato quell' esempio; ed egli con poco l'impugna, voglio rapportar quì le parole dell'Eminentissimo Legato, per confrontarle poi con quelle, che suppone scritte dal Vescovo di Pekino, e dal P. Fr. Michele Fernandez Francescano al P. Jartoux Giesuita, le quali recita nel §. *Che per tale*, in prova della sua negativa. Dice dunque S. E. *che non avendo eglino* [cioè i Francescani] *volsuto restare con la condizione, ricusata anche prima da PP. Domenicani, di starsene come meri Religiosi, senza amministrare, non ostanti l' efficaci insinuazioni de' PP. Bovuet, e Jartoux, le minaccie del Regolo, e l'esempio de' PP. Domenicani esiliati, mà ò questi consiglio, ed interrogazioni, facendoli prima uscir tutti, e chiamati poi ad uno ad uno, s'astenne da quelle proposte, nelle quali gl'avea trovati fissamente contrarj al suo intento, ricercandoli solamente sopra quelle, nelle quali sapea esser' inclinati, e disposti di condescendere. Si che si sodisfece senz'aggravio delle lor coscienze, e diede loro la Regia Patente, con lasciarli in libertà d'amministrare, ed' ubbidire al Decreto già da medesimi publicato nelle lor Chiese, ed agl'ordini di S. B. e de' Superio-*

periori, e di predicar la Divina Legge con tutta la sua purità. Questo è il fondamento della mia affermativa, che non mi par debole, per esser parole d'un Cardinale Legato, e dimorante nella Cina, quando accaddero queste cose. Vediamo adesso quello della negativa portato dall' Anonimo, che consiste in un fragmento di lettera, che dice scritta dal Vescovo di Pekino al mentovato P. Jartoux, di questo tenore: *Cæterùm non dubito, quin Imperator, post publicatam regulam Excellentissimi Patriarchæ sub datâ conditione, Diploma suum Missionariis dederit ob ejus animi exasperationem; sicut de facto ostendit in partibus Australibus, ubi omnes quotquot illam conditionem non acceptarunt, è Sinis amandavit.* E perche quì non parla il Vescovo de Francescani, i quali non dimorano nella parte Australe della Cina, mà nella Settentrionale, dove stà situata quella Provincia; e degl'altri ne parla con termini di credulità: *non dubito quin &c.* porta un' altro fragmento del P. Fr. Michele Fernandez, che dice così: *Nunca hemos dicho, que recivimos el Piao, sin obligar nos à los intentos del Regulo: lo cierto es, que despues, que volvimos de Lin Zing Ceu, no se ha inovado nada ni en pro ni en contra de lo que al Regulo promitimos.* Tutt'è vero quel, che dice questo buon Francescano; mà niente fà all'intento dell'Anonimo; poiche sè non erano stati esaminati sopra i Riti contenuti nell' Editto del Legato, mà sopra altri, de quali non v'era proibizione; e sopra questi cadeva la condizione proposta loro dal Regolo, ed accettata da Francescani; è vero ciò, che hà affermato il Sig. Cardinale; è vero ciò, che hà affermato il P. Fernandez; è vero ciò, che hò affermato io; ed è falso ciò, che nega l'Anonimo.

Osservazione VIII.

Non merita nota di troppa facilità, e franchezza il P. Provana, come dice l'Autore, per aver asserito nel suo Memoriale, che il Decreto del Papa sia quasi condizionato; *le cui parole però non riferisce fedelmente; poiche lascia il quasi, e dice assolutamente condizionato.* Indi passa à provare la condizionalità con gl'argomenti, che riferirò nella seguente.

APOLOGIA

E' Vero, che l'Autor del Memoriale si serve della particola *quasi*; mà con quelle parole, che immediatamente soggiunge à renderne la ragione: *e s'appoggia ad un Fatto non deciso da V. S.* manda in aria il *quasi*, e dichiara il Decreto assolutamente condizionato; attesoche sè il Decreto s'appoggia ad un Fatto non deciso, è certo, che la sua sussistenza dipende dalla condizione del Fatto da decidersi. Non hò io

dunque

dunque inteso male il suo senso, nè riferite infedelmente le sue parole, che trascrissi fedelissimamente nel margine della *Risposta*. L'Anonimo poi sostenendo la condizionalità del Decreto presa dalla dizione : *si*: che si legge nella Definizione sopra il primo Articolo *pag.* 33. ammette la dottrina del Barbosa da me allegata nella *Risposta*; mà m'interroga, come provo io, che il Fatto *di cui ivi si parla*, e sopra il quale cade la côdizionale, sia certo al Sommo Pontefice, che è il Giudice? Rispondo esser provato concludentissimamête con la dottrina dell'Imperadore [i cui detti nella Cina sono adorati come Oracoli, secondo il Memorialista] il quale insegna ne' suoi Libri stampati, che *Prisci Litterati voce* Tay Kie *rem, quæ sub sensus non cadit,* [*quæ est virtus* ly] *significarunt: Vocibus Cæli & Terræ ipsam utriusque materiam designarunt: Sinici Sancti noverunt, Cæli, & Terræ, rerumque omnium virtutem in ipsa materia esse, nec ultra materiam reperiri: Materia in se vim rerum omnium effectricem complectitur: Vis, quæ sub sensu non cadit, dominatur in materia sensibili, & est quod* Tay Kie, *vel* Tao *appellatur*. Dovrebbe questa prova bastar all'Anonimo, come ad ogni Giudice basta la confessione della Parte, *quâ nulla major probatio*, giusta l'assioma de' Legisti. Mà se non gli bastasse: legga gl'Autori della sua Compagnia citati nel fine del secondo Quesito di quell'Articolo: legga per tutti la Lettera scritta dal grand' Apostolo dell'Indie S. Francesco Saverio al suo gran Patriarca S. Ignazio, dove rapporta, che i Gipponesi in tanto si scusavano di non conoscere un Creatore di tutte le cose, in quanto ne' libri Cinesi, da quali avean appresa la Religione, non ve n'
Epist. 1. Lib. 4. era vestigio: *quod si esset unum rerum omnium principium, profectò Sinas, à quibus ipsi Religionem assumpsissent, non fuisse ignoraturos*. Ecco come si prova, che il Fatto, di cui ivi si parla, e sopra il quale cade la supposta condizionale, sia certo al Sommo Pontefice, ch'è il Giudice.

Il secondo argomento, che porta l'Anonimo in prova della sognata condizionalità del Decreto Pontificio, che dice esser di maggior peso, perche abbraccia buona parte della materia di essa, lo cava dalle parole, che si leggono nella Definizione dell'Articolo IV. §. *Similiter pag.* 36. le quali son le seguenti: *similiter nec per eadem Responsa vetari, quo minùs erga defunctos peragi possint alia, si quæ sint, juxtà earum Gentium mores, quæ verè superstitiosa non sint*. Dalle quali parole forma quest'illazione, ch'io voglio riferir per disteso in grazia sua: *dalla qual risposta condizionale s'inferisce, che il Decreto non proibisce assolutamente tutte le cerimonie solite à farsi nella Cina à Defonti, mà condizionalmente, sè sono quelle riferite ne' Quesiti; mà non già sè sono altre diverse con differenti circostanze, che non abbiano del superstizioso*. Sè io dicessi, che questa è un' *inezzia*, che non merita risposta, crederei d'averne maggior ragione di quella, che n'hà avuto l'Anonimo, quando hà battezzato per tale un Testo del Vangelo, che mi rinfaccia nella *VI. Osservazione*. Mà nulladimeno vò sodisfarlo in rispondervi.

La

La condizionale *si quæ sint* non cade sopra i Riti espressi nel Quesito, perche questi restano assolutamente, non condizionalmente condannati, come vede ogn'un, che sà leggere, ed intende il Latino. Mà cade sopra altri ivi non espressi, ed ignoti al Papa, come dimostra il pronome *alia*, de' quali non essendosi fatta menzione nel Dubbio, non volle Sua Santità comprenderli nella Sentenza, appunto per la ragione accennata stroppiatamente dall'Autore, di non proibire assolutamente tutte le cirimonie solite à farsi nella Cina à Defonti, quando ve ne siano di non superstiziose, *quæ verè superstitiosa non sint*. Hò detto *stroppiatamente*, perche vi fà sopra una glosa, che hà connessione col Testo, come la Luna co' Granchi, spiegandolo: *sè son quelle riferite nè Quesiti*. Non vò perder più tempo sù questa *inezzia*.

Il terzo Argomento della condizionalità fondasi dall'Anonimo in quelle parole del Decreto sopra l'istesso Articolo IV. §. *Demùm*, che cantan così: *Demùm nec esse permittendum Christianis, præfatas oblationes, Ritus, & cæremonias, prout in Quæsitis relata sunt, coram Progenitorum Tabellis &c.* e poco appresso: *juxtà ea, quæ in Quæsitis proposita sunt*. Ponderando quelle due particole *prout*, & *juxtà*, le quali, come dice, fanno il senso condizionale, secondo l'Autorità del *Barbos. dict.* 296. *num.* 1. & 2. & *dict.* 187. *num.* 9. & 15. Si vede però, che non hà ò ben' inteso, ò ben letto quell'Autore. Imperoche dice bensì, che queste due particole son relative alle cose antecedenti; mà non dice nè men per sogno quel, che gli fà dir l'Anonimo: *restringendo la disposizione alle sole circostanze prima riferite*. Mà lasciamo questa sofisticaria legale; stiamo sulle parole del Decreto. Quando il Papa condanna le Cirimonie, *prout in Quæsitis relatæ sunt: juxtà ea, quæ in Quæsitis proposita sunt*, parla delle circostanze, che consistono in fatto: parla de' digiuni, delle astinenze, che precedono al Sagrifizio: degl'inviti, che si fanno à gli Spiriti: delle Vesti proprie, che s'adoprano: delle immolazioni, libazioni, orazioni, lumi, incensi, ed altre cose, che intervengono visibilmente in quelle Cirimonie, tutte riferite minutamente ne' Quesiti. Quando dunque avesse ristretto la sua disposizione à queste circostanze, le quali son tutte provate, e da i Rituali Cinesi, e dagl'Autori stessi Giesuiti, che ne hanno scritto, e dal Sommario riferito nella *IV.* *Osservazione*, in cui al *num.* 7. se ne porta la spiegazione; chi dirà mai, che facciano senso condizionale quelle due particole, e non più tosto causale? Sè poi l'Anonimo intende per circostanza la supposta intenzion de' Cinesi, alla qual sola abbia il Papa ristretta la sua disposizione; io rispondo, che questo assolutamente è falsò: poiche nell'istesso Articolo *IV.* §. *Demùm*, si proibiscono i Riti, non ostante tutta la buona intenzione di farli civilmente, ò politicamente; e di non dimandare, ò sperar cosa alcuna da Defonti: *nè quidem esse permittendum Christianis, præmissâ publicâ, vel secretâ protestatione, id non religiosè, sed civiliter, ac politicè tantùm*

cultu

cultu erga Defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare. Il senso è tanto chiaro, e letterale, che non senza manifesta cavillazione si può stiracchiare, come fà l'Anonimo, adducendo l'esempio della clausola: *prout jacet*: che tal volta si usa dalla S. Sede nel condannare, ò censurare qualche proposizione, in cui, dice, che riconoscono i Teologi *un senso quasi condizionale*. Mà con sua buona grazia, quest'esempio è mascherato di bugia; poiche il senso di quella clausola non hà, che fare con circostanze di fatto, riguardando solamente il significato delle parole: *prout jacent*, cioè à dire, come suonano, come s'intendono, come significano; in quella guisa, che nel condannar le proposizioni di Giansenio (suppongo non ingrato all'Anonimo quest'esempio) fù dichiarato, che così s'intendevano: *in sensu obvio*: che vuol dire nel senso, che portano le parole, e che si para dinanzi ad ogn' intelletto; e non credo, che dirà, esser per tali parole il Decreto condizionato; cioè à dire, sè il senso sia tale, quale l'intende la censura della S. Sede. Onde il far dire à Teologi, che la clausola: *prout jacent*, porta senso quasi condizionato, è farli dire un quasi sproposito, per parlar modestamente.

Da quanto s' è detto fin quì, si può agevolmente giudicare, sè sussista la pretesa condizione del Decreto Pontificio, dalla quale i Giesuiti prendono il motivo più forte, per impugnar l'Editto del Signor Cardinale di Tournon, che confessano esser'assoluto, non condizionato. Sè questo è assoluto, come non se ne dubita, io sostengo loro in faccia, che ancor quello del Papa è tale. Chi lo dice? il Papa istesso. Ora Sua Sãtità nel Breve scritto al Rè di Portogallo dichiara: *in illius Mandato contenta iis quæ eadem in re &c. à nobis jam dudum, nempe die 20. Novẽbris 1704. decreta fuerunt, consonare.* Sè l'uno fosse condizionato, e l'altro assoluto, che consonanza sarebbero? Poiche sè il Decreto Pontificio fosse condizionato, la Causa non sarebbe finita; là dove l'Editto del Sig. Cardinale, con esser' assoluto, la definisce assolutamente. E che questa sia la mente chiara del Sommo Pontefice, lo manifestano l'altre parole, che si leggono nell'altro Breve scritto all'Imperadore della Cina: *multo minùs suadere Nobis ipsis possumus, Te ægrè, aut acerbè tulisse, quod ille circa Ritus quosdam, & Cæremonias Sinensium Evangelicis Administris denunciaverit Nostros, & Apostolicæ hujus Sedis sibi notos sensus, quos antehac explicavimus.* Sè dunque l'Editto del Signor Cardinale è assoluto, e questo è conforme al senso del Pontefcio Decreto, come dichiara il Pontefice, chi ardirà di contradire senza nota di temerità alla spiegazione, che della sua Legge fà il Legislatore? Con qual fronte s'ardisce in un Libello stampato in Francia col titolo: *Protestation des Jesuites*: alla *pag. 3.* di protestarsi: *Tant que le S. Pere ne revoquera point le Decret d'Alexandre VII. tant qu'il se contentera, comme il declare qu'il l'a fait dans le dernier Decret de répondre aux Parties selon seur exposez, sans examiner ou sans juger s'ils sont urais ou faux: tant qu'il s'en

n'en viendra point à une Dècifion abfolue, & generale qui revoque le Decret d'Alexandre VII. En un mot tant qu'il ne defendra pas fans exception toute forte de ceremonies à l'honneur soit de Confucius, foit de Ancêtres, & l'ufage des mots Tien, *ou* Xamti *pour nommer le uray Dieu: jufques là nous perfifterons à foutenir ce que nous croyons uray, toujours, que les ceremonies telles, que nous les avons permifes jufqu'icy, ne font qu'un bonneur civil, & que dans les liures claffiques des Chinois* Tien, *&* Xamti *fignifient effectivement le Dieu du Ciel*. Come ardifcono d'affermare nella *pag.* 87. che il Papa fteffo hà riconofciuto di non aver fatto, nè volfuto fare un Decreto affoluto, mà condizionato; e fi proteftano nell'ifteffo tempo, che l'Imperadore già mai confentirà, che fian condannati quei Riti, nè eglino poffono in cofcienza farne fcrupolo a' Cinefi? *On vous repond, Meffieurs, que jamais l'Empereur ne confentira qu'on les condamne, grandes ni petites: parce que il fe regarde comme le vengeur des loix de fon Empire qui les ordonnent ainsi qu'il s'en eft explique pofitivement dans fes Edits. Et par cette raifon la les Jefuites, comme on vous l'a dit tant de fois, ne croyent pas qu'il leur foit permis en confcience d'en faire un crime aux Chinois; à Moins que le S. Pere ne les defende par une decifion abfolve; ce qu'il reconnoit n'avoir pas fait, ni voulu faire*. E per compimento d'una fomma temerità, fi dichiarano à difpetto del Decreto Pontificio, e degl'accennati Brevi, che fpiegano la fua mente affoluta, uniforme all'Editto del Cardinale, fi dichiarano, dico, di volerne pofitivamente permetter la pratica: *Nous croyons non feulement pouvoir employer ces termes* (cioè le voci *Tien*, e *Xam Ti*) *& permettre ces cultes à ceux, qui ne peuvent s'en difpenfer fans un danger confiderable; mais que nous fommes obligez en concience de les tolerer tels, qu'ils ont etè permis par le S. Siege. Nous croions le pouvoir faire, parce que nous ne reconnoiffons ni idolatrie, ni fcandale reel dans ces ufage* (e canti quanto vuole il Papa, allorche dice, che fon'infeparabili dalla fuperftizione) *& parce que malgrè les inftances de Mr. Maigrot la permiffion n'a point ètè revoquèe. Des la encore nous croyono ètre obligez en confcience de les tolerer: parce qu'en les condamnant de nòtre chef nous nous rendrions doublement coupables devant Dieu, & devant l'Eglife d'attirer fans neceffi è la perfecution, & le faire contre la Defenfe du S. Siege qui ordonne à tous les Miffionaires de tolerer parmi ces Nations tout ce qui n'eft pas evidemment contraire à la Religion, & aux bonnes moeurs*.

Sulle quali parole facciamo per parentefi un breve paralello trà la Sentenza del Vicario di Crifto, e quella de' Giefuiti. Dice il Papa ful punto delle voci *Tien e Xam Ti*: *abftinere ab eis prorfus debent Miffionarii*: Dicono i Giefuiti: *Noi crediamo di poter'ufar quefti termini*. Dice il Papa ful punto de' Riti: *Chriftianis nullatenus, nullàque de caufa effe permittendum praeffe, miniftrare, aut intereffe folemnibus Sacrificiis, feu Oblationibus &c. tamquam fuperftitione imbutis: fimiliter nec effe permittendum &c. exerceri, & peragi à Chriftianis Ceremonias, Ritus, &*

& Oblationes, quæ in honorem ejusdem Confucii fieri dicuntur: Item nec esse permittendum Christianis in Templis, seu Ædibus Progenitoribus dicatis Oblationes minùs solemnes eisdem facere: Demùm nec esse permittendum Christianis præfatas Oblationes, Ritus, & Cæremonias, prout in Quæsitis relatæ sunt, coram Progenitorum Tabellis in privatis Domibus, nec in eorūdem Progenitorū sepulchris, &c. Dicono i Giesuiti: *Noi crediamo di poter non solo permettere questi culti à quelli, che non se ne possõn dispensare senza pericolo considerabile; mà che noi siamo obligati in coscienza di tollerarli tali, quali son stati permessi dalla S. Sede*. Dice il Papa, che son superstiziosi: *superstitione imbuti*: *a superstitione inseparabiles*: Dicono i Giesuiti: *Noi non riconosciamo nè idolatria, nè scandalo reale in queste pratiche*. Dice finalmente la Chiesa, che condanna questi Riti: *ut omnis superstitionis species, ejusque afflatus etiam de longinquo devitetur*. Dice la Compagnia: *Condannandoli noi dal nostro canto, ci renderessimo doppiamente colpevoli avanti a Dio, e avanti alla Chiesa, di concitar la persecuzione, e di farla*. Di queste due sentenze, qual' è la vera, qual'è la falsa? Lo giudichi il Cattolico Lettore, ch'io per me m'attengo à quella della Chiesa, e mi protesto ancor'io contro à questi Protestanti, di seguir il precetto di Cristo: *qui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus*. Matth. 18.



SECON-

Secondo Memoriale

Beatissimo Padre

IL *P. Provana della Compagnia di Giesù Procuratore de' Missionarj della Cina della medesima Compagnia di nuovo si prostra à piedi di V. S. e umilmente l'espone, come dopo le Risposte date dalla Sa. mem. di Alessandro VII. Predecessore di V. S. sopra i Riti Cinesi sotto li 23. Marzo nell'anno 1656. fù dato un Memoriale alla Sa. mem. di Clemente IX. parimente Predecessore di V. S. dal P. Polanco Domenicano, nel quale chiedeva, si degnasse dichiarare, se sussista il Decreto, e precetto della Sa. mem. d'Innocenzo X. proibitivo di detti Riti emanato nel 1645. non ostante il Decreto di Alessandro VII. che definiva diversamente sopra i medesimi Riti diversamente esposti; e n'ebbe in Risposta per Decreto della Sac. Congregazione del S. Offizio sotto li 20. Novembre dell'anno 1669. che le Risposte date da Innocenzo X. rimanevano nel medesimo vigore, conforme l'esposizione de' Fatti, e che per il Decreto susseguente dell'anno 1656. non rimanea derogato; mà che conforme i Quesiti, e le circostanze espresse in detti Dubij dovesse osservarsi prout jacet. Pertanto l'Oratore inerendo à modi già praticati da questa S. Sede Apostolica in somiglianti risoluzioni, fà la medesima istanza à V. S. acciò dichiari, sè sussista ancora il Decreto di Alessandro VII. permissivo de' Riti Cinesi emanato l'anno 1656. non ostante il Decreto di V. S. dell'anno 1704. in cui si definisce il contrario sopra i medesimi Riti diversamente esposti; e sè quello di Alessandro VII. resti derogato, ò pure abbia il medesimo vigore, conforme all'esposizione de' Fatti; tanto più avendo dichiarato V. S. nel suo Decreto di non definire sopra la verità, ò falsità de' medesimi Fatti ultimamente esposti. Che della grazia &c.*

RISPOSTA

IN questo secondo *Memoriale* si fà istanza, che la S. V. dichiari, sè sussiste ancora il Decreto della S. mem. d'Alessandro VII. permissivo de' Riti Cinesi emanato l'anno 1656. non ostante quello della S. V. sotto li 20. Novembre 1704. che li proibisce, ad imitazione di simile istanza fatta dal P. Polanco Domenicano alla Sa. mem. di Clemente IX. sopra i Decreti d'Innocenzo X. emanati nel 1645.

Bisogna distinguere il senso di questa Istanza; imperciochè si puol' intendere in due modi: primo, sè sussiste in quanto al Dogma: se-

condo in quanto all'esecuzione. Se si parla del primo modo, è indubitato, che il Dogma sussiste, perche il Pontefice Alessandro proferì l'Oracolo del suo Decreto *super aliquibus Quæsitis propositis à PP. Societatis Jesu apud Sinas Missionariis diversimodè, & cum aliis circumstantiis conceptis*, come si dice nel Decreto di Clemente IX. E perciò le Risposte di Alessandro furono, e lo sono ancora piene di verità. Sè poi si parla del secondo modo, è certo, che non deve eseguirsi: poiche essendo quello emanato *super aliquibus Quæsitis propositis à PP. Societatis Jesu*, incumbeva à gl' Esponenti il procurare la verità dell' esposto. Mà quanto siano stati infelici in tal'impresa, lo dimostra l' evento della Causa, in cui hanno dovuto soggiacere alla desfinizione contraria *prævio diuturno, maturo, ac diligentissimo examine*, come s' esprime nel Frontispizio delle Risposte ultimamente publicate in stampa; è non già sulle proposte fatte da una delle Parti, come s'era praticato sotto Innocenzo X. ed Alessandro VII. mà dall'istessa Congregazione del S. Offizio, *ut opportuna Quæsita proponerentur, & de Facti circumstantiis probè constaret &c.* essendosi formati i Quesiti non solamente sopra l'esposizione del Fatto, mà sopra tutte le circostanze di esso: *solerti curâ, & omnibus seriò, exactèque perpensis, & addita facti circumstantiarum plena enarratione, infrascipta efformata fuerunt Quæsita*, come si dichiara nel Proemio di detti Quesiti §. *Utque*, & §. *Igitur.pag.* 11. e finalmente dopo aver S. S. in più Congregazioni tenute avanti di se, uditi non solamente i Voti de' Teologi, e Qualificatori, mà le Parti colliticanti, singolarmente li PP. Francesco Noel, e Gasparo Castner Procuratori della Compagnia: *ac postquàm demùm quidquid in ejusmodi Controversiis PP. Franciscus Noel, & Gaspar Castner Societatis Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audi erat*.

Sè dunque i PP. Giesuiti dopo si lunga discussione dell'affare, dopo tante prove addotte, quante se ne leggono nelle loro Scritture, e Sommarj esibiti alla Santità Vostra, non hanno potuto provare l'esposto alla Sa. me. d'Alessandro VII. ed all'opposto è stato pienamente giustificato il contrario, talmente che la Santità Vostra s'è conosciuta in obligo di pronunziare il suo definitivo Decreto, come sì puol'adesso rimettere in campo quello di Alessandro VII. per doversi eseguire sotto colore, che non siasi deciso il Fatto? Questo sarebbe certamente un burlar la Chiesa, e tenerla in una perpetua agitazione sopra un'Articolo di Fede: sarebbe un dichiarare la Santa Sede incapace à decidere qualunque Controversia, perche sempre si potrebbe allegare l'istessa eccezzione del Fatto, nel che sarebbe inferiore ad ogni Giudice Pedaneo.

Per tanto devesi notare in proposito di questa sempre repetita eccezzione del Fatto, che quanto s'è espresso nella Risposta sopra il terzo Articolo dell'Editto di Monsignor Maigrot, non hà che fare con la

sussistenza dei Decreti di Vostra Santità, come s'è dimostrato chiaramente nelle *Risposte* al primo *Memoriale* §. *Non si deve.* Mà per maggiormente convincere la debolezza, anzi l'insussistenza di tal' eccezione, s'avverte, che nè il Decreto d'Innocenzo X. nè quello di Alessandro VII. furono decisivi della Controversia; mà solamente si puol chiamare decisivo quello della Santità Vostra, onde deve unicamente osservarsi. Che gl'antecedenti Decreti nõ fossero decisivi della Controversia, è manifesto; poiche furono solamente Risposte date rispettivamente alle interrogazioni dell'una, ò dell'altra parte, cioè quelli d'Innocenzo alli Quesiti dei Domenicani, e quelle di Alessandro alli Quesiti dei Giesuiti, senza che precedesse tanto all'une, quanto all' altre alcuna discussione di Fatto, come si può vedere in entrambe le dette Risposte, nelle quali non si fà menzione di Controversia trà le Parti. Che poi il Decreto della Santità Vostra sia decisivo della Controversia, si prova chiaramente dal proemio dei Quesiti *pag.* 9. dove premessa la narrativa delli suddetti due Decreti, e della Dichiarazione di Clemente IX. si riferisce l'introduzzione della Causa formale sotto Innocenzo XII. il suo proseguimento, e la Definizione ultimata della Controversia mediante l'estensione dei Quesiti formati, come s'è detto, non dalle Parti, ma dal Giudice Supremo della stessa Controversia. Si prova ancora dalla conclusione delle Risposte date agl'istessi Quesiti *pag.* 38. §. *Laudandam*; In cui al proposito si leggono queste parole: *culpandos non esse illos Missionarios, qui aliam praxim ab ea, quæ in ipso Mandato* [cioè di Monsignor Maigrot] *præscribitur, sequi hactenus duxerunt, cùm mirum videri non debeat, quod in ejusmodi materia per tot annos discussa* [ecco, che non era ancor decisa la Controversia] *& in quajuxtà diversas Apostolicæ Sedi expositas circumstantias, diversa itidem ante hàc emanarunt ejusdem Sedis Responsa, concordes omnes non fuerint in eadem Sententia &c. nec dubitandum fit, illos, finitâ jam Causa*] ecco il fine della Controversia, ed il Decreto decisivo] *præfatæ S. Sedis mandatis eâ, quâ decet, humilitate, & obedientia esse obsecuturos*.

Questo dunque è il Decreto decisivo, che deve osservarsi, non le Risposte di Alessandro VII. le quali restano bensì nel suo vigore quanto alla verità del Dogma, supposta la verità del Fatto colle circostanze espresse da i Giesuiti, non già quanto all'esecuzione, dopo esserne chiarita, come si vede, la falsità: *solerti cura, & omnibus seriò, exactèque perpensis, & additâ facti circumstantiarum plenâ enarratione*: Perciò con somma circospezzione la S. Sede hà proceduto diversamente in questo affare sotto Alessandro VII. e sotto la Santità Vostra; poiche Alessandro non altro fece, che semplicemente approvare le Risposte date dalla Congregazione alli Quesiti proposti: *factâ relatione suprascriptorum Quæsitorum unàcum Responsis, & Resolutionibus Sac. Congregationis, Sanctissimus D. N. Alexander Papa VII. prædictus præfata Responsa, & Resolutiones approbavit*: là dove la Santità Vostra con un

De-

Decreto solennissimo, e qual dovea essere in una Definizione di Fede, come è questa, dichiarando di aver per se stessa in più Congregazioni tenute avanti di se esaminata la Controversia, sentito il parere de' Teologi, udite le Parti, *Responsa supradicta, quæ in aliis præcedentibus Congregationibus similiter coram Sanctitate Sua habitis diù, multumque discussa, ac maturè examinata fuerant, confirmavit, & approbavit*. E comandandone l'esecuzione commessa al Patriarca d'Antiochia, ed à tutti i Prelati dell'Indie Orientali, conchiude con la clausola derogatoria di qualunque altra contraria Dichiarazione: *In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque*.

Che un Decreto dunque fatto in materia di Fede con tantta maturità, e solennità, che maggiore non si praticò da Pio IV. nel confermare i Decreti del S. Concilio di Trento, salvo che quelli furono confermati nel Concistoro segreto, abbia da soggiacere à nuovo esame, anzi alla sua total'abolizione sotto pretesto della semplice approvazione data da Alessandro VII. alle Risposte, che la Sagra Congregazione saggiamente diede sopra i Quesiti concepiti à lor modo da i Giesuiti, è un pretendere, che un Decreto interlocutorio prevalga alla Sentenza definitiva: che il Supremo Giudice, qual' è Vostra Santità, siasi ingannato nel proferirla: che sia riformabile il Giudizio del Vicario di Cristo nelle materie di Fede.

Da quanto succintamente s' è detto fin quì, apparisce con quanta prudenza, e ragione abbia il Signor Cardinale di Tournon nel suo Decreto publicato in Nankino sotto li 25. Gennaro 1707. aggiunto la clausola: *sublatâ etiam facultate eludendi, seu aliter interpretandi hoc nostrum Mandatum sub prætextu Decreti Alexandri Sa. mem. Papæ VII. editi anno 1656. vel alicujus magni periculi*: Poiche rispetto al mentovato Decreto Alessandrino [sè pure può dirsi Decreto] già s'è dimostrato, che non è decisivo della Controversia, mà approvativo delle Risposte date dalla Congregazione. E rispetto al non potersi eludere il Decreto del Signor Cardinale *sub prætextu alicujus magni periculi*, è proposizione di Fede, che niun pericolo, benche grande, e della vita stessa, può scusare dal professar publicamente in fatti, ed in parole la verità della Cattolica Religione, quando alcuno ne sia interrogato dal Tiranno: Il che non hà bisogno di prova. Il caso era in termini di precisa necessità, mentre l'Imperadore della Cina avea dichiarato di non voler tollerare, che alcun Missionario contradicesse a' Riti della sua Setta, i quali erano già condannati da Vostra Santità come idolatrici, e perciò con publico Editto, ò sia Diploma, chiamava tutti loro alla Corte, per essere interrogati sopra questi Riti, volendone di più esigere il giuramento di osservanza. Erano dunque tenuti i Missionarj di contradire al volere dell'Imperadore, eziandio à costo della propria vita; ed in conseguenza poteva, e doveva il Legato Apostolico, cui era nota la condanna, ed era richiesto à prescriver loro la

re-

regola di rispondere, prescriverla con la clausola: *non obstante praetextu alicujus magni periculi*.

Che però il Procuratore del Signor Cardinale di Tournon fà istanza, che sia dalla Santità Vostra confermato il sudetto Decreto del Signor Cardinale, come uniforme à quello di V. B. il quale è irrevocabile, e deve da tutti osservarsi, come resta concludentemente provato. Tanto più che nei Brevi scritti all'Imperadore della Cina, al Rè di Portogallo, ed al medesimo Signor Cardinale, la Santità Vostra chiaramente s'è espressa, che il di lui Decreto conviene con quello fatto da Vostra Santità; onde la conferma, di cui si fà istanza, è non meno di quanto hà fatto il Cardinale, che di quanto hà detto la Santità Vostra.

Osservazione I.

Vendo il P. Provana supplicato Sua Santità, che si degnasse di dichiarare, sè doppo l'ultimo Decreto rimaneva derogato quello d' Alessandro VII. ò pure questo sussisteva ancora nel suo vigore, come ad istanza del P: Polanco Domenicano dichiarò Clemente IX. rispetto al Decreto d'Innocenzo X. l'Aurore della Risposta *dando il suo Voto decisivo, e facendo egli il Rescritto à questo* Memoriale, *senz' averne la commissione, afferma, che il Decreto sotto Alessandro VII. sussiste quanto al Dogma, non quanto all' esecuzione. Questo suo Voto però, ò Rescritto è contrario tanto all' istanza del P. Polanco, quanto alla dichiarazione della S. Congregazione approvata da Clemente IX. cioè che dovea sussistere l'uno, e l'altro de' due Decreti, per esser'il Dogma unito coll'esecuzione; onde avendo la Congregazione di Propaganda dichiarato ad istanza del d. P. Polanco il 1669. che il Decreto d'Innocenzo X. sotto li 12. Settembre 1645. non era circoscritto*, sed esse in suo robore, atque omninò secundùm Quaesita, circumstantias, & omnia in Dubiis expressa, esse servandum, ut jacet, quemadmodum servandum declaravit Decretum Sacrae Congregationis S. Officii latum 23. Martii 1656. juxtà Quaesita, circumstantias, & omnia in eis expressa. *Siccome l'uno, e l'altro sussisteva allora eziandio inquanto all'esecuzione connessa col Dogma, così può sussistere il Decreto di* Clemente XI. *col Decreto d'Alessandro VII. inquanto all'esecuzione.*

APOLOGIA

SE' quando il Contradittore contradice all'esposizione, ò all'istanza, che fà la Parte contraria in qualche Memoriale al Prencipe, portando la ragione, di non doversi ammettere, sia un dar Voto decisivo, ò far senza commissione il Rescritto al Memoriale, lo rimetto al

al giudizio del Savio Lettore, che potrà da questa correzzione riconoscere lo scarso capitale di ragioni del Correttore, per impugnar la mia *Risposta*, mentre si serve di simile *inezzia*, per far comparir più numeroso l'equipaggio de' suoi argomenti. Lasciate per tanto queste frascherie, rispondo all'argomento così. Saviamente rispose la Congregazione di Propaganda sotto Clemente IX. nell'accennato Decreto del *1669.* perche non essendosi nè sotto Innocenzo X. nè sotto Alessandro VII. agitata veruna Controversia trà le Parti intorno alla verità delle circostanze, con le quali vestivansi da ciascheduna separatamente i Riti, non poteasi determinare l'esecuzione più dell'uno, che dell' altro Decreto; onde conveniva lasciarla alla verificazione da farsene in altro tempo; essendo verissimo, che la S. Sede *ad ea, quæ sibi pro tempore, tametsi diversimodè exposita fuerunt, Responsa veritati semper dare* come saggiamente si dice nella Risposta sopra il V. Articolo dell' ultimo Decreto 1704. §. *Ad Quæsitum.* Mà che? Pretende forse l'Anonimo, che intendesse allora la S. Congregazione di permettere contemporaneamente l'esecuzione d'amendue i Decreti, uno contrario all'altro? Questo sarebbe un dichiararla non Congregazione di Cardinali Eminentissimi, mà una Congrega d'ignoranti, che non avesse saputo conoscere, che due proposizioni contradittorie non posson verificarsi in uno stesso tempo. Il vero senso dunque di quel Decreto sotto Clemente IX. fù, che delli due antecedenti quello dovea eseguirsi, che era appoggiato alla verità del Fatto rappresentato. Ecco pertanto l' Oracolo decisivo di CLEMENTE XI. che dichiara d'aver esaminato il Fatto con tutte le sue circostanze: *soletri curâ, & omnibus seriò, exactèque perpensis, & additâ facti circumstantiarum plenâ enarratione*: d'aver per se stesso in più Congregazioni esaminato i Quesiti, e ricevuto i Voti de' Teologi, e Qualificatori: *Sanctitas Sua postquàm in pluribus Congregationibus coram se habitis &c. super præmissis Quæsitis, seu Dubiis Theologorum, & Qualificatorum &c. Sententias exceperat*, d' aver sentito ambe le Parti colliganti quanto mai avean voluto: *Postquàm itidem pluries de iis egerat cum DD. Episcopis Beritensi, & Rosaliensi Vicariis Apostolicis in Regno Sinarum, Romæ nunc commorantibus*: ecco una Parte: *postquàm demum quidquid in ejusmodi Controversiis PP. Franciscus Noel, & Gaspar Castner Societatis Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audiverat*: ecco l'altra Parte. CLEMENTE XI. dico, pronunzia l'Oracolo decisivo di questa gran Controversia, condanna i Riti, comanda l'esecuzione de' suoi Decreti *sub pœnis canonicis*: deroga à qualunque cosa in contrario: *in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.* E questo Decreto può sussistere in quanto all'esecuzione con quello d'Alessandro VII.? Mi provi l'Anonimo, che sotto quel Pontefice s'agitasse la Controversia, di cui si tratta: s'esaminassero le circostanze: si portassero i Testi, le Testimonianze, le Autorità, le Scritture, i Som-

Sommarj: s'udissero le Parti colliriganti: si tenessero tante Congregazioni avanti di lui, come tutte queste cose si son fatte sotto *CLEMENTE XI.* e poi non gl'accordarò già, che *possa sussistere il Decreto Clementino con l'Alessandrino in quanto al Dogma, e in quanto all'esecuzione*, com'esso dice, perche direi un'impossibile; mà che ò l'uno, ò l'altro sia erroneo. Onde per non dir tal'eresia, sostengo quel, che hò detto assai meglio di lui; che il Decreto Alessandrino *sussiste in quanto al Dogma, non in quanto all'esecuzione*.

Osservazione II.

Pretende però l'Autore della Risposta *d'assegnar la disparità frà questi due casi, sostenendo, che nè il Decreto d'Innocenzo X. nè quello d'Alessandro VII. furon decisivi della controversia; mà solamente si puol chiamar' decisivo quello di CLEMENTE XI. Onde non si puol' adesso rimetter' in campo quello d'Alessandro VII. per doversi eseguire sotto colore, che non siasi deciso il Fatto. A' provar poi, che quello d'Alessandro VII. non sia decisivo; mà sol quello di CLEMENTE XI. assegna varie differenze trà l'uno, e l'altro Decreto. Avanti però di esaminarle, conviene prima metter'in chiaro, sopra che cada la Decisione, ò Definizione del presente Pontefice; la cui materia si divide in trè parti; la prima consiste ne' Quesiti, ò Dubbj, la seconda nelle Risposte date ad essi dalla S. Congregazione; la terza nel Decreto del Papa. Or questo Decreto, come non contiene una sola parola, che qualifichi i Quesiti, che spettano al Fatto, così non cade sè non sopra le Risposte; onde non può dirsi decisivo del Fatto. E perciò il sostener' il contrario, con spacciare per Dogmi, ò Articoli di Fede i Fatti esposti ne' Quesiti, come si studia l'Autore della* Risposta *d'insinuare quasi ad ogni pagina della sua Scrittura, meritarebbe la censura di Contradittore della Definizione Pontificia, e soggiacerebbe alle pene minacciate contro i Trasgressori del medesimo Decreto; perche in esso si dice chiaramente, che la S. Sede non è solita in questa Causa di pronunziare sopra la verità, ò falsità delle cose esposte.*

APOLOGIA.

Stiasi dunque alla pena del Taglione, e chi è trovato Contradittore, e Trasgressore del Decreto Pontificio, si dichiari Scomunicato. A' me appartiene di giustificar quel, che hò detto nella mia *Risposta*, il che spero, di fare agevolmente; Non sò, sè così agevole riuscirà di fare all'Anonimo di ciò, che dice lui. Hò detto, che *nè il Decreto d'Innocenzo X. nè quello d'Alessandro VII. furon decisivi della controversia; mà solamente si puol chiamar decisivo quello di Sua Santità*; e l'hò

provato, con mostrare, che sì l'uno, che l'altro fù fatto sù la sola esposizione d'una delle Parti. Dell'Innocenziano ne fan fede i Giesuiti nell'esposizione fatta ad Alessandro, in cui dicono, che essi non furon sentiti. Dell'Alessandrino apparisce dal Sommario stampato, ed esibito dagl'istessi 27. Marzo 1703. alla S. Congregazione, nel quale doppo il *num.* 8. *pag.* 90. lo portano per disteso con questo titolo: *Responsa Sacræ Congregationis Universalis Inquisitionis à Sanctissimo D. N. Alexandro VII. approbata, ad Quæsita Missionariorum Societatis Jesu apud Sinas*: ed in tutto quel Decreto non si fà menzione nè di Contradittori, nè di Controversia; Adonque non fù decisivo della Controversia; mà solamente risponsivo *ad Quæsita Missionariorum Societatis Jesu*. Del Clementino decisivo della Controversia ne fà testimonianza l'istesso CLEMENTE XI. che in esso fà menzione de' Contradittori, e della Controversia, comandandone la perpetua esecuzione, e l'osservanza *sub pœnis canonicis*; Questo dunque propriamente decide la Controversia sì nel Fatto, che nel Dritto.

Hò detto, *che non si puol'adesso rimetter'in campo quello d'Alessandro VII. per doversi eseguire sotto colore, che non sia deciso il Fatto*: e l'hò provato, col mostrare, che il Fatto con tutte le sue circostanze è stato esaminato, e fermato dalla Congregazione del S. Offizio, e dall'istessa Santità Sua in tante Congregazioni tenute avanti di se, ed in tante Informazioni sì in voce, che in scritto ricevute dalle Parti colliganti. Quando dunque la Congregazione hà risposto, sopra il Dritto, doppo appurato il Fatto, ed il Papa nel suo Decreto hà approvato le Risposte, bisogna dire, che tanto le Risposte, quanto il Decreto contengono implicitamente la decisione del Fatto: Altrimente non occorreva rompersi il capo per tanto tempo ad esaminarlo. Questo mi par'un discorso tanto naturale, che non si può contrastare, senza far violenza alla natura del Giudizio; onde credo d'essere in grado di restar' assoluto *ex capite Innocentiæ* dalla querela datami dall' Anonimo.

Vediamo adesso quel, che dice lui; se per avventura possa chiamarsi Contradittore, e Trasgressore del Decreto Apostolico. Dice dunque, che sussiste ancora per l'esecuzione il Decreto Alesandrino, con che viene à distruggere il Clementino, non potendosi osservar l'uno senza l'inosservanza dell'altro. Dice, che il Fatto non è deciso; pretendendo con questo, che il Decreto resti di vento. Dice, che nell'istesso Decreto *non vi è una parola sola, che qualifichi i Quesiti, che spettano al Fatto, per veri*. Il che è falso, perche nel Decreto si dice, che Sua Santità in più Congregazioni hà udito le qualificazioni fatte da Teologi, e Qualificatori *super præmissis Quæsitis, seu Dubiis*, i quali Quesiti son tutti sopra il Fatto, non sopra il Dritto, come si può legger' in essi; Adonque approvando la qualificazione, hà qualificato implicitamente il Fatto. Adesso dico io: chi è, che urti nello scoglio

di

di contradittore della medesima Decisione, ed incorra nelle pene ivi fulminate contro i Trasgressori? Hà ben'egli urtato in questo scoglio, ed hà messo tutti quelli del suo partito ad un gran cimento, quando intima le pene canoniche à i Contradittori della Definizione Pontificia; poiche i Giesuiti non si contentano solamente d'aver'impugnato, ed'impugnar'il Fatto; mà impugnano ancora il Dogma, sostenendo, che i Riti condannati per idolatrici sian puramente civili. E' questo ben'altro, che stiracchiar le mie parole, e farli far la figura di contradizzioni, quando in realtà non son'altro, che difesa della Definizione Apostolica.

Mi resta però ad iscuoprir due equivoci, per non dir calunnie, che si leggono in questa *Osservazione*; Il primo, che riguarda la S. Congregazione, consiste nella glosa fatta dall'Anonimo alla Risposta sopra il 3. Articolo, al quale *satius duxit nihil respondere*; dandone la ragione, che la S. Sede *nunquam super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*. Sopra le quali parole l'Anonimo fabrica quest' argomento: Sè nel Decreto fosse deciso il Fatto, verrebbesi à confermar l'Editto di Monsignor Maigrot in quella parte, che dichiara: *Quæsita super Capitibus Summo Pontifici Alexandro VII. proposita multis in rebus non esse veridica* [così dice il Testo, non come lo riferisce l'Anonimo] e conseguentemente pronunziarebbe sopra la verità del Fatto narrato ne' Quesiti, e sopra la falsità dell'esposto ad Alessandro VII. Ciò ripugna alla dichiarazione di non pronunziar sopra la verità, ò falsità dell'esposizione; adonque il Fatto non è deciso.

Per dilucidar l'equivoco di questo argomento, è necessario d'osservare il significato della parola *decidere*, la quale si puol prendere in due sensi: l'uno per l'atto di giudicare, quando cioè il Giudice determina il suo giudizio in favore di questa, ò di quell'altra Parte; mà non ancor lo manifesta: giusta il detto di S. Agostino: *nondum apparet Judicium, & jam factum est Judicium*. L'altro per l'atto di pronunziar la Sentenza, quando notifica in iscritto l'istesso suo giudizio alle Parti. Nel primo senso è certissimo, che deve il Giudice decidere, cioè à dire determinare il suo giudizio sopra tutto ciò, ch'è stato dedotto negl' Atti, sè sia vero, ò falso; accioche possa rettamente determinare il giudizio. Mà nel secondo, quando pronunzia la Sentenza, non hà bisogno di notificare alle Parti d'essersi mosso à così giudicare, perche ha verificato i tali, e tali Atti; poiche questo và talmente connesso coll'atto del sentenziare, che non si può intender l'uno senza l'altro. Quando dunque si dice, che il Fatto è deciso, s'intende nel primo senso, non nel secondo; e quando la S. Congregazione hà detto, che non pronunzia sopra la verità, ò falsità dell'esposto, hà parlato nel secondo, e non nel primo; e sicome io non hò detto, che abbia pronunziato sopra il Fatto; così ella non hà detto, che non l'abbia deciso nel modo spiegato. Mi spiego ancor meglio con un'esempio. S'

impugna un Matrimonio come invalido, e conseguentemente illecito. L'Attore espone il Fatto, produce le prove della violenza, del dissenso, dell'impedimento dirimente, e cose simili. Il Reo nega tutto, e fatto, e violenza, e dissenso, ed impedimento, portando prove in contrario. Quando il Giudice pronunzia la Sentenza, dice forse, che l'Attore hà detto il vero, ed il Reo il falso? Niente di questo; mà con un colpo à due tagli recide la lite nel Fatto, e nel Dritto, dicendo: *Matrimonium esse nullum*. Tale à punto è la Decisione di questa Causa. I Domenicani, ed altri Missionarj Attori impugnavano i Riti Cinesi come illeciti: esposero il Fatto, portaron le prove, quante se ne leggon nelle Scritture. I Rei Giesuiti negavano, che il Fatto fosse così; ed à provarlo diverso, addussero Dichiarazioni Imperiali, attestazioni di Letterati, di Missionarj, ed altri Cinesi. La S. Sede, doppo aver tutto maturamente esaminato, dà la Sentenza, che i Riti son' idolatrici; chi può negar con buona Fede, che con essa abbia reciso questa gran lite nel Fatto, e nel Dritto? E chi può pretendere, che dovesse pronunziare, che gl'Attori hanno esposto il vero, ed i Rei il falso? Ciò supposto per indubitato, l'argomento dell'Anonimo fondato sopra quella Dichiarazione resta un mero sofisma, cioè: sè nel Decreto fosse deciso il Fatto, si verrebbe à pronunziar sopra la falsità dell'esposto ad Alessandro VII. e sopra la verità dell'esposto nè moderni Quesiti, contro l'istessa Dichiarazione di non pronunziar sopra la verità, ò falsità dell'esposizione. E' vero, che non pronunzia sè non sopra il Dritto; mà non è vero, che non giudichi nell'istesso tempo ancor sopra il Fatto. Ed è calunnia il dire, che in questa Causa non abbia giudicato, sè i Fatti esposti siano provati, ò nò, quando da essi dispendeva la Decisione del Dritto. E' notorio lo stile di tutte le Congregazioni Sagre di Roma, che quando il Fatto non è provato, si rescrive: *coadiuventur probationes*, per non far'una Decisione à vento, lasciando indecisa la Causa, e burlar le Parti, che ad esse ricorrono.

Mà per chiuder' una volta la bocca sù questo punto della mentovata Dichiarazione all'Anonimo; esaminiamola minutamente. Nell' Editto di Monsignor Maigrot, di cui si chiedea la confermazione Apo-
Act. fol.5. postolica, così si dice. *Tertiò Quæsita super capitibus Summo Pontifici Alexandro VII. proposita, multis in rebus non esse veridica declaramus.* Sopra questo Articolo nel formarne il Dubio, come s'era fatto ne gl'
Ibid. fol.13. antecedenti, dice la Sac. Congregazione. *Proponetur Quæsitum infra, quia pendet à decidendis in sequentibus.* Quando si viene, secondo l'
Ibid. fo.134. ordine, alla Risposta da darsi all'istesso Articolo, si differisce, dicendosi: *Remissa ad alium locum Quæstione, remittitur, & ad illum responso.* Finalmente doppo aver la Sagra Congregazione risposto decisivamente à tutti gl'altri Quesiti, che concernevano i Riti controversi, risponde all'Articolo 3. con queste parole: *Ad Quæsitum tertii*
Ibid. fol.37 *Articuli huc remissum Sac. Congregatio satiùs duxit nihil respondere*, per

la ra-

la ragione ivi addottane,che la Sede Apostolica *nunquam super expositorum hujusmodi veritate, seu falsitate pronunciare consuevit*. Trè Testi hò riferito, che parlano di questo terzo Articolo; nel primo si dice, che *pendet à decidendis in sequentibus*: nel secondo si rimette ad altro luogo la risposta: nel terzo finalmente si risponde, che la S. Sede non è solita di pronunziare sopra la verità, ò falsità delle cose esposte. Ecco il senso germano, e letterale del primo Testo: la verità, ò falsità dell'esposto ad Alessandro VII. dipende dalle seguenti Decisioni; mà, dico io,le Decisioni decidono, che i Riti non son leciti; adonque non son vere le cose esposte ad Alessandro VII. perche sè lo fossero, la S. Sede non avrebbe deciso adesso diversamente da ciò, che fù deciso allora. Di più le Decisioni sono sopra i Quesiti: i Quesiti sono sopra il Fatto in essi esposto; Adonque il Fatto è deciso con i Quesiti. Vediamo adesso il senso del terzo Testo [poiche del secondo, che nulla contiene, non accade parlare] *nunquam super expositorum hujusmodi veritate, aut falsitate pronunciare consuevit*. Chi non vede, che la Sagra Congregazione in queste parole parla del pronunziare non del decidere? Dice, che non pronunzia sopra la falsità dell'esposizione; mà non dice, che non decide il Fatto. E con ragione; perche sè avesse pronunziato, che l'esposto fù vero, contradiceva alla sua Decisione: sè falso, la Compagnia, che tanto strilla contra l'Editto di Monsignor Maigrot, n'avrebbe fatto un altro capo d'accusa ancora contro la S. Sede. A' che dunque con una pronunzia inutile dar maggior fomento alle sue querele? Tanto maggiormente, perche non si trattava del delitto di falsità, che fosse necessario d'esprimerlo provato nella Sentenza, come deve farsi nel giudizio criminale; mà sè i Riti fossero leciti, ò illeciti. Bisognava dunque proferire il Dogma, senza esprimere il delitto: e questo è il primo equivoco dell'Anonimo.

Il secondo, che può dirsi un'aperta calunnia contro di me, consiste nel farmi dire uno sproposito,che mai mi son sognato; cioè ch'io *spacci per Dogmi, ò Articoli di Fede i Fatti espressi ne' Quesiti*: che abbi supposto nel mio Discorso, *che fosse definito il Fatto qual Dogma di Fede: che quanto vien' esposto ne' Quesiti, siano tanti Articoli di Fede*; lo che si replica nella *Censura num.* 3. come se in tutta la mia Scrittura non avessi parlato distintamente del Dogma, che consiste nelle Risposte della Sagra Congregazione,e nel Decreto di Sua Santità; e del Fatto, che si narra ne' Quesiti. Non hò dunque detto, che i Fatti sian Dogmi; mà che il Dogma non puol più impugnarsi col pretesto de' i Fatti non decisi; attesoche questi concludentemente provati prima di pronunziar' il Dogma, con questo son decisi virtualmente ancor quelli. E non mi pare di aver con ciò contradetto alla Definizione Apostolica; mà più tosto d'essermi ad essa conformato, dove dice: *causâ jam finitâ*: poiche sè il Fatto non fosse deciso nel modo, che s'

è mo-

è mostrato, la Causa sarebbe da capo, e nô sarebbe vero, che fosse finita.

Nella *Censura* al citato *num.* 3. si dice, esser già messo in chiaro da Giesuiti in queste *Osservazioni* questo punto de' Fatti non esaminati, e non decisi da CLEMENTE XI. Sè abbia l'Anonimo messo in chiaro quel, che dice il Censore, ò per meglio dire, sè lui stesso abbia messo in chiaro nelle *Osservazioni* ciò, che dice nella *Censura*, lo giudicarà chiunque avrà lette le mie *Risposte*, le sue *Osservazioni*, quest'*Apologia*, le *Riflessioni*, le *Considerazioni*, e la *Censura* di esse. Io per me son contento d'averlo per Avvocato contrario; parendomi, che faccia molto male le parti de' suoi Principali, sì nell'impugnare, sì nel propugnare le sudette Scritture. In tanto à quel, che dice con il *Lorca*, e con il *Cardinal de Lugo*, esser' errore in Fede l'affermar, che una cosa sia di Fede quando non è; rispondo per quel, che spetta à me, che poteva avanzar lo studio di quella Conclusione, mentre mai hò affermato, che i Fatti sian decisi, *come Articoli di Fede*, come hò provato di sopra. Mà prenda lui quest'altra Dottrina d'un gran Dottore, qual'è lo Spirito Santo: *Numquid vult Dominus Holocausta*, *& Victimas*: [e molto meno non offerte à lui, come nella Legge Mosaica, mà, come nella Cina, offerte à Confucio, à i Progenitori Defonti) *& non potiùs ut obediatur voci Domini*? [e del suo Vicario in Terra) *melior est enim obedientia, quàm Victimæ, & auscultare magis, quàm offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est, repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere*. E perche nell'istesso *num.* si nega, che i Fatti esposti dal P. Morales siano confermati nell' ultimo Decreto, prenda ancor questo breve argomento: i Fatti del Morales son la materia del Decreto Innocenziano: il Decreto Clementino conferma l'Innocenziano: adunque conferma la materia di esso. Sciolga il Censore questo nodo, *& erit mihi magnus Apollo*

1. Reg. 15.

Osservazione III.

Contiene questa *Osservazione* trè capi contro le trè differenze da me assegnate nella mia *Risposta* trà il Decreto d' Alessandro VII. e quello di CLEMENTE XI. Per render meno molesta la lettura, m'astengo dal riferire quì il contenuto, che rapporterò fedelmente nella seguente.

APOLOGIA

Nel primo capo impugna l'Anonimo, che il Decreto d'Alessandro VII. fosse fatto sulla sola esposizione de' Giesuiti, come io hò mostrato nella *Risposta*; ed in prova, che fosse sentita la Parte contra-

traria, ch'erano i Domenicani, porta le parole, che si leggono in quel Decreto doppo i riferiti Quesiti, con le Risoluzioni sotto Innocenzo X. ad istanza de' Domenicani: *Cæterùm cùm Missionarii Societatis Jesu in prædicto Regno auditi non fuerint, anno elapso 1655. eidem Sac. Congregationi de Propaganda Fide prædicta quatuor Quæsita proposuère:* dalle quali ne cava la conseguenza, che furon' udite amendue le Parti. Mà per conoscere la fallacia di questo argomento, basta riflettere, che il Decreto d'Innocenzo X. fù del 1645. quello d'Alessandro del 1656. Quello passò per la Congregazione di Propaganda, benche le Proposizioni fossero qualificate da i Qualificatori del S.Offizio; Questo per l'istessa Congregazione del S. Offizio: Quello sopra diecisette Dubii; Questo sopra quattro soli, concepiti con diversità di Fatti; *ex Facti diversitate, quæ unicuique Quæsito est apposita*. Giudichi perciò il prudente Lettore, sè l'udienza del 1645: possa dirsi udienza del 1656. sotto diverso Pontefice, in diversa Congregazione, con diversi Cardinali, e sopra Quesiti esposti con diversità di Fatti.

Nella *Censura* al *num.* 18. (che per esser duplicato, lo diremo 18. secondo] si porta un'altra curiosissima prova di quest'Udienza; perche, dice, intervennero in quella Congregazione cinque Domenicani, che furono il Cardinal Macolano, il Generale de' Domenicani, il Maestro del Sac. Palazzo, il Commissario, ed il suo Compagno, sostenitori del lor Confratello Morales. E perche sente la sferza, con cui si può reprimere l'insolenza di tacciare di Parte un'Eminentissimo Giudice, e quattro integerrimi Consultori d'un Tribunale, cui portan riverenza le Teste ancor Coronate, si ripara dal colpo con questo bel concetto: *che l'esser Giudice, ò Consultore non toglierebbe la condizione di sufficienti Contradittori, quando fosse manifesto l'impegno, che avessero preso per una delle Parti*. Non è maraviglia, che chi hà preso à sostener' un Libello infamatorio, qual' è quello delle *Riflessioni*, con cui s'infama il Regnante Pontefice, e tutta la Suprema Inquisizione d'aver col Decreto del 1704. volsuto dare à Giansenisti una tacita sodisfazione col sagrificar loro l'onore della Compagnia, infami adesso una parte di quella, tacciandola di corrotta da privato interesse. Mi maraviglio bensì dell'impunità di queste calunnie, che non si può attribuire ad altro, sè non al compatimento, che si deve avere di chi avendo persa la lite, hà perso ancor' il cervello. Io però non voglio perder più tempo nel risponder' à gl'altri Argomenti, che si contengono nel citato numero di quella *Censura*, poiche basta leggerla, per conoscerne la sciocchezza; cadendo quì in acconcio il primo avviso dello Spirito Santo: *nè respondeas stulto juxtà stultitiam suam, nè efficiaris ei similis*. Prov 26.

All'incontro nel secondo capo l'Anonimo combatte l'Udienza data a' Giesuiti, e testificata da Sua Santità nel suo Decreto del 1704. con quelle parole: *postquàm demùm quidquid in ejusmodi Controversiis PP.*

Fran

Franciscus Noel, & Gaspar Castner Societatis Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audiverat; Dicendo, non esser questi stati sentiti, quando furon composti i Quesiti sopra i Fatti formati con la sola Parte contraria; Del che se ne querelarono fin d'allora i Giesuiti senza frutto; come se ne querela anch'oggi l'Anonimo senza ragione. Impercioche i Fatti furon fermati sull'Autorità indubitata di tanti Scrittori Giesuiti antichi, e moderni, quanti se ne vedono citati ne gl'istessi Quesiti, e confermati colle attestazioni recate da i PP. Noel, e Castner, registrate nel *Sommario* delli 27. Marzo 1703. nelle quali non solamente non s'impugnano, mà si confessano; spiegandosi solamente come civili, e politici, secondo la supposta intenzion de' Cinesi; lo che non appartiene al Fatto, mà al Dritto. E' dunque falsissimo, che non fossero sentiti detti Procuratori sopra i Quesiti di Fatto, avvengache fatti avanti l' arrivo di essi; mentre nello spazio di poco meno di due anni, quanto ne decorse trà l'arrivo, e la Decisione, essi dedussero quanto vollero; e l'asserire, che non fosse tutto ben'esaminato dalla Sagra Congregazione, e dalla Santità Sua, è una grand'ingiuria, e calunnia, che fà l' Anonimo all'una, ed all'altra, per cui merita grandissima correzione. E perciò non è maraviglia, sè non ardisce comparir col suo nome.

Nel terzo capo asserisce l'Autore, che non sussiste nel Fatto la differenza da me assegnata trà il Decreto Alessandrino, ed il Clementino; perche la Sagra Congregazione sotto Alessandro diede le sue Risposte: *Auditis Qualificatorum Votis*, come s'è fatto nell'ultimo Decreto di N. S. mà, sè la vuol' intender l'Anonimo, io non hò costituito la differenza trà l'uno, e l'altro Decreto in questa circostanza; bensì nell'ordine tutto del Giudizio, come si può vedere nella mia *Risposta* §. *Pertanto*, con i due seguenti; e nel fine di questa alla *prima Osservazione*. E quando volessi costituirla ancora in detta circostanza, non sarebbe fuor di ragione; mentre nel primo Decreto i Qualificatori furon sentiti solamente dalla Congregazione: *eadem Sac. Congregatio auditis Qualificatorum Votis in sequentem Sententiam respondit*. Là dove nel secondo furon sentiti dal Sommo Pontefice stesso; e niuno potrà negare, che dia maggior peso alla risoluzione l'aver' il Sommo Pontefice voluto esaminar da se le qualificazioni; che l'approvarle semplicemente all'altrui relazione, come fece Alessandro VII. Da tuttociò potrà giudicare chi legge, sè le differenze da me assegnate trà l'uno, e l'altro Decreto servino per il mio intento: e sè à quello dell' Anonimo di sostener l'esecuzione dell'Alessandrino, serva la Dichiarazione di Clemente IX. che addita nel fine di questa sua *Osservazione*; col pretesto, che sicome da questo fù dichiarato, che il Decreto d'Innocenzo X. dovea osservarsi ancor doppo quel d' Alessandro; così questo deve osservarsi ancor doppo quello di CLEMENTE XI. che hà verificato il Fatto non esaminato da quello: che hà

hà udito ambe le Parti, lo che non fece quello: che hà decisa la Controversia, non ancor nata giudizialmente sotto di quello: che hà promulgata una Sentenza solennissima, e finale, quale non fù quel Decreto.

Osservazione IV.

A' Quello, che aggiunge l'Autore, che doppo sì lunga discussione dell'affare, doppo tante prove addotte in tanti Sommarj, e Scritture esibite à S. S. da Giesuiti non essendosi provato da essi il Fatto esposto ad Alessandro VII. non si può più rimettere in campo il di lui Decreto, sotto colore, che non sia deciso il Fatto; si risponde, che tutte le sudette testimonianze addotte da Giesuiti sarebbero state forse sufficientissime à provarlo, sè si fosse degnata la Sagra Congregazione di venire all'esame, e discussione del Fatto doppo i nuovi documenti, ascoltando in contradittorio *anche le Parti; mà non essendosi mai venuto à questo esame in* contradittorio, *non può dirsi, che i Giesuiti co' i loro documenti non abbiano provato il Fatto esposto ad Alessandro VII.* E poi soggiunge un'altro argomento, che per maggior brevità riferirò nella seguente.

APOLOGIA

IO replico, esser'una solennissima calunnia il dire, che non siansi esaminate à minuto tutte le testimonianze addotte da Giesuiti, come hò provato nell'antecedete *Apologia* §. *All'incontro*. E per quel, che tocca il non Fatto *contradittorio* rinfacciato ancora nella passata *Osservazione*, e nella mentovata *Censura* al luogo citato, mi pare una grand'impertinenza dell'Anonimo il voler dar legge al Prencipe di come comportarsi nel giudicare. Niuno certo ardirebbe di far'un simile rimprovero *al Tribunale della Sagra Rota* da esso portato in esempio in detta passata *Osservazione*, sè non volesse sentirsi proverbiare con somma ragione dal quel dottissimo Senato: *nè sutor ultra crepidam*. Pretenderli adesso da chi hà perso la lite, di riprendere il Sommo Pontefice, la Suprema Inquisizione, perche non s'è fatto il Contradittorio in voce, e da questo volerne cavare, che i Giesuiti non abbiano potuto provare il Fatto; quando hanno detto, e dedotto in scritto quanto mai poteano, e voleano: quando hanno rappresentato colla viva voce al Papa, à i Cardinali ogni lor ragione, vera, ò falsa, che fosse; è un'eccezione altrettanto nuova, quanto ridicola; quasiche le prove consistessero nell'altercazione della lingua: potesse più dirsi colla voce, che colla penna; ed il Giudice dovesse più credere alle parole, che alle Scritture.

L'argomento poi, che foggiunge, tutto è fondato nel falso. Dice, che sè io pretendo col mio discorso *d'insinuare, che i Fatti esposti nell' ultimo Decreto siano parsi alla Sagra Congregazione più probabili, che i Fatti esposti ad Alessandro, non ostante tante testimonianze addotte da Giesuiti in favore della lor'opinione; benche questa maggior probabilità non abbia luogo nel caso nostro, mentre non s'esaminò nella Sagra Congregazione la verità de' Fatti doppo i nuovi documenti, mà solamente la Decisione de' Quesiti già formati*; contuttociò, ammessa tal probabilità, non sarebbe irragionevole l'istanza del P. Provana di far sussistere ancora l'osservanza del Decreto Alessandrino doppo il Clementino, come non ostante la maggior probabilità riconosciuta ne i Fatti esposti ad Alessandro, sopra gl' esposti ad Innocenzo X. dichiarò Clemente IX. che insieme sussisteva l'osservanza del Decreto Innocenziano. Ecco, con quali argomenti si tien sù questa lite.

Mi basta dunque di negar'il supposto, per gettar'à terra tutto il discorso contrario. Nego d'aver'insinuato, che i Fatti esposti nell'ultimo Decreto siano parsi più probabili di quelli esposti ad Alessandro. Hò detto, e lo replico, che son'indubitati; perche provati concludentemente, anche per confessione de' Giesuiti. E perciò non è adattabile in questi termini la Risposta della Sagra Congregazione sotto Clemente IX. poiche allora non s'era per anche posta in chiaro la verità de' Fatti; onde conveniva lasciar le cose, come stavano, e rimetter l'osservanza ò dell'uno, ò dell'altro Decreto alla coscienza de' Missionarj, secondo che avessero trovato più vera l'esposizione dell' una, ò dell'altra Parte. Mà chiarita finalmente sotto CLEMENTE XI. la verità, la quale, come si legge in Esdra, *manet, & invalescit in æternum*; non potea la S. Sede non farla nota à tutta la Chiesa, intentissima à questa Causa, e non dare alla Cristianità della Cina il Dogma infallibile, che seguir dovea per l'osservanza del primo Comandamento di Dio. Così hà fatto gloriosamente il Regnante Pontefice; e sè doppo la publicazione del suo Venerabil'Oracolo, rimettesse in piedi l'osservanza del Decreto Alesandrino, giusta l' istanza del P. Provana; che altro sarebbe, sè non condannar sè stesso d'errore: autenticar la calunnia dell'Anonimo, di non aver'esaminata la verità de' Fatti: lasciar'idolatrare la Cristianità della Cina: e tener tutto l'Oriente in una perpetua agitazione intorno alla purità della Fede?

Osservazione V.

LA proposizione, che il Decreto d'Alessandro VII. non fù decisivo della Controversia, mà bensì quello del presente Pontefice, sè non si modifica con qualche spiegazione più moderata, pare soggetta alla censura di poco

poco rispetto all' Autorità Pontificia. Poiche inquanto al Fatto, nè l'Alessandrino, nè il Clementino decidon la Controversia, come si dichiara sopra il terzo Articolo; e così non è vero, che il Clementino sia decisivo dello Controversia del Fatto. Inquanto al Dritto, sì l'uno, che l'altro decidon la Controversia, come costa dall'istessa Dichiarazione, che la Sede Apostolica Responsa veritatis semper dare consuevit; *e così non è vero, che l' Alessandrino non sia decisivo della Controversia del Dritto. Si come dunque Clemente IX. dichiarò, sussistere insieme anche in quanto all'esecuzione i Decreti d'Innocenzo X. e d'Alessandro VII. così è di ragione, che si dichiari sussistere il Decreto Alessandrino insieme col Clementino, non solamente inquanto al Dogma, ma anche inquanto all'esecuzione, per esser tanto l' uno, come l'altro decisivo del Dritto, e niun di loro decisivo del Fatto, giusta l'istanza del P. Provana.*

APOLOGIA.

NOn hò bisogno di spiegar la proposizione, per isfuggir la censura dell'Anonimo. Nella *Risposta* alla seconda *Osservazione* parmi d'aver mostrato assai chiaramente l'equivoco del Fatto non deciso, e chi meriti la pena di Contradittore, e Trasgressore del Decreto Pontificio. All'argomento preso dalla Dichiarazione di Clemente IX. veggasi lo scioglimento datone sull'antecedente *Osservazione IV.* Solamente quì chieggo al mio Anonimo, come farà egli ad eseguire l'uno, e l'altro Decreto nell'istesso tempo? Imperciòche sè vorrà offerir Sagrifizio à Confucio, ed à i Progenitori Defonti, non eseguirà il Clementino, e sè vorrà non offerirlo, non eseguirà l'Alessandrino. E' facilissimo, parmi, risponda, il modo d'eseguir l'uno, e l'altro: offerirò il Sagrifizio con le Cirimonie prescritte ne' Rituali Cinesi; e così eseguirò il Decreto d'Alessandro VII. Aurò intenzione di fare un Rito politico, e civile, con che intenderò, che non sia quell'istesso, descritto ne' Quesiti; e così eseguirò il Decreto di CLEMENTE XI. e se mi farà opposto quel *prædicta omnia tamquam à superstitione inseparabilia, juxtà ea, quæ in Quæsitis proposita sunt, nè quidem esse permittenda Christianis, præmissâ publicâ, vel secretâ protestatione, sè non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu erga Defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare*; Risponderò, che il Fatto non è deciso: i Riti nell'intenzione non son gl'istessi: la Causa non è finita; e CLEMENTE XI. vada meglio à studiarla. Così hò vinto la lite.

Osservazione VI.

SForzandosi l'Autor della Risposta *di dare ad intendere, che il Decreto di CLEMENTE XI. sia decisivo del Fatto; per convincerlo di falsità, basta la Dichiarazion contraria della Sagra Congregazione, e di Sua Santità. Con tuttociò per difender adesso non più il Memoriale del P. Provana, mà la medesima Dichiarazione; si risponde all'argomento della lunga discussione dell'istesso Fatto preceduta sotto CLEMENTE XI. e non sotto Alessandro VII. in primo luogo doversi assolutamenpte supporre che precedessero molti esami anche allora, benche non si leggeno espressi in quel Dereto, non essendo credibile della prudentissima condotta, con cui si governa la Congregazione così di Propaganda, come del S. Offizio*[manco male, che qui si corregge lo sproposito detto in contrario nel 5. Memoriale] *che ammettesse le Relazioni fatte allora da Giesuiti, senza maturamente essaminarle: massime essendo state rappresentate pochi anni avanti sotto Innocenzo X. Relazioni di que' Riti del tutto contrarie. In secondo luogo, maggior discussione richiedeva l'ultimo Decreto, che il precedente, perche gl'Avversarj pretendeano, che si condannassero i Riti assolutamente senza far distinzione trà il Fatto, e il Dritto; onde convenne di spender molto tempo nella discussione di questo punto, come si raccoglie da quelle parole del Decreto*: Responsa supradicta, quæ in aliis præcedentibus Congregationibus similiter coram S.S. habitis diù, multumque discussa, ac maturè examinata fuerunt: *le quali mostrano, che non furon essaminati i Fatti de' Quesiti, mà le Risposte sopra i Quesiti, sè doveano concepirsi assolutamente, ò relativamente à gl'istessi Quesiti. Fin che conoscendosi doppo sì lunga discussione non poter sussistere una tal forma assolta, senza l'evidenza de' Fatti, massime doppo d'essersi presentati i documenti contrarj portati dalla Cina da Procuratori della Compagnia, fù giudicato di terminar la Causa con risolver i Dubbj relativamente à i Quesiti. Alle parole poi del Decreto, che si portano in contrario, per mostrare il fine della Causa*: finitâ jam Causâ, *si risponde, doversi intendere, finita la Causa rispetto à i documenti portati fin' all' ora, per decidere il Dritto; mà non già ad altri documenti nuovi, che potessero doppo sopravenire sopra il Fatto; come si dichiarò Sua Santità col P. Provana, dicendo, che per esser documenti posteriori al Decreto del 1704. doveano esaminarsi, come in fatti così hà ordinato alla Congregazione del S. Offizio.*

APO-

APOLOGIA

A' Questo lungo discorso risponderò brevemente. I Fatti, che quì dice l'Anonimo esaminati sotto Alessandro VII. e non esaminati sotto CLEMENTE XI. tutti si riducono alle Dichiarazioni dell'Imperadore, alle Attestazioni de' Letterati, de' Missionarj, e de' Cristiani della Cina; mentre in queste si contengono le prove da esaminarsi dei Fatti, e da queste pretendon'i Giesuiti, che risulti la diversità da quelli, che son'esposti ne' moderni Quesiti. Imperciòche quando si dice esaminar un Fatto, non s'intende già esaminar le sole parole della narrativa, che ne fà l'Esponente; mà s'intende esaminare i Documenti, le Testimonianze, le Scritture, che si portano in prova dell'istessa narrativa. Or se questi Documenti non son nati se non dal 1700. in quà come; potevan' esser' esaminati del 1656. quando sotto ad Alessandro VII. furon'esposti, e risoluti i Quesiti d'allora? E come si può *dare ad intendere*, che s'esaminarono, quando non eran portati, e non s'esaminarono, quando lo furono? Quì si vede un' impossibile, per *dar'ad intendere* una bugia. Inoltre dice l'Anonimo, che si richiedeа maggior discussione in questo, che nel precedente Decreto, perche gl'Avversarj lo volean'assoluto, e non relativo a' Quesiti: *senza far distinzione trà il Fatto, e il Dritto*; il che conosciutosi doppo sì lunga discussione impossibile, *massime doppo d'essersi presentati i documenti contrarj portati dalla Cina*, fù giudicato di farlo relativo. Bisogna dunque dire, secondo il suo detto, che fossero esaminati questi Documenti; altrimente non si sarebbe potuto conoscere da essi questa impossibilità; e pure nella *terza Osservazione* §. *Secondo perche*; francamente asserisce, che si proseguì la Causa *col supposto de' Fatti prima stabiliti da una sola delle Parti nel 1699. senza nè pure trattarsi in piena Congregazione di esaminarsi la validità de' nuovi documenti prodotti per contrariare il Fatto*. Questi contradittorj soli bastarebbero, *per convincer l'Anonimo di falsità*; Mà perche io non intendo sènon di sostenere, che il Fatto è deciso; oltre al già detto nella *Risposta* alla *seconda Osservazione*, notisi dalle suddette parole, che i Fatti furono stabiliti [ò bene, ò male, altrove s'esamina] adunque son decisi; attesoche non accadeva stabilirli, se non s'aveano à decidere. Niente rilevando la Dichiarazione altretanto mal'intesa, quanto esagerata dall'Anonimo; mentre stà benissimo insieme, che non sia pronunziato sopra il Fatto, e nulladimeno sia deciso, come resta provato nella sudetta *Risposta* §. *Mi resta*, con i seguenti. E' spiritosa poi la spiegazione, che si dà alle parole; *finitâ jam Causâ*, mentre dice, che s'intende finita rispetto à i documenti portati fin'allora, per decidere il Dritto; mà non già rispetto ad altri, che potessero portarsi di nuovo sopra il Fatto.

to. Nè *Azzone*, nè *Accurso* avrebbero saputo glossar così bene i Testi Civili, ò *Gio: Andrea* i Canonici, come l'Anonimo questa Decretale; meritevole perciò d' esser chiamato il *dottissimo Idiota*. Qual maggior idiotismo, che mentre tanto i vecchi, quanto i nuovi documenti son sopra il puro Fatto, quelli non possin servire per decidere il Fatto, e questi sì? Sè io avesti portato simil argomento nelle mie *Risposte*, non mi potrei dolere, che fosse qualificato per *inezzia*. Mà io però vi trovo dentro un senso più recondito, che voglio svelare. La Causa s'intende finita rispetto à i primi Documenti, non rispetto à i secondi; si finirà rispetto à i secondi, non à i terzi; rispetto à i terzi, non à i quarti, e così anderà nell'infinito, perche mai finirà, secondo questo discorso.

Osservazione VII.

Non si può confermare il Decreto del Signor Cardinal di Tournon, come fà istanza il di lui Procuratore nel fine della sua Risposta *à questo* Memoriale, *sè non si rivocano insieme due particole della Pontificia Decisione, alle quali è contrario. La prima si è quella, con cui il Decreto permette in alcun caso l'uso delle Tabelle de' Defonti, come si legge sopra l'Articolo V. pag.* 37. quò verò ad Tabellas solo Defuncti nomine inscriptas, tolerari posse illarum usum, secluso scandalo; *là dove il Sig. Cardinale nel suo Mandato lo proibisce assolutamēte:* Negativè quoad usum Tabellarum Defunctorum Progenitorum, juxtà morem Sinicum. *La seconda, che il Decreto permette alcune Cirimonie usate da Cinesi verso i lor Progenitori Defonti*: similiter nec per eadem Responsa vetari, quò minùs erga Defunctos peragi possint alia, si quæ sint (*si lasciano dall'Anonimo per brevità le parole* alia si quæ sint) juxtà earum gentium mores, quæ verè superstitiosa non sunt; *con la qual particola non è compatibile la negativa indefinita dal Mandato, riferita di sopra; Come nè pure è compatibile quella circa la voce* Tien *e* Xam Ti *proibita assolutamente nel Mandato*: item negativè, si interrogentur, an Xam Ti, vel Tien sint Christianorum verus Deus. *Poiche non può sussistere la condanna assoluta, e indefinita tanto de' Riti verso i Defonti, quanto delle sudette voci sì nel Fatto, come nel Dritto, senza una supposizione assoluta, e decisiva, che qualunque pratica de' Cinesi, così nell'uno, come nell'altro punto infallibilmente vadi annessa con circostanze superstiziose. E questa supposizione non è compatibile con la dichiarazione, che la S. Sede* nunquam super hujusmodi expositorum veritate, aut falsitate pronunciare consuevit

A P O L G I A

IL Decreto della S. Sede circa l'uso delle Tabelle de' i Defonti così canta: *Christianis non posse permitti Tabellas Progenitorum JUXTA SINENSIUM MOREM in privatis Domibus retinere cum inscriptione, qua Thronus, seu Sedes Spiritus, vel Animæ N. Defuncti; adeòque qua Spiritum, seu Animam illius Defuncti ibidem aliquando sisti, vel residere significetur*. Questo è il Decreto definitivo intorno alla Controversia, che s'agitava. Il Signor Cardinale di Tournon nel suo Mandato proibisce l'uso delle Tabelle *juxtà morem Sinicum*: qual contradizzione può quì considerarsi trà il Decreto, e trà il Mandato? l'uno, e l'altro convengono nella proibizion della pratica costumata in Fatto; *juxtà morem Sinicum*: che consiste nella mentovata Iscrizzione: Il Decreto dà per verificata la pratica, attese tutte le prove, che si leggono ne gl'Atti stampati, e non controversa, mà difesa da Giesuiti: il Mandato ne porta l'evidenza come d'un Giudice, che stà sulla faccia del luogo: *Consideri adesso* [per usar la frase dell'Anonimo] *ogn'Uomo di senno, se son compatibili insieme queste due sorti di Decisioni*. Lo son certamente tanto, quanto è compatibile, cioè à dir compassionevole, chi con questa sorte di ragioni sostiene la sua Causa; Io certamente gl' hò gran compassione. Che sè la S. Sede doppo d' aver condannato assolutamente l' uso costumato delle Tabelle, passa à dichiarare, che possono tolerarsi altre col solo nome del Defonto; queste non saran quelle, che son condannate nel suo Decreto, e nel Mandato del Signor Cardinale; mà diverse, in quella guisa, che hà dichiarato della Tabella del *Tien* e *Xam Ti* sopra il secondo Articolo *pag.* 34. dove dice: *Si loco inscriptionis* Cœlum colito, *proponeretur alia*: Dominum Cœli colito: *esset hæc subrogatio novæ Tabellæ, non declaratio antiquæ*. Ora il Mandato proibisce le antiche, non le nuove, delle quali non parla; e perciò non contiene veruna incompatibilità col Decreto Apostolico.

Dell'istessa farina è la seconda incompatibilità, per cui dice l'Anonimo, che se si confermasse il Decreto del Signor Cardinale, bisognarebbe rivocare quell'altra particola del Decreto Apostolico: *similiter nec per eadem Responsa &c.* Impercioche il Decreto definitivo della Controversia circa i Riti, e Cirimonie Cinesi, consiste nella proibizione assoluta di quelli, che di fatto si praticano, contenuta in quelle parole: *Christianis nullatenus, nullâque de causâ esse permittendum præesse, ministrare, aut interesse solemnibus &c. tamquam superstitione imbutis*: ed in quell'altre circa i Riti non solenni: *immò prædicta omnia tamquam à superstitione inseparabilia, juxtà ea, quæ in Quæsitis proposita sunt, nè quidem esse permittenda Christianis, præmissâ publicâ, vel se-*

cre-

cretà protestatione &c. Quelle altre parole, sulle quali argomenta l' Anonimo, non appartengono à i Riti già condannati di sopra, mà ad altri, sè ve ne fossero, non contenuti ne' Quesiti; come chiaramente dimostrano le parole: *alia, si quæ sint*: restate nella penna dello Scrittore, per imbrogliar la Scrittura, e dar' ad intender' al Volgo non informato quel, che non è. Convengono dunque insieme ancor' in questo punto il Decreto Apostolico, ed il Mandato del Signor Cardinale, perche amendue condannano assolutamente i Riti, che si praticano attualmente, ed erano allora in questione; Degl'altri, *si quæ sint*, non parla il Mandato; e con ragione, perche non son'an cor nati, come hà riconosciuto il Legato, *& non entis nullæ sunt qualitates*. Sussiste pertanto la condanna indefinita ed assoluta *juxtà morem Sinicum*, che porta il Mandato, perche sussiste quella, che si legge con l'istesse parole nel Decreto Pontificio. Sussiste *la suppositione assoluta, e decisiva, che qualunque pratica de' Cinesi* espressa ne' Quesiti, *così nell'uno, come nell'altro punto infallibilmente vadi annessa con circostanze superstiziose*: perche sussistono le prove del Fatto: perche è certissimo, che tanto i Riti, quanto le circostanze di essi *ex natura sua* son superstiziosi: perche è infallibile l'Oracolo di CLEMENTE XI. che così hà pronunziato, con espressa dichiaratione, che son tali, benche fatti con segreta, ò manifesta intenzione di culto civile: *præmissâ publicâ, vel secretâ protestatione, se non religioso, sed civili, ac politico tantùm cultu erga Defunctos illa præstare*.

Venga dunque *ogn'Vomo di senno*, giàche l'Anonimo l'interpella, e giudichi, s'è giuridica la mia istanza, di confermarsi il Decreto del Signor Cardinale, quando si riconosce tanto conforme all'Oracolo Pontificio; quando l'istesso Pontefice ne' suoi Brevi scritti à due gran Monarchi, l'hà dichiarato tale; quando si l'uno, che l'altro è appoggiatò all'evidenza de' Fatti; quando finalmente il tenerlo in sospeso pone in dubbio l'infallibilità dell'Oracolo, ed in controversia una verità più chiara del Sole. Venga pure *ogn'Vomo di senno*, e giudichi in qual conto deva tenersi il giudizio dell'Anonimo, allorche dice nell'ultimo §. di questa sua *Osservazione, esser credibile*, che il Signor Cardinale, *quando gli sarà giunto il Decreto Romano, nel publicarlo, averà dichiarato insieme, che cessava l'Osservazione del suo, e quando anche il suo non fosse contrario, averà con tuttociò rivocata ogni obligazione di osservarlo*. Sè è credibile, che essendo il suo Decreto uniforme al Romano, come dimostra l'evidenza, e dichiarano i mentovati Brevi, possi aver dichiarato, che non deve osservarsi, e rivocata l'obligazione d' osservarlo, lo giudichi *l'Vomo di senno*; mentre io mi contento di rimetterlo ancora al giudizio d'un Forsennato.



Ter-

Terzo Memoriale

Beatissimo Padre

ANtonio Giuseppe Provana della Compagnia di Giesù Procuratore de' Missionarj della medesima Compagnia nella Cina prostrato di nuovo à piedi di V. S. umilmente l'espone, che avendo immediatamente doppo il suo arrivo à Roma presentato à V. S. nuovi documenti autentici dell'Imperadore della Cina con gl'attestati d'altri Vescovi, e Vicarj Apostolici sopra i Riti Cinesi, si degnò V. S. d'ordinargli, che informasse sopra questo negozio i SignoriCardinali del S.Offizio: E poco doppo avendo pur presentato à V. S. un Memoriale, in cui chiedeva la dichiarazione, sè il Decreto della Sa. mem. d'Alessandro VII. rimaneva derogato per il nuovo Decreto di V. S. con speranza ben fondata, di ottenere la medesima dichiarazione, che ottenne già il P. Polanco Domenicano al Decreto d'Innocenzo X. essendo il caso del tutto simile, e vedendo ritardato l'esame de' primi, e il Rescritto del secondo, hà perinteso, che alcune nuove Relazioni venute dalla Cina con lamenti di alcuni PP. della Compagnia, abbiano cambiato l'animo di V. S. e le buone intenzioni, che aveva di consolare l'Oratore, e con esso tutti i Missionarj della Cina con opportuno rimedio. Per il che in primo luogo si protesta l'Oratore, siccome si è protestato altre volte, di non esser venuto dalla Cina per difender gl'errori commessi da alcuni Particolari, mà per trattare della Causa commune della Religion Cristiana pericolante nell'Imperio della Cina, benche sè fossero note all'Oratore le dette accuse, può essere, che averebbe documenti, per dilucidare alcuni Fatti forse troppo esagerati. In secondo luogo supplica l'Oratore con ogni ossequio la S. V. à riflettere, esser molto diversa la Causa particolare di alcuni della Compagnia accusati di poco rispetto al suo Legato Apostolico, dalla Causa principale, e commune à tutti i Missionarj della Cina nel pericolo evidente di serrarsi la porta alla Predicazione Evangelica, che deve stimarsi Causa di questa Santa Sede, e non de' Giesuiti. Siccome le particolarità succedute in Macao non devono pregiudicare alla conservazione della S. Legge nella Cina, ed à Missionarj, che la promulgano.

RISPOSTA

TRè punti contiene questo §.Il primo circa l'esame de' nuovi Documenti portati dal P. Provana: Il secondo circa la Dichiarazione sopra la sussistenza del Decreto di Alessandro VII. Il terzo circa

 gl'er-

gl'errori de' Giesuiti, dicendo, esser causa diversa dalla principale, di cui si tratta. Quanto al primo punto si risponde, che questi nuovi Documenti non servono ad altro, che à manifestar più chiaramente l'intenzione de' i PP. della Compagnia, di ricominciar la Causa da capo, ed impedire con questo l'esecuzione de i Decreti Apostolici: Impercioche le nuove Dichiarazioni dell'Imperador della Cina convengono nella sostanza con quella del 1700. e tutte si riducono à dichiarare, che i Riti controversi son civili. Mà sia detto con pace di quel Prencipe, egli non è Giudice competente di queste materie, non essendo capace nè meno d'intendere, sè i Sagrifizj, ed altre Cirimonie, che si praticano nella Cina verso Confucio, ed altri Progenitori, appartenghino al culto di latria, dovuto solamente al nostro Dio, ch' egli non conosce, ò pure ad un politico onore, che si faccia alla memoria di costoro. Questo Giudizio appartiene unicamente al Sommo Pontefice, che può discernere il sacro dal profano, e sè tali culti concordino, ò discordino dalla Legge Cristiana. Mà qui pur conviene far giustizia alla prudenza dell'istesso Imperadore, il quale per confessione de' PP. Giesuiti nella loro *Relazione fol.* 31. *tergo* si dichiarò Giudice incompetente di quest' Articolo: *Suam Majestatem coram dixisse D. Patriarchæ, se declarare sensum Imperij, an ille concordet, vel discordet cum Lege Christiana non curare, idque decernendum relinquere Summo Pontifici*. A' che dunque tanto esagerare le Dichiarazioni dell' Imperadore, e minacciare la sua indignazione, sè non saranno seguitate da V. S. quando egli medesimo si dichiara di non voler' esser Giudice, mà lasciar giudicar al Sommo Pontefice, sè il suo senso concordi, ò discordi con la Legge Christiana? Certamente questo solo basta, per dimostrare, che il P. Provana con la tanto esagerata Dichiarazione dell'Imperadore, e con le replicate minaccie della sua indignazione, altro non pretende, che sostenere lo smoderato impegno suo, e de' suoi, di far rivocare i Decreti della S. Sede: cosa, che non gli riuscirà mai, sè prima non si dichiari, che il Giudizio d'un Prencipe Gentile deva preferirsi à quello della Chiesa in materia di Religion Cristiana, e che sia spirata la promessa fatta da Cristo: *Et portæ Inferi non prævalebunt adversùs eam*. *Matth.16.*

Al secondo punto di questo §. si è risposto pienamente nel rispondere al *secondo Memoriale*, dove s'è dimostrato, in qual senso sussista il Decreto di Alessandro VII.

Al terzo, per vedere, sè la Causa de' Giesuiti, i cui errori si protesta il P. Provana di non voler difendere, sia diversa da quella, che è comune à tutti gl' altri Missionarj, e propria di questa S. Sede, sà di mestiere l'accennar qui brevemente, quali siano i loro errori, ò per meglo dire, eccessi. Eccone il compendio. I PP. di Pekino hanno portata la Causa de' i Riti già decisa dalla S. V. al Tribunale dell' Imperadore non solamente con i ricorsi fatti in voce, mà in scritto, come

come confessa Monsignor Ascalonense nella sua Appellazione. L'hanno infiammato alle violenti Risoluzioni contro un Legato di V. S. contro due Vicarj Apostolici, e contro tant'altri Missionarj bastonati, incatenati, ed esiliati. Hanno fatto da Commissarj dell'Imperadore negl'esami de' Missionarj, che sono stati espulsi; e per indurli à sottomettersi al comando dell'Imperadore d'uniformarsi alle lor pratiche dannate, minacciavano loro l'esilio. Hanno procurato tanti Decreti dall'istesso Imperadore, ingiuriosi non meno al Legato Apostolico, che all'Autorità della S. Sede, ed alla Religion Cristiana. Hanno publicato in Cina vàri Libri, e Scritti scandalosi in difesa del loro impegno, ed in contumelia dell'Autorità della S. Sede. Hanno attraversato tutte le grazie intenzionate dall'Imperadore al Legato per il bene delle Missioni. Hanno estorto giuramenti falsi da i Cristiani, per mandarle à Roma, come gl'hanno mandati. Hanno intercetto i Dispacci tanto del Signor Cardinale in Europa, quanto d'Europa al Sig. Cardinale. Hanno procurato la rivocazione de' i Regali, che l'Imperadore mandava à V. S. in testimonio della stima, che n'avea. Hanno disprezzato le Censure del Legato Apostolico contro quelli, che avessero portato la Controversia al Giudizio dell'Imperadore. Hanno sparlato publicamente, che la S. V. non potea esser Giudice di queste materie, e che sè l'Imperadore avesse fatto un Decreto in Cina, ne facesse un'altro il Papa in Roma. Hanno manipolato, e con l'Imperadore, e con i PP. di Macao la carcerazione del Signor Cardinale; e finalmente, per tacere molti altri eccessi contro la persona del Legato Apostolico, son giunti al sommo della reità, con accettare la Patente Imperiale di restare in Cina, giurando l'osservanza de' i Riti dannati dalla S. Sede à tenore dell'Editto, ò Decreto Imperiale. I PP. di Macao si sono opposti scopertamente alla Giurisdizione del Legato Apostolico, hanno dato mano al suo arresto, lacerato gl' Editti, e Cedoloni da esso publicati, assoluto altri, che v'erano incorsi; sottoscritto gl'Atti della Giunta contro il Legato; consigliato i Soldati di Guardia ad impedirgli la fuga, eziamdio col batterlo; predicato dal Pulpito contro di lui; intercettatoli sulle Navi tutti i Dispacci d'Europa sotto mentito titolo d'esser suoi Procuratori; e finalmente si sono opposti sempre à tutti li Missionarj spediti dalla Congregazione di Propaganda. I PP. d'Europa, e singolarmente quelli di Roma non contenti d'aver publicato contro il divieto della S. V. fin colla stampa quella Relazione venuta l'anno passato da Pekino, ch'è un intreccio di calunnie, ed'ingiurie contro il Legato Apostolico, hanno pochi giorni sono vomitata un'altra Satira intitolata *Riflessioni sopra la Causa della Cina*, uscita, e portata in giro da loro stessi, alcun de' quali potrebbe nominarsi, e poi in stampa, ch'è un distillato velenoso di maledicenze, e di proposizioni esecrande contro il Cardinale, e contro la S. Sede *ad sollicitanda corda Virorum Israel*:

Essendo degnissimo di rifflessione, che mentre in essa si vantano i Giesuiti per Difensori dell'infallibilità del Papa nelle definizioni contro il Giansenismo, nell'istesso tempo l'impugnano in quelle contro i Riti da essi con tanto scandalo sostenuti nella Cina; quasi che il lor Giudizio sia più infallibile di quello della Chiesa.

Questa è la Causa de' i Giesuiti colpevoli [non toccandosi i buoni, de' i quali ve ne sono alcuni ancor nella Cina) la quale non và disgiunta dalla Causa principale de' i Riti già finita, e di questa Santa Sede; perche tutti gl'attentati, e scandali da lor commessi, e contro la Giurisdizione, e contro la persona del Signor Cardinale di Tournon, son diretti à sostenere i Riti condannati, e ad impedire la publicazione de' i Decreti Apostolici, in esecuzione de' i quali hà publicato il suo.

Memoriale

Non si tratta, Santissimo Padre, di sostenere l'opinione de' Giesuiti contro gl'Avversarj; mà bensì, sè si deve permettere, ò nò, che si spianti la Religione Cristiana della Cina per un fatto, la di cui verità, ò falsità non è manifesta, nè definita dà V. S. come si dichiara nel suo Decreto; mà resta ancor molto dubbiosa, attese massime le nuove Dichiarazioni sopra i medesimi Riti publicati dall'Imperadore della Cina come Legislatore del suo Imperio, e Interprete legittimo de' Riti proprj del Paese.

RISPOSTA

SE' si tratti, ò nò da Giesuiti di sostener la loro opinione, lo puol facilmente giudicare il Mondo tutto; e lor medesimi lo dimostrano con la Scrittura scandalosa, che fanno correr' à parte, poco fà mentovata, nella quale pongono a discredito della Compagnia l'opposizione, che si fà contro le lor pratiche in materia de' Riti Sinici, già condannate; fino à trattar d'Eretici, e nemici della Fede di Cristo gl' Oppositori; fino à morder l'intenzione di V. S. quasi che abbia volsuto con i suoi Decreti spalleggiare i Giansenisti, con sagrificar loro la riputazione, e la fama della Compagnia: fino à bestemmiare, che questi abbiano provocata l'ira di Dio à scaricare sopra il Cristianesimo, e specialmente sopra lo Stato della Chiesa i flagelli, che giustamente patiamo: quasi che gl'Oracoli in questa materia usciti dal Vaticano siano proposizioni ereticali da pervertire i Fedeli, *propter quæ venit ira Dei in filios diffidentiæ*: cose, che non si possono sentir senza orrore. Non è spiantar la Religion Cristiana, quando si purga dagl' errori tanto intollerabili dell'Idolatria; e sè il P. Provana avesse meglio

glio considerata questa sua proposizione, nō se la sarebbe lasciata uscir dalla penna, perche avendo già la S. V. condannati i Riti controversi, vien'egli con questo ad accusarla d'aver spiantata la Religione. Al ricantato motivo del Fatto non deciso, si è risposto à bastanza sopra il *primo Memoriale* §. *Si potrebbe ancora*: e sopra il *secondo* §. *Pertanto*.

Memoriale

NE' il pericolo di perdersi quella Missione può stimarsi prudentemente ideale, e immaginario, come forsi vogliono far credere alcuni, essendo pur troppo palesi le Dichiarazioni, e Decreti dell'Imperadore intimati più volte agl'Europei, di non voler permettere nella Cina chi non permette nella medesima i Riti sin ora praticati, e di aver per ribelli i Cristiani suoi Sudditi, che non gl'osservaranno. E molto più è nota l'esecuzione di tali Decreti praticata con tutti que' Missionarj, che non hanno voluto accettare la sua Regia Patente con questa condizione, obligandoli ad uscire dalla Cina.

RISPOSTA

E' Maraviglioso, che chi procura la perdita della Missione, rinfacci sempre altrui il pericolo di perdersi, potendo assai bene à lui adattarsi il rimprovero dell'Apostolo: *in quo enim judicas alterum, te ipsum condemnas; eadem enim facis, quæ judicas*. Mà perche in ogni pagina si mettono in campo, con somma nausea di chi legge, le Dichiarazioni, e Decreti dell'Imperadore, e si vuole, che questi bastino à rivocar quelli della S. Sede, perche egli *non vuol permettere nella Cina chi non permette nella medesima i Riti sin ora praticati, e vuol'aver per Ribelli i Cristiani suoi Sudditi, che non gl'osservaranno*; anzi s'esagera tanto questo motivo, per altro indegno d'esser considerato da chi professa una Fede piantata, nudrita, e sostenuta col Sangue di Cristo, e di molti milioni di Martiri, che si figura, esservi chi voglia far credere il contrario, diasi per vero, e verissimo, che l'Imperadore spianti nel suo Dominio quella Religione, che non permette i suoi Riti sin ora praticati, che cosa ne vuol'inferire il P. Provana? Che s'hà dunque da permettere ne' Cristiani l'Idolatria? Questa è proposizione ereticale: se si passa per Cattolica, qual necessità v'era, che tanti Martiri spargessero il sangue, per aver contradetti i Sagrifizj, che offerivansi da i Gentili alle Statue non solamente de i lor falsi Dei, mà degl'Uomini ancora? Mà questi Riti nella Cina passano per civili, e politici: sia così, benche i lor libri, gl'Attestati de' medesimi Cinesi Cristiani non subornati, la forma, e le preci, con che si praticano, convinca il Rom. 2.

con-

contrario; nientedimeno perche trà i Cristiani, che sanno distinguere trà il politico, e religioso, cosa totalmente incognita à i Cinesi, non passano sotto questa categoria, non si posson permettere. L'adorazione della Statua di Nabucco si faceva con assai minor solennità di quella, che si pratica nella Cina alle Tabelle di Confucio, e de' Progenitori; poiche ivi non intervenivano, come intervengono in questa, nè oblazioni di Animali, e di altre cose, nè lumi, nè incensi, mà solamente una semplice prostrazione, come si legge in *Daniele cap. 3.* Onde potea passare per un culto civile fatto al Rè nella sua Statua; e pure, non ostante il Decreto Regio, i trè Fanciulli Ebrei si lasciorono più tosto gettar nella Fornace, che contaminarsi con tal Rito.

Memoriale

Pertanto l'Oratore con le più vive espressioni del cuore, e con le lagrime à gl'occhi supplica la Santità Vostra à degnarsi di ordinare, che si esaminino attentamente i sudetti documenti Imperiali con quelli de' Vescovi, e Vicarj Apostolici di quelle parti; siccome il Memoriale accennato sopra la dichiarazione del Decreto di Alessandro VII. per determinare alcun rimedio sufficiente à quella pericolante Missione, stendendo gl'effetti della sua pietà, e clemenza sopra le anime di tante migliaja di Cristiani redente col Sangue di Giesù Cristo, e lasciate in abbandono da tanti Sacerdoti, che sono stati obligati ad allontanarsi dalle loro Chiese, e saranno obligati à fare tutti gl'altri il medesimo, sè dalla Santità Vostra con pronta risposta non saranno acquietate le loro angustiate coscienze.

RISPOSTA

ALl'istanza d'esaminarsi i nuovi Documenti, s'è risposto nel principio di questo *Memoriale*, ed à quella, che concerne il Decreto di Alessandro VII. s'è sodisfatto pienamente con la *Risposta* data al *secondo Memoriale*. Solamente resta d'insinuare, che il rimedio più efficace alla pericolante Missione della Cina si è, che i PP. Giesuiti desistano dall'impegno, ed impieghino il favor, che godono presso quell' Imperadore, in persuaderli quello, che la Santità Vostra saggiamente gl'hà insinuato nel suo Breve; cioè, che avendo egli permesso la Religion Cristiana nel suo Imperio, deve in consequenza permettere, che i suoi Professori s'astenghino da quelle cose, che discordano dall'istessa Religione. Sè faranno questo, risorgerà la Missione, e si faranno conoscere veri Figli di S. Ignazio, il quale gl'hà obligati con Voto speciale all'ubbidienza del Sommo Pontefice circa le Missioni.

Memo-

Memoriale

Non lasciando l'Oratore di rappresentare a V. S. che ancorche siano partite le Navi per quelle Parti ; non per questo si deve differire la Risoluzione di un punto sì importante, offerendosi l'Oratore medesimo à portare i Dispacci di V. S. con tutta la sollecitudine possibile, prendendo il camino per Moscovia, acciò con la dilazione del rimedio non si sperimenti l'ultimo esterminio di quella Missione.

RISPOSTA

Quì si dimanda al P. Provana, sè sarà così pronto à portar' i Dispacci confermatorj dei Decreti, come s'offerisce d'esserlo, per portare i derogatorj?

Osservazione I.

L' *Autor della* Risposta *à i* Memoriali *nel rispondere à questo, torna à declamare contro le Dichiarazioni dell'Imperadore, che sembrano esser per lui la pietra di scandalo, in cui inciampa quasi ad ogni pagina della sua Scrittura, e quì ripete, ch'egli non è Giudice competente in queste materie, e che questo giudizio appartiene unicamente al Sommo Pontefice. Per render più manifesto l'inganno dell'Autore, e de' suoi Aderenti, deve osservarsi, che in questa Controversia si contrasta trà le Parti, sè nelle Cerimonie solite ad usarsi da Cinesi à Confucio, ed à lor Defonti, v'intervengono Sagrifizj, Tempj, Altari, preghiere &c. per loro instituzione. Sè per il nome di* Tien *intendono i Cinesi il solo Cielo materiale, ò anche abbia presso loro il significato del Signore del Cielo. Una delle Parti afferma, che sì, l'altra, che nò. Or la Chiesa non può esser Giudice di questa lite di puro Fatto, che succede negl'ultimi confini dell'Asia, sè non si prevale della testimonianza di altre persone ben pratiche de' costumi di quel rimoto Paese. Vengono dunque le Parti à Roma, ed una di esse produce l'Editto di Monsignor Maigrot, le Informazioni di Monsignor di Lionessa, le Osservazioni di Monsignor di Rosalia, e di Conone, ed altre simili di alcuni Religiosi Europei, quali tutti affermano, intervenire ne' Riti della Cina Sagrifizj, preghiere &c. L'altra, oltre varj documenti di Vescovi, Vicarj Apostolici, e Missionarj produce le testimonianze dell'Imperador della Cina, che dichiara, che nelle dette Cerimonie, conforme la lor instituzione non v'è credenza di Spiriti assistenti, non preghiere &c. Ciò supposto, sè dicessero i Giesuiti, che gl'Avversarj voglion far Giudici di questa Causa alcune per-*

sone

sone particolari, che non hanno autorità di definire Articoli di Fede, e pretendono, che le lor testimonianze siano tanti Oracoli del Vaticano; non sarebbero sentiti con le risate? Così fanno gl' Avverſarj contro i Gieſuiti, perche producono le Dichiarazioni dell'Imperador della Cina, ed inſiſtono, che ſe ne faccia l'eſame, e ſi abbia a quelle riguardo, per meglio chiarire il Fatto. Onde ſi vede, che l Impugnator de' Memoriali *non pretende, che di ſoſtenere lo ſmoderato impegno ſuo, come al contrario egli rinfaccia al P. Provana.*

APOLOGIA

SE' il P. Provana ne' ſuoi *Memoriali* non fà quaſi mai altro, che declamare contro la Definizione Apoſtolica in difeſa delle Dichiarazioni Imperiali; che maraviglia, sè io declami sì ſpeſſo contro queſte in difeſa di quella? Dice bene, che tali Dichiarazioni ſon pietra di ſcandalo; non già per me ſolo, mà per tutti quaſi i Fedeli Criſtiani, che non poſſono ſe non ſcandalizzarſi di queſt'impegno. Sè hò detto [e lo ripeto] che l'Imperadore non è Giudice competente di queſte materie, mà ſolamente il Sommo Pontefice, non penſo d'eſſermi punto ingannato; perche la Cauſa è di Religione, non Confuciana, mà Criſtiana, di cui non può giudicare un Gentile. Nè ſuſſiſte in fatto, che ſia lite di puro Fatto, come dice l'Anonimo: ella è del Dritto, che riſulta dal Fatto, giuſta il detto commune: *ex facto oritur jus*. In prova di che baſta oſſervare, che i Gieſuiti hanno fatto il maggiore ſforzo, per impugnar' il Dritto, con allegare, che le Cirimonie de' Cineſi, i Sagrifizj, le Oblazioni, ed altri Riti, ſon puramente civili, e politici; Adonque la lite non è di *puro Fatto*. Ciò ſuppoſto per indubitato, chi non vede, che l'Imperadore non può metterci mano, benche foſſe Criſtianiſſimo? Chi non vede l'orribile attentato de'Gieſuiti di Pekino nell'avergli poſto nelle mani queſta Cauſa, ch' è tutta di Religione, e perciò tutta del Sommo Pontefice, col preteſto di dichiarare l'intenzion de' Cineſi, ed il ſenſo delle parole? Mancavano forſe teſtimonianze di Particolari, mancavano Libri, mancavano Dottori dell'Imperio, per provar queſt'intenzione, queſto ſignificato; à quali la S. Sede avrebbe dato il giuſto peſo, non rigettando il teſtimonio nè men degl'Ebrei, ò d'altri Infedeli nelle coſe appartenenti alle lor Nazioni? Non mancavano certamente, e non mancarono i Gieſuiti di portar queſte prove in gran numero. Mà che? Peſate nella Bilancia non ingannevole della S. Sede, e trovate ſcarſe nel Fatto, e falſe nel Dritto, e perciò rigettate, ricorrono i Gieſuiti allo ſtratagemma di chiederne l'Oracolo Imperiale; quaſiche il ſuo detto aveſſe da prevalere all'evidenza del Fatto, ed alla verità del Dritto. Sortì loro l'intento nella famoſa Babilonia di Pekino, perche l'Imperadore

dore, fattosi Giudice della Controversia, pronunzia non meno nell' uno, che nell'altro Articolo, obligando tutti i Missionarj di stare alla sua Sentenza, come ne fà baldanzosa testimonianza il P. Provana ne' suoi *Memoriali*. Mà non sortì già nell'Asilo della Religione, dove il Supremo Giudice del Fatto, e del Dritto hà pronunziato una contraria Sentenza; contro la quale mai prevaleranno le Porte dell' Inferno.

Veggasi poi da questo sincero racconto, sè hanno ragione i Contradittori de' Riti d'esclamare contro i PP. della Compagnia, che abbian volsuto far Giudice di questa Causa, che appartiene unicamente al Sommo Pontefice, l'Imperador della Cina; e sè perciò meritino, come dice l'Anonimo, *d'esser ricevuti con le risate somiglianti rimproveri, e di farsene commenti anche nelle Piazze, come di tante inezzie*. Diranno forse, che non hanno essi fatto Giudice l'Imperadore: non avendo fatt'altro, che richiedergli la spiegazione d'alcuni punti; mà egli da se stesso s'è fatto tale. Così dicevano gl'Ebrei: *nos non occidimus* In psal.63. *Christum*. Convinti perciò di falsità da S. Agostino: *Et vos ch Judæi occidistis: undè occidistis? gladio linguæ*. L'averne parlato all'Imperadore tanto avanti, quanto doppo il divieto del Legato Apostolico, hà cagionato questo gran scandalo nella Chiesa; gl'ha dato in mano la spada, per ferire così profondamente la Giurisdizione del Sommo Pontefice. Che si direbbe, sè trattandosi quà nell'Europa una Causa di Foro Ecclesiastico avanti al Vescovo, una delle Parti ricorresse al Prencipe Laico, con dirgli, che à lui tocca di dichiarare il senso de' Libri, e Dottori del suo Stato, non al Vescovo, il qual perciò non puol'esser Giudice di quella Causa? *ogn' Uomo di senno* non giudicarebbe, che colui con tal pretesto hà volsuto levar la Causa di mano al Vescovo, e metterla in quelle del Prencipe? Che si potev' aspettare da un Prencipe Gentile impegnato à sostener'i Riti della sua Setta col ricorso fattogli da Giesuiti, i quali difendevano il di lui impegno, sè non un simil successo? Or vada l'Anonimo à scusar, sè puole, l'attentato de' suoi, col pretesto d'una semplice Dichiarazione dell'Imperadore, la quale veramente *è pietra di scandalo, in cui hanno inciampato* e lui, e gl'altri così bruttamente.

Mà esaminiamo per ultimo una misteriosa parola incastrata, dall' Anonimo trà queste: *si contrasta da due Parti collitiganti, sè nelle cerimonie solite ad usarsi da Cinesi à Confusio, e à loro Defonti, v'intervengono Sagrifizj, Tempj, Altari, Preghiere &c.* PER LORO ISTITUZIONE. Che mai pretende con quel *per loro istituzione*? Poiche non si deve credere, che vi stia oziosamente. Sarebbe per aventura qualche ritirata da mettersi à coperto contro l'evidenza per sì lungo tempo da Giesuiti combattuta? Appunto così mi pare: vorranno in fine poter dire, che non hanno negato il Fatto, mà solamente l'istituzione di esso: vorranno poter dire d'aver solamente negato, che i Sagrifizj siano

istituiti per Sagrificare, i Tempj per venerare, gl'Altari per offerire, le Preghiere per pregare; perche questa non fù l'intenzione di chi istituì coteste Cirimonie. Ed eccoci finalmente ritornati al nodo di questa Controversia da essi costituito nell'intenzione, la quale con prodigiosa metamorfosi cangia la natura delle cose, e di peccati le fà diventar virtù. Sè nello stimar le azzioni s'hà da ricorrere all'origine, ò all'istituzione di esse; e quante ne trovaremo d'innocenti, che poi tralignarono in errori manifesti? Non ci scostiamo dalla materia: Il culto degl' Idoli riconosce un'origine innocentissima. Un espressione d'affetto verso il Defonto Figliuolo suggerì all'addolorato Genitore il pensiero di conservarne la memoria nella sua Immagine, la qual volle ò con colori espressa in Tela, ò con scalpello scolpita in marmo; così l'attesta la Divina Scrittura: *acerbo enim luctu dolens Pater citò sibi rapti filii fecit Imaginem*. Ecco un'origine innocente. Sentiamo quel, che segue, per riconoscere, come degenerasse poi in errore: *& illum, qui tunc quasi homo mortuus fuerat, nunc tamquam Deum colere cœpit, & constituit inter Servos suos Sacra, & Sacrificia. Deinde interveniente tempore, convalescente iniquâ consuetudine, hic error tamquàm lex custoditus est, & Tyrannorum imperio colebant figmenta*. Dove si vede chiaramente, che l'istituzione de' Simulacri da principio innocente, divenne poscia col mal'uso sacrilega. Ora chi avesse detto all'Imperador Costantino, che non doveansi distrugger gl'Idoli, mentre *per loro istituzione* non eran'Idoli, mà espressioni di filiale, ò paterno affetto verso i Defonti, come dicono i Giesuiti de i Sagrifizj verso i Progenitori; crediamo noi, che sarebbesi arreso à questa ragione? E chi avesse detto al Rè Ezecchia, che non ardisse di stender la mano à disfare quel Serpente di bronzo, che *per sua istituzione* fù formato da Mosè d'ordine espresso di Dio, ad esprimere in figura il suo Unigenito morto in Croce; avrebbe trovato credito presso quel Santo Monarca un somigliante motivo? Pensatelo voi. Mà considerando egli, che con tutta la buona istituzione il Popolo gl'offeriva incenso, lo ridusse in pezzi: *Confregit Serpentem æneum, quem fecerat Moyses: Siquidèm usque ad illud tempus filij Israel adolebant ei incensum*. E poi si pretende di persuadere al Vicario di Dio, che approvi non solamente l'incenso, mà le Vittime, che s' offeriscono nella Cina dinanzi alle Tabelle di Confucio, e de' Progenitori Defonti, col pretesto della *buona istituzione* fattane da Legislatori Gentili. Dissi *pretesto*, perche non è vero, che l'istituzione sia qual si pretende da Giesuiti; ella è di veri Sagrifizj, di veri Tempj, di veri Altari, e di vere Preghiere; sè non mentiscono i Rituali, gl'Autori, i Cinesi, e l'evidenza istessa, che non può mentire, come altrove hò dimostrato. Mà supposta ancora l'istituzione affatto innocente de' Riti, basta per condannarli, l'abuso di essi, come la Chiesa governata dallo Spirito Santo è solita di praticare in somigliante caso. Quante Religioni furon soppresse tutte Santissime nell'istituzione, perchè

Sap. 14.

4. Reg 18

cor-

corrotte nel costume divennero poscia più d'inciampo, che d'edificazione à i Fedeli? Nè il Papa può permettere una cosa, che in oggi è cattiva, perche in passato fù buona. E questo dovrebbe bastare à Giesuiti, per sottometterli al suo Giudizio; e basti all'Anonimo, per fargli conoscere la falsità, e la cavillazione del suo Argomento.

Osservazione II.

Oltre di ciò, sè ancora si dicesse, che l'Imperador della Cina, può esser Giudice competente di questa materia circa il puro Fatto, che assordo sarebbe? Come sè due Cristiani stati in Turchia contrastassero insieme delle Cerimonie de' Turchi; ò sè tenghino Maometto per Dio, ò per Profeta solamente, non si potrà negare, che sarebbe Giudice competente di quella lite di puro Fatto un Turco, anzi meglio di tutti il Muffti di Costantinopoli.

APOLOGIA

Che assordo sarebbe? grandissimo; e mi maraviglio, che abbia avuto ardire di proferirlo l'Anonimo. Sè non che si può scusare al paragone d'averlo non sol detto, mà fatto i suoi di Pekino, come s'è visto nell'antecedente *Apologia*. Sè quì si trattasse d'un contrasto trà due Cinesi Gentili sopra qualche punto della lor falsa Religione, accordo, che l'Imperadore sarebbe Giudice competente non sol circa il Fatto, mà sopra il Dritto ancora, sè di questo può giudicare, secondo le leggi della sua Setta. Mà la lite non è trà Cinesi Gentili suoi Sudditi: è trà Cristiani Europei, Missionarj Evangelici, Sudditi al Romano Pontefice, i quali disputano, sè si posśin permettere à quella nuova Cristianità i Riti costumati da Gentili. Ora il dire, che l'Imperadore sia Giudice competente di somigliante lite: sia nel Fatto, ò sia nel Dritto, è proposizione intollerabile nella Chiesa, e s'oppone direttamente alla Dottrina di S. Paolo, che in termini assai men forti riprende i Cristiani di Corinto, perche litigando trà di loro di cose meramente profane, ricorrevano al Tribunal Gentile: *Audet aliquis vestrùm habens negocium adversùs alterum judicari apud iniquos, & non apud Sanctos? Frater cum fratre judicio contendit, & hoc apud Infideles?* Sopra il qual Testo l'Angelico Dottore assegna più ragioni di tal proibizione; ed io ne riferisco solamente due tutte al caso nostro. La prima, che col ricorrere i Fedeli a' Tribunali Infedeli, si pone in discredito la S. Legge, e si dà occasione ad essi di disprezzare i suoi Professori, vedendoli poco d'accordo trà loro: *Quia per hoc datur occasio Infidelibus Judicibus contemnendi Fideles, quos dissentire vident.* La seconda,

1. Cor. 6.

D. Th. ubi sup. lect. 1.

da, che si dà pretesto à Gentili di calunniare, ed opprimere i Cristiani, i quali naturalmente odiano per la diversità della Religione: *quia per hoc datur occasio Infidelibus Judicibus calumniandi, & opprimendi Fideles, quos odio habent propter Fidem, & Ritus diversitatem*. Ecco l'uno, e l'altro à puntino avvenuto nella Cina, per il ricorso fatto all' Imperadore da i PP. Giesuiti: ecco gl'effetti d'averlo essi creato con questa falsa dottrina *Giudice competente* del Fatto in una Causa di Fede Cristiana, che attualmente pendeva nel Tribunale del Vicario di Cristo; screditata la Religione: incarcerati Missionarj: esiliati Vescovi, Vicarj Apostolici, Operarj Evangelici: rilegato in uno scoglio il Legato della S. Sede. Non sarà egli dunque un'*assordo* grandissimo il dire, che l'Imperadore della Cina sia Giudice competente di questa materia? Che connessione hà col caso nostro quell'inettissima similitudine, portata dall'Anonimo, *di due Cristiani stati in Turchia*, i quali contrastassero insieme della qualità delle Cirimonie Turchesche? Sarebbe questo un litigio non giudiziale, com'è quello di cui si tratta, mà un colloquio familiare, somigliante à quelli, che si fanno dalli sfaccendati per le Botteghe del *Caffè* intorno alle Nuove del Mondo; e se per far decidere tal contesa andassero avanti al Tribunale *del Muffti di Costantinopoli*, sarebbero severamente castigati dal S. Offizio, come prostitutori della Dignità del Nome Cristiano, sottomettendosi al Giudizio d'un'Infedele; ch'è un'altra ragione addotta da S. Tomaso: *quia derogatur dignitati Fidelium quantùm ad hoc, quod Infidelium Judicia subeunt*. Se volea portare una similitudine, che quadrasse bene al caso suo, dovea dir così: sè due Cristiani dimoranti in Costantinopoli, uno de' quali non hà difficoltà di praticar le Cirimonie Turchesche, l'altro le detesta, contrastassero trà di loro, sè siano superstiziose, ò nò; andassero à far decidere la Controversia al *Muffti*, non ostante l' esser già definita dalla Chiesa: che assordo sarebbe? Oh in questo caso sì caminarebbe la similitudine con tutti quattro i piedi, e sarebbe con essa meglio capire al Publico il vero stato della Causa; già che tanto gli preme di renderlo informato con queste sue *Osservazioni*. Non dissimile [per sodisfare anch'in questo l'Anonimo] è l'altra similitudine, che apporta contro quello, che io dissi nella mia *Risposta*; cioè che l'Imperadore *non è Giudice competente di queste materie, non essendo capace nè meno d'intendere, sè i Sagrifizj, ed altre Cirimonie, che si praticano nella Cina verso Confucio, ed altri Progenitori appartenghino al Culto di latria, dovuto solamente al nostro Dio, ch'egli non conosce, ò pure ad un politico onore, che si faccia alla memoria di costoro*. Contro di che oppone, non esser necessario, che l'Imperadore abbia questa intelligenza, per sapere, sè nella Cina Confucio sia tenuto per più, che Uomo, sè sperano, ò chiedono da' Defonti: ed altre simili circostanze di puro Fatto; adducendo la similitudine di molti Cristiani, che adorano le Immagini, senza sapere, che cosa sia Culto di latria. Nulla

Ibid.

D. Th. ubi sup.

la vale questa similitudine; poiche chi fà una cosa prescritta dalla Legge, non hà obbligo di sapere, sè non che quella cosa è comandata, dovendo presumer, che sia lecita; quando non gli costi manifestamente il contrario; mà chi la comanda, deve sapere, sè è lecita, ò nò, per non errare, e far'errare i suoi Sudditi. L'Imperadore non solamente hà dichiarato la natura de' Riti, che sian Civili, mà gl'hà prescritti ancora à i Cristiani. Per saper dunque, sè siano, ò non siano leciti, secondo la Legge di Cristo, deve sapere, qual'è il Culto di latria, dovuto solamente al Creatore à fine di non esporre i Cristiani suoi Sudditi à renderlo ancora alle Creature, e non sapendolo, non può esser Giudice competente di questa materia, dov'egli hà giudicato nel Fatto, e nel Dritto.

Osservazione III.

SE' ben l' *Autore della* Risposta *dice, che le nuove Dichiarazioni dell' Imperadore convengono nella sostanza con quella del* 1700. *chi leggerà però gl'Atti della Corte di Pekino presentati ultimamente al Sommo Pontefice, si chiarirà, quanto diversa sia l'una dall'altra. Quella era una semplice approvazione delle proposte, e risposte fatte da PP. di Pekino, contro la quale poteva opporsi da gl'Avversarj, che ò gl'Esponenti non si fossero ben'espressi, ò l'Imperadore non l'avesse ben'intesi. Questa dimostra, qual sia il sentimento proprio dell'Imperador e in ciascheduno de' punti controversi, esponendo da se stesso in discorsi familiari col Legato Apostolico, e in varie occasioni, qual sia l'intenzione de' Cinesi in praticare i loro Riti.*

APOLOGIA

MAnco male, che pur'una volta confessano i Giesuiti, in che consiste questa gran diversità di Fatto, sopra cui si fà tanto rumore, e si raggira tutta la machina della Controversia. Consiste nell'intenzione esposta dall'Imperadore stesso *in discorsi familiari col Legato Apostolico*. Questa fà il gran miracolo, che i Riti sian dessi, e non sian dessi; Son dessi nell'atto pratico: non son dessi nell'intenzione; e perciò il Fatto non è deciso. Mi par questo l'enigma di colui, che diceva

Son quello, e non son quello,
Son quel, che và in Galera.

perche in sostanza questi son' i Riti condannati dalla S. Sede, benche fatti coll'intenzione esposta dall'Imperadore. Mà rispondiamo alla diversità delle Dichiarazioni Imperiali. L'Anonimo la costituisce in questo, che *la prima era una semplice approvazione delle Proposte, e Risposte fatte da PP. Missionarj di Pekino*; là dove le nuove mostrano, qual

qual sia il sentimento proprio dell'Imperadore in ciascheduno de' punti controversi, e qual sia l'intenzione de' Cinesi. Sè questa si chiama diversità nella sostanza, bisognerà dire una delle due: ò che i Giesuiti non han proposto, e l'Imperadore risposto il vero nella prima Dichiarazione; ò che il medesimo Imperadore hà detto il falso nella seconda; altrimente trà l'una, e l'altra non vi potrebb' essere diversità sostanziale. Non credo, che diran questa cosa; e perciò non dovea l'Anonimo cesurar la mia proposizione, che dice *le nuove Dichiarazioni dell' Imperador della Cina convengono nella sostanza con quella del* 1700. *e tutte si riducono à dichiarare, che i Riti controversi son civili*. Ed in fatti è così, confessandolo ancor'egli nelle parole recitate nell'*Osservazione*.

Vediamo adesso ciò, che di più valido adduca l'Autor della *Censura* nel *num*. 13. per far comparire la seconda Dichiarazione diversa dalla prima. Dice dunque, che in quella del 1700. l'Imperadore *approvò le proposte esibite à lui da PP. di Pekino, dichiarando, che tale appunto, nè più, nè meno era la Dottrina commune de' Cinesi*. Mà nella seconda del 1706. non per modo di Risposta, mà di Proposta *spiegata non con poche sillabe ambigue, mà diffusamente con formule chiarissime* dichiarò la qualità di quei Riti in questi termini: *Mos Sinici Imperij Tabellas cum genuflexionibus salutandi, non est ad petendum ab illis fœlicitatem, sed præcisè ad implendam Sinicæ reverentiæ intentionem*. Io certamente non trovo questa gran diversità trà l'una, e l'altra di queste Dichiarazioni; poiche sè nella prima dichiarò, che le Proposte de' PP. di Pekino contenevano *appunto, nè più, nè meno, la Dottrina comune de' Cinesi*; che cosa poteva dir di più nella seconda, rispetto alla sostanza? Bisogna dunque dire, che la seconda non sia sè non la conferma della prima, fatta con poche più parole, che niente altera la sostanza del Quesito. Mà esaminiamo di grazia questa seconda ancora. Dice l' Imperadore, che il costume dell'Imperio di salutar le Tabelle con genuflessioni, non è per dimandar da quelle felicità: Io gli concedo questa proposizione, perche nè meno i Cattolici quando salutano l' Immagine del Crocifisso, della Madonna, ò d'alcun'altro Santo, intendono regolarmente di chieder loro felicità. Mà si deduce forse da questo, che quel saluto non sia un'atto di Religione? Hò avvertito altrove, che sè un Cattolico si lasciasse intendere, nel salutar l'Immagine d'un Santo, di far solamente un'atto di civiltà, sarebbe punito dall'Inquisizione: e quì soggiungo, che quando all'Immagine, ò Simulacro si rende qualch'altro culto indubitatamente Religioso, tutti gl'onori, benche di sua natura indifferenti, ad essa diretti, si riferiscono alla Religione. Onde una cavata di cappello, un'inchino di testa, benche sia Cirimonia civile rispetto ad un'Amico, ò altra persona; rispetto però all'Immagine d'un Santo, cui rendiamo altri atti di sua natura Religiosi, quali sono l'esporla sù gl' Altari, onorarla con in-

cen-

censo, con lumi, con apparati, con feste, con devozioni, con visite, è culto di Religione; il che non hà bisogno di prova. Niente dunque conferisce all'intento de' Giesuiti questa seconda Dichiarazione; perche il non chieder felicità, non toglie da quell'atto di riverenza la qualità Religiosa. Smidolliamo però ancor più il senso dell'addotte parole: *non est ad petendum ab illis fœlicitatem*: Quì parla l'Imperadore delle Tabelle, che si salutano; e dice, che non è per chieder da esse felicità: parla veramente da Teologo; poiche non voglio credere, che da quel pezzo di legno insensibile chiedano i Cinesi, ò sperino felicità; come noi Cattolici non le speriamo, ò chiediamo dalle Immagini, e Reliquie de' Santi, che veneriamo. Mà non dice, che non le chieggano, e sperino da quelli spiriti, di cui le Tabelle portano l'Iscrizzione:*Sedes Spiritus N.defuncti*:come noi chiediamo da' Santi,che ce l'intercedano da Dio,allorche veneriamo le lor' Immagini.Anzi, sè ben si riflette all'esempio,che adduce delle Pianelle vecchie,che S. M. donasse al Mandarino,par,che insegni questa Teologia,mentre dice,che quell'onore,con cui sarebbero tenute dal Donatario,non si fermarebbe nelle Pianelle,mà passarebbe al Donante: *Si ego Imperator tibi Chao Cham* [è nome del Mandarino] *darem meas veteres crepidas, absque dubio illas reverenter collocares altiùs, quàm Vestes, & pileum tuum Numquid hoc erit ad honorandas meas veteres crepidas? Certè grati ergà meum beneficium animi causâ idcircò honoras. Prætereа tu licèt assistas coram me, non potes inconsideratè aliquid à me petere; an fortè licebit tibi coram crepidis meis petere fœlicitatem*? Tralascio, che nella Relazione intitolata: *Compendium Actorum Pekinensium*, segnata in Pekino il 1. Novembre 1706. cioè quattro mesi doppo seguito questo discorso, ed esibita à Sua Santità dal P. Generale della Compagnia, si riferiscono le addotte parole in termini, e sensi assai diversi, così: *si ego Imperator darem tibi* ò Chao *meas veteres crepidas, tù eas alto loco honorificè collocares, non nè ab iis, aut coram iis rogares Mandarinatum, divitias &c. cogitando, res istas esse à me datas; hinc statim spontè in corde nascitur ratio*. Dove è da notarsi, che in queste si dice, che da esse, e avanti di esse si chiederebbe il Mandarinato, e le ricchezze; là dove nelle antecedenti si dice, che non è lecito di chiedere avanti di esse felicità. Un Criminalista non lasciarebbe d'avvertir questa contrarietà, per sbatter la fede sì dell'uno, come dell'altro Testo. Mà stando sù quello, che porta il Censore, parmi, che l'Imperadore spieghi assai chiaramente, che s'onorano le Tabelle non per quel pezzo di legno, mà per lo spirito, di cui sono la Sede, come s'onorano le Pianelle vecchie,non per quelle Ciabatte [il che non farebbe nè meno il più stolido Ciabattino] mà per l'Imperadore, cui hanno servito. Tutto questo però non prova, che non si speri, e non si chieda à gli Spiriti felicità, per non chiedersi avanti alle Tabelle; come per non chiedersi le grazie avanti alle Pianelle, non è argomento, che non si chiedano all'Imperadore.

nella Risposta alle due prime *Osservazioni* di questo *Memoriale*, il tracollo della Missione unicamente procede dal ricorso fatto all'Imperadore da i PP. di Pekino, massime doppo l'Editto del Signor Cardinale, à fine d'interressarlo, ed impegnarlo ad impedir l'esecuzione non meno di quello, che del Decreto Apostolico. E sè vogliamo discorrerla col Vangelo alla mano, e non con la dottrina di Confucio, è certissimo, che andrà sempre di male in peggio, fino alla sua totale spiantazione, sè non si purga dall'Idolatria, dicendo il nostro Signor Giesù Cristo: *omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus, eradicabitur*; onde non v'è altro rimedio, che quello dettato da Dio al suo Vicario: *evellas, & dissipes, ædifices, & plantes*, come hà fatto col suo Decreto, che spianta la superstizione, e dissipa i consigli, che la coltivano: fabrica il Tempio di Dio, e pianta le massime della vera Fede. Da tutto questo vegga l'Anonimo, *sè tanto importi alla S. Sede, che si riconoscano i Giesuiti per colpevoli, quanto la conservazione della Legge Cristiana nel vasto Imperio della Cina*; e sè per estinguer l'incendio sia buon partito soffiarvi dentro, con lasciar di più all'Autore di esso la libertà di propagarlo. Matth. 15. Hier. 1.

Mà quì conviene far'una lunga digressione [tutta però al proposito] sopra la sussistenza d'alcuni successi solamente toccati nella mia *Risposta* à questo *Memoriale*, e ritoccati con mentiti colori nella *Censura* più volte mentovata. Il Censore prende à racontarne sei l'un doppo l'altro: tutti à discredito del mio Eminentissimo Principale. Primo d'un Memoriale lacerato dal Cardinale. Secondo dell'ignoranza di Monsignor Maigrot. Terzo dell'usure. Quarto de' Giuramenti. Quinto de' Regali. Sesto degl'eccessi contro la persona del Legato Apostolico, ed altri Evangelici Ministri. Fà però una premessa, per stabilire col suo Avversario [questi è l'Autore delle *Considerazioni*] à qual delle due Relazioini, che narrano i detti successi, devasi maggior fede, ò à quella del Medico Borghese, sù cui dice, che s'appoggian le *Considerazioni*, ò à quella delli PP. Kiliano Stumpf Tedesco, e Pietro Jartoux Francese, sù cui s'appoggia la *Censura*. E poi così la discorre: per esser questi Padri *eletti da Superiori per Notari Apostolici, à fine di fedelmente notare quanto vedevano, ò udivano di giorno in giorno. L'uno e l'altro porta in ogni facciata il Sigillo, e la sottoscrizione dell'Autore, e nel principio, e nel fine l'attestazione giurata della verità de' Fatti, che riferiscono aver veduta con i proprj occhi, ò udita da Testimonj di propria scienza, ò letta nelle lettere mandate da altri* [e qui recita la formola di dette attestazioni] *Bisognarebbe ben dire, che questi due Notari Giesuiti fossero infami, e perduti, sè ad ogni pagina de' loro Diarj volessero essere concordemente spergiuri. Mà v'è anche di più; perche nè fatti più importanti, nè quali potevano gl'Avversarj usare de' loro soliti artifizj, per alterarne la verità, vi sono testimonianze autentiche, e legalizzate di persone anche fuori della Compagnia, che ad ogni richiesta si potranno mo-* Censur. nu. 22. & seq.

strare. *Or chi non vede, che tutte queste circostanze, e formalità, portano seco maggiori argomenti di fedeltà, per esigere la credenza da ogn'Uomo prudente, di quello porti la semplice Relazione di persone del contrario partito, che non è concepita con tante legalità, e col giuramento, che è sufficiente à purgare il sospetto di falsario*. Aggiunge ancora un'altro vantaggio per la Relazione, ò sia Diario delli mentovati PP. Stumpf, e Jartoux; ed è, che da essi non è stato, come falso ritrattato alcun fatto contenuto nel lor Diario; là dove in quello del Medico Borghese vi è la ritrattazione fatta dall'istesso Autore sopra diversi punti, come falsi; essendo à ciò stato obligato da un Missionario Francescano, il quale altramente non voleva udirlo di confessione. E finalmente conchiude: *Si che essendo per due capi sì considerabili maggiore il fondamento di verità nella Relazione de' Giesuiti, è di ragione, che m'accordiate, che nel racconto de' Fatti della Cina prenda da quella le notizie, prestando maggior fede à chi maggiormente la merita, per l'apparenze più fondate d'una sincera verità, che l'accompagnano, senza i pregiudizj mostrati nell'altra*.

Io mi son protestato nel principio, e lo replico quì, che non prendo la difesa, sè non della condotta del Signor Cardinale di Tournon, contro le imposture de' suoi Avversarj; onde non devo investigare, da qual Relazione siano cavati i Fatti, che si raccontano nelle *Considerazioni*. Per tanto tenendo questo assunto, fò intendere al Censore, che i Fatti dipinti da esso nella *Censura* con colori macinati nel mortajo d'Anassarco, e stemprati con l'acqua forte della maledicenza, son quelli stessi, de' quali parla il Signor Cardinale di Tournon nelle sue Lettere originali, parte scritte di suo pugno, tutte firmate con la sua sottoscrizione, e munite col suo Sigillo Patriarcale. Attesta egli nelle medesime la verità de' Fatti con questi termini: *nulla scrivo, che non sia ben giustificato: Io sarei stato il primo così à non credere ciò, che vedo: Per rappresentare à viva voce, e più distintamente l'aperta ribellione de' PP. suddetti* [parla de' Giesuiti] *non tanto contro me, quanto contro la Sede Apostolica, la persona di S. B. e le Sagre Congregazioni del S. Offizio, e di Roma, il che assicuro di dimostrare con evidenza: Vedendo ocularmente attraversate tutte le mie cose da questi PP. La vera quiete della Missione mai si conseguirà, senza l'uniformità nella Santa predicazione, nè questa senza l'ubbidienza alla S. Sede, dalla quale i Giesuiti sono molto lontani, per le molte autentiche prove, che ne tengo*. Da queste poche parole, che io in strettezza di tẽpo hò potuto raccoglier dalle molte Lettere di S. E. conoscerà il Censore, quanto pesi il suo paralello trà le due Relazioni. Poiche tralasciando io di parlare di quella, che dice esser del Medico Borghese, qual non hò visto; *è di ragione, ch'egli m'accordi, che nel racconto de' Fatti dalla Cina* io prenda le notizie da quella del Signor Cardinale, *prestando maggior fede à chi maggiormente la merita*. Chi merita maggior fede, due Giesuiti eletti da' lor Superiori per Notari in una Causa contro i Giesuiti medesimi, ò

pure

pure un Legato Apostolico, mandato là dal Romano Pontefice per Visitatore, per Commissario, per Giudice? Tutte le Leggi sì Civili, che Canoniche stabiliscono la presunzione à favor del Giudice; mà ove si tratti d'un Legato della S. Sede, la sua Relazione viē giudicata da S. Gregorio di tanta fede, che eziandio nelle Cause di Religione altra non ne richiede, per definirle: *Si quam verò contentionem, quod longè faciat Divina potenzia, de Fidei causa evenire contigerit, aut negotium emerserit, cujus vehemens sit fortasse dubietas, & pro sui magnitudine judicio Sedis Apostolicæ indigeat, examinata diligentiùs veritate RELATIONE SUA* [parla del suo Legato *ad nostram studeat perducere notionem; quatenus à Nobis valeat congruā fine dubio sententiā terminari*. Lib. 4. Ep. 51.

Ciò presupposto, come indubitato; veniamo all'esame de' Fatti rapportati dal Censore. Impugna in primo luogo quello dell'interrogazione fatta dal Legato ad alcuni Cristiani di Pekino, se tenessero in Casa le Tavolette de' Defonti, e la Risposta data lui da gl'istessi, che nò, eccettuato un povero Vecchio, qual confessò di tenerla. Condanna il Censore di falsa quest'esposizione [non senza misterio, perche gli fà strada à sostener la calunnia del Memoriale strappato, portato nelle *Riflessioni*, che vuol difendere] e ne adduce il testimonio del P. F. Bonaventura dà Roma Fracescano, e Missionario, il quale attesta, che i Cristiani di Pekino negarono avanti di sè, non meno la proposta del Patriarca, che la lor Risposta. Leggasi quell'Attestazione portata per disteso nella *Censura*; poiche io mi contento di portare le parole precise del Patriarca, che son le seguenti: *soleano i Cristiani ne' primi Mesi venir da me* (quando egli stava in Pekino), *che dalla grave infermità giacevo tuttavia inchiodato nel letto, ò sopra una sedia di riposo, e che perciò li ricevevo 40. ò 50. per volta, quanti ne potea capire l'unica stanza in sì gran Casa da i PP. assegnatami; e quivi con vero amore li trattavo, dando loro qualche insegnamento Cristiano, spiegando il motivo della mia venuta, per incitarli al riconoscimento della Paterna sollecitudine di S. S. verso di loro, e concludendo sempre con la distribuzione delle Medaglie, Immagini, Croci, Corone, ed altre cose di divozioni con l' Indulgenza. Avvenne un giorno, che à caso l'interrogai, chì di loro tenesse in Casa la Tavoletta de' Defonti? e tutti risposero* uno ore, *che non l' avevano, eccettuato un povero Vecchio, che confessò di tenerla. Nè è ciò cosa d'ammirazione, quantunque fossero tutti Cristiani governati da i PP. della Compagnia, perche nelle Provincie Settentrionali di Scian Tung, e Pekino sono poco in uso le Tabelle. Allora diss'io al Vecchio, sè non era meglio fare, come gl'altri, che non la tenevano? sè non gli sarebbe più utile di raccomandare à i suoi figliuoli di far' orazioni, digiuni, limosine, ò altre opere buone in suffragio della sua Anima, che di tenere quella sterile memoria in Casa, che dava luogo à far dubitare, che anche i Cristiani partecipassero degl'errori de' Gentili: che la vera memoria, e gratitudine de' Figliuoli illuminati dal Vangelo non dovea esser' oziosa, ed inutile,* nè

nè consiste in apparenze esteriori; mà in opere sode di carità verso i suoi Parenti, e di suffraggio per le lor' Anime. Udirono tutti con quiete, e sodisfazione il mio insegnamento, spiegato in Cinese dal Signor Appiani, e specialmente il buon Vecchio ne parve persuaso, e spontaneamente promise di seguire l'esempio di tutti gl altri. Fin qui, e più oltre ancora il Signor Cardinale; dove s'hà da notare, che non è il Medico Borghese, che componga una Relazione; mà è l'istesso Legato Apostolico, che riferisce un successo seguito alla sua presenza, ed in persona sua. Laonde il Censore, che pretende di smentire coll'attestato del Francescano non meno il Borghese, che l'Autore delle *Considerazioni*; non ardirà certamente di smentire un Cardinale Legato, nè meno il suo Procuratore, che riferisce le sue stesse parole. Nè per questo intendo io di smentir lui [come potrei fare, per quel *fascio di bugie*, che con faccia tosta ascrive al suo Avversario] imperochè voglio accordargli, che il Francescano abbia fatto quell' attestatione: voglio accordargli, che l'abbia fatta con tutta verità: voglio accordargli ancora, che lui presti più fede à questa, che alla Relazione del Borghese; essendo troppo naturale ad un Litigante il credere più alle sue, che alle prove contrarie: Mà gli nego, che quell'attestato sia d'alcun peso per provar la sua negativa. Esaminiamolo attentamente. Dice l'Attestante: *Cùm Pekinum venissem, ad me accesserunt Christiani, atquè literati Viri dicentes, Pekini innotuisse, quod Illustrissimus, & Reverendissimus D. Patriarcha per Provincias asseveret, à se in Regia anno superiore Christianos singillatim examinatos fuisse, si juxtà Ritum Imperij Domi habeant Tabellas Defunctorum Parentum, & ab omnibus, & singulis [excepto unico Viro sene] responsum fuisse, quod tales Tabellas non haberent: Contra hoc, ajebant dicti Christiani, se ad me venire, ùt in omni meliori modo coram Deo, & hominibus testentur, se de tali Christianorum responsione coram D. Patriarcha factâ priùs nunquam audivisse.* Da queste parole chiaramente si vede, che questi Cristiani andati dal Francescano, non eran gl'istessi, che furon'interrogati dal Patriarca. Or dico io: dunque perche costoro asseriscono di non aver mai udito, che gl'altri dessero quella Risposta, si può francamente negare, che l'abbian data? E perche dissero all'istesso Francescano, *se semper habuisse, & adhùc habere tales Tabellas*, si può dire, che gl'altri non avesser negato avanti al Patriarca d'averle? Io da questo argomento più tosto cavo la verità di ciò, che in tempo meno sospetto scrisse il Vescovo d' Ascalona nella Lettera mentovata sopra la IV. *Osservazione* del V. *Memoriale*, che i Cinesi son soliti à mentire, e che un' Uomo scaltro farà loro la mattina giurar' una cosa, e la sera un'altra, com'è avvenuto nel Fatto de' Giuramenti, di cui si parlerà à suo luogo.

Da questa facilità de' Cinesi di lasciarsi sovvertire à giurar' il falso, attestata dal Testimonio più autorevole della Compagnia, veda il Censore, di quanta forza sia il suo argomento, per negare l'istigazione da-

ne data da i PP. di Pekino à cinque di quei Cristiani, di far' il calunnioso ricorso, di cui parla contro il Missionario Appiani con i Memoriali presentati al Patriarca, il quale rappresenta il Fatto in questi termini: *Questa conferenza* (parla della riferita di sopra) *non piacque à i PP. perche denotava il poco numero di quelli, ch'erano involti nelle pratiche da lor difese con tanto impegno, e la docilità de' Cristiani in seguir l'istruzione di chi li governa, se questi non fossero i primi à sollevarli, come appunto occorse in questo caso, mentre da un discorso così innocente, e che non dubito fosse dal Signor Appiani interpretato con fedeltà, presero poi occasione d'accusarlo publicamente, e reiterate volte avanti di me, d'aver'egli ordinato, che si brugiassero, e si calpestassero le Tabelle con sprezzo, e barbarie verso i lor morti Progenitori: accusa tanto più maliziosa, quanto più insussistente, impropria, e ostinata; e fatta per mezzo di quei medesimi, che non avevano nelle lor Case tali superstiziose memorie, e che ritornò più volte, benche rigettata con dolcezza, e con persuasioni: tanto che finalmente avendo io ordinato, che non si lasciassero più entrare in Casa i cinque colpevoli, trà quali uno era il Vecchio sudetto, vennero questi à domandar scusa del lor'ardire, e dissero, essere stati indotti da altri contro lor voglia, e con molta ripugnanza.* Veda, dico, il Censore, sè i Cinesi, tuttoche *non sciocchi*, com'esso dice, siano capaci di lasciarsi all'istigazione de' Giesuiti trasportare ad un somigliante ricorso. Son capaci di giurare una falsità, e poi non lo faranno à dirla senza giuramento? mà ciò, che toglie ogn'ombra di dubbio, attesta il Signor Cardinale, che così hanno fatto, e poi andarono à dimandarne scusa, con manifestare l'istigazione: ed ogn' Uomo savio crederà più à S. E. che al Censore: Inquanto poi alla lode, che dà egli al suo Avversario, perche prende la difesa del laceramento di uno di quei Memoriali fatto dal Patriarca, come si narra nelle *Considerazioni*, rendendone la ragione: *per esser' azzione d'Uomo onorato l'interpretare in bene tutto quanto si vede, ò si sente del Prossimo*: Si contenti, che io, per l'obligo della mia incumbenza, gli dica, che intendo benissimo questo linguaggio, e mi pare, che si possa dare à lui quella lode, che ad un Calunniatore già diede un famoso Poeta, quando disse di lui:

Gran Fabbro di calunnie adorne in modi
Nuovi, che son' accuse, e pajan lodi.

Imperciochè con questo modo di favellare s'insinua, che l'azzione è biasimevole, e bisognosa di benigna interpetrazione. Intenda per tanto egli, che non hà bisogno quell'atto d'esser' interpetrato in bene, essendo manifestamente buono. Sè il dare un sol Memoriale calunnioso al Superiore, è delitto da processo, che diremo del darne cinque un doppo l'altro, ripetendo sempre l'istessa calunnia? e certamente che sè ne' nostri Paesi si commettesse un simile attentato, massime con circostanze di tumultuoso ricorso, il Vescovo, e qualunque altro Superiore farebbe ben'altro contro quel temerario, che strap-

pargli

pargli in faccia il Memoriale; il meno sarebbe, il farlo cacciare in una prigione, dove imparasse à cantare la palinodia. Dicendo poi il Censore, che sia *un'azzione d'Uomo onorato l'interpretrare in bene tutto quanto si vede, ò si sente del Prossimo*, condanna il suo Cliente Autor delle *Riflessioni*, per un'Uomo disonorato, mentre tutto quanto di bene hà operato la S. Sede, ed il Signor Cardinale di Tournon in questa Causa, l'hà interpetrato in male; e condanna insieme se stesso di poca coscienza nell'aver preso à difendere *un fascio di bugie*, che racconta quell'Autore.

Dal *num.* 24. à tutto il 29. della *Censura* si sforza il Censore coll' Autorità del Diario di Pekino fabricato dalli due Giesuiti Stumpf, e Jartoux, di convincer di falso il suo Avversario nella narrativa dei successi di Monsignor Maigrot Vescovo di Conone. Io li racconterò con le parole dell'istesso Signor Cardinale, contraponendole à quelle del Censore. Dice questo: *E' falso, che i Giesuiti sotto il pretesto di verificare in contradittorio la Dichiarazione dell'Imperadore, volessero Monsignor Maigrot in Pekino, per tesserli la Trappola, perche quella verificazione in contradittorio fù proposta dal Patriarca, e non da Giesuiti*. Dice il Cardinale: *Non essendo contenti i PP. tentarono per un'altra via d' intrometter l'Imperadore* [nella Causa] *senza che ciò se li potesse ascriver' à colpa, e fù quella di domandarmi una giuridica verificazione della predetta Dichiarazione Imperiale* [ecco che la verificazione fù proposta da Giesuiti] *dicendo, che l'Originale Tartaro della lor supplica si conservava nel Regio Archivio; e che sè lo desideravo vedere, e riconoscere, me ne aurebbero procurata la licenza, e somministrati gl' Interpetri. Io, che avevo fondamento di sospettare dalla detta lor seconda intenzione, che mi vedevo dar Memoriali dal P. Procuratore con istanza d'esser sentito sopra la Causa de' Riti nel tempo medesimo, che inutilmente stavo io stimolandolo, per farlo parlare ne' meriti della medesima, e che à questo fine io stesso gli proponevo le difficoltà, alle quali nè in voce, nè in scritto mi rispondeva, e che perciò mi accorgevo, dove tendevano questi Memoriali, e le mire de' PP. non ad informare, mà à far credere, che io non gl'avessi volsuti ascoltare: che conoscevo l'inutilità di questa verificazione; mentre non si controverteva l'esistenza della medesima: che non avevo potuto conseguire da i PP. l'Originale Cinese, da cui erasi tradotta in Tartaro: che palpavo in tutte le lor' azzioni l'inganno, & i fini indiretti: che finalmente non potevo dire il mio sentimento con libertà, acciò non mi si convertisse in accusa con l'Imperadore; dissi prima, non esser ciò necessario, mentre era nota à tutti la Dichiarazione sudetta, nè avevo trovato nè sentito alcuno, che mettesse in dubbio la realtà della medesima; e poi pensai di disfarmene con l'obvia Risposta legale, dicendo, che per giuridica verificazione dovea precedere l'intimazione della Parte, la quale era molto lontana. Mà insistendo eglino per l'intimazione di Monsignor di Conone* [ecco l' istanza di far venire à Pekino il Prelato] *credei con questo disfarmi della lor'*

lor' importunità, con animo di partir da Pekino prima che spirasse il prefisso termine di quattro mesi; lo che col medesimo Rescritto avvisai à Monsignor di Conone; anzi gli scrissi, che quell'anno istesso per l'Autunno sperava d'esser nella sua Provincia, acciò non s'incommodasse di venire, nè mandare alcuno à Pekino. Queste son parole, non del Medico Borghese, mà del Legato Apostolico, che spiegano à bastanza tutta la trama di Pekino contro Monsignor di Conone, e convincono di falso ciò, che soggiunge il Censore, *che la sua chiamata fù risoluta non solamente senza saputa de' medesimi Giesuiti, mà con ordine espresso di tenerla molto segreta*; accompagnando la menzogna con l'Istorietta del Cristiano Taddeo, cui avea comprata la Cavalcatura per portar le Lettere; mà con stretto divieto: *Nè Patribus Jesuitis de iis indicaret*. Sopra la quale non avendone io informazione, non m'accade notar'altro, sè non che quel Diario di Pekino, da cui è presa, merita fede, quanto in un Giudizio la merita l'asserzione di quella Parte, che impugna la Sentenza del Giudice.

Dice il Censore: *è falso, che intentassero la venuta del Vescovo Cononense à Pekino, à fine di tirar la Causa de' Riti Cinesi al Tribunal Pagano: poiche chi propose all'Imperadore il sudetto Monsignor Maigrot, per trattar con lui de' Riti controversi, fù il medesimo Patriarca il quale nell'Udienza avuta dall'Imperadore à di 30. di Giugno del 1706. in occasione, che quel Prencipe spiegava certa dottrina di Confucio, mostrando che non era contraria alla S. Legge, come gl'aveva opposto il medesimo Patriarca doppò averlo questi lodato, e detto, che per la sua scienza profonda era Oraculum Scientiæ Sinicæ*, soggiunse, *advocasse se hominem ex Fokien, qui jam Pekinum advenerit, illum quamoptimè intelligere Libros Sinicos, & in omnibus his quæstionibus Suæ Majestati plenè satisfacere posse. Diar. Pekin. pag. 220.* Dice il Cardinale, parlando de i preamboli della mentovata Udienza: *Venne il Mandarino* Chao *alla Casa de' PP. Francesi con insolita cortesia, e con pretesto di pigliarmi, e condurmi; mà è assai dubbia d'altra intenzione la sua venuta, perche quantunque molto per tempo, fù prevenuta da quella del suo Amico P. Pereyra col P. Antonio Thomas, venuti ad ora sì intempestiva à visitar Monsignor di Conone, che alloggiava nell'istessa Casa, il quale apena salutato, si licenziarono, e nell'accompagnarli alla Porta, Monsignore s'incontrò col detto* Chao; *siche subito si sparse, non senza riflessione, gran rumore nella Casa, dicendosi: Monsignore s'è lasciato vedere da tal Mandarino, l'Imperadore lo saprà. Mà in sostanza il fine della visita, della venuta del* Chao, *dell'incontro, e del rumore, era diretto à cuoprire, che non fossero i PP. quelli, che avessero dato all'Imperadore sì pronto avviso dell'arrivo di Monsignor di Conone &c. Quando io giunsi quella mattina alla Villa Imperiale, prima che entrassi dall'Imperadore, il Regolo chiamò il Sig. Appiani, il quale ritornato subito da mè mi riferì, che il detto Regolo l'aveva interrogato circa il nome dell'Europeo arrivato il giorno precedente; mà non con oggetto di saper-*

saperlo, essendone già stato avvertito con la notizia della sua venuta; mà per dirgli, doppo ch'egli ebbe risposto: si si è un Tiao, *cioè un'Vomo capace d'ogni male. Questo successe nella stessa Villa di* Cian Ciun Juen *la mattina de'* 30. *Giugno* 1706. *nè sò à chi riferire questo buon uffizio, ò per parlar chiaramente, questa grave, e previa calunnia contro un Santo Vescovo, e Ministro della Sagra Congregazione in una Corte Gentile, se non m'è lecito d'offender la buona presunzione di quelli, che avanti di me, che difendevo la sua fama con i Mandarini, ardirono minacciarmi, che mostrarebbero i suoi Scritti per prova di ciò, che avevano avvanzato: che andavano mostrando con la mano alzata un libretto del detto Prelato, in cui si contiene una lettera à Sua Santità, e con questo dice, che erano per schiacciarlo; Ed in fatti il libro fù mostrato, ò interpetrato all'Imperadore; e Dio sà come, perche il Mandarino* Vang *me lo riferì à i* 12: *d'Agosto: di quelli, che prima, che detto Monsignore partisse da Fokien publicarono per la Cina, che stassero in attenzione di ciò, che avea da succedere dalla sua andata alla Corte &c. di quelli, che lo voleano far dichiarare ignorante: di quelli in somma, che lo teneano nella prima categoria de' lor pretesi nemici.* Parlando poi dell'Udienza stessa, così dice: *Con questo preambolo d'udire un degno Vescovo iniquamente infamato, entrai all'Vdienza di S. M. presente l'istesso Regolo, che forse con tal premessa, e con la sua presenza credette di mottermi in soggezzione, e che io non avrei ardito difendere l'integrità della di lui fama &c. Principiò à dirmi S. M. che avendegli io dimandato il giorno precedente, se aveva qualche cosa da ordinarmi per Europa, gli restava à dirmi, che rappresentassi à S. S. come l'Imperio della Cina da duemila anni in circa si governa con la Dottrina di Confucio con pace; che di questa hanno goduto, e con questa si sono mantenuti i PP. da* 200. *anni in circa, e specialmente in* 40. *e più anni del suo Regno; mà che se si mutava, difficilmente gl'Europei avrebbero potuto fermarsi in Cina. Io brevemente risposi, che non avrei mancato di rappresentare à S. S. quanto mi ordinava. Aggiunse, che desiderava sapere, se io non m'ero istruito delle cose della Cina, delle quali aspettava, che io gli parlassi? Risposi, che io ero nuovo, e quasi sempre ero stato infermo, e che per parlar con S. M. vi vorrebbe molto studio, e dottrina. Non mi lasciò per questo, volendomi far entrare; e disse, che aveva inteso, esservi qualcheduno, che criticava la Dottrina di Confucio, se sapevo alcuna cosa? Per divertirlo dalle Questioni controverse, vedendomi stringere non senza attenzione de i PP. gli dissi, che per esempio avevo inteso dire, che il Confucio approvasse la vendetta, e che la Cristiana Legge la proibiva. Addussi quest'esempio, come d'una cosa plausibile, & Eroica della nostra Religione, che la M. S. non potè sè non lodare, e procurò di salvar Confucio da questa macchia, passando à parlare della giustizia vendicativa; sopra di che vi furono varie proposte, e risposte con apparenza di sua sodisfazione. E credevo d'essermi liberato da queste ricerche, mentre più d'un quarto d'ora passò sopra il punto della vendetta; mà ritornò al negozio de' PP. In somma tanto disse, e tornò à ripetere*

cir-

circa l'avermi altre volte fatto insinuare, che desiderava sentirmi sopra le cose di Cina; che dubitai dal modo, con cui si spiegava, che volesse provare, sè io li celavo l'arrivo di Monsignor di Conone, noto à S. M. prima che giunto. Gli risposi dunque con le scuse di prima circa l'incapacità di parlare delle cose di Cina, & aggiunsi, che avevo chiamato à Pekino un'Europeo, che avevo inteso aver letto un Libro di S. M. per informarmi. E nominai questo Libro impresso sotto suo nome, tanto per dargli gusto, quanto per ricordargli, che vi sono alcune cose contrarie all'opinione de' PP. e per impegnarlo con questa memoria à non ingerirsi nelle nostre Controversie. Mà fece diverse interrogazioni, mostrando gusto, e sorridendo con i sguardi con il P. Tomaso Pereyra, circa la persona di Monsignor di Conone, sè era dotto? Risposi, ch'era Dottore d'un' Università molto stimata in Europa: sè sapeva legger i Libri Cinesi? Dissi, che avevo inteso, ne avesse letto diversi: sè l'intendeva, soggiunsi, che non potevo esserne Giudice; mà che era in concetto d'esser trà gl'Europei più intelligenti; benche nessuno di noi arrivi à potersi comparare con i Cinesi nella cognizione delle lor lettere, e libri: sè sapeva scrivere, e parlar Cinese? Risposi: poco sà parlare, perchè suol vivere assai ritirato, e la pronunzia di Fokien *non è intesa alla Corte, e non è stile degl'Europei d'imparare a scrivere, perche il tempo è prezioso nel lor' uffizio, e troppo se ne consumarebbe in quest'applicazione.*

Da tutto questo racconto, che non è del Medico Borghese, mà del Cardinal Legato, potrà il Lettore à bastanza conoscere, chi fosse il primo à dar notizia all'Imperadore della venuta di Monsignor di Conone [benche questo poco importarebbe, sè i Giesuiti non avesser vestita questa notizia coll'infamia] ed in quali termini parlasse di lui à S. M. il Patriarca *PER INFORMARMI*; non come porta il Diario di Pekino: *& in omnibus his quæstionibus Suæ Majestati plenè satisfacere posse*. Tutto il resto, che adduce il Censore, per iscreditar la Relazione del Medico Borghese, di cui suppone, siasi servito il suo Avversario; la lettera del Vescovo di Pekino, la dichiarazione del Signor Appiani, è farina del sudetto Diario, macinata dalli due Giesuiti, che non può competere con una Relazione del Legato Apostolico, e che aburattata con lo staccio dell'esame, và tutta in crusca. Imperciochè sè l'Appiani disse d'aver molto prima nè Bagni notificato ad un Mandarino, che dovea venire Monsignor di Conone; sè il Vescovo conferma tal notificazione, e soggiunge non aver approvato, che il Patriarca ne parlasse all'Imperadore; questo niente deroga alla verità esposta dall'istesso Legato, il quale giustamente si querela non della notizia del dover venire, mà della venuta, portata da Giesuiti all'Imperadore coll'aggiunta *della grave, e previa calunnia contro un Santo Vescovo, e Ministro della S. Congregazione*. A' quanto poi soggiunge l'istesso Censore intorno all' affettata ignoranza di Monsignor di Conone, sè ne parlerà sopra l'ultima *Osservazione* del *quarto Memoria-*

moriale, dove l'Anonimo tratta questo punto, che poi hà replicato nella sua *Censura*.

Passiamo adesso all'Usure condannate dal Signor Cardinale, sopra le quali fà il Censore un lungo Apologetico, per travestirle alla lecita, e sostener l'accusa portata nelle *Riflessioni* contro il Giudice condannatore. Impugna non meno il Fatto raccontato dal suo Avversario, che il Dritto della condanna, con bellissime ragioni. In ordine al Fatto dice, *che il Cardinale condannò in generale i Contratti di pura imprestanza, che nella Cina si chiamano TAM, per cui si esigono i frutti col pegno in mano; benchè per inganno del suo Interprete confondesse il TAM col TIEN, che altro non è, che la vendita, e compra di un fondo* cum pacto redimendi in favorem Venditoris, *dandosi poscia in affitto il sudetto fondo al medesimo Venditore, che per la locazione si obliga à pagare il prezzo giusto tassato dalle Leggi dell'Imperio. La bugia poi si è, che queste pure imprestanze si praticassero dalle trè Case di Pekino. Poichè avendo esaminate il sudetto Cardinale tutte le Scritture de' Contratti celebrati dalle trè Case, non ebbe che ridire, sè non in uno, che condannò, e contra gl'altri nulla dichiarò, restituendo un'altra volta le Scritture à Giesuiti.* Soggiunge poi, che *quello, che condannò, nè meno era pura imprestanza, mà il contratto TIEN sopraccennato con l'aggiunta di due condizioni, che gli parvero illecite. L'una si era, che il Venditore non solamente si riservava il Jus di ricomprare una Casa venduta à PP. mà si obligava à redimerla, quando i detti PP. avessero necessità del denaro per la Fabrica della lor Chiesa, à cui era stata destinata, e imprestata dall'Imperadore quella somma di denaro. L'altra condizione era, che il Venditore darebbe la sigurtà di ricomprar la Casa per la sudetta occasione. Si che questo Coutratto era in apparenza un Censo* utrinque redimibilis cum pacto assecurationis. *Non entro qui à disputare, sè possa sostenersi un tal Contratto per lecito, rimettendomi ad una lunga Scrittura presentata da PP. sopra questo punto al Legato, in cui protestarono frà le altre ragioni, d'esser stati condannati con la privazione della voce attiva, e passiva, senza nè pure essere stati prima uditi.* Finalmente deride l'Avversario, per aver detto, che le imprestanze erano di 50000. e 60000. Taeli per ciascheduna Casa, mentre la somma non eccedeva 20000 oncie d'argento, che sono altrettanti scudi Romani, come quello celebrato col Mandarino. *Nè forsi*, dice, *trovarete nella Cina alcun Mandarino sì ricco, ancor de' principali, che possa radunare una sì gran somma con tutti i suoi artifizj, per porla à guadagno in una volta, e molto meno Europei, che stentano à potersi mantenere.* E questo è quanto racconta in Fatto il Censore.

Nel Dritto poi asserisce, che il Contratto *TIEN* vien'approvato da molti Teologi, e cita *Navarr. in Manual. cap. 17. num. 248. Sylvest. verbo Usura* ... *quæst. 15. Corrad. de Contract. quæst. 82. ad. 12. Cajetan. 2. 2. quæst. 77. art. 1.* e che le due riferite condizioni, cioè d'obligarsi il Venditore à ricomprar la Casa, quando i PP. avessero ne-

necessità del denaro, e di dar la figurtà di ciò adempire, fiano in uso nella Germania, presso ancora le persone dotte, e timorate di Dio, adducendone il testimonio di *Layman. lib. 2. de Just. tract. 4. cap. 18. num. 12.* il che, dice, bastarebbe à salvar la buona fede ne' Contraenti. Finalmente conchiude con questa convincente ragione: *Vorrei però, che restaste persuaso, che quel Contratto fatto dal P. Grimaldi allora Visitatore col Mandarino* Co Chao Chin *non fù per avidità di guadagno, avendo precisa necessità di que' due mila scudi per la fabrica attuale della Chiesa; Mà per timore del Padre di quel Mandarino, ch'era Presidente di due Provincie.* Quantum, e Quamsi, *acciò dandosi per offeso con la ripulsa alla dimanda del Figliuolo, non maltrattasse i Missionarj esistenti in quelle Provincie; molto più che doveva passar per esse il Cardinal di Tournon nel venire alla Corte; che in fatti sperimentò ogni più cortese accoglienza per causa di questo benefizio.*

Sentasi adesso ciò, che scrive il Signor Cardinal Legato in questo proposito: *Circa il consaputo Contratto non mi resta altro scrupolo, che d'aver trattato troppo dolcemente il terzo punto, di non avergli messa la pena delle Censure; perche sin'all'ultimo giorno della mia dimora in Pekino son sempre cresciuti i motivi di proibire detti Contratti con le nuove accuse scoperte, che si son'andate facendo; tantoche avendoli domandati tanto alli PP. Portughesi, che Francesi, hanno più tosto amato di rendersi sempre più sospetti, che convinti, e me l'hanno negati. Mà tenga per certo, che i Contratti son tutti peggio uno dell'altro, & in somma considerabile di cinquanta in sessanta mila Taeli per ciascuna Casa, e che son fatti con tali condizioni, che non si possono in verun modo scusare &c. il quarto de' quali è frutto de' frutti, & in esso il P. Bouvet è uno de' Contraenti &c. dell'accusa datami giuridicamente dagl'Interessati, e specialmente dal Fidejussore Personaggio della prima sfera in questa Corte, che contestò il giudizio avanti di me personalmente, benchè Gentile; e s'esibì di venire in contradittorio cò i PP. e che si facesse l'estimo della Casa impegnata, che pretende valere il doppio del debito contratto sù la medesima in trè volte. Io non ebbi tempo di terminar questa lite, perche il ricorso venne negl'ultimi giorni avanti la mia partenza; mà la terminarò con maturità. Intanto avendo domandate l'esibizione degl'altri Contratti, attese le accuse, che m'erano state date preventivamente contro i PP. in questa materia, risulta la lor vergogna, & il vituperio di tali Contratti da i Memoriali, che m'hanno dato, per esimersene. Si che, come, dissi, non mi rimane altro scrupolo, che il non aver posto nella proibizione la pena delle Censure. In quanto al Contratto condannato, tanto i PP. Francesi, quanto i Portughesi non ne pigliano la difesa; solo pretendono, che il P. Pereyra non vi abbia alcuna parte, e che vi sia stato posto il suo nome dal P. Grimaldi, senza suo consenso; mà ciò non è stato dedotto negl'Atti; e poi hò indizj, che il suo nome non vi stà* merè passivè.

Queste non son parole del Medico Borghese, mà dell'Apostolico

Legato, le quali poste à fronte di quelle del Censore, prese dal suo Diario di Pekino, fanno presso li spassionati quell'effetto, che farebbe una Favola confrontata con un'Istoria. Consideri per tanto il Lettore nella narrativa del Fatto contenuta nella *Censura* quell'arte infelice, che soglion praticare gl'Usurarj, per occultar l'usura. Sapendo questi, che l'imprestanza, con esiger più della sorte, vien proibita dalle Leggi Umane, e Divine, le mutano il nome in quella di compra, e vendita. Il Censore con un tratto di penna trasmuta il *TAM* in *TIEN*, e calunniando d'ingannatore l'Interpetre del Contratto, e d'ingannato il Giudice, che lo condannò, si sforza in questa maniera d'ingannare ancor noi. Sarebbe poco il far un bisticcio sulle voci della Cina, non conosciute in Europa, se non s'avanzasse à crear nuova forma di Censo, contro la prescritta nella Bolla del B. Pio V. Dove mai s'è inteso in termini di quella Bolla [che sola deve attendersi da Cattolici in tal materia] quel Censo *utrinque redimibilis*, con cui il Censore vuol'impiastrare il Contratto condannato? Sè fù, secondo lui, di *TIEN*, che consiste nella compra, e vendita d'un fondo col patto della ricompra, dandosi poi al Venditore in affitto; come lo chiama Censo? E sè fù Censo, come lo chiama *utrinque redimibilis*, contro la natura di esso? Mà è verissimo ciò, che scrive un Dottore assai classico in questa materia: *Ità naturâ comparatum est, ut quò magis quis studet suspicionem fœnoris cautionibus, & involucris occultare, eò magis fra-* Leotard. de Vsur q. 40. num. 31. *us fiat manifesta, & veritas detegatur*. Lo chiami però come vuole, ò *TAM*, o *TIEN*, l'usura si rende manifesta, e la condanna giustissima dall'istessa narrativa, che ne fà il Censore.

Mà giàche il discorso m'hà portato insensibilmente à toccar'il Dritto di tal Contratto, vediamo quì le ragioni, che adduce, per sostenerlo, quantunque dica di non entrare à disputarne. Tornerò poi sulle cose di Fatto, che mi restano à dilucidare. Porta dunque due ragioni, una più calzante dell'altra; la prima consiste nella buona fede, fondata nell'autorità del *Layman*, che dice, esser'in uso nella Germania quel Contratto con le due condizioni accennate di sopra. E' mirabile, che l'autorità d'uno Scrittor Giesuita, il quale niun caso fà in questa materia d'una Costituzione sì celebre, possa indurre buona fede ne' Contratti de' Giesuiti; e che l'Autorità del Sommo Pontefice, il quale dichiara usurario quel Censo, in cui vien costretto il Debitore ad estinguerlo non basti à costituire in mala fede i Contraenti. Sè io quì dicessi, che il Censore hà più credito ad un Giesuita, che al Papa, egli me ne farebbe scrupolo, come d'una calunnia contro la Compagnia; e pur lui non se lo fà di così fare. La seconda ragione è ancor più calzante, perche dice: *quel Contratto non fù per avidità di guadagno, mà per timore del Padre di quel Mandarino, che era Presidente di due Provincie, acciò dandosi per offeso con la ripulsa alla dimanda del Figliolo, non maltrattasse i Missionarj*. Bel motivo

tivo in vero, da cattivar la benevolenza de' Gentili! Sè han bisogno di danaro, darlo loro ad usura. Mà sè voleva gratificar'il Mandarino, non era meglio far'un'imprestanza gratuita di quella somma, che aveano ricevuta gratuitamente in prestito dall'Imperadore? Molto più, che sapeano il Canone del Vangelo: *gratis accepistis, gratis date*: e come poteano credere, che il Padre di quel Mandarino potesse darsi per favorito con quel Contratto, con cui succumbeva al trenta per cento d'usura? Altrove hà detto, che i Cinesi non sono sciocchi, e qui li fà comparir pazzi, dicendo Plutarco: *Usuræ succumbere, extremæ est dementiæ*: E non solamente si contenta il Censore di far'apparir quel Contratto utile al Mandarino; mà profittevole ancora al Signor Cardinale di Tournon, soggiungendo così: *molto più, che dovea passare per esse Provincie il Cardinale di Tournon, nel venire alla Corte, che in fatti sperimentò da quel Presidente ogni più cortese accoglienza per causa di questo benefizio*. Benefizio certamente da non curarsene, attesoche, come soggiunge l'istesso Plutarco: *multum illiberalitatis, ac turpitudinis res ea in se contineat*. Mà egli con arte del tutto nuova colorisce il Contratto come utilissimo al Mandarino, à Missionarj, al Cardinale di Tournon, quando tutto l'utile fù de' Giesuiti, di modo che di esso ancora può dirsi ciò, che d'un'altro fù detto.

Opusc. quod non oport. fœner.

Loc. cit.

Parve dono il contratto, e fù rapina.

Mà torniamo sul Fatto. Dice il Censore, che il Signor Cardinale nel condannar'in generale i Contratti, confuse il TAM col TIEN. Niuno crederà una simil balordagine in un Giudice, che non è sciocco. Non si trattava di condannar il nudo nome de' Contratti; nel che si sarebbe potuto facilmente equivocare, chiamando l'uno col nome dell'altro; mà di condannar la sostanza di essi; la quale si descrive così da S. E. *Tenga per certo, che i Contratti son tutti peggio uno dell' altro &c. e che sono fatti con tali condizioni, che non si posson in verun modo scusare*. Dice, che avendo esaminato il sudetto Cardinale tutte le Scritture de' Contratti celebrati dalle trè Case, non ebbe, che ridire, sè non in uno, che condannò, e contro gl'altri nulla dichiarò, restituendo un'altra volta le Scritture à Giesuiti. Mà s'oppone à questo il detto del Cardinale istesso, che dice: *son sempre cresciuti i motivi di proibir detti Contratti con le nuove accuse scoperte, che si son' andate facendo; tantoche avendoli domandati tanto alli PP. Portoghesi, che Francesi, hanno più tosto amato di rendersi più sospetti, che convinti, e me li hanno negati*. Dice, che la somma di cinquanta, e sessanta mila Taeli per Casa *è una frottola sì grossa, quanto il capo, in cui è architettata*, mentre non si troverà nella Cina alcun Mandarino sì ricco, che possa radunare una sì gran somma, per porla à guadagno *in una volta*. Mà il Cardinale afferma, che i Contratti *sono in somma considerabile di cinquanta in sessanta mila Taeli per ciascuna Casa*; non però dice, che questa somma fosse data da Giesuiti à guadagno in una volta; anzi par-

parlando d'uno di essi, dice, che il debito fu dal Denunziante contratto *in trè volte*; Mà il Censore con questo impossibile *architettato nel suo capo* vorrebbe escludere la possibilità de' Contratti celebrati. Dice, che il frutto di detti Contratti non passa *di ventiquattro per cento, cioè due per cento ogni mese, come costa dagl'Istromenti*. E questo mi basta, per sostenere, che l'usura è sporchissima, e che non è un Contratto solo, come di sopra avea detto. Soggiunge poi: *è parimente falso, che il Contratto, che rendesse nella Cina il trenta per cento si possa chiamare* usura, *per ragione della quantità de' frutti, perche quando la quantità loro non eccede la stabilita per le Leggi, & uso de' Regni, dove si celebra il Contratto, non può questo riputarsi per usurario, come convengono tutti i Teologi, regolandosi i frutti de' Censi da ciò, che communemente si ritraerebbe, sè quel denaro fosse impiegato in Stabili, ò in altri negozj leciti*: sopra di che vorrei saper dal Censore, come intende quelle parole: *per ragione della quantità de' frutti*; perche sè il senso è, come parmi sia, che nel mutuo palliato, come è questo, di cui trattiamo, si possa senz'usura esiger'il frutto, purche non ecceda lo stabilito per le Leggi, & uso de' Regni ne' Contratti leciti, la proposizione sa-
Luc. 6. rà ereticale, contro la Legge Divina, che dice: *mutuum date, nihil inde sperantes*; e contro la Legge Canonica, che proibisce qualsisia benche minimo guadagno, oltre la Sorte. Sè poi è, che questo sia un Censo, e perciò giusto il frutto di esso, come prescritto dall'uso, la proposizione sarà falsa, perche il Censore hà detto di sopra, che il Contratto fù di vendita della Casa col patto coattivo al Venditore di redimerla; ed in tanto di pagarne la pigione al Compratore; e lo conferma il Diario di Pekino, che allega: *Tradita sunt ei duo aureorum millia, quibus P. Visitator emit Domum ejus, emptione à Venditore, quandò ipse vellet, redimibili, eidemque locata est*. Si appigli alla spiegazione, che vuole, sempre dirà male. Dice, che il nome del P. Pereyra Visitatore fù posto in quel Contratto dal P. Grimaldi *senza sua saputa*; dalche ne inferisce l'essere stato quello ingiustamente punito colla privazione di voce attiva, e passiva. Mà lo condanna di falsità l'istesso Diario di Pekino da esso citato, dove dice: *Hoc Instrumentum primò oblatum rejecit, deindè rursùm cum eadem conditione oblatum P. Visitator recepit*. Il che conferma mirabilmente ciò, che dice il Signor Cardinale: *pretendono, che il P. Pereyra non vi abbia alcuna parte, e che vi sia stato posto il suo nome dal P. Grimaldi senza suo consenso, mà ciò non è stato dedotto negl' Atti; e poi hò indizj, che il suo nome non vi stà merè passivè*. Dice per ultimo, che i Giesuiti furon condannati, senz'esser sentiti. Mà come non furon sentiti, sè egli stesso ne porta in contrario la prova col suo famoso Diario, ove riferisce la Risposta sopra questa eccezzione data dal Cardinale al P. Pereyra? Ecco le sue parole: *sciàs, velim, me in facultatibus habere, ut inauditâ parte, ferre judicium possim: id monitus esto; nam imposterum fortè utar huiusmodi facultate*: che

che voglion dire quest'ultime parole, sè non che gl'avea sentiti, che in avvenire forse non li sentirà più? Sè si portasse l'intiera contesto della Lettera, e non questo misero frammento, si sentirebbe forse qualche altra cosa di bello.

Mà finiamo questo Costituto d' usura, che quanto più si rimescola, più puzza; coll'esaminar l'ingiustizia, di cui il Censore taccia il Sig. Cardinale con queste parole: *A' dirvi il vero però sembrarà ad ogn' uno, che il Patriarca averebbe fatto conoscere meglio la sua carità, per non dir* Giustizia, *sè avesse avuto riguardo alla loro buona fede, che dalle circostanze di sopra riferite risultava, ò almeno eziandio in caso di mala fede, e di usura manifesta, avesse osservata la regola d'Alessandro III. ne' Decretali* lib. 6. de Usuris cap. 7. *di non procedere alla pena contro il Chierico Usurario, senza prima ammonirlo à desistere, e senza precedere la contumacia: Præterea Paræcianis tuis Usuras recipere interdicas, qui si parere contempserint, si Clerici sint, eos ab Officio, Beneficioque suspendas*. Per ciò, che riguarda la buona fede, hò detto di sopra quanto basta; e parmi, che niente megliore sia di quella, che si predica nella Cina. In ordine al Testo, che si porta d'Alessandro III. quadra benissimo la Risposta data dal Signor Cardinale al P. Pereyra, portata dal Censore nelle parole poco fà recitate: *Juris Canonici res est, quam vos Patres nescitis*. Questo si verifica puntualmente nel Censore, il quale hà volsuto servirsi d'un Testo Canonico, che non hà inteso. Intenda dunque, che il Pontefice in quella Decretale non parla d'ammonizione, mà di proibizione generale da farsi per Editto dal Vescovo à tutti i suoi Suddici sì Chierici, che Laici, che non pratichino le usure sotto le pene ivi espresse; in quella guisa, che si proibisce con i Bandi generali l'omicidio, il furto, ed ogn'altro delitto, intimando al Popolo la pena ad essi già costituita dalle Leggi, ò che il Prencipe costituisce di nuovo. Com'entrano dunque quì i termini d'ammonizione, e di contumacia, dove il delitto è già commesso, ed incorsa la pena stabilita nel Concilio generale sotto l'istesso Pontefice Alessandro III.? legga il *cap. 1. de Usur.* in cui troverà queste parole molto più à proposito di quelle, che fuor di proposito porta lui: *Generalis Concilii decrevit auctoritas, ut nullus constitutus in Clero vel hoc, vel aliud genus usuræ exercere præsumat: & si quis alicujus possessionem, datâ pecuniâ sub hac specie, vel conditione* [par quivi descritto il Contratto dannato] *in pignus acceperit, si sortem suam (deductis expensis) de fructibus jam perceperit: absolutè possessionem restituat debitori &c. Quod si post hujusmodi conditum in Clero Constitutum extiterit, qui detestandis usurarum lucris insistat, Ecclesiastici Officii periculum patiatur*. Ed in vero sè sussistesse l'assunto del Censore, di non doversi ne' delitti de' Chierici procedere alla pena, senza che preceda la contumacia, potrebbe il Chierico far'un'omicidio, ò qualunque altro delitto, e poi dire al Vescovo, che aspetti à punirlo, quando ne avrà fatti molt'altri.

Niente

Niente meno infelicemente il Censore si studia di scansar la falsità de' Giuramenti estorti da suoi nella Città di Pekino, ed altre Provincie della Cina intorno alla qualità de' Riti Cinesi. Nega in primo luogo, che la formula di essi, come s'accenna nelle *Considerazioni* del suo Avversario, fosse mandata à *Scen Si* da PP. della Corte; e dice, che fù mandata à i Cristiani di quell'altra Provincia da i Cristiani di Pekino, *i quali volendo dar parte à quelli di* Scen Si *del giuramento fatto da loro sopra i punti controversi, ne mandarono ad essi una copia, acciò la vedessero, e giudicassero, sè era ragionevole quel lor giuramento*. Sia così, che fosse mandata da' Cristiani; per questo sarà falso il dire, che fù mandata da Giesuiti? essi erano i Litiganti: essi cercavano le prove, e le attestazioni, per vincer la lite: essi aveano procurata quella dell' Imperadore; chi mai crederà, che ancor'ad istanza di essi non fosse mandata quella formula? e sè ciò è vero, è verissimo ancora, che fù mandata da essi, per la regola ricevuta nella scuola legale: *qui per alium facit, per se ipsum facere videtur*. La cautela poi di non far comparire tutti gl'altri giuramenti d'un' istessa formula, non toglie il sapore del monopolio: come non toglie al Pasticcio l'esser composto di più ingredienti, che tutti tendono à condirlo. Nega in secondo luogo, che la ritrattazione de gl'istessi giuramenti fatta da diversi Cristiani, fosse spontanea, e per scrupolo di coscienza; mà dice, che fù suggestiva, perche li due Missionarj Appiani, e Frosolone fecero à ciaschedun d'essi quest'artifiziosa interrogazione, cavata dal celebre Diario de' Giesuiti di Pekino: *si fidejubere posset, in Sina neminem esse, qui circà cultum Confucii, & Majorum non teneat erroneam doctrinam?* Mà io assicuro il Censore coll'Autorità del Legato Apostolico, che il fatto alla sua presenza passò così: *Non m'avevano, dice, ancora i PP. parlato de i detti Giuramenti, come cosa, di cui non li stava bene la dilucidazione. N'ebbe però notizia ne' Scritti del Reverendissimo P. Basilio da Glemona Vicario Apostolico di* Scen Si, *il quale fù consultato da suoi Cristiani in occasione, che venivano istantemente ricercati da Pekino per un simil Giuramento &c. Tenendo io dunque questa notizia, e nelle mani copia d'ambi li Giuramenti de' Cristiani di* Scen Si, *e di* Pekino *trà sè molto diversi, e sedendo meco alcuni de' principali Cristiani, e de più capaci di* Pekino *in conversazione, proposi loro per semplice Quesito, quali de i due Giuramenti fosse più conforme al vero, e meglio fatto? li lessero, e rilessero tutti attentamente, e non senza rossore; e poi* uno ore conchiusero, *che quello di* Scen Si *era il vero, e che à i medesimi non l'avevano mai mostrato: Che non poteano eglino, nè era stata l'intenzione d'attestare, che i Gentili non sperassero da Defonti. E ripigliando più volte il Giuramento di* Scen Si *nelle mani; così, dissero, dovea farsi anche da noi; Mà uno s'era sottoscritto, senza considerare la sostanza del Giuramento; l'altro senza leggerlo; e non pochi senza intenderlo* in verbo di *chi ne aveva chiesta la sottoscrizione. Bastò questa leggierissima diligenza, acciò si spargesse trà*

i Cri-

i Cristiani la Riflessione; e vennero per stimolo di coscienza subito non pochi à fare spontanea, e formale ritrattazione, ò spiegazione, e anche in scritto, del lor giuramento, in mano del Signor Appiani, e del P. Antonio da Frosolone; donde insorse irragionevole motivo d'inimicizia, e di persecuzione contro i medesimi, e di maggior angustia verso di me. Non fù dunque all'altrui suggestione la ritrattazion de' Cristiani; mà fù à persuasiva della verità ricercata dal Giudice, e non prevenuta con imboccate Risposte. Che sè vi fù uno, come dice il Censore, che ritrattò la ritrattazione; oh quì sì, che entra la presunzion legale della subornazione! e la comprova il Vescovo di Ascalona colla testimonianza, che rende à Cinesi *qualquier hombre astuto les harà jura aora uno, y à la tarde otro*. Non però è di tanto peso quella, che rende il Censore à questo Prelato, volendolo far comparire incapace di lasciarsi sedurre da Giesuiti, per quattro miserabili parole scritte in una Lettera: *En haviendo occasion, nò callarè sobre esto, que ya estoy Viejo, y nadie me ha de dar algo por callar*. Stà molto male à prove, sè bisogna mendicarle da somiglianti concetti. Nè intendo per questo discredi'tar quella Lettera: ella è un testimonio tanto più verace, quanto più è impegnato quel Vescovo ad impugnare, unito con i Giesuiti, la Definizione Apostolica, e l'Editto del Signor Cardinale, giusta il detto di S. Girolamo; *illud verum est testimonium, quod ab inimica voce profertur*. Sè il Censore ne faccia buon 'uso à suo prò, lo rimetto al giudizio di chi l'avrà letta nella Scrittura del suo Avversario *pag.* 100. Ep. 61.

Non meritarebbe veramente più tedio di risposta l'altro Fatto raccontato dal Censore in proposito de' Regali destinati dall'Imperadore alla Santità Sua, sè col suo racconto non n'andasse di mezzo la verità, e l'estimazione tanto del Cardinale, quanto del suo integerrimo Auditore Sabino Mariani; Imperciòche poco rileva, che ò l'uno, ò l'altro delli due nominati à portarlo ne facesse il presente. Mà per metter' in chiaro la verità, vediamo ciò, che dice il Diario de' Giesuiti à favore del P. Gioacchino Bovuet, e ciò, che dice il Signor Cardinale à favore del Mariani; lasciando poi à chi legge il giudizio, qual delli due meriti più fede. Il Diario, giusta l'esposizion del Censore, dice, che à portare i Regali fù eletto il P. Bovuet; e che il Mariani fù solamente destinato à portar le Lettere del Patriarca, che volea mandar molto prima: Ecco le sue parole: *la nomina fatta dal Patriarca del Mariani non fù in occasione de' Regali, mà molto prima, per portar le Lettere al Papa, le quali si volevano inviare dal sudetto Legato per via del V. Rè di Fokien; e la nomina del P. Bovuet, per portare i Regali, fù fatta dal medesimo Imperadore*. Notisi quì l'inverisimilitudine di spedire un'Espresso, e non già un Lacchè, ò un Corriere, mà il primo, e più necessario Ministro della sua Famiglia, non dalla Corte di Germania, di Francia, ò di Spagna, mà da quella della Cina distante da questa di Roma dieci mila leghe di miglia; e perche? per

portare una Lettera al Papa: in tempo, che non erano ancor nati disturbi tali trà l'Imperadore, ed il Legato, che meritassero di esser colla viva voce rappresentati à Sua Santità. Queste son novelle da trovar credito solamente ne'Ridotti de'Fanciulli, allorche sortiscono dalla scuola. Mi par per tanto molto più credibile quel, che riferisce il Legato Apostolico nella Lettera scritta al Papa 2. *Gennaro* 1706. rapportata negl' Atti presentati à Sua Santità: *Incontrarono tutte queste proposizioni il benigno gradimento di S. M. del quale furon segni gl' onori, e gl'atti di clemenza, che usò verso di me; e molto più il prezioso Regalo, che per pegno della piena volontà, con cui gustò delle mie rappresentazioni, e dell'alta stima, ed amore suo verso la Santità Vostra, determinò d'inviarle in quest'anno istesso per Corriere espresso, consegnato al detto Sabino Mariani, al quale è stato dato in fine per Compagno il P. Bovuet della Compagnia di Giesù, & ambi partiranno doppo domani*. E più confidenzialmente in altra Lettera delli 3. dell'istesso mese, che non è in detti Atti: *la mattina seguente mi proposero* [i Mandarini] *di mandar qualcheduno ad accompagnare il Regalo di S. M. onde non solamente per compiacerli, mà ancora per mandare una relazion vivente di tutto ciò, che quivi, ed altrove mi è successo, hò scelto il Signor Sabino Mariani, il quale hà volontieri assonto questo grave peso per il servizio di S. S. L'Imperadore gl'hà dato una benignissima udienza, e lo fà condurre con diligenza fino al Porto d'Emoy*. L'istesso Fatto fù dal Patriarca richiamato alla memoria dell'Imperadore nella Lettera, che gli scrisse sotto li 22. Giugno susseguente, registrata in quegl'Atti: *Ebbe V. M. la clemenza di destinare Sabino Mariani à S. S. per potargli i suoi preziosi, e tanto stimati Regali, al quale per tanto consegnai vicino alla partenza li detti Regali portatimi in deposito da i Ministri di V. M. &c. Ora per strano accidente intendo con notizia certa, che il P. Bovuet mandato per Compagno, ed anco à titolo di servir d'Interpetre, pretende esser' il solo Inviato di V. M. e che Sabino Mariani gl'abbia da rimetter' i Regali da me consegnatili, come al primo deputato da V. M.* Eccovi trè Lettere del Legato, che tutte parlano d'uno stesso linguaggio; ed è da notarsi, che la prima scritta à S. S. fù mostrata, prima di spedirsi, all'Imperadore, che richiese di vederla, e l'approvò; come gli ricorda, così soggiungendo: *di più à questo fine s'è sparso, che V. M. m'abbia ordinato di mutar la Lettera sudetta da me esibita alla correzzione di V. M. e che per mezzo del Mandarino Van mi fù restituita con la sua benigna approvazione*. Mà per maggiormente convincer di bugia il Censore, quando dice, che *la spedizione del Mariani era stata determinata dal medesimo Patriarca solamente per portar le sue Lettere al Papa*, sentiamo l'Annotazione fatta da Giesuiti di Pekino alla prima delle due mentovate Lettere: *designavit D. Patriarcha suum Auditorem, qui suam Epistolam ferret simul, & munera, quæ promiserat ad Pontificem mittenda primo Januarii. Audivit hanc Patriarchæ determinationem Imperator, eique*
acqui-

acquievit. Quivi si dice, che il Mariani fù eletto à portar' i Regali, non le sole Lettere, e che l'Imperadore acconsentì à tal' elezzione. Adonque il Censore vien convinto di bugia da suoi stessi fratelli. E' vero, che in detta Annotazione s'aggiunge, che il giorno doppo l' Imperadore, *re iterum consideratâ* [e non sarà fuor di ragione il credere, che gli fosse messo in consideratione da Giesuiti) *Imperator dixit, quandoquidem munera mitto, expedit, ut honoris gratiâ portari ea faciam ab uno ex meis, qui mihi assistunt; Ad hæc determinavit P. Joachinum Bovuet*. Mà ciò non prova la proposizione del Censore; e molto meno la prova il Rescritto dell'Imperadore da esso recitato nella *pag.*68. anzi comprova quanto disse il suo Avversario nelle *Considerazioni pag.* 103. che da principio fù eletto solamente il Mariani à portar'i Regali, che il P. Bovuet à richiesta del Mandarino conduttiere entrò nella Comissione prima per Interpetre, e poi per Collega: finalmente, che questo d'Aggiunto pretese farsi Principale; Senza che meritino alcuna riflessione le parole del Mandarino *Hen Kamo* da esso rapportate nella *pag.* 69. alle quali contrapongo quelle scritte à me da un degnissimo Missionario, e con le quali voglio terminar questo punto in difesa del calunniato altrettanto, quanto innocentissimo Mariani, di questo tenore. *Il Signor Sabino teneva con sè tali, e tante giustificazioni, che sè fosse venuto à Roma, avrebbe resa evidente l'esorbitanza della pretensione del P. Bovuet. Oltreciò, che ne attesta Monsignor Patriarca, io posso dire di più d'aver veduto una Patente, ò Decreto dell'Imperadore, che portò seco un Tartaro, che fù il Conduttore de' medesimi Signor Sabino, e P. Bovuet da Pekino fin quà, dalla quale risulta, che il medesimo Tartaro destinato dall'Imperadore à condurre il Signor Sabino, in quel tempo solo deputato a portare i Regali, supplicò S. M. à dargli un Compagno, che potesse servire d'Interpetre ad esso Signor Sabino, ignorante la lingua Cinese; ad effetto, ch'egli potesse ben servirlo nel viaggio; e sù tal' istanza l'Imperadore destinò il P. Bovuet. Che poi l'Imperadore doppo il ricorso abbia dichiarato, com'ella vedrà dal Decreto di S. M.* (parla di quello delli 22. Giugno, con cui l'Imperadore dà il torto à tutti due i Competitori della precedenza; ed è mirabile, che il Rescritto, del qual parla il Censore nella detta *pagina 69.* non si trova registrato ne gl'Atti esibiti] *non deve causar maraviglia à chi è informato dell'altre Risoluzioni più dure, alle quali è stata tirata la M. S. da' PP. della Corte*. Tiri adesso il savio Lettore la conseguenza da tuttociò, che s'è detto, di quanto peso sian gl'Atti esibiti, e quanta fede meriti ne' suoi Racconti il Censore.

Mi rincresce non poco di dover quì per ultimo confermare ciò, che dissi nella *Risposta* à questo *Memoriale* del P. Provana intorno à gl'eccessi contro la persona del Signor Cardinale, di Monsignor di Conone, e d'altri perseguitati Missionarj. Nega il Censore, che siano avvenuti per opera de' PP. di Pekino; rovesciandone così tutta la colpa so-

pra il medesimo Signor Cardinale. In prova della sua negativa porta in primo luogo una ritrattazione del Medico Borghese [dalla cui Relazione, giusta il suo supposto, son presi dall'Autor delle *Considerazioni* tutti i Fatti narrati in quell'i Scrittura) che canta così: *Io infrascritto faccio fede, siccome il Fr. Baudino* [questi è Giesuita] *mi disse, che il Regolo Primogenito dell'Imperadore fece istanza à suo Padre, acciò Monsignor Conone fosse incatenato, e consegnato al Tribunale della Giustizia; e non hò mai detto, che i PP. facessero simil'istanza; anzi hò scritto l'opposto, e tale è la verità. Di più faccio fede, che il medesimo Fratello Baudino non mi hà mai detto, che Monsignor Patriarca sarebbe confinato in un' Isola, nè tampoco, che l'Imperatore gl'avrebbe fatto levare la secretaria. E in fede &c. questo dì 2. Luglio 1707. Gio: Borghese mano propria.* Sotto à questa fede, che il Censore chiama *Ritrattazione*, scrive di suo queste parole: *e pur tutto ciò stava scritto nella sua Relazione*. Io tralascio d'avertire, che questa è una prova ridicola per l'assunto del Censore; qual'è, che i Giesuiti non furon gl'Autori de' mentovati eccessi. Mà chi non riderebbe della semplicità del Censore nel qualificar questa fede per una *ritrattazione*? Dice, che la Relazione era del Borghese, e che le cose espresse in detta fede erano scritte in detta Relazione. Sè in essa s'attesta di non averle scritte, che altro si può dire, sè non che la fede è falsa? Mà supposto, che non sia tale; come si può chiamare *ritrattazione* di quanto avea scritto nella Relazione, sè nega d'averlo scritto? Bisognerà dire, che il Medico dormiva, quando scrisse, ò l'una, ò l'altra; ò pure al Censore quel, che disse S. Agostino *verè tu obdormisti, qui talia scrutando defecisti*: In secondo luogo adduce una particola di Lettera del P. Tomaso Pereyra scritta al Legato, (e stampata in Parigi) nella quale si protesta d'aver detto molto bene di lui all' Imperadore; nè di aver' impedito, che il Sommo Pontefice costituisse un Superiore, il quale governasse tutti gl'Europei nella Cina. Questa Lettera và in stampa tradotta dalla lingua Portoghese in Francese; di cui voglio qui riferir solamente la qualificazione fattane dal Sig. Cardinale, che non dubito uniforme à quella d'ogn'altro savio Lettore: *E' da notarsi, dice, che per il giorno solenne di Natale riservorno, per darmi le buone Feste, un manifesto del P. Antonio Thomas in data de' 20. Aprile dell'istesso anno 1707. pieno d'invenzioni, di bugie, ed ingiurie contro me, & altri degni Missionarj, non passando immune dalle lor calunnie chiunque non piega il ginocchio alla lor volontà &c. Benche però lo Scritto sia di tal natura, e sia passato per mille mani prima di giungere nelle mie, come si vede da i fogli maneggiati, e sucidi; io mi son rallegrato nel vederlo, perche essendo proprio di chi fomenta una mala Causa, il scuoprirne il debole nella difesa; e di chi non dice la verità, il contradirsi; io lo tengo per un documento certo da confondergli con i punti concessi: quantunque molti veri vi siano negati, & anche molti falsi vi siano incrostati. Mi sono anche rallegrato nel riconoscere, che nelle mie Informazioni alla Segretaria di Stato di Nostro Signore*

à tut-

à tutto s'è preventivamente sodisfatto. E questo sia detto in ordine alla particola riferita dal Censore, ch'egli porta come un Testimonio autentico, *acciòche*, dice, *ui sia manifesta l'opera de' Giesuiti sempre à fauore del Legato Apostolico con l'Imperadore, e la falsità dell'opposto, che auete affermato*. Gran cecità per certo credere, che il detto del Reo sia una prova manifesta della sua innocenza! Sè così è, non v'è Sentenza giusta nel Mondo, particolarmente nelle materie criminali; dove non si troverà forse alcun Delinquente, che non alleghi la sua innocenza. E sè tale allegazione basta, per renderla *manifesta*, son'inique tutte le Leggi, che impongono la tortura, ed altri tormenti, per astringerlo à confessare il proprio delitto.

Mà sentiamo qualche fragmento delle Lettere del Signor Cardinale sul proposito, che abbiamo alle mani. Parlando del P. Pereyra, e de i buoni uffizj, che rese sul particolare di costituire un Superior Generale in Pekino, così scrive. *Avutasi notizia del trattato conchiuso dal P. Pereyra Capofazzione &c: in occasione, che fù chiamato à tradurre il detto Foglio* (presentato all'Imperadore dal Cardinale) *in trè ore disfece col suo credito ogni cosa; e la mattina de' 28. mi trovai colle mani vuote sotto varj pretesti, e sutterfuggi, che tutti riguardano i PP. della Compagnia, de' quali non erano capaci i Cinesi; onde il detto P. hà prodotto al sommo la sua gloria, e zelo Evangelico, mentre non essendogli riuscite le opposizioni fatte già altre volte à i Vicarj Apostolici, & à suoi Fratelli Francesi della Compagnia di Giesù, hà avuto miglior sorte contro sua Madre la Sede Apostolica, nel disfare enormemente un' affare di tanta importanza per queste Missioni, e per il servizio di Sua Santità*. Parlando poi degl'Autori della persecuzione in generale contro di se, e contro tutti gl'altri Missionarj, potrei addurre innumerabili Testi, tutti cavati dalle sue Lettere originali, per prova *manifesta* dell'opera de' Giesuiti di Pekino; con sicurezza di trovar maggior credito, che il Censore. Mà mi contento di portarne alcuni pochi. E sia questo il primo: *Piacesse à Dio, che non si fosse mai parlato à questo Prencipe delle nostre Controversie; ò che almeno adesso si fossero i PP. contentati d'ubbidirmi in non farlo Giudice delle medesime sotto pretesto di mera verificazione di Fatto: che io non aurei tanto patito in Pekino; e quel, ch'è peggio, le cose della Missione non sarebbero à tanto cimento in congiuntura d'aversi ad eseguire gl'Ordini Apostolici &c. Li PP. sudetti, che non li credono favorevoli, operano alla disperata, e non aurei creduto, sè non avessi visto sin dove li trasporta l'impegno. Siamo tanto lontani, che sperano di poter confondere la verità, prima che arrivi à Roma. E veramente ne hanno fatte tante, e così strane, che sè fanno orrore à quelli, che le hanno viste, e stenteranno à concepirsi da chi è lontano. A' me sono state fatte violenze gravissime in questa Corte: prima, perche non hò volsuto dimandare l'Oracolo dell'Imperadore sopra le note Controversie; poi perche non hò volsuto promettere di non innovar cosa alcuna senza licenza di S. M. in questa*

sta materia &c. e finalmente per non aver volsuto approvare, nè ringraziar l'Imperadore di certi ordini, e decisioni da lui da e ad istanza de' PP. di Pekino sopra i punti delle dette Controversie. Sia il secondo quest'altro: *il distintivo, che sono eglino* [*dico i detti Padri*] *gl'Autori di queste persecuzioni, che ingiustamente patiscono tanti Vomini da bene nella persona, e nella fama, si è, che non contenti di vederli oppressi, ancora si scatenano à lacerar loro la fama, come appunto succede nella persona del Signor Appiani &c.* Eccone il terzo: *Piacesse à Dio, che i PP. non avessero impedito, ò non fossero stati in Pekino, ò vero non avessero goduto tanto favore; che gl'interessi della Religione, e della S. Sede si sarebbero molto avanzati à gloria di Dio; mà i nemici della Chiesa sono stati i suoi figliuoli; e da un'occasione inco mparabile di bene hanno questi avvelenato la sorgente, e ne hanno fatto scatorire un torrente amaro di desolazione.* Compatisca il Lettore, sè mi rendo tedioso in questi racconti: mi hà l'Anonimo caricato di tante falsità: il Censore col pretesto, che il suo Avversario siasi servito della Relazion del Borghese, tanto si studia di screditare, e trasformare i Fatti da me accennati nella *Risposta* à questo *terzo Memoriale*, che mi vedo costretto à moltiplicar le prove; e perciò soggiungo il quarto Testo, che dice così: *Spero anche, che riflettendo à queste insolenze* [riferite di sopra] *che furon continue, riconosceranno il tradimento, che si facea alla verità, & alla S. Sede nella persona del suo Ministro immediato; ed in quali incredibili labirinti questi si trovava; e non si stupiranno, che avvilissero di stima i suoi Regali presentati all'Imperadore: che l'impedissero le grazie stabili, che S. M. era disposta à fargli: che gli contrastassero sempre la grazia dell'Imperadore: che s'opponessero tanto alla corrispondenza del medesimo con S. S. che facessero sforzi così grandi per fargli rivocare i Regali già destinati, e poi speditì: Per attraversare tutte le sue operazioni unicamente tendenti al servizio Apostolico, della Santa Missione, e della Religione, dal quale è inseparabile quello della Santità di N. S. e finalmente che procurassero di perderlo e nella fama, e nella vita. Nè vi sarà di mestieri, che il P. Giuseppe Ferreira Predicatore della Compagnia ne canti sfacciatamente in Pulpito il trionfo con temerarj paragoni in Macao, comparendo il S. Apostolo dell'Indie Ministro occulto della S. Sede à S. Michele, & il moderno Legato à Lucifero, & alla Statua misteriosa di Nabucdonosor, che da una pietruccola caduta sopra i di lui deboli fondamenti di creta, fù precipitata, aguzzando il satirico Religioso l'ingegno, per simboleggiare con questa pietra il P. Pereyra &c. Non era, dico, necessaria questa nuova temerità, per render publica la congiura del detto Padre, con gl'altri di Pekino, e di Macao contro il ministro di S.S. essendo à bastanza palese la parte, che vi hanno, e nell'iniquità commessesi in questa Città.* Sè poi s'hà da parlare del sommo de' Sacrilegi commessi contro la persona del Legato Apostolico, nell'averlo rilegato l'Imperadore à Macao, eccone i suoi sensi, che serviranno di quinto Testo: *Mentre ordinavano trà Gen-*

tili la gran machina, spedirono in quell'istesso tempo il filo della lor'ordita congiura à Macao per mezzo d'un mio Servitore Cinese chiamato Stefano, che à questo fine tolsero dal mio servizio, e lo mandorono a' PP. Ozorio, e Pinto in detta Città non meno con lettere, che con regali di danaro, e con efficaci raccomandazioni à tutti i PP. che incontrasse nel viaggio; di che ebbi rincontro non tanto &c. E precedentemente avea scritto in questi termini: *Voglio io piamente supporre, che i PP. della Corte non v'abbiano parte: mà dubito assai, che altri siano per crederlo, non solamente per l'interesse grande, che vi hanno per più capi, per il castigo, che giustamente temono de' sudetti PP. Procuratori* [parla delli PP. Barros, e Beavvolier sommersi nel mare] *e per potermi qui, ò in altra parte impunemente molestare, e trattenere à lor piacere &c. Mà molto più quando sapranno, che da gran tempo prima erano fatti consapevoli i lor'Amici di questa determinazione, concertata congiuntamente con la famosa Ambasciata de' detti Procuratori, che à me fù avvisata confidentemente da uno di questi quattro mesi prima, che ciò succedesse. Crescerà il motivo ad altri di giudicar male, se giunge à lor notizia, che in* Cekiang*, da dove furono spediti i detti Inviati Tartari, con bellissime riflessioni si trattava da PP. la materia, discorrendosi, come, ed in quali circostanze si potevano arrestare Persone Publici Rappresentanti, concludendosi sempre in proposizioni tendenti à canonizzare le violenze, che si sperimentano, & à salvare nel mio caso l'Imperadore, & i Portoghesi dalla violazione del Dritto delle Genti. E finalmente per concludere con argomento* à priori*, è certo, che l'Imperadore non può rilegarmi in Macao con sicurezza dell'esecuzione de' suoi ordini, sè per mezzo de' PP. non è prima inteso con i Portoghesi, perche questi in virtù delle concessioni Imperiali, e pagato l'imposto tributo, tengono quì assoluta autorità sopra gl'Europei, restando altretanto indipendenti da i medesimi gl'Abitanti Cinesi. Si che non possono esser obligati à ritenere, e rappresentare qualunque minimo Europeo, e molto meno un Legato Apostolico, militando à favor di questi la ragione di particolare rispetto, con cui potevano, e dovevano i Portoghesi scusarsi. E questi motivi ben noti alla Maestà dell'Imperadore non lasciano luogo di dubitare, che la sua prudenza non si sarebbe impegnata à dar'un tal'ordine, che in quanto alla rilegazione, è senza esempio; ed è un'atto esorbitante di Dominio sopra i Portoghesi, sè il P. Pereyra, concertate prima le cose in Macao per mezzo delli PP. Pinto, e Ozorio, come apparisce da lettere &c. non avesse assicurato l'Imperadore della buona disposizione, con cui sarebbe stato quì ricevuto il suo ordine &c.* Ecco i buoni uffizj resi da PP. di Pekino presso l'Imperadore à favore del Legato Apostolico; dal ricevere i quali si sarebbe certamente dispensato volontieri il S. Cardinale, come adesso il suo Procuratore ne fà un'ampla rinunzia all'Autor della *Censura*, che dice, *esser manifesta l'opera de' Giesuiti sempre à favore del Legato Apostolico con l'Imperadore*. Mà è tempo di ripigliare ormai il filo delle *Osservazioni* doppo sì lunga, e necessaria digressione.

Osservazione V.

O*Gn'uno, che leggerà questa* Risposta *à i Memoriali, piena tutta d'improverj, e di calunnie contro i Gesuiti, potrà far concetto, qual delle due meriti il nome di Satira, ò la sua, ò quella intitolata*: Riflessioni sopra la Causa della Cina: *ch'egli interpreta à suo modo, e con diverse calunnie. Trà l'una, e l'altra però vi sarà sempre questa differenza, che i detti satirici della* Risposta *son chiari, e patenti, e non hanno necessità d'esser interpretati in sinistra parte; i supposti delle* Riflessioni, *acciò si riconoscano per tali, hanno necessità dell'interpretazioni cavillose dell'Autore della* Risposta; *non dissimili à quelle, ch'egli torna à metter in campo in questo luogo con somma nausea di chi legge.*

APOLOGIA

NOn voglio perder tempo à dar il mio consenso nel Giudice quivi eletto dall'Anonimo; e perciò non riferisco il più, che soggiunge nell' *Osservazione*, riserbandomi à farlo fedelmente in questa *Apologia*. Mi contento per tanto di stare al giudizio di chi avrà letto le *Riflessioni*, e leggerà la mia *Risposta* à i *Memoriali*, qual di esse meriti il nome di *Satira*; sol che sia spassionata. In tanto non devo lasciar d'osservare quella differenza, che assegna trà i detti dell'una, e dell'altra Scrittura: Ammetta, che i imiei *sono sì chiari, e patenti, che non hanno necessità d'esser' interpetrati in sinistra parte.* E come si puol' interpetrare sinistramente quel, che hò detto in prò della Missione, in difesa della verità, del Giudizio, e del Legato Apostolico? Mà non ammetto già, che i detti delle *Riflessioni* siano coperti, ed ambigui talmente, che per intenderli vi sia bisogno di stiracchiarli con interpretazioni cavillose, come calunniosamente m'impone l'Anonimo. Quest'è un voler dichiarare tutto il Mondo balordo, che non intenda nè meno l' A. B. C. dell'Alfabeto. Si combatte in essi nominatamente il Decreto Apostolico, l'Editto, la condotta, l'onore, la coscienza del Cardinale di Tournon, dipingendo il Sommo Pontefice per ingannato, ignorante, Fautor del Giansenismo; ed il suo Legato per Ingannatore, Impostore, e Sterminatore della Fede; in sensi tanto chiari, quanto è chiaro quel di Giansenio, rammentato dall'Anonimo [per non scordarselo] nella prima *Osservazione* di questo *Memoriale*. Io certamente mi sono maravigliato, che chi professa in queste *Osservazioni* di difendere i *Memoriali* del P. Provana, ed i PP. della Compagnia, abbia inciampato alla cieca [tant'è la passione contro la verità] in un'errore così massiccio, di prender'ancor la difesa d'una

d'una Scrittura così esecranda, che meritarebbe d'esser publicamente maledetta dagl'istessi Giesuiti, per non far credere al Mondo, che alcun di loro ne sia stato l'Autore.

Vengo adesso al resto di questa *Osservazione*. Come sè io non avessi inteso, e ribattuto più volte il pretesto, col quale l'Anonimo procura di vestir l'istanza del P. Provana, e della Compagnia tutta, di rivocarsi da Sua Santità il Decreto del 1704. per le Dichiarazioni dell' Imperadore; quì và ripetendo, che io *intenda una volta quel, che si è risposto tant'altre, che non si pretende la rivocazione del Decreto di Sua Santità; mà che sussista insieme con quello di Alessandro VII. non essendo ripugnanti trà loro, come si è mostrato*. L'hò inteso benissimo tante volte, quante l'Anonimo l'hà replicato; mà intenda egli, che non può sussistere nell'esecuzione il Decreto di Alessandro VII. senza la rivocazione di quello di CLEMENTE XI. poiche son' inconciliabili nell'esecuzione questi due Decreti, come hò dimostrato nelle *Risposte* alla *quarta*, e *quinta Osservazione* del *secondo* Memoriale. *Intenda*, soggiunge, *che con chiedersi la permissione de' Riti Cinesi, non si chiede la permissione dell'Idolatria à Cristiani; perche i Riti, de' quali si chiede la permissione, si suppongono fatti con diverse circostanze da quelle, che si espongono ne' Quesiti del Decreto, e sono condannate per Idolatrie; e sono appunto que' Riti, che permette il Sommo Pontefice nel presente Decreto al §. Similiter super Articulo IV.* L'hò inteso benissimo; mà intenda ancor lui, che questa diversità intenzionale di Riti è una chimera, come hò diffusamente mostrato nelle *Risposte* alla *terza*, e *sesta Osservazione* del primo *Memoriale*, dove rimetto lui, ed ogn'altro, che leggà questo Scritto. Non intendo però, quali siano *que' Riti, che permette il Sommo Pontefice nel presente Decreto al §. Similiter*. Il Decreto proibisce i Riti, che di fatto si praticano, e li proibisce, benche fatti con intenzione, e protesta di non sperare, e senza dimandar cos'alcuna da i Defonti. *Il §. Similiter* permette *alia, si quæ sint, juxtà earum gentium mores, quæ verè superstitiosa non sint, nec superstitionis speciem præseferant, sed intrà limites civilium, ac politicorum Rituum contineantur*. Ci dica l'Anonimo, quali siano questi *altri*, perche il Papa fin'ora non li sà; onde non gl'hà potuti individualmente permettere. Sè dice, che son quelli, i quali attualmente si praticano, e son descritti ne' Quesiti, mà son diversi nell'intenzione de' Cinesi, gl'osta la proibizione accennata; onde non gl'hà permessi. Sè poi dice, che son'altri, come sarebbe per esempio tener'in Casa il Ritratto del Defonto, ò di Confucio: tenerlo ancora sotto il Baldacchino: cavarsegli la berretta, e fargli una riverenza profonda, quando se gli passa dinanzi, e cose simili d'onor civile; sia in buon'ora: non se gli contrasta la permissione, benche niun Cristiano d'Europa farebbe somigliante dimostrazione al Ritratto d'Aristotele, ò d'altro Gentile, la cui Anima si sapesse, che stà nell'Inferno.

Si conchiude questa *Osservazione* con rammemorare il *grand'impegno* preso da PP. di Pekino per *sostenere l'Autorità del Legato Apostolico, sino à decadere dalla grazia di quel Prencipe; per aver voluto appresso lui sempre difendere, e scusare tutte le Operazioni del Legato Apostolico;* e s'ascrive ad ingratitudine del Procurator di S. E. che in vece di rammemorare gl'ossequj da essi praticati per servirlo, e procurargli tanti onori in quella Corte, *abbia intrapreso d'accusarli con una Scrittura si mordace, e di publicare contro di essi tante calunnie*. Risponde però il Procuratore, che non sà per anche accomodare il suo genio à quell' antica massima delle Corti: *injurias accipiendo, & gratias agendo*. Son'ormai note à tutta l'Europa le manifatture di quei Religiosi nella Corte di Pekino, per abbatter l'Autorità del Legato Apostolico; ed essi medesimi ne danno un saggio negl' Atti esibiti, dove portano l' esenzione data loro dall'Imperadore, di non esser visitati dal Visitatore Apostolico; lo che certamente non è sostener la sua Autorità, mà per lo meno limitarla. Gl'onori fatti da quel Prencipe alla sua Persona devono attribuirsi alla Rappresentanza, che portava; nè si sarebbero poscia convertiti in ingiurie così atroci, sè quei Padri non ve l'avessero infiammato, per non poter soffrire la sua Giurisdizione; mà perche, come hò detto, queste cose si son rese ormai troppo notorie, non voglio insistere di vantaggio sù questo passo; bastandomi, che il Mondo conosca, che non io, mà l' Anonimo è inventor di calunnie.



Quar-

Quarto Memoriale

Beatissimo Padre

ANtonio Giuseppe Provana della Compagnia di Gesù Procuratore delle Missioni della Cina prende ardire di prostrarsi di nuovo à piedi di V. S. per rappresentarle con tutto il rispetto, che avendo presentito, esser stato da alcuni supposto à V. S. che la Missione della Cina non sia in sì grande pericolo di totalmente perdersi per causa de' Riti proibiti, come più volte l'Oratore hà fatto intendere alla S. V. e che nè all'Imperatore della Cina, nè agl'altri Cristiani Cinesi darà molto fastidio, che si pratichino, ò nò i sudetti Riti; Si vede in obligo di esporre à V. S. i fatti notorj seguiti nella Cina con l'occasione della proibizione de' suddetti Riti, acciò da quelli possa la S. V. dedurre, quanto sia lontana dal vero una tale persuasione.

RISPOSTA

SI figura in questo §. d'essere stato supposto alla S. V. che la Missione della Cina non sia in quel pericolo di perdersi, che hà fatto intendere il P. Provana. Mà s'inganna, perche tutto il Mondo esclama, che il pericolo è evidentissimo, per l'impegno preso dalla Compagnia di sostenere i Riti condannati, ed avervi impegnata l'Autorità dell'Imperadore. Poteva dunque avanzar la fatica di rappresentar tanti sconcerti già seguiti, perche sono altrettante accuse di quelli, che ne furon gl'Autori. Hà però lasciato il più deplorabile, e che non si legge delle persecuzioni più antiche della Chiesa, qual'è quello, d'essersi l'Imperadore servito dei PP. di Pekino per Ministri della persecuzione contro i Missionarj. Eglino hanno intimato il Decreto Imperiale, con cui furon chiamati tutti all'esame: Eglino sono stati gl'Esaminatori: Eglino gl'Esecutori delle Sentenze; la Santità Vostra lo sà.

Memoriale

NOn si ripetono quì, Santissimo Padre, le passate sollevazioni de' Cristiani, e Gentili contro Monsignor Maigrot, e il Signor Appiani in Fokien, e in Suchien, per esser ben note à V. S. mà solamente ciò che è seguito doppo la publicazione del Decreto del Signor Cardinale di

Tournon, poiche avendolo intimato à suoi Cristiani il P. Laureati della Compagnia in Sunkiam, ed avendo un Cristiano in esecuzione di quello gettato nel Fiume la Tavoletta de' Defonti, si commosse tutta la Città così contro il P. Laureati, come contro quel Cristiano, il quala fù preso, e strascinato a' Tribunali, & à pena potè liberarsi dalla morte. Nè diversamente avvenne in Chaskin al P. Ortiz Agostiniano nella publicazione del medesimo Decreto, de' quali casi, e di molti altri porta l'Oratore documenti aventici, che per brevità s'accennano solamente à V. S. con le più precise formule scritte in una sua Lettera dal P. Lodovico Gonzaga Missionario della Compagnia di Macao sotto li 4. Gennaro 1708. al suo P. Generale: mà in che miserabile stato noi vi trovammo la Missione della Cina? per verità, che io mi persuado, che fossero mai, ne possano essere in peggiore. Il Signor Patriarca sotto Guardie arrestato in Macao: I Sacerdoti Secolari quasi tutti, e i più de' Religiosi di altri Ordini gettati fuor della Cina. Cinque Giesuiti confinati in Catone: Noi come Missionarj nuovi esaminati quì al giungere de'due Inviati dell'Imperadore; poi di repente chiamati à nuovo esame in Cantone, poi rimandati un'altra volta à Macao, e la terza volta chiamati ad esame in Hiam Ciam, da cui ci sottrassimo à stento, con altre stravaganze, e molte molestie, che ci usano. Le Cristianità senza Missionarj in più Provincie, e in quelle Rinegati non pochi. Le Chiese abbandonate, e più di una già profanata dal furor de' Gentili, che vi entrarono à rubba, e che vi calpestorono le Sagre Immagini e di Maria Vergine, e di Giesù Crocifisso: *dal che potrà la S. V. giudicare, se a' Cristiani sarà così facile lasciare la pratica delli soliti Riti senza pericolo evidente di quella Cristianità.*

RISPOSTA

CHe i Cristiani, e Gentili Cinesi si sollevassero contro Monsignor Maigrot, e Signor Appiani, per aver questi contrariate le pratiche de' i Riti superstiziosi, quando sia vero, non è da maravigliarsene, mentre i Cristiani Europei, Religiosi, e Missionarj di professione sono stati i primi à sollevarsi. Che poi un'Idiota abbia fatto un'atto imprudente [quando non si possa più tosto dir zelo di Religione, di cui somiglianti casi se ne leggono molti nell'Istorie Ecclesiastiche, celebrati dalla Chiesa, come atti eroici di Fede] di gettar nel Fiume la Tavoletta de' Defonti, non si deve ascrivere à colpa del Signor Cardinale, che aveva semplicemente riprovato nel suo Editto l'uso delle Tabelle *juxtà morem Sinicum*: Anzi da questo Fatto sí può argomentare, qual sia il senso de' Cinesi intorno à queste Tabelle, mentre sè colui non avesse saputo, che il sentimento comune fosse, d'esser queste Tavolette il Trono, ò la Sede delle Anime de' Progenitori, non averebbe

rebbe gettata la sua nel fiume, come cosa sommamente abominevole. Poteva pertanto il P. Provana avanzar la diligenza di portar seco i documenti autentici di questo Fatto, perche nulla rileva al suo intento, e si può ritorcere contro di lui: E poteva parimente risparmiare la particola della Lettera del P. Gonzaga al P. Generale, perche accordiamo i disastri della Missione, mà fabricati da i PP. di Pekino.

Memoriale

Molto più si rende palese la rouina imminente della Missione per i Decreti dell'Imperatore della Cina già presentati à V. S. dove si dichiara, ed ordina al Signor Cardinale di Tournon di farlo sapere alla S. V. che non consentirà nel suo Imperio nè i Missionarj, nè la Religion Cristiana, quando si tenti di mutar l'antica pratica delle Cerimonie Cinesi. Di più nè medesimi Decreti dichiara per Ribelli tutti i Cristiani suoi Sudditi, che non osservaranno i detti Riti, e che saranno puniti come tali con la pena di morte. E per maggiormente assicurarsi in questo punto, mandò intimare per tutto l'Imperio un'Ordine à i Governatori delle Provincie, che non permettessero nella Cina alcun Europeo, che non avesse Patente del medesimo Imperatore, la quale non si concede sè non con la promessa di conservare nei Cristiani i solititi Riti della Cina. Onde perche molti Missionarj non la vollero accettare nè pure con la promessa condizionata, finche giungessero le Decisioni di V. S. in questa materia, come fecero altri, furono immediatamente con Bando Imperiale fatti uscire dalla Cina, come auuenne à cinque PP. della Compagnia col V. Provinciale, ed alcuni Preti Francesi, ad un Francescano, ed à sette PP. di S. Domenico, i di cui nomi furono registrati nell'Archivio Imperiale, perche non potessero mai più tornare nella Cina. Oltre l'essere stati prima con Decreto particolare del medesimo Imperatore banditi dall' Imperio Monsignor Maigrot, il Signor Mezzafalce, ed il Signor Guetti come Contradittori de' medesimi Riti, facendo insieme una rigorosa proibizione, che niun' Europeo possa più entrare nella Cina senza sua speciale licenza: onde molti Missionarj della Compagnia arrivati colà nel tempo di queste turbolenze col P. Noel qui presente in Curia, furono trattenuti alle porte di Cantone senza poter entrare nella Cina, e nè pure permesso di poter procurare le Regie Patenti.

RISPOSTA

Non si può sentire senza stomaco, che ad ogni passo si metta fuori lo spauracchio delle Dichiarazioni Imperiali. Non è egli cosa indegna d'un Cristiano, d'un Religioso, d'un Missionario, voler persuadere alla S. Sede, che bisogna permettere i Riti, quali hà solennemen-

mente condannati, perche un'Imperadore Gentile si dichiara di volerli sostenere? Sè Diocleziano, ed altri Imperadori Pagani, i quali con tanto furore, e con tanta strage perseguitarono la Chiesa di Dio, avessero intimato à i Fedeli, che non condannassero i loro Sagrifizj, sotto pena d'estirparli tutti dal Mondo, ed aver per Ribelli dell'Imperio tutti que' Sudditi, che non volessero praticarli; e si fosse trovato un Cristiano così timido, per non dir' empio, che avesse persuaso à non contradire all'Imperadore; che avesse intrapreso à sostenere tale intimazione, non sarebbe costui stato scacciato dalla Chiesa come un'Apostata? Non se ne può dubitare. E veramente reca un sommo discredito alla Compagnia, che in essa si trovino Soggetti tanto attaccati à queste Dichiarazioni d'un'Imperador Gentile, che le preferischino à quelle della S. Sede Apostolica, del Vicario di Giesu Cristo. Si può pertanto dire al P. Provana la risposta, che diedero à Terenziano i SS. Martiri Giovanni, e Paolo, allorche intimò loro la Dichiarazione dell'empio Giuliano: *Si tuus Dominus est Julianus, habeto pacem cum illo: nobis alius non est, nisi Dominus Jesus Christus.* Sè il P. Provana vuol venerare, vuol'idolatrare l'Imperadore della Cina, e le sue Dichiarazioni, tal sia di lui. Noi certamente non riconosciamo per nostro Legislatore sè non Giesu Cristo, ed il suo Vicario in Terra.

Mà qui si vuol'esaminar la verità, ò la sussistenza della Dichiarazione Imperiale in quella parte, che condanna di Ribelli tutti i Cristiani suoi Sudditi, che non osservaranno i suoi Riti. Dio buono! Non si esige dall'Imperadore questa osservanza ne' Professori della Setta Maomettana, i quali sin'al numero di un milione vivono in quell' Imperio, ed abborriscono questi Riti come Idolatrici, secondo la testimonianza di trè Vicarj Apostolici della Cina, che sono in Roma; non si esige dalle Donne Cinesi, le quali maritandosi con gl'istessi Maomettani, passano al Rito Maomettano, ch'esclude, come s'è detto, i Riti Sinici, come lasciò scritto il P. Semedo Giesuita nella sua Relazione della Cina *par.* 1. *cap.* 30. E poi si vuol'esigere da i Professori della Fede di Cristo, la quale esclude ancora il semplice fiato della superstizione, come avverte *Tertulliano* nel luogo riferito sopra il 7. Articolo §. *Laudandam*. Convien dunque dire, che se l'Imperadore hà fatto tal Dichiarazione, ciò è stato non per zelo de' suoi Riti, già che non gl'esige da tutti i suoi Sudditi, mà per impulso de' PP. di Pekino, i quali vuol sostenere nell'impegno preso. Di più è degno d'osservarsi, che li PP. Francescani, ed un Domenicano hanno avuto la Patente di restare in Cina, e di predicar l'Evangelio nella sua purità, senza che abbiano voluto obligarsi à permettere i Riti: segno evidente, che l'Imperadore non intende di astringer tutti alla lor' osservanza.

Memoriale

Pertanto supplica l'Oratore la S. V. à considerare, se doppo tali successi, e Dichiarazioni dell'Imperatore abbiano del verisimile le persuasioni di chi crede, che possano con la proibizione de' Riti continuarsi le Missioni della Cina, ed ivi mantenersi la Religione Cristiana, e che stia questo negozio in mani de' PP. della Compagnia, conforme si và publicando.

RISPOSTA

SE la permanenza della Religione, e delle Missioni in Cina s'hà da misurare dall'opera de' PP. della Compagnia, senza dubio ve n'è poca speranza, quando eglino persistino nell'impegno preso; mà sè si misura, come deve farsi, dall'assistenza Divina, la quale non suol mancare agl'Operarj veramente Evangelici, si può certamente sperare, che con la proibizione de' Riti andarà sempre crescendo, essendo indubitato l'Oracolo dell'Apostolo: *neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus*. Nè deve credersi, che *1. Cor. 3.* Dio voglia fecondare una pianta adulterina, mà bensì quella che riconosce per sua.

Memoriale

Molto più, quando giungendo colà il Decreto ultimo di V. S. che non potrà celarsi all'Imperatore per le molte spie, che hà nell'Imperio, e sarà subito fatto tradurre in lingua Tartara, e Cinese da varj posti in diversi luoghi per confrontarne la traduzzione, come suol praticare in tutti i documenti Europei, intenderà, che il detto Decreto si fonda sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot dichiarato dal medesimo Imperatore per poco instrutto nell'intelligenza de' Libri Cinesi, e di alcuni altri Europei, e che si sia fatto più caso del testimonio de' suddetti pochi Europei per condannare i detti Riti, che della testimonianza di tanti Letterati Cinesi più intelligenti di qualunque Europeo del significato de' sudetti Riti, e della stessa publica, & autentica spiegazione del medesimo Imperatore della Cina, come Legislatore del suo Imperio. Dal che si può temere, che irritato grandemente il suo animo prorompa in esecuzioni più rigorose contro tutti i Missionarj, e contro la Legge Cristiana, e contro il Legato, con rovina irremediabile della Missione. Onde supplica di nuovo l'Oratore la S. V. à porgere un sollecito, & opportuno rimedio à quella Cristianità pericolante, che ricorre alla paterna providenza della S. V. Che della grazia &c.

RI-

RISPOSTA

QUali sono queste spie? Quali sono i Traduttori? Nessun Cinese intende la lingua Europea; nessun'Europeo hà l'accesso alla Corte, sè non i Giesuiti; nessuno più de' Giesuiti è impegnato à sostener' i Riti condannati: sì tiri la conseguenza. E' falso, che il Decreto si fondi sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot. In tutta la narrativa degl'Atti stampati non si legge di suo sè non l'Editto, che dovea esaminarsi, per vedere sè s'avea da confermare, ò riformare; del resto in tutto l'esame si citano il *Riccio, Trigautio*, *Semedo*, *Martinio*, ed altri Autori Giesuiti; mai Monsignor Maigrot. Sè i Giesuiti pertanto riferiranno, e interpetraranno all'Imperadore fedelmente il Decreto ultimo di V. S. non potrà sospettare, che questo si fondi sopra l'esposizioni di Monsignor Maigrot, mà de' Giesuiti stessi; onde non sarà da temersi, che prorompa per questo motivo in esecuzioni più rigorose, come minaccia il P. Provana.

Mà poiche si fà menzione in questo §. della celebre Dichiarazione d'ignoranza di questo degno Prelato, è bene di narrarne succintamente il successo, il quale così passò. Vedendo il Signor Cardinale di Tournon, che i PP. Giesuiti avevano tirata la Causa, già decisa in Roma, al Tribunale dell'Imperadore, specialmente con una Scrittura presentatagli dal P. Beavvollier, la quale diede l'impulso alla chiamata di Monsignor Maigrot in Tartaria, prese partito di fare un replicato Precetto tanto à detto Prelato, quanto à i PP. sotto pena di scom unica, e dell'indignazione Pontificia, di non trattare, ò disputare avanti l'Imperadore de' Riti controversi in Roma. I Giesuiti, che tengono per massima di dover'ubbidir più tosto alla Podestà Secolare, che Ecclesiastica, risposero al Precetto con una protesta notificata all'istesso Signor Cardinale, d'esser pronti ad astenersi, *salvâ obedientiâ debitâ Imperatori*, la quale fù rigettata, e rinuovato il Precetto. All'incontro Monsignor di Conone avendo precedentemente protestato contro i Giesuiti dell'attentato di tirar la Causa al Tribunale Laico, e stringendoli i Mandarini à risponder'in carta ad alcuni Quesiti dell'Imperadore sopra certi Testi Cinesi, e specialmente à dir le ragioni, perche le cose appuntate in detti Testi discordassero dalla Divina Legge, prese partito di rispondere con poche righe ciò, che non poteva ricusare, cioè, *perche non si deve Sagrificare sè non al solo, e vero Dio*: e nell'istesso tempo, per troncar le dispute, e le ulteriori interrogazioni, ed anche prevenire il disegno de' PP. si dichiarò ignorante, e che non poteva dir da vantaggio. Fece però subito una protesta negl'Atti, d'esser pronto à trattare, rispondere, e provare tutto ciò, che aveva scritto à Roma avanti à Giudice Ecclesiastico

siastico, e compenente, per la quale restarono poco sodisfatti i Giesuiti dell'ignoranza confessata avanti i Mandarini. Munito dunque il Prelato di tal disposizione se n'andò chiamato in Tartaria, dove in quel violento, e tanto magnificato conflitto avanti all'Imperadore, sagrificando la propria estimazione all'ubbidienza dovuta al Legato Apostolico, col mostrarsi ignorante, restò vincitore dell'altrui malizia, riportandone il premio tanto stimato da i Santi, della Sentenza d'ignoranza, poi di carcerazione, ultimamente d'esilio. A' questo alludono le parole, che si leggono nella lettera del Signor Cardinale scritta per sua consolazione al prigioniero Prelato: *Hujus etiam naturæ est Tartarica illa expeditio, quâ ad novum, violentumque Dominationem Tuam traxere certamen, in quo victor remansit captivus, in quo vulnera non pectori, sed animo, quò acerbiùs, eò gloriosiùs fuerunt inflicta: in quo denique Fratres habuisti aggressores, & passionum comparticipem, quem jure sperabas ultorem.* Le quali parole s'è stimato bene di riferire, perche comprovano mirabilmente la verità del Fatto, di cui si parla.

Non accade dunque, che il P. Provana, nè gl'altri suoi Aderenti facciano tanta festa di questa ignoranza, la quale è una somma sapienza *non hujus Sæculi, neque Principum hujus Sæculi*, come dice l'Apostolo; e perciò non è meraviglia, che non sia conosciuta da un' Imperador Gentile; mà una sapienza nascosta, *quam nemo Principum hujus Sæculi cognovit*. E' bensì meraviglia, che non l'abbiano conosciuta i Giesuiti, ò per meglio dire, che l'abbiano dissimulata nella loro Relazione venuta l'anno passato dalla Cina, nella quale sè volevano raccontare sinceramente il Fatto di Tartaria, dovevano pure far menzione di questa protesta, come necessariamente connessa all' istesso Fatto; mà l'averla omessa, denota la mira sempre tenuta à discreditare questo degno Prelato. *1. Cor. 1.* *Ibid.*

Alla canzona intercalare, sempre ripetita in ogni *Memoriale*, delle Dichiarazioni, e minacciate esecuzioni dell'Imperadore, essendosi risposto à bastanza, non accade soggiunger'altro, se nonche *melior est obedientia, quàm victimæ*: è meglio, che i Giesuiti ubbidischino à i Decreti della S. Sede, in vece di procurar con queste minaccie di sostenere i Sagrifizj, e le Vittime, che s'offeriscono à Confucio, e ad altri dannati Progenitori. *1. Reg. 15.*

Osservazione I.

Lasciando di far nuove Osservazioni *sopra il ripetito rimprovero del Procuratore contro l'istanza del P. Provana, di doversi aver riguardo alla Dichiarazione Imperiale da lui mal'intesa, e peggio interpretata; fà di mestiere non passar senza riflessione il pericolo da esso confessa-*

to di perdersi tutta la Missione, e Cristianità della Cina colla proibizione de' Riti. Mà sè così è, perche rimira egli con occhi asciutti una perdita così deplorabile, e fà ogni sforzo, per screditar le ragioni, che s'adducono di nuovo, per chiarezza maggiore del Fatto à favore di quella Cristianità, in vece di cercare ogni mezzo possibile, per evitare questo colpo fatale? Perche in somma con ogni impegno si studia di far'apparir ne' Riti Cinesi, come veresle circostanze più ree, acciò si riconoscano in essi tante Superstizioni, e Idolatrie; e non impiega il medesimo studio per la verità delle circostanze più innocenti, attestate dall'Imperatore, con le quali potrebbe salvarsi la Mission Cinese?

APOLOGIA

HA' fatto bene l'Anonimo à non rivangar più il motivo della Dichiarazione Imperiale sopra la natura de' Riti; perche nè hà parlato à bastanza; mà con quanto fondamento di ragione, *qui legit, intelligat*. Non sò però, come in questo luogo ne faccia rimembranza colla figura di preterizione; mentre io nella *Risposta* à questo *Memoriale* mai hò parlato di essa. Il P. Provana intima à Sua Santità i *Decreti dell'Imperatore della Cina già presentati à V. S. dove si dichiara, e ordina al Signor Cardinale di Tournon di farlo sapere alla S. V. che non consentirà nel suo Imperio nè i Missionarj, nè la Religion Cristiana, quando si tenti di mutar la pratica delle Cerimonie Cinesi. Di più ne' medesimi Decreti dichiara per Ribelli tutti i Cristiani suoi Sudditi, che non osserveranno i detti Riti, e che saranno puniti come tali con la pena di morte*. A' questa sì strana intimazione il Procuratore del Signor Cardinale di Tournon, e sua Missione, hà risposto, esser *cosa indegna d'un Cristiano, d'un Religioso, d'un Missionario il voler persuadere alla S. Sede, che bisogna permetter'i Riti, quali hà solennemente condannati, perche un'Imperador Gentile si dichiara di volerli sostenere*. Non mi pare, che ciò sia un mal'intendere, e peggio interpetrare ò l'esposizione del Memorialista, ò la Dichiarazione dell'Imperadore, come dice l'Anonimo, confondendo i Decreti penali con la Dichiarazione de' Riti. A' gl'interrogatorj poi di questa *Osservazione* rispondo strettamente; al primo, che non rendo conto à lui, sè hò *gl'occhi asciutti*, ò bagnati; compiango bensì nel cuore la perdita deplorabile della Missione; mà come cagionata dallo smoderato impegno de' Giesuiti. Al secondo; che non son tanto privo di lume, che vogli accreditar *le ragioni, che s'adducono di nuovo per chiarezza maggiore del Fatto*; quando non son'altro, che una ripetizione delle vecchie, già *screditate* dalla S. Sede; ed ora non si ripetono, sè non per dar'ad intendere al Volgo, ch'ella non hà inteso il Fatto; ch'è l'istesso, e lo farà sempre fin' al giorno del Giudizio, quando non potrà più mascherarsi

si

fi alla Cinese. Al terzo: Il mio itudio è di far veder la verità, e la sussistenza della Decisione Apostolica, non di far travedere il falso per vero, ed il vero per falso, come fà l'Anonimo.

Osservazione II.

CHe che sia dell'opinione de' Maomettani intorno à questi Riti, del che non si hanno i loro proprj attestati, per formarne adequato concetto; Il certo si è, che usano il Vocabolo Tien*, per significare il vero Dio, come cosa da diversi lor libri stampati nella Cina; e fanno le medesime Cirimonie si solenni, che meno solenni à Confucio nella gran Sala di esso, quando prendono il grado di Letterati, ò di Mandarini, come gl'altri Cinesi. In quanto alle Tabelle poi de' Defonti, essendo eglino tenuti per Forastieri, non meno che gl'altri Europei, non hanno necessità di tenerle in Casa. E la ragione si è, perche tutti son della stessa Setta in una Casa; onde non v'è chi possa scandalizzarsene, ed accusare il trasgressore, come empio; e perciò non son obligati di far con i Cinesi queste Cirimonie. Là dove in una stessa Casa, ò Parentela di Cinesi convivono Cristiani, e Gentili; e tutti son obligati per legge fondamentale del loro Governo di fare à Defonti quelle offerte, e riverenze, che si facevano loro, quand'eran vivi; e chi non le facesse, sarebbe accusato, e castigato severamente; onde tutti indifferentemente son'obligati à farle.*

APOLOGIA

FA' troppo torto l'Anonimo ad un Classico Autore della sua Religione, qual'è il *P. Semedo*, citato nella mia *Risposta*, che attesta la detestazione de' Maomettani verso questi Riti; quando richiede gl'attestati dè gl'istessi Maomettani, *per formarne adequato concetto*. All'incontro è un render troppo d'onore al testimonio de'Maomettani stessi, quando allega, per canonizzar l'uso della voce *Tien* à significare il vero Dio, il lor'esempio, che così lo chiamano in *diversi lor Libri stampati nella Cina*. Io però dò più fede ad un Vescovo Cattolico, e testimonio di vista, qual'è Monsignor Maigrot, che attesta sù questo punto, d'aver visto il Santo Nome di Dio espresso nelle lor Tabelle, non con la lettera *Tien* mà con un'altra più nobile ancora, ed espressiva della Divinità, che non è la voce *Tien Chu*, da Cristiani usitata; più tosto che all'Anonimo, il qual si serve d'un'attestazione portata da Giesuiti nel *Sommario* dato per la Congregazione delli 8. Agosto passato, dove in prova di quest'uso de' Turchi Cinesi s'allega un Libro stampato nella Cina, non si sà quando; ed in tanti anni di lite, mai mentovato, non che prodotto. Qual Giudice così semplice farebb-

rebbe caso d'un tal documento di peso così leggiero, per l'Autorità di qualche Maomettano ignorante, che così avesse scritto, ingannato forse da Libri de' Giesuiti, e tanto sospetto di falsità; ò per lo meno d'essere stato modernamente composto à dettatura, e compiacenza della Parte? In ordine poi alle Cirimonie, che diconsi praticate da gl'istessi Maomettani verso Confucio, allorche ricevono qualche grado di Magisterio, ò Mandarinato, lascio la verità al suo luogo; e non mi maraviglio, che un Turco per motivo d'ambizione, ò d'interesse trasgredisca un precetto di Maometto. Mà è bensì da maravigliarsi, che si pretenda in questa Causa, che i Cristiani facciano come i Turchi, per la ragione accennata dall'Anonimo. *Sè i Gentili vedessero, che un Cristiano trascura l'Osservanza di questa Legge* [cioè de i Riti verso i Defonti] *l'accusarebbero come empio à Tribunali, e per tale sarebbe severamente castigato*. E' certo, che molti milioni di Martiri si son fatti ammazzare, come empj Trasgressori delle Leggi de'Gentili, che comandavano il culto degl'Idoli, e sè per non esser'accusati come empj, potevano ubbidire alle dette Leggi, l'hanno intesa male, à dar'il sangue, per non fare una cosa lecita. Dò ancora più fede all'autorità degl'Atti stampati, i quali dicono, farsi dette Cirimonie sì solenni, che non solenni nel Tempio detto *Miao*, dedicato à questo Filosofo; che all'Anonimo, il quale gli dà il nome di *gran Sala*. Dò più fede all'autorità del mentovato *Semedo*, il qual dice, che i Turchi stanno nella Cina *con privilegio di naturali del Paese*; che all'Anonimo, il quale asserisce, che *son tenuti per Forastieri nella Cina, non meno, che gl'Europei*. Per ultimo è da notarsi, con qual buona fede dica l'Anonimo, che *trà Cinesi è legge fondamentale del loro Governo, che si facciano à Defonti quelle offerte, e riverenze*; e ciò, per far credere, che siano puramente civili, e politiche; mentre dovea dire, che è un Canone di Religione, attesoche ciò non si prescrive nelle Leggi del Governo civile, e politico; mà ne' Rituali Canonici, che alla Religione appartengono. E ciò sia detto, per far conoscere l'artifizio dello Scrittore.

Osservazione III.

SI mostra poco pratico l'Autore, e s'inganna in credere, che solamente i Giesuiti posson'esser le spie dell'Imperador della Cina, per fargli sapere il Decreto di Sua Santità, e che com'essi soli ne saranno i Traduttori, à essi soli s'ascriverà il rappresentar falsamente il sudetto Decreto, come fondato sopra l'Editto di Monsignor Maigrot, dichiarato per ignorante nelle Lettere Cinesi dal medesimo Imperatore; perche sè il Decreto si publicarà trà Cristiani, quelli ne saranno le spie, che ne daran la notizia à i Mandarini, e questi alla Corte. In quanto alla traduzzione, dovendosi

dosi questa commettere, com'è solito, à varj Europei separati l'uno dell' altro, dovrà esser fedele, per non esser convinti di falsità. Ciò supposto auranno da tradurre l'Editto di Monsignor Maigrot; e con la traduzzione del resto comparirà, che il Fatto è stato formato sopra i Quesiti uniformi à gl'Articoli dell'istesso Editto. Come dunque non potrà sospettar l'Imperatore, che l'esposizione de' Fatti si fondi sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot, sè non per frode de' Giesuiti Traduttori?

APOLOGIA

SE' io mi son'ingannato in credere, che i soli Giesuiti siano quelle spie dell'Imperadore, le quali addita il P. Provana in questo suo *Memoriale* §. *Molto più*, sarò compatito; perche quando ben'anche gl'indizj da me addotti nella mia *Risposta* non fossero sufficienti [nel criminale sariano veementissimi ancora per la tortura] à parsuaderlo, io nè hò la prova con la confessione del P. Grimaldi Giesuita il più accreditato, e qualificato della Corte di Pekino, per esser Prefetto della Mattematica, e Mandarino di primo Rango; il quale rinfacciando al Legato, che non sarebbe andato alla Corte, sè lui si fosse opposto; ed avendoli questo detto, che averebbe tentato per altra via l'accesso con i Brevi di S. S. replicò egli francamente: *e à chi tocca di tradurli?* Volendo con questo inferirne, che i soli Giesuiti *privativè quoad alios* sono i Traduttori, ed i Traditori ancora, sè vogliono, de i Brevi Apostolici. Veggasi dunque da questo, sè io mi son'ingannato con un Testimonio tanto autorevole; ò pur'ingami l'Anonimo, quando senz'altra prova, che dell'asserzione del P. Provana, và dicendo, che la traduzzione del Decreto *si commetterà à varj Europei separati l'uno dall'altro, com'è solito;* quasi che l'Imperadore in senso dell'istesso P. Provana *in tutti i documenti Europei* pratichi quella singolarissima cautela, che praticò il Rè Tolomeo con i 70. Interpetri, e Traduttori della Sagra Scrittura dall'Idioma Ebraico nel Greco. Mà piacesse à Dio, che lo facesse; purche non fosser tutti Giesuiti: son certo, che [à riserva forse di questi] la traduzzione sarebbe fedele, e conoscerebbe l'Imperadore, con quanta sodezza di Dottrina, certezza di prove, evidenza di ragioni, hà proceduto la S. Sede nel fermare il Fatto, e con esso decidere il Dritto di questa Causa. Son certo ancora, che si burlarebbe dell'argomento dell'Anonimo, e *verrebbe à dubitar d'inganno*, quando dice, che *l'esposizione de' Fatti nel Decreto Romano si fondi sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot*. E come mai un'Uomo sensato, qual'è quel Monarca, potrebbe ciò sospettare, sè gli fosse fedelmente rappresentato, che l'Editto di questo Prelato è bensì la base, sù cui s'appoggia l'ordine del Giudizio; in quella guisa, che dicono i Legisti, esser il Libello fondamento, e base di

ciò, che dimanda l'Attore, mà non già, che le prove del Fatto si fondino sopra di esso; imperciochè si fondano sopra i Rituali Cinesi: sopra la confessione, e l'Autorità di Testimonj oculari Giesuiti, vivi, e morti, che ne scrissero più fedelmente l'Istoria, e che son citati ne gl'Atti.

Osservazione IV.

LE difese poi, che intraprende l' Autore per il medesimo Monsignor Maigrot, à fine di mostrare, che la sua ignoranza nelle Lettere Cinesi non era vera, mà finta, non fanno niente à proposito di ciò, che s'esprime dal P. Provana, quale hà detto, che pensando l'Imperatore, che il Decreto si fondi sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot, dichiarato dall' Imperatore per poco istrutto nell'intelligenza de' Libri Cinesi, s'irritarà maggiormente contro tutti i Missionarj. Non afferma il P. Provana, che fosse veramente ignorante; suppone solamente, che fù dichiarato per tale; e l'Autor medesimo confessa, che egli ne diede il fondamento, con fingersi ignorante. Stenterd però egli à concordare quest' affettata ignoranza col testimonio dato dal Signor Cardinale all'Imperatore della scienza perfetta di questo Prelato nelle Lettere Cinesi, come si legge nel Diario di Pekino pag. 220. *sotto li* 30. *Giugno* 1706. *e non si sà intendere, come il giorno avanti facesse così grand'encomio della sua scienza; ed il giorno doppo gl' ordinasse, che si mostrasse ignorante. Il Fatto stà, ch'essendosi provato Monsignor Maigrot di rispondere in iscritto à quattro punti principali controversi della Dottrina di Confucio propostigli dall'Imperatore per mezzo de' Mandarini, e non restando questi sodisfatti della sua spiegazione, nè potendo ottener da lui, che ne facesse una più adequata, doppo varie istanze, e contrasti, si determinò di dichiararsi ignorante, senza che ciò gli fosse ordinato dal Signor Cardinale; anzi che egli fù il primo à significargli questa sua determinazione, con poca sodisfazione del medesimo Signor Cardinale, come costa dal sudetto Diario* pag. 230. *E vero bensì, che temendo il Signor Cardinale da sì cattivo principio un'infelice riuscita* [*come n' era stato precedentemente avvertito dal Vescovo di Pekino, e dalli PP. Gerbillon, e Thomas*] *ordinò à gl'altri PP. di Pekino, che non si trattasse più di queste materie avanti all'Imperatore, col motivo, che non doveasi questa Causa agitare nel Tribunale d'un Prencipe Gentile. Benche à dire il vero, sè l'Imperatore richiedeva à Monsignor Maigrot, che puramente spiegasse il vero senso de' Testi Cinesi, era una mera Questione di Fatto sopra una scienza puramente umana, nella quale non potea ricusare il Voto, e Giudizio d'un Prencipe ancorche Gentile. E' se chiedea, che rispondesse, sè i documenti da lui dati erano conformi, ò nò alla Religion Cristiana, era obligato sotto pena di peccato mortale à dar ragione della propria credenza, secondo la Dottrina di S. Tomaso* 2. 2. quæst. 3. art. 2. *partico-*

lar-

larmente quando dal non confessar la propria Fede ne può seguire scandalo al prossimo; come nel caso presente, dove sapendo i Cristiani, ch'era stato proposto all'Imperatore Monsignor Maigrot, per mostrargli, che la Dottrina di Confucio era contraria alla Religion Cristiana, stavano tutti in aspettazione di udirne le ragioni, per disingannarsi: e mancando egli di rispondere, per fingersi ignorante nelle Lettere Cinesi, recava loro grande scandalo, con lasciarli nella loro coscienza erronea. Pensi ora l'Autore della Risposta, *sè sia più conveniente al credito di questo Prelato supporre, che non fosse molto intelligente nella Letteratura Cinese, per iscusarlo da colpa sì grave; ò farlo colpevole d'aver mancato ad un Precetto di tanta conseguenza, per sostenere la sua perizia nell'intelligenza de' Testi Cinesi.*

APOLOGIA

HO' pensatò quanto basta all'argomento dell'Anonimo; e non credo d'aver punto à stentare, nel farlo veder tutto fallace. Prima però rispondo à quel, che tocca l'esposizione del P. Provana, di cui egli riferisce infedelmente le parole nel principio di questa sua *Osservazione*, e peggio n'espone il senso. Il Memorialista dice così: *Intendera* [l'Imperadore] *che il detto Decreto si fonda sopra l'esposizioni di Monsignor Maigrot, dichiarato dal medesimo Imperatore per poco istrutto nell'intelligenza de' Libri Cinesi, e di alcuni altri Europei.* Quì si parla affermativamente tanto circa il Decreto, che sia fondato sopra l'esposizione di Monsignor Maigrot, il che manifestamente è falso, come hò avvertito nell'antecedente *Apologia*; quanto circa l'ignoranza di detto Prelato dichiarata dall'Imperadore. Mà vergognandosi l'Anonimo non meno forse di quanto hà detto nell'antecedente *Osservazione* circa il fondamento del Decreto, che del trionfo di questa supposta ignoranza mostrato dal Memorialista, e ricantato in tutte le Scritture, che vanno in stampa, altera le parole del *Memoriale*, facendoli dire: *pensando l'Imperatore*, che porta un senso d'oppinione dell'istesso Imperadore, non di giudizio proprio del Memorialista, in vece *d'intenderà l'Imperatore*, che manifesta il giudizio proprio, più che l'altrui. Di quà conoscasi con quanta verità espone l'Anonimo il senso del Memorialista, commentando le sue parole. Dice, che *non afferma il P. Provana, che fosse veramentente ignorante; suppone solamente, che fù dichiarato per tale*. Come non l'afferma, sè poi soggiunge, che *intenderà ancora, che si sia fatto più caso del testimonio de gl' Europei, per condannare i Riti, che della testimonianza di tanti Letterati Cinesi più intelligenti di qualunque Europeo, e della stessa publica spiegazione dell'Imperatore*? Come non l'afferma, sè ancor' in voce la và decantando per tutto? Come non l'afferma, sè ne hà prodot-

ta

ta la Dichiarazione Imperiale, come uno de' principali Documenti contro il Decreto Apostolico? Come finalmente non l'afferma, sè l'Anonimo stesso, il quale prende la sua difesa, la sostiene per indubitata in questa sua *Osservazione*?

Vediamo adesso, sè mi convien tanto stentare à concordar l'affettata ignoranza di questo Prelato col testimonio, che diede il Signor Cardinale all'Imperadore della sua scienza nelle Lettere Cinesi. Mà per separare il vero dal falso, convien di notare una falsità, sù cui fabrica l'Anonimo il suo argomento. Rispondendo esso alla narrativa del Fatto da me portata nella mia *Risposta* §. *Mà poiche*, dice queste parole. *stenterà però egli à concordare questa ignoranza affettata*, come prescritta dal Signor Cardinale di Tournon *colla dichiarazione, che il medesimo Signor Cardinale fece un giorno avanti all'Imperatore della scienza perfetta di questo Prelato nelle Lettere Cinesi*; E più sotto replica l'istesso con quest'altre parole: *non si sà, si torna à dire, come l'Autore potrà accordare un tal Encomio della scienza, e dottrina perfetta di Monsignor Moigrot nelle Lettere Cinesi, fatto dal Signor Cardinale all'Imperatore*, coll'ordinargli il giorno seguente, *che si dasse à conoscer per ignorante nella Letteratura Cinese al medesimo Imperatore*. Quasi che io avessi detto, che il Signor Cardinale ordinò al Prelato di mostrarsi ignorante; lo che si riconosce falso dalla lettura di detta mia *Risposta*: dove hò detto bensì, che con un replicato precetto tanto à detto Prelato, quanto à i Padri ordinò *di non trattare, ò disputare avanti all'Imperadore de i Riti controversi in Roma*; mà non già, che ordinasse à Monsignor di Conone, *che si dasse à conoscer per ignorante* E mi sarei certamente guardato di dire un tal sproposito, mentre i *darsi à conoscere* significa il palesarsi per quel, che uno è. Or sè tanto il Signor Cardinale, quanto io crediamo, che questo Prelato sia dotto come avrebbe potuto S. E. ordinargli, ed io affermare, che gl'avesse ordinato, di darsi à conoscere per ignorante? Mi pare una grand'ignoranza il non intendere nè meno i termini delle parole volgari. Ciò supposto, com'evidente, ecco accordato, senza punto stentare quel, che hò detto io nella *mia* Risposta: *per troncar le dispute, e le ulteriori interrogazioni, ed anche prevenir il disegno de i PP. si dichiari ignorante: che non poteva dir di vantaggio*, col testimonio della scienza dato dal Signor Cardinale all'Imperadore; potendo star benissimo insieme l'uno, e l'altro, che il Cardinale lo dichiarasse dotto per verità; ed egli si dichiarasse ignorante per umiltà, e per ubbidire insieme al precetto di non disputare avanti ad un Principe Gentile delle cose spettanti alla nostra Santa Fede. E ciò sia detto, per far conoscere all'Anonimo, che io non hò contradetto à i sensi del Signor Cardinale.

Mà perche l'intento dell'Anonimo non è solamente di criticare quel, che hò detto io, mà quel, che disse il Signor Cardinale in commen-

mendazione della ſcienza di Monſignor Maigrot ; porta uno ſtraccio del Diario di Pekino compoſto colà da chi facea la guerra al Legato Apoſtolico [noti il pio Lettore l'autorità di tal Teſto] in cui narrandoſi l'elogio fatto dal Legato all'Imperadore ſopra la ſcienza di Monſignor Maigrot , ſi dice , che non diede ſol teſtimonianza d'aver'egli l'intelligenza de' Libri Cineſi, mà di ſaper'ancora ſcrivere in tal'Idioma : Eccone l'intiero tenore , come lo recita l'Anonimo : *Applauſit Excellentiſſimus D. dicens , Suam Majeſtatem eſſe Oraculum Scientiæ Sinicæ ; ſe optare , ut & loqui , & intelligere Sinicè poſſet ; fore ut ex talibus conferentiis cum Sua Majeſtate erudiretur . Cum verò ipſe loqui nequeat , advocaſſe ſe hominem ex Fokien , qui jam Pekinum advenerit, illum quàm optimè intelligere Libros Sinicos , & in omnibus his Quæſtionibus Suæ Majeſtati plenè ſatisfacere poſſe . Arridens Imperator laudavit induſtriam D. Patriarchæ : Quæſivit , ſi novus Hoſpes præclarè eruditus ſit in Sinicis ? Si ipſe novit pennicillo uti , & ſenſum ſuum in charta exponere ? Ad omnia liberè repoſuit Excellentiſſimus D. illum cum primis doctum eſſe : noſſe characteres pingere , & Compoſitiones Sinicas texere ſuo marte , & manu ; Ad hæc expavit D. Appiani , & non juſſus interrupit D. Patriarcham : nolens dici Imperatori , quod D. Cononenſis ſciret Sinicas Compoſitiones producere in lucem* . Io compatiſco lui , perche ſeguita la fede de' ſuoi ; Mà egli compatirà me , sè hò più credito alla fede d'un Patriarca , d'un Cardinale , d'un Legato Apoſtolico , che parlando di queſto ſucceſſo,lo riferiſce , come io l'hò regiſtrato ſopra la quarta *Oſſervazione* del Terzo *Memoriale* . E quì ſolamente voglio ripeter la riſpoſta data all'interrogazione , *sè ſapeva ſcrivere , e parlar Cineſe ? Riſpoſi : poco sò parlare , perche ſuol vivere aſſai ritirato , e la pronunzia di Fokien non è inteſa alla Corte;e NON E' STILE DE GL'EUROPEI D'IMPARARE A SCRIVERE, PERCHE IL TEMPO E' PREZIOSO NEL LORO OFFIZIO; E TROPPO SE NE CONSUMAREBBE IN QUESTA APPLICAZIONE* . Queſto dunque è il teſtimonio della ſcienza di Monſignor di Conone reſo dal Cardinale all'Imperadore ; ove non dice , che ſapeſſe *characteres pingere, & Compoſitiones Sinicas texere ſuo marte, & manu* , il che ſarebbe contro la verità, perche effettivamente non sà ſcrivere ; onde ſarebbe bensì diſpiaciuto al Veſcovo di Pekino , ed al Signor Appiani ; mà non fatto prorompere queſti nell'impertinenza, che ſoggiunge l'Autor del Diario : queſto ſarebbe ſtato un termine da P. Parennin Gieſuita , il quale in un Congreſſo trà i Mandarini, e Monſignor di Conone,avendo queſto riſpoſto d'aver' udito ciò , che diceva S. M. e avrebbe di tutto dato conto al Papa , e poi eſeguito ciò , che gl'ordinaſſe S. S. *non juſſus* inſorſe sfacciatamente,con dire : *che s'intende il Papa di queſte coſe* ? Non dice dunque il Cardinale,che Monſignor di Conone ſapeſſe ſcrivere ; anzi dice il contrario : *non è ſtile de gl'Europei d'imparar' à ſcrivere* . Non dice d'averlo chiamato , accioche

che potesse sodisfare à S. M. circa quelle Questioni: *in omnibus his Quæstionibus Suæ Majestati plenè satisfacere posse*; mà dice d'averlo chiamato per propria informazione: *per informarmi*; lo che è coerente alla mira tenuta sempre dal Legato, di tener lontano l'Imperadore dall'intromettersi in tali Questioni. E ciò sia detto, per dar'un saggio delle falsità incastrate nel Diario di Pekino; non dubitando io, che ogn'Uomo sensato crederà più à quel, che attesta un Legato Apostolico, un Giudice Commissario della S. Sede in fatto proprio, che à quanto dice il Reo, per colorire i suoi delitti.

Da tutto ciò risulta la risposta all'argomento Teologico, che porta l'Anonimo contro l'affettata ignoranza di Monsignor di Conone, abusandosi della Dottrina di S. Tomaso citata nell'*Osservazione*. Egli lo forma così: ò l'Imperadore richiedeva da Monsignor Maigrot, che spiegasse il senso de' Testi Cinesi; ò pure sè i documenti da lui dati erano conformi, ò nò alla Religion Cristiana? *Nel primo caso* (son sue parole) *era una mera Questione di Fatto sopra una scienza puramente umana, nella quale non si poteva ricusare il voto, e giudizio d'un Prencipe, ancorche Gentile. Nel secondo caso è Dottrina de' Teologi, e di S. Tomaso* 2. 2. quæst. 3. art. 2. *che quando uno è interrogato da chi hà publica autorità, ancorche fosse Tiranno, e Persecutore, sopra gl'Articoli della sua Fede, è obligato sotto precetto di colpa mortale à dar ragione della propria credenza*. Con che pensa l'Anonimo d'avermi stretto à confessare, ò che Monsignor di Conone fosse veramente ignorante, come l'avea dichiarato l'Imperadore, ò che abbia mancato al debito di confessar la Fede avanti al Tiranno.

Mà con sua buona grazia gli nego francamente l'uno, e l'altro, e dico, che non discorre nè da buon Logico nella prima parte del Dilemma, nè da buon Teologo nella seconda. Non discorre da buon Logico, perche sè l'Istanza era, che *puramente rispondesse, qual fosse il vero significato de' Testi di Confucio*; com'entra l'illazione, che *non si poteva ricusare il voto, e giudizio d'un Prencipe Gentile*? Sè l'Imperadore richiedeva il giudizio, e voto del Vescovo sopra i Testi di Confucio, non è una mera sciocchezza il dire, che non poteva il Vescovo ricusare quello dell'Imperadore? Dovea dunque dire, per parlar à suo proposito, che non potea il Vescovo ricusar di dare questo voto, e giudizio, per trattarsi d'una mera Questione di Fatto, sopra una scienza puramente umana; ed io gl'avrei risposto, che diceva male, perche essendogli stato proibito dal suo Superiore di trattare, e disputare di questa materia avanti all'Imperador Gentile, che volea farsene Giudice, era tenuto, doppo d'aver risposto, che sopra 40. Testi di Confucio nella materia de' Riti discordavano dalla Divina Legge, perche secondo questa non si puol'offerir Sagrifizio se non al vero Dio; era tenuto, dico, à scansar'ogn'altra disputa con i mezzi più soavi della prudenza, e non far, come fecero i Giesuiti, i quali ri-

spo-

sposero, esser pronti ad ubbidire, *salvâ obedientiâ debitâ Imperatori*. E dico in oltre, che dice peggio ancora in quanto alla ragione, che ne porta, cioè, che si trattasse d'una mera Questione di Fatto sopra una scienza puramente umana. Atteso che si deve attender la richiesta dell'Imperadore *non in abstratto*, mà *in concreto*, cioè à dire nella circostanza del tempo, che l'Imperadore si dichiarava di voler esigere l'osservanza de i Riti da tutti si Missionarj, che Cristiani della Cina, al cui fine faceva per mezzo de' Mandarini questo Costituto al Vescovo di Conone, che col suo Editto vi s'era opposto, e sosteneva, che fossero illeciti. In questo caso l'interrogazione, ò l'istanza sua non era per modo di consultarlo sopra un'oppinione di Fatto, ò di scienza puramente umana; mà di Dritto Divino sopra un punto del primo Precetto del Decalogo, come intenderebbe ancora un Dottor di Campagna.

Nè meno discorre da buon Teologo quando dice, che *uno è obligato, sotto precetto di colpa mortale à dar ragione della propria credenza, quand è interrogato da chi hà publica autorità, benchè fosse Tiranno, ò Persecutore*. Imperciochè è obligato bensì à professar la Fede, mà non à render ragione della propria credenza. E S. Tomaso nel luogo citato non dice quel, che dice l'Anonimo; mà solamente ferma, che *confessio Fidei est de necessitate salutis*. Ed in fatti sè fossero stati ricercati tanti Bifolchi, tanti Soldati, tante Verginelle à render la ragione della lor credenza teologicamente, non avrebbero forse potuto, nè saputo farlo, perche non eran Teologi. Non è dunque vera, nè da Teologo la propofizione così assoluta dell'Anonimo, e non hà ben' inteso il Testo di S. Tomaso. Che sè volesse dire [mà non l'hà detto] che Monsignor Maigrot, come Teologo, era tenuto à render questa ragione all'istanza dell'Imperadore, che secondo l'Anonimo era, sè i documenti da lui dati erano conformi, ò nò alla Religion Cristiana; risponderei, che l'hà fatto à bastanza, con risponder di nò. E se volesse dire, che dovea render la ragione del nò, risponderei, che l'hà resa tanto sopra la voce *Tien*, quanto sopra i Sagrifizj di Confucio, e de' Progenitori. In ordine à quella diede in faccia all'Imperadore, che Dio non si può chiamar con la voce *Tien*, che significa Cielo, perche il Cielo non è il Signor del Cielo, e che questo Signore è quello, che hà fatto il Cielo: così attestano i Giesuiti nel Libretto intitolato: *l'Etat present de l'Eglise de la Chine*: pag. 57. In ordine à questi rispose à i Mandarini, che non son leciti, perche non si può offerir Sagrifizio secondo la nostra Legge, sè non al vero Dio: così attesta il Legato Apostolico Cardinal di Tournon. Sè non fosse contento nè dell' una, nè dell'altra ragione, e volesse, che ancor di questa ne avesse resa un'altra: risponderei, che avrebbe potuto bensì renderla, con dire all'Imperadore, che S. M. come Capo della Setta Ateistica, non potea spiegare il significato della parola *Tien* sè non in quel senso, che

avea dichiarato à tutto l'Imperio ne' suoi Libri stampati; cioè per il Cielo materiale: chè questo è il senso comune di tutti i Letterati Cinesi, che son parimente Ateisti; come pur sentono i più classici Autori della Compagnia, i quali nè hanno scritto nelle loro Istorie: che S. M. non puol'imprimere ne i Riti altra qualità, che quella risultante dalla lor natura, e dalla Legge de' Rituali Cinesi: che non spetta à lui di giudicarne in ordine alla Legge Cristiana; mà al Papa Supremo Giudice, ed infallibile delle materie della Fede di Cristo. Tutto questo, e molto più avrebbe potuto dire il dotto Prelato all'Imperadore, che l'interrogava. Mà che avrebbero detto i Giesuiti à queste risposte? Voi gl'avreste sentiti esclamare, che s'era perso il rispetto ad un Monarca sì grande: che s'era messa à sbaraglio la Fede con queste ragioni non necessarie: che non accadeva screditare i Giesuiti presso l'Imperadore, con rammentar' i lor Libri, da quali risulta il vituperio della Nazione: che finalmente s'era contravenuto al precetto del Legato Apostolico, di non attaccar disputa di questa materia in presenza d'un Prencipe Gentile. Ancor'io dico l'istesso, e soggiungo, per conchiuder questa materia, esser falsissimo, che Monsignor Maigrot si determinasse à mostrarsi ignorante, *con poca sodisfazione del medesimo Signor Cardinale*, come asserisce l'Anonimo, perche attesta il medesimo Signor Cardinale, che approvò questa sua determinazione, e la chiama *umile, mà necessaria protesta, per disimpegnarsi da altri Quesiti: Monsignor di Conone si era confessato tale non meno con santa umiltà, che per Cristiana prudenza*. E' falsissimo, che non confessasse la Fede avanti il Tiranno, perche la confessò con tanto coraggio, e costanza, che per rapporto de' Giesuiti nel poco fà mentovato Libretto *pag.* 65. ne fù condannato da Mandarini per ostinato, ed incapace di ragione: *Les Mandarins se retirerent sur cela, & allerent rapporter à S. M. que Mr. de Conon etoit opiniâtre, & qu'il n'y avoit pas lieu d'esperer de le faire rendre a la raison*. Com'è falsissimo finalmente tutto il discorso dell'Anonimo, sì nel narrare il Fatto, che nell'argomentar nel Dritto. Mà perche io forse non hò saputo à bastanza difender la fama di questo degno Prelato [la cui virtù inespugnabile sarà celebre in tutti i Secoli avvenire della Chiesa] contro le calunnie degl'Impostori, dò per disteso nel fine di questa Scrittura la Lettera ad esso lui scritta dal Legato Apostolico il dì 6. Ottobre 1706. allorche per ordine dell'Imperadore si ritrovava in arresto sotto la custodia de' PP. di Pekino, insieme coll'altra scritta dall'istesso Legato à i Refrattarj Religiosi li 18. Gennaro 1707. acciòche veggasi con un Testimonio tanto autentico il giudizio, che deve farsi così dell'uno, come degl'altri. Veggansi ancora le Dichiarazioni dell'istesso Prelato, che vanno unite à queste Lettere, e si conoscerà di che farina sieno tanti Libelli, che contro di lui, e degl'altri si spargono dagl'Avversarj.

Quin-

Quinto Memoriale

Beatissimo Padre

A*Ntonio Giuseppe Provana della Compagnia di Giesù Procuratore della Cina prostrato à piedi di V. S. le rappresanta, esser egli venuto dall' ultimo Oriente fin' à Roma con due incombenze, l'una per rappresentare à V. S. alcuni Documenti autentici dell' Imperatore della Cina, e l'altra, per manifestare alla S. V. il pericolo evidente della Missione, se non si permettono i Riti controversi, il che non hà cessato l'Oratore di esporre così à V. S. come a' Signori Cardinali da due mesi in quà, da che si trattiene in Roma.*

RISPOSTA

NOn sono due mesi soli, nè è solo il P. Provana, che abbia esposto alla S. Sede il pericolo delle Missioni, sè non si permettono nella Cina i Riti controversi; son più di 60. anni, che si espone questo stesso pericolo non sol da i Giesuiti, che li difendono, ma da gl'altri ancora, che l'impugnano, come si può vedere dalli Decreti sotto Innocenzo X. speditì il 1645. nei quali s'esprime il pericolo con queste parole: *quia si hoc illis prohibeatur, erit tumultus in populo, Ministri Evangelici in exilium mittentur, conversio animarum impedietur, & extinguetur*: e nondimeno la risposta fù: *censuerunt, non licere, nec posse aliquo pretextu contento in Dubio, Christianis permitti*: l'istesso pericolo è stato esposto in voce, ed in scritto nel decorso di questa Controversia, ed è stato maturamente esaminato come si può vedere nel 6. Quesito dell'Articolo IV. §. *Ratio est. fol. 27. nisi hæc saltem Sinensibus Christianis permittantur, valde timendum est, nè qui Christiani jam sunt, Christianam Religionem penitus abiiciant, & qui nondum illam susceperè, imposterum nullatenus amplectantur. Immò in Christianos, tanquam in patriorum Rituum erga Defunctos, ac Destructores, insurgent, eosque, ac Missionarios omnes minis, ac persecutionibus exagitent, & à Regno penitùs excludant*: Il Decreto è stato: *Christianis nullatenus, NVLLAQVE DE CAVSA esse permittendum præesse, ministrare, aut interesse solemnibus Sacrificiis, seu Oblationibus, &c. tanquam superstitione imbutis*. Ecco dunque, che questo magnificato pericolo non è motivo nuovo, mà vecchio più del P. Provana; è stato rappresentato assai meglio, che non fà lui;

non

non è stato riconosciuto sufficiente, come in fatto non lo è, à permettere i Riti controversi, *tanquam superstitione imbutis*. Il non acquietarsi dopo tante repliche, e dopo la Definizione della Chiesa, sembra ignoranza, ò errore d'intelletto con pertinacia da punirsi dal S. Offizio,

Memoriale

MA' perche, Santissimo Padre, il differire più oltre il ritorno dell' Oratore alla Cina, per dare la Risposta di V. S. al medesimo Imperatore sopra gl'accennati documenti, potrà causare disturbi anche maggiori de' passati, ed una scoperta persecuzione di quella Cristianità, mentre l'Imperatore già irritato dalle supposte offese del Legato Apostolico dopo fatto il ricorso à V. S. con tanta gloria di questa S. Sede, e non vedendo tornare i primi Messi inviati da esso con i medesimi ricapiti à V. S. cioè i PP. Barros, e Beavuollier naufragati nell'anno 1707. vicino à Portogallo, sè à ciò si aggiungesse anche la tardanza dell' Oratore, potrebbe grandemente insospettirsi, che il detto naufragio sia una mera finzione degl' Europei, che così gl'uni, come l'altro siano stati trattenuti per suo disprezzo, e con tal supposto sfogare il suo sdegno contro tutti gl'Europei, e Missionarj, e particolarmente contro il Signor Cardinale di Tournon fatto da esso trattenere in Macao fino all'arrivo de' suddetti PP. per intendere le Risposte di V. S. e ne seguirebbe il totale esterminio di quella Cristianità.

RISPOSTA

SUppone il P. Provana, che il differir più oltre il suo ritorno alla Cina irritarà maggiormente l'Imperadore già irritato dalle supposte offese del Legato, ed impaziente delle Risposte di V. S. mà nell'istesso tempo convien, che supponga, che queste Risposte abbiano da essere quali egli le vuole, mentre hà tanta fretta di portargliele. Niuno di questi supposti hà fondamento: Non il primo, perche un'Imperadore tanto savio non può scandalizarsi, che chi hà da fare un viaggio di molte migliaja di miglia, tardi più di due mesi, quanti ne conta il P. Provana della sua dimora in Roma, à portar la risposta: Non il secondo, per l'impossibilità di rivocare una Definizione Apostolica in materia di Fede. Dovrebbe poi vergognarsi il Memorialista d'asserire, che l'Imperadore abbia fatto ricorso alla S. V. *con tanta gloria di questa S. Sede*. Può dirsi ricorso dell'Imperadore, quando non v' è una riga di sua Lettera credenziale? Può dirsi gloria di questa S. Sede l'aver esiliati dal suo Imperio tanti suoi Operarj, e Ministri Evangelici? l'aver rilegato un Patriarca, che col Carattere di

di Nunzio Apostolico rappresenta l'istessa Sagra Persona della S. V? il violare il Dritto delle Genti, col metter le mani addosso ad un publico Rappresentante? Gran gloria veramente della S. Sede vedere un Cardinale, e Legato Apostolico trattato così indegnamente, e trattenuto in ostaggio di quelli, che sfacciatamente vengono à far guerra alla sua venerabile Autorità! Gran gloria, che Religiosi suoi Sudditi si spaccino Ministri di un Prencipe Pagano, per intimarle Decreti ingiuriosi, e minaccie sacrileghe! Sè questo sia propriamente un voler dar'ad intendere *malum bonum*, & *bonum malum*, lo giudichi la Santità Vostra.

Memoriale

Pertanto prostrato di nuovo l'Oratore à Suoi Santitissimi piedi, supplica con ogni efficacia la S. V. à degnarsi di spedirlo con tutta la sollecitudine con la Risposta, che V. S. giudicarà, si debba dare all'Imperatore della Cina sopra le sue Dichiarazioni, della quale sì sà, che ne stà impaziente, chiedendo frequentemente à Missionarj della Corte, se hanno nuove dè gl'altri mandati in Europa. Tanto più, che la Maestà del Rè di Portogallo grandemente impegnato, che non si perda la Missione della Cina, e con essa la Città di Macao, allestisce fuori del tempo consueto una Nave, che doverà partire in Agosto, ò Settembre per la Cina, acciò l'Oratore possa più speditamente portare le dette Risposte.

RISPOSTA

NOn v'è bisogno di risposta, quando non v'è alcuna proposta; sè l'Imperadore non hà scritto à V. S. come gl'hà da risponderе? mà sè s'hà da rispondere, come suol dirsi, per le rime, giache dopo la Dichiarazione Apostolica publicata nel Decreto del Signor Cardinale di Tournon, egli con gl'altri del suo seguito è stato rilegato in Macao, non sarà fuor di ragione, che dopo le Dichiarazioni dell'Imperadore publicate dal P. Provana si pratichi con esso lui, e con altri suoi complici un somigliante trattamento, avvertendo alla riflessione di S. Agostino ben'adattabile al nostro proposito, che l'Imperadore *in eo ipso, quod fecit, aliquantulùm particeps fuit, sed in comparatione illorum multò ipse innocentior*: Imperciòche hà resistito lungamente à i lor mali uffizj; gl'hà riconosciuti per parto d'un'odio ingiusto, fino à sospettare ciò, che mai hà sospettato il medesimo Signor Cardinale; l'hà sempre fatto trattare con onore; l'hà sin dichiarato innocente in aver fatto quello, che li comandava V. S. come lui stesso attesta. Sè poi è stato, per così dire, violentato da suoi Per-

Persecutori à trattarlo male; *sè per non disgustare un Cagnolino vecchio, che l'aveva divertito in sua gioventù*, s'è lasciato trasportare fino à darlo nelle lor mani: *tradidit eum voluntati eorum*: non è veramente scusabile l'eccesso; *sed si reus, quia fecit vel invitus, illi innocentes, qui coegerunt, ut faceret? nullo modo*.

E' degno della pietà del Rè di Portogallo il zelo, che S. M. professa intorno alla conservazione delle Missioni in Cina, delle quali è tanto benemerito; e perciò si deve sperare, che la Nave, qual dicesi allestire fuori del tempo, sia destinata per portare sollecitamente à Macao le sue Regie Commissioni di porre in libertà un Cardinale, e Legato Apostolico carcerato in una Città di suo Dominio, con abuso detestabile della sua Reale Autorità, prestata da suoi Ministri, senza riflettere, che un'azzione tanto esecranda non potrà passare impunita dalla Giustizia di quel Monarca. Sè il P. Provana vuol portare queste Commissioni, acquisterà più lode di quella d'aver portato in Europa tante calunnie.

Memoriale

Non lasciando insieme l'Oratore di rappresentare à V. S. che anche seguita la sua partenza, e volendo la S. V. esaminare con miglior agio gl'affari della Cina, non mancaranno quì in Roma due altri Padri venuti dalla Cina con l'Oratore, che potranno rispondere à tutte le notizie, che saranno ad essi richieste, come intelligenti della Lingua, e de' Riti Cinesi. Nè dispera l'Oratore, che riflettendo V. S. alla perdita irremisibile di tante migliaja d'Anime redente col Sangue di Giesù Cristo, si risolverà d'ordinare, che si ponga maggior studio in cercare le ragioni per sostenere i Riti Cinesi, di quello si adopra con ogni artifizio, & impegno per condannarli, mentre senza la permissione di essi, anche per confessione degl'Impugnatori, nò potrà conservarsi la Legge di Cristo nella Cina, e anche nè Regni del Tunkino, e Cocincina, e dove anche sono praticati i Riti cõtroversi.

RISPOSTA

GL'affari della Cina sono già stati esaminati coll'agio di 60. e più anni, e finalmente con perentorio Decreto Apostolico terminati: Onde per questo capo non v'è bisogno di lui, nè de' suoi Compagni. Bisogna bene esaminare la temerità di queste parole: *si risolverà* [V. S.] *ad ordinare, che si ponga maggior studio in cercare le ragioni, per sostenere i Riti Cinesi, di quello si adopra con ogni artifizio, & impegno per condannarli*. Quante parole, tante bestemmie. Dunque la S. V. che da se stessa per tanti anni e da Cardinale, e da Papa hà esami-

esaminato la Controversia dè i Riti: tanti Cardinali in dottrina, ed in grado Eminentissimi: tanti Teologi sapientissimi hanno posto ogni lor studio in cercar ragioni per condannar' i Riti? e questo con artifizio, ed impegno? Quasi che la S. Sede nel definir le Questioni di Fede, proceda non col fiato dello Spirito Santo, mà con la suggestione del Diavolo, che tali appunto son gl'artifizj, e gl'impegni nel giudicare. Certamente non arrivò à tanta insolenza di parlare colui, che impugnò il Sacro Santo Concilio di Trento.

Egià che si dice, sè bene falsamente, che anche nel Tunkino, e Coccincina son praticati i Riti controversi (e doveasi aggiungere *condannati*) cade in acconcio di supplicare la S. V. à publicar' i Decreti, già confermati da questa S. Sede, fatti dal Signor Cardinale di Tournon in Pondicherì; accioche tutto l'Oriente sappia quello, che s'hà da tenere in ordine al primo Precetto del Decalogo.

Memoriale ...

A*Desso è il tempo, Santissimo Padre, in sì pericoloso frangente di praticarsi il savissimo documento dato dalla S. Congregazione di Propaganda Fide à tutti i Missionarj*: nè mutent Ritus, Consuetudines, & mores, qui non sint apertissimè Religioni, & bonis moribus contrarii: *Poiche che i Riti Cinesi non portino seco questa contrarietà evidente, e manifesta, lo persuadono à bastanza le testimonianze di tanti Grandi, e Letterati dell'Imperio Cinese: i giuramenti di tanti Cristiani, il sentimento della maggior parte dè Missionarj: le appellazioni dè Vescovi, e Vicarj Apostolici: la pratica dè medesimi Riti per più di cento anni; e finalmente la Dichiarazione publica dell'Imperatore sopra il senso politico dè medesimi Riti, come fondato nella dottrina Cinese; qual Dichiarazione, quando anche per l'addietro fosse stato diverso il testimonio di alcun Letterato, dovrà adesso essere accettata per Legge universale dell'Imperio, come autorizata dal Supremo Legislatore. Benche non avrebbe ardito l'Imperatore di fare una sì solenne Dichiarazione mandata à publicare per tutto il suo Imperio, sè non si stimasse, che fosse conforme alla dottrina dè libri Cinesi, ponendosi à pericolo di esser giudicato da gl'altri Letterati poco intelligente dè lori Testi, quando egli è il Capo di tutti i Letterati. Il che tutto sopposto, supplica l'Oratore la Santità Vostra à degnarsi di considerare, se ponno dirsi* apertissimè Religioni contrarii *què Riti, che sono difesi in senso opposto da un'autorità così grande, e numerosa; tanto più avendo la S. V. nel suo ultimo Decreto lasciata indecisa la verità dè Fatti, come dubiosa, e sè all'evidenza d'un danno gravissimo della Religione Cristiana pericolante nella Cina debba prevalere una contrarietà tanto dubiosa dè Riti Cinesi. Che della grazia, &c.*

mà Confuciana. Imperciòche così à punto hà dichiarato l'Imperador della Cina in uno de' suoi Mandati fatti dar per risposta al Legato: *Si imposterum vestræ Religionis homines habeant vel unum punctum, quod à Confucii doctrina aberret, Europæi difficulter permanebunt in Sinis.* Una proposizione dunque di tal sorte non appoggiata sè non dall'autorità d'un Gentile, non è da Cristiano. Mà dirà l'Anonimo, ch' egli non propone questo pericolo prossimo, perche si ristabilisca l'Idolatria. Dio negli guardi! Mà solamente perche questo *merita d'esser nuovamente considerato, per motivo più gagliardo à cercare il rimedio*. E qual'hà da essere questo rimedio? Il Papa non vuole, che i Cristiani pratichino i Riti ordinati da Confucio; l'Imperadore vuole, che li pratichino: trovi l'Anonimo la scienza media trà queste due proposizioni contradittorie *voglio, e non voglio*. Eccola, egli hà da dire [e l'hà detto di sopra] non si pratichino coll'intenzione di fare un Rito religioso; e si fara quel, che dice il Papa: si pratichino coll'intenzione di fare un Rito politico, e si farà quel, che dice l'Imperadore; mà la natura dei Riti, ch'è religiosa? Il precetto Divino, che li proibisce? l'Autorità de' Santi Padri Agostino, Bernardo, e Tomaso, per tacer degl'altri, che dichiara illeciti quegl'atti di sua natura tali, benche fatti con buona intenzione? L'evidenza dell'intenzion contraria, provata con Rituali, con Testimonj, con autorità di Libri stampati da più celebri Autori Cinesi, e Giesuiti? Non importa; l'Imperadore adesso dice il contrario: i Giesuiti l'approvano; tanto basta, per mutar la natura, salvare, ò per meglio dire, saltar' il precetto, scansar l'autorità, negar l'evidenza. Questa è in fatti la Ricetta, che intende d'insinuar l'Anonimo *à cercar'il rimedio* al pericolo prossimo di perdersi la Missione. Non sò, sè egli prenderebbe il veleno colla buona intenzione di prender' una salutifera medicina, ò sè così prendendola si sottraesse dal pericolo prossimo di lasciarvi la vita.

Mà la S. Chiesa, che ne sà più di lui, non l'hà intesa così; hà conosciuto, che la perdita della Missione deriva dall'umor peccante di tante superstizioni, di cui abbonda; e per cui non è capace di quel buon nudrimento, che solo vien dalla mano di Dio, giusta il detto dell'Apostolo: *neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus.* E perciò hà trovato *il rimedio* di svellere la radice del male; ne hà distesa la Ricetta ne' suoi Decreti del 1704. hà spedito colà un bravo Medico, per applicarla di persona agl'infermi Missionarj; Mà che? Questi, per servirmi della metafora di S. Agostino: *his omnibus curationibus ejus ingrati, tamquam multâ febre phrænetici, insanientes in Medicum, qui venerat curare eos, excogitaverunt consilium perdendi eum.* in psal. 63. Da gl'Atti stessi, che hà portato in Roma il P. Provana, risulta, che non vollero i PP. di Pekino, che questo buon Medico toccasse loro il polso, avendone à tal'effetto procurato il *noli me tangere, quia Cæsaris sit* dall'Imperador' in questi precisi termini: *exceptis Missionariis, qui Pe-*

kini

ratori innotuerit, Cardinalè hac in re ultrò nihil egisse, quinimmò in illius Mandato contenta iis, quæ eadem in re, prævio diuturno, maturo, ac diligentissimo examine, à Nobis jamdudum, nempè die 20. Novembris 1704. *decreta fuerunt, consonare &c.* Al Cardinale scrive. *Minus etiam vereri posse videmur, te apud illum* [Imperatorem] *propterea offendisse, quod ipse molestò tulerit animo, à te istis Evangelicis Operariis significatos fuisse nostros, & Apostolicæ Sedis sensus à Nobis die* 20. *Novembris anni* 1704. *explicatos quoad Ritus quosdam, & Cœremonias Sinensium.* All'Imperadore finalmente: *multò minùs suadere Nobis ipsis possumus, Te ægre, aut acerbè tulisse, quod ille circa Ritus quosdam, & Cœremonias Sinensium Evangelicis Administris denunciaverit Nostros, & Apostolicæ hujus Sedis sibi notos sensus, quos antehàc explicavimus &c.* Laonde se questo Editto hà meritato una testimonianza così autentica della S. V. *in conspectu Regum*; molto più merita, che risuoni, l'Oracolo della sua Apostolica conferma-zione *in medio Ecclesiæ*; attesoche la Causa è della Chiesa: per la Chiesa si ritrova il Signor Cardinale arrestato in Carcere: e nella Chiesa tutta vien diffamato come un'Impostore da i PP. della Compagnia con i lor' insolentissimi Scritti.

Nè i motivi, che s'adducono nell'Appellazione, meritano ben minimo conto, sè non per aggravar maggiormente la contumacia degl'Appellanti. Imperciòche si riducono à questi capi. Primo, che i Decreti Apostolici, à i quali si dà esecuzione nel Mandato, son fondati sull'esposizione fatta da Monsignor Vescovo di Conone, il qual' è stato dall'Imperadore dichiarato ignorante nelle Lettere Cinesi. Secondo, che l'Imperadore hà dichiarato il contrario di ciò, che è stato definito dalla S. Sede, ed eseguito dal suo Legato. Terzo, che con l'esecuzione di detti Decreti Apostolici ingionta nel Mandato s'accenderà l'ira dell'Imperadore contro i Missionarj in total distruzione della Fede Cristiana nella Cina. Quarto, che l'Imperadore hà spedito due Inviati Giesuiti alla S. V. facendo ricorsi contro il Decreto del Legato Apostolico. Quinto aggiunge Monsignor Ascalonense di non esser stato sentito sopra i punti decisi; e perciò non esser tenuto d'ubbidire alla Decisione. Sesto aggiungono i PP. Giesuiti, che atteso da una parte il Decreto d'Alessandro VII. in favore dei Riti, e non costando loro dall'altra, sè vi sia altro Decreto della S. V. nella qual sola risiede l'infallibile Oracolo della verità, perciò appellano, &c.

Mà si risponde al primo, esser falso, che i Decreti Apostolici sian fondati sull'esposizione di Monsignor Vescovo Cononense. Trà tutti gl'Autori riferiti nelle Postille, ò Annotazioni sotto i Quesiti stampati, mai si legge nominato Monsignor di Conone. Tutti, à riseva d'uno, ò due, son Giesuiti sì antichi, che moderni, da i quali, come da testimonj proprj di quella Parte, che con straordinario impegno hà sempre sostenuto i Riti condannati, s'è messa in chiaro la verità;

poten-

potendosi ascrivere à gloria della Compagnia, che in una sì grave Controversia abbian' essi somministrato tanta luce. E quanto all'affettata ignoranza di detto Prelato, se n'è riferita la veridica Istoria nella *Risposta* al *IV. Memoriale* del P. Provana. Al secondo s'è risposto à bastanza sopra quasi tutti i *Memoriali* dell'istesso P. Provana, e particolarmente sopra il *III.* e *IV.* Al terzo parimente s'è risposto à pieno sopra tutti gl' istessi. E sè gl' Appellanti si fossero ricordati della celebre Sentenza di S. Leone, che dice: *non minuitur persecutionibus Ecclesia, sed augetur*: si farebber vergognati della lor codardia, troppo in vero manifestata in questo motivo. Al quarto: è falso il ricorso dell'Imperadore à V. S. Il P. Provana non hà portato altro, sè non alcuni ingiuriosi Decreti da esso fatti contro la Persona del Legato Pontificio, ed altri Evangelici Ministri. Sè questo possa dirsi un ricorso, e non più tosto un solennissimo affronto, di cui il detto P. Provana hà volsuto esserne Mandatario, e notificarlo personalmente alla S. Sede, ed al Supremo Monarca della Chiesa, lo giudichi il Mondo tutto. Al quinto: è falsissimo, che Monsignor Vescovo Ascalonense non sia stato sentito. I PP. Noel, e Castner Procuratori specialmente deputati non meno da i Giesuiti, che da esso Monsignor Vescovo, furon sentiti *usque ad satietatem*. L'attesta V. S. nel suo Decreto: *postquàm demum quidquid in ejusmodi Controversiis PP. Franciscus Noel, & Gaspar Castner Societatis Jesu Procuratores, & Missionarii Apostolici ejusdem Regni deducere potuerunt, seu voluerunt, audiverat*. Al sesto: erano tenuti i Giesuiti di credere al Legato Apostolico, il quale intimava loro la mente della S. Sede, spiegata nei Decreti delli 20. Novembre 1704. à i quali si riferisce il Mandato; erano tenuti di ubbidire, e poi potevano ricorrere alla S. V. sè volevano dubitare della Decisione, mentre egli non era obbligato à mostrar loro gl'ordini, che teneva in carta: non già farsi Giudici del Giudice istesso; e col pretesto dei Decreti d'Alessandro VII. scuoter l'ubidienza dovuta à CLEMENTE XI. felicemente Regnante, che per mezzo del suo Legato intimava loro i suoi sensi. Mà che questo fosse un mero pretesto, di cui dice S. Bernardo: *quantos novimus appellasse pulsatos, quo interim liceret, quod nunquam licet?* *De consid. ubi sup.* Lo dimostrano i Fatti susseguenti; poiche sè ancor' adesso, che hanno veduto la Decisione publicata, ed intimata loro dall'istessa S. V. si mostrano tuttavia così contumaci nel sottomettersi, si può argomentare con evidenza, che cosa avrebbero fatto allora, benche il Legato glie n'avesse communicato il tenore. Si vede dunque, che l'intento era, com'è ancor'oggi, di sottrarsi col pretesto dell'appellazione dall' ubidienza dovuta alla S. V. mentre sè questo non fosse, doppo aver veduta la Decisione, si sarebbero astenuti dal presentarla: là dove avendola presentata; anzi ancor publicata con la stampa, come un manifesto della lor' intenzione, fanno conoscer manifestamente la

RISPOSTA

APpunto adesso è il tempo, Beatissimo Padre, di far metter' in pratica alli PP. Giesuiti il savissimo, anzi necessario ammaestramento di Tertulliano rapportato dalla S. Congregazione del S. Offizio nel fine dei Decreti decisivi di quest' antica Controversia §. *Laudandam*: *Ut omnis Ethnicæ Superstitionis species, ejusque afflatus etiam de longinquo evitetur*; mentre, che i Riti Cinesi condannati portano seco questa manifesta, & evidente superstizione; lo persuadono, anzi lo dichiarano infallibilmente i Decreti della S. V. *super IV. Articulo*, dove si dà à questi Riti l'ultima maledizione *tamquam superstitione imbutis*. Ogni buon Cattolico preferirà il giudizio, e l'Autorità del Supremo Legislatore della Chiesa alle testimonianze dei Grandi, e Letterati dell'Imperio Cinese: à i giuramenti estorti da i Cristiani: al sentimento della maggior parte de i Missionarj *Giesuiti* (essendovene pur altri di essi, *quorum genua non sunt incurvata ante Baal, & omne os*
3.Reg.19. *quod non adoravit eum osculans manum*) alle Appellazioni di due Vescovi impegnati nel sentimento de Giesuiti: alla pratica già dannata de medesimi Riti; e finalmente alla Dichiarazione dell'Imperadore, il quale, come Pagano, non può intendere i Dogmi della nostra Santa Fede, e non può dichiarare, che cosa sia lecita, ò illecita ad un Cristiano. Mà perche s'imbandisce tante volte in questi Memoriali l'istesso piatto della Dichiarazione Imperiale, e qui vi s'aggiunge l'ornamento d'esser *solenne, e mandata à publicare per tutto il suo Imperio*, giova soggiungere alle Risposte già date, che negl'Atti esibiti dal P. Provana non apparisce nè solennità, nè proclamazione. Mà quando pure la Dichiarazione fosse così solenne, e publicata per tutto l'Imperio, come la spaccia il P. Provana, niun caso se ne porrebbe fare: poiche rispetto à i Sagrifizj, oltre all'essere di sua natura Sagri, e non politici, come apparisce ancora dalle preci in essi prescritte, già s'è provato, che un' Imperador Gentile non è capace d'intendere, e molto meno di giudicare, sè questi sian compatibili, ò nò con la Legge Cristiana; ed egli stesso se n'è dichiarato Giudice incompetente. Rispetto poi al significato delle voci *Tien*, e *Xang Ti*, è impercettibile, che gl'Atei, quali sono i Letterati Cinesi col Capo loro, per testimonio del P. Matteo Ricci, ed altri più classici Autori Giesuiti, possino credere, che queste voci significhino il vero Dio, che adorano i Cristiani, e che in tal senso parli la Dichiarazione dell'Imperadore, mentre questa Setta non conosce alcun Dio. Bisogna dunque dire, che per Signore del Cielo intenda l'Imperadore quella virtù, che credono i Cinesi esser nel Cielo materiale. Il che tutto supposto, è supplicata la S. V. à degnarsi di considerare, se non devin-

dirsi

dirsi *apertissimè Religioni contrarii* quei Riti, che son condannati da un'Autorità così grande, ed infallibile, qual'è quella della S. V. dopo sì lungo, e maturo esame, in cui *solerti curâ, & omnibus seriò, exactèque perpensis, & additâ facti circumstantiarum plenâ enarratione* [bisogna pur replicarlo, giàche tante volte si replica quest'eccezione] s'è verificato il Fatto con tutte le sue circostanze in giudizio contradittorio; e sè all'evidenza d'un danno gravissimo della Religion Cristiana, che pericola nella Cina per le pratiche dell'Idolatria permesse, e difese con tanto scandalo da i Giesuiti, debba prevalere la lor tanto scandalosa contrarietà.

Per tanto l'Oratore fà istanza umilissima alla S. V. che rigettata, e cassata l'Appellazione interposta dalli Vescovi d'Ascalona, di Macao, e dalli PP. Giesuiti, contro il Mandato, ò Editto del Signor Cardinale di Tournon spedito sotto li 25. Gennaro 1707. e publicato in Nakino li 7. Febraro dell'istesso anno, si degni di confermare con Decreto Apostolico il sudetto Mandato, ò Editto, con dichiararli incorsi nelle Censure in esso contenute, per aver insegnato, praticato, e risposto diversamente da ciò, che in esso si prescrive.

L'istanza non ammette contradizzione alcuna: sì perche il Signor Cardinale, come Commissario, e Visitatore Apostolico, non hà fatto altro nel suo Mandato, se non dar' esecuzione à i Decreti della S. V. i quali non ammettono appellazione; e perciò l'appellare da questa esecuzione, è l'istesso, che appellare da una Definizione Apostolica, che niun Cattolico ardirebbe di fare. Sì perche si tratta di una Definizione di Fede, la quale com'è irrevocabile, così l'Editto in esecuzione di quella è inappellabile. Sì perche i PP. Giesuiti si son sempre protestati tanto avanti, quanto doppo il Mandato suddetto, d'esser pronti ad ubidire fin' allo spargimento del Sangue à qualunque Decisione della S. Sede; onde non si sà intendere, come poi abbiano appellato dall'esecuzione datane nell'Editto, eziandio doppo averlo accettato, e con giuramento promessane l'osservanza. Sì perche col pretesto di quest' appellazione, e del non esser confermato l'Editto, si controverterebbe nella Cina l'osservanza dei Decreti Apostolici, e si fosterrebbero le pratiche già dichiarate superstiziose con innumerabili peccati d'Idolatria, dicendo S. Bernardo: *Nonnullis etiam, quoad vixerunt, licuisse appellationis suffragio nefaria scimus*. Sì finalmente, perchè [lasciando molti altri motivi, che potrebbero addursi] già la S. V. nè suoi Brevi al Rè di Portogallo, al Signor Cardinal di Tournon, ed all'Imperadore istesso della Cina, spediti congiuntamente li 2. Marzo di quest'anno 1709. hà dichiarato, che quanto si contiene nell'Editto, è una mera esecuzione de' suoi Apostolici Decreti. Al Rè così parla: *Imperatori siquidem Sinarum suggestum fuisse audivimus, ipsum Cardinalem sua sponte, & voluntate ad ejusmodi mandati promulgationem devenisse. Confidimus autem omninò forem, postquam ipsi Impe-* *De consid. L. 3.*

ful principio à chieder' il *Piao*, eran lasciati viver' in pace da' Mandarini, e seguitavano le lor Funzioni, come prima; certificati dagl' istessi Mandarini, che non v'erano nuovi ordini, senza i quali non sarebbero per innovar' altro. Mà non piacendo questa pace à chi aveva suscitato la guerra; eccovi un'anno doppo, cioè alli 2. di Decembre 1707. un'altro Decreto in campagna, per risvegliare l'addormentato *Piao*; si comanda in esso, oltre la più stretta custodia del Legato Apostolico in Macao [buona politica militare, assicurarsi bene del Generale, per disanimar l'Esercito nemico] che quelli già patentati col *Piao*: possino scriver liberamente à i PP. della Corte; e che trè Giesuiti degl'otto, anzi degl'undici ultimamente approdati à Macao, sian condotti alla Regia. Eccone il tenore per disteso: *Vos renunciate Provinciæ* Quang tung *Zum tö, & Proregi: Veremur, nè Europæus nomine Tolo* [Illustrissimus D. Patriarcha] *in eo, in quo versatur, Loco, muneribus subornet viles homines, aufugiatque: monete eos, ut diligentissimè ad id impediendum invigilent. Item cum Europæi habentes Diploma, litteras, vel aliud mittere volent Europæis, qui in Aula versantur* [non vi posson star'altri, che Giesuiti] *impediendi non sunt. Quod attinet ad P. Castner, & alios omninò undecim* (tutti Giesuiti) *ex octo, qui Macai relicti sunt, Fr. Michael Vieira Pharmacopola, & Patres Romanus Inderer, & Ludovicus Gonzaga, renunciate illis* [cioè al Zum to, ed al V. Rè] *ut tres illos homines per Missos domesticos in Aula deducendos veniant*. Il Patriarca mai avea in cinque mesi di prig ionia tentatala fuga; l'affettata diligenza dunque d'impedirla indica, che quest'ordine veniva procurato, non tanto per assicurarsi meglio della sua persona, quanto per occasione di ravvivar la memoria del sopito *Piao*. Eccone la riprova nella seconda parte del Decreto; dove se ne fà ricordanza col pretesto dell' Indulto concesso à chi l'avea, di poter liberamente scrivere à i PP. della Corte. Che bisogno v'era di questa provisione: quasi che fosse stato interdetto à gl'Amici, ed à i Patentati dell'Imperadore il commercio delle lettere con gl'Alleati? Aggiungasi, che nella terza parte di esso si dispone à favore de' Giesuiti; accioche non resti luogo à dubitare, che à lor'istanza fosse spedito.

Mà seguitiamo la traccia, ed arrivaremo la Volpe. Alli 18. Febraro 1708. si spicca un'altro Decreto à nome del Regolo Figlio Primogenito dell'Imperadore, col quale il già risvegliato *Piao* si rimette in uso; mà con tal circostanza, che io mi vergognarei à riferirla, sè non fosse un'Atto publico, e publicato già in Europa; mentre l'hò visto venuto da Parigi trasportato nell'Idioma Francese. Trè cose contiene il Decreto: la prima, che il Patriarca avendo fin'allora avuto commercio con i Mandarini della Provincia, potea sospettarsi, che questi corrotti con regali, potessero lasciarlo fuggir' in Europa; lo che, per esser contro la mente dell'Imperadore, si proibisce in avvenire. La

seconda, che se gl'impedisca la comunicazione col Signor Hervè Missionario Francese, anch'esso rilegato in Macao; la terza [e questa fà più al mio proposito] che tutti quelli, i quali vogliono andare à Pekino, per ottener' il *Piao*, debbano esser muniti con la sicurtà del P. Emanuele Ozorio Giesuita, di voler seguitare le pratiche del P. Matteo Ricci (e son'appunto le condannate nel Decreto Pontificio del 1704.) altrimente non si dia loro passaporto. Eccone il tenore.

Mandatum Reguli Filii Primogeniti Imperatoris datum 18. *Februarii* 1708. *ad Proregem Cantoniensem. Qui antea ejectus est Europæus Vir nomine* Tolo [scilicet D. Patriarcha;] *idcirco jussus est ad tempus commorari Macai, vetitumque ipsi, nè in Europam revertatur, quòd Otiosorum more supervacanea negocia curet. Timetur, nè utens arte, occultè fugiat: jam pluribus vicibus mandavimus loci Mandarinis, assiduè addant præventionem, & examen. Nunc audio* Hiang San hien *Oppidi Prætorem* Pam Su Kuen, *& Tribunum Militum* V Kiun *cum* Tolo (D. Patriarcha) *frequens habere commercium; ea valdè non est Imperatoris mens. Si quo forte casu muneribus corrupti Loci Mandarini privatim sinerent eum* [Excellentissimum Patriarcham] *exire è finibus, res esset non levis momenti: citò id severè prohibeatur, neque permittatur illis, ut antea, commercium* [*cum D. Patriarcha*] *habere: sic poterit futurum infortunium præcaveri. De his omnibus retuli jam ad Imperatorem.*

Item cum ejectus He Suen [D. Hervè] Tolo *conveniat, pariter mandatur Loci Mandarinis, ut severè addant obicem, præcautionemque; id prohibeant, impediantque.*

Quod attinet ad recens appulsos Europæos, eos, qui artes aliquas callebunt, dexteritateque, ac industriâ valebunt, examinare non opus est; continuò de re hac renuncietur. Si qui fortè sint, qui venire velint Pekinum ad accipiendum Diploma, petendum est ab Ly Kuei Chim [P. Ozorio] *si ille Fidejussorem se præbet pro illis, quod sint sequentes* Ly Mateu [R. P. Mathæi Ricci] *Religionem, extemplò permittatur illis venire in Aulam; quod si* Ly Kuei Chim (P. Ozorio) *non se Fidejussorem præbet, hi sunt mutuantes prætextus delirèque* [temerè] *agentes, examinetur accuratè eorum numerus, secretoque libello referatur ad Imperatorem.*

Or chi può negare, che questo Decreto spedito dal Regolo principal Fautore dell'impegno preso, e per tant'anni mantenuto da i PP. Giesuiti; col quale si rinuova quello del *Piao*, e se n'esige di più la sicurtà d'un Giesuita, approvata dall'istesso Prencipe: che vuol dire tenuto in conto del più fedel Mantenitore di quello, tanto fatale alla Missione, ed alla Religione, per confessione di loro stessi nella Lettera circolare mentovata di sopra; chi può negar, dico, che questo fosse imperrato da essi, e per conseguenza ancor del primo siano stati gl' Autori?

E nulladimeno perche la verità non può star lungamente in stato violento; e per manifestarsi, serveši ancora di chi la nasconde: eccovi

vi un terzo Decreto delli 24. Giugno 1708. di cui presi di sopra à narrar l'Istoria, col quale si fà finalmente saltar la mina da lungo tempo preparata, dell'espulsione di tutti quei Missionarj, che per ubbidire alla Legge di Dio, à quella del suo Vicario, contradicevano alle pratiche della Compagnia. La Causa, ch'io difendo, merita, che ne sia qui registrato il tenore, per farvi poi sopra alcune *Riflessioni* da contraporre à quelle, che in più lingue si portan' in trionfo per tutta l'Europa.

Nos Prorex, & Inquisitor Fan *ob rei commissæ executioni mandandæ negotii examinantes verificavimus Imperantis KamHi an. 47. Mēsis sexti die 7. acceptum abs Rituum Curia monitum* [*cujus tenor hic est*] 24. *Iul.* 1708.

Rituum Curiæ Cameræ, cui Cu Ci Cim Ly Su *Titulus est, Libellus sic habet. Accepimus abs Domus Imperialis PræpositorumTribunali* Scriptum, *quod sic habet.*

In Scripto, quod Toro che Kiun Vam [Primogenito dell' Imperadore] Vu Ym tien *Basilicæ Opificiorum, aliorumque id genus Intendentes, Cameræque Assessores* He xi hem [*Tartaricè Hech Ken*] & Cham Cham Chu, Yam Sin tien *Basilicæ Inspectores Operum, aliorumque id genus*, Chao Cham, *aliique nobis tradiderunt, sic habetur.*

Hujusce mensis septima die quintæ Lunæ Nos retulimus ad Imperatorem id, quod Europæi Mim ngo [R. P. Philippus Grimaldi] *aliique PP. referri volebant, quod sic habet.* 14. *Iun.* 1708.

Ob exponendorum clarè inferiorum affectuum, suscipiendoque petendæ misericordiæ, miserationisque negocium. Enim verò Mim ngo [Grimaldi] *aliique sumus remoti Occidentis viles, abjectique* [homines] *Imperator summâ suâ charitate, quâ omnia complectitur, admisit, ac reliquit* (Nos in Sinis) *ad prædicandum Religionem omnibus, qui in singulis Provinciis commorantur, Europæis; potestatem fecit veniendi in Aulam, deducendis in conspectum, gratificandisque, dato Sigillo munito testimonio* [Piao], *ut possent quieto corde manere, commorarique. Ab antiquo Sanctorum Imperatorum, Clarorumque* [Sapientum] *Regum inventus est nemo, qui fovendi, invitandi* [ad venieodum] *blandèque accipiendi remotos, Constitutionem tam perfectè, integrè, amplè, vastèque adimpleverit, quàm noster Supremus Augustus? Verùm* Mim ngo [Grimaldus] *aliique post acceptum hoc excelsum instar Cœli, crassumque instar Terræ sublime beneficium sanè credebamus vitam tranquillè à nobis actum iri, posseque nos vacare* (omni) *aliâ sollicitudine. Quis putasset illustris Constitutionis recenter publicatæ principium, & causam ab externis* [Provinciarum] *Mandarinis nondum penitùs cognita esse? Nunc ex. gr.* in Xantum, Fukien, Hu Kuam, Kiam nan, *aliisque Provinciis confusè, assiduèque* [ab illis] *inquiritur in Sigillo muniti Testimonii* [Piao] *veritatem, falsitatemue: omnes per monita publica supplicant Curiæ, ut eos doceat. Rituum Curia cum non habeat Registrum, quod possit examinare, per monitum respondet* [ipsis] *Retulimus in Registra. Externis Mandarinis crescunt ex*

eo dubitandi foramina (occasiones) *quin etiam Provinciarum* Che Kiam *&* Fu Kien *Generalis Inspector* Zum tu [nomine] Leam nai *in universali monito, quod misit in universas Provincias, hoc Edictum citat ex Europæis hominibus uni licet* Kuo tolo (R. P. Petro Muñoz) *in* Kuantum *Ecclesiis commorari, reliqui omnes remittantur in sua quæque Regna. De eo verò Edicto, quo iis, quibus datur* [Piao] *licet manere i Sinis, prædicareque Religionem, nè verbum quidem. Locorum Mandarin solummodò observant Edictum in hoc Monito contentum prorsus, ut eant redeantque ad verificandum* Piao *ægrè ipsi fidem habent, ad imum exquirunt, interrogant, inquirunt, examinantque, nè particula quidem die quiescitur. Grimaldus, aliique cum his, quaterque interrogassemus, quæ sissemus, cæpimus scire, hanc ab Sancta Dynastia imperante sancitam es regulam, ut Universarum Provinciarum* Zum tuti, *& Proreges omnes per quę se* [inuicem] *monent scripta habeant pro testimonio* (authentico *Igitur si non capiantur ex Edicto Imperiali deducendorum in conspectun* (Imperatoris) *Europæorum principium, & causa, universaliterqu promulgentur singularum Provinciarum* Zum tutis, *& Proregibus, Locorum Mandarini ad finem nihil habebunt, quod ipsis pro fulcro* [testimonio *sit. Grimaldus, aliique cum oculis conspeximus venientes* [missas ad no de eo] *litteras conquerendo nunciantes ærumnosos affectus, in quibus ver. intolerabile aliquid est; obstupefacti non babuimus quò nos verteremus, no possumus non lachrymantes exponere initium, & finem*[hoc est totum illu de Piao negotium] *sufficienterque rogare Imperatorem, ut dignetur* [de mittens se] *donare* [nos] *commiserationem, integrumque præstans benefi cium, ratum babeat universaliter* [per universum Imperium res] *promulgetur, ut Locorum Mandarini sciant, eos, qui reverenter* (hoc est ab Imperatore) *donatum habent Sigillo munitum* Piao, *juxtà solitum respiciant tractentque, utque vitentur eorum Dubia. Sic remoti homines simul omne lavabunt se* [obruentur] *Imperatoris generandi, perficiendique beneficii sine fine. Grimaldus, aliique non* (sumus pares) *ferendo, timoris, metuj que summo. Accuratè paravimus Libellulum, quo nunciante rescias ren ò Regule, humi prostrati supplicamus, ut de eo referas ad Imperatorem ut pro sua perspicaci prudentia annuat petitioni, executionique mandandan curet: aliæque id genus causæ relatæ sunt per Libellum Imperatori.*

Statim [ore] *retulimus sic, qui ex omnibus Europæis Missionariis i. Universarum Provinciarum Ecclesiis commorantibus habent Domus Imperialis Præpositorum Tribunalis Sigillo munitum* Piao, *ii ex arbitrio su eant, incedant, maneant, morenturque. Non necesse est prohibere, impedi reque*[illud] *Quibus non datur Sigillo munitum*Piao, *in nulla Ecclesia per mittatur ipsis manere; Macaum eiiciantur, expellanturque. Omnes Europæi sive recentes, sivè antiqui versantes in singulis Provinciis, qui volen accipere* Piao, *venireque in Aulam, nè possint impediri, detinerique Solummodò nè permittatur, ut diu morentur: summâ celeritate urgeantur ut veniant in Aulam, & ex ea redeant. Postea capiantur eorum, quibu da-*

datum est Piao , *quibusue datum non est,cognomina* , *& nomina* , *& in Cathalogum referantur; qui tradetur Domus* [Imperialis] *Magnatibus: à Tribunali eorum mittetur ad Rituum Curiam : ab Rituum Curia transmittetur ad universas Provincias ; aliæque causæ relatæ sunt per Libellum* .

Edictum Imperiale

Juxtà deliberatum (fiat) hoc est ratam habeo Sententiam hanc . Tradatur Rituum Curiæ .

R*Everemur hoc . Imposterùm, præterquamquod Europæi , qui venient in Aulam,cùm ipsis datum erit* Piao, *continuò se conferent ad* [Vestram] *Nobilem Curiam. Capietur Europæorum, qui antea accepere Domus Imperialis Præpositorum Tribunalis Sigillo munitum* Piao *numerus* , *simulque unà transmittetur* [ad vestram Curiam]*aliaque dicta imposterum oportet capere. Europæos, quibus datum est Sigillo munitum* Piao , *ut in omnibus Ecclesiis maneant , morenturque , non necesse est eos eiicere , expellere. Quibus non datum erit Sigillo munitum*Piao,*inLocis non permittitur, ipsos admitti , ac relinqui*: *Macaum eiiciantur* , *expellanturque* : *si qui erunt ,qui sponte propria velint accipere* Piao , *eorum Terræ* (Mandarini) *non poterunt diu relinquere*[ipsos] *jubetur,celeriter veniant in Aulam , propter hoc eorum , quibus datum est* Piao , *quibusve datum non est, Nomina,& Cognomina inCathalogum referantur, undique simul transmittuntur ad* [Vestram] *Nobilem Curiam . Hoc oportuit notum facere* [Curiæ tuæ] : *Hoc universaliter mittat ad Provinciam Urbis Imperialis* (Pekinensis) *cæterasque Provincias* : *aliæque Causæ pervenere ad Curiam* [nostram Rituum]

Oportet transmittereMonitum adProvinciamPekinensem[loquitur jam Rituum Curia] *cæterasque Provincias* ; *licet janè propter hoc convenit, Monitum hoc* (*ad te Proregem*) *anteriùs procedere . Reverere, observaque; examina penitùs , exequutionique manda ; huic agglutinatus est Cathalogus unus,aliæque Causæ pervenerunt ad meum* [*Proregis*] *Tribunal* .

Compatisca il Lettore la durezza , e l'oscurità di questo Decreto , essendo quasi indispensabili nella versione della Frase Cinese , fatta dal P. Claudio Visdelou Giesuita , e Vescovo Claudiopolitano ; il quale , per mostrarne la fedeltà , hà volsuto tradurla parola per parola , più tosto , che riferirne solamente il senso;avendo bensì aggiunto in parentesi qualche parola di suo , per dar lume all'istesso senso . Mà con le seguenti Riflessioni , s'intenderà meglio .

RI.

RIFLESSIONE I.

QUesto Decreto è dato ad istanza del P. Filippo Grimaldi [il cui nome in lingua Cinese è *Mim ngo*] e degl'altri PP. della Compagnia, i quali presentaron la Supplica, che và in fronte di esso; e per somma umiltà, e riverenza verso l'Imperadore, si dichiarano *remoti Occidentis viles, abjectique homines*. Espongono in essa, che avendo l'Imperadore con la sua somma carità publicato una Costituzione così perfetta in tutte le sue parti, qual'è quella di chiamare alla sua presenza i Missionarj, per dar loro il *Piao* (questo è il Decreto delli 17. Decembre 1706.] *omnibus, qui in singulis Provinciis commorantur, Europæis, potestatem fecit veniendi in Aulam, deducendis in conspectum, gratificandisque, dato Sigillo munito testimonio* [*Piao*] così perfetta, dico, che in ciò hà superato tutti i più santi, e più saggi suoi Augusti Predecessori: *ab antiquo Sanctorum Imperatorum, clarorumque* [Sapientum] *Regum inventus est nemo, qui fovendi, invitandi* (ad veniendum *blandèque*) *accipiendi remotos, Constitutionem tam perfectè, integrè, amplè, vastèque adimpleverit, quàm noster Supremus Augustus*. E passano à qualificar detta Costituzione, come un benefizio grande, e grosso, quanto è il Cielo, e la Terra; da portare à tutti i Missionarj una vita tranquilla: *Verùm Mim ngo* [Grimaldus] *aliique post acceptum hoc excelsum instar Cœli, crassumque instar Terræ sublime beneficium, sanè credebamus vitam tranquillè à nobis actum iri, posseque nos vacare aliâ sollicitudine*. Quì fermiamoci, perche la Volpe non puol più scappare. Non son'eglino gl'istessi Giesuiti, che parlano à Missionarj nella Lettera circolare mentovata di sopra, e dicono, che l'Editto del *Piao* hà loro ferito il cuore, perche ben veggono in esso la perdita della Missione? *Nihil nos adeò perculit, quàm illa Regii Edicti pars, qua omnes Missionarii, qui apud Sinas remanere volunt, jubentur habere Diploma Regium &c. nam satis videmus gravissima Missionis detrimenta*: Ed ora parlano all'Imperadore, e dicono, che quell'Editto è un benefizio lor concesso, sublime quanto il Cielo, e fruttifero quanto la Terra: *excelsum instar Cœli, crassumque istar Terræ sublime beneficium*? Non son'eglino gl'istessi, che si spacciarono allora per Intercessori della sospensione: *nihil aliud extorquere potuimus, nisi ut illa Edicti pars interim non vulgaretur in Provinciis*; ed ora si lagnano con l'Imperadore, che i Mandarini delle Provincie d'una sì illustre Costituzione non sappiano il principio, e la causa: *quis putasset illustris Constitutionis recenter publicatæ principium, & causam ab externis Mandarinis nondum penitùs cognita esse*? E supplicano con le lagrime agl'occhi, che quella Costituzione sia publicata per tutto l'Imperio: *non possumus non lachrymantes exponere initium, & finem* [di quel-

quella Constituzione] *fuscipientesque rogare Imperatorem, ut dignetur donare* [Nos] *commiseratione, integrumque præstans beneficium ratum habeat, universaliter promulgetur*? Sè dunque adesso confessano i Giesuiti, che quell'Editto è un benefizio sommo, concesso à i Supplicanti: sè ne chiedono l'esecuzione, furon false l'espressioni del lor dolore nella Lettera circolare; son vere le mie esposizioni nelle *Risposte* al *Memoriale* del P. Provana, quando dissi, che son'eglino gl'Autori sì dell'ingiurie fatte al Legato Apostolico; sì della rovina della Missione.

RIFLESSIONE II.

MErita singolar'attenzione l'Istanza, che si notifichi à i Mandarini delle Provincie *illustris Constitutionis principium, & causa*. Mà qual altro principio, qual causa poteva l'Imperador' assegnare di sì fatta Costituzione, sè non la condanna de' Riti Cinesi nel Decreto Apostolico, ed il ricorso de' PP. Giesuiti, che la sapeano, al suo Tribunale, per impedirne la publicazione? Furon veramente esauditi in questa Supplica: posciache il Tribunale de' Riti, cui fù commessa la solenne publicazione di quell'illustre Costituzione, affinche ne apparariffe *ad perpetuam rei memoriam* il principio, e la causa, volle inserire nella narrativa il tenore del lor Memoriale, in cui, senz'avvedersene, si scuoprono da se stessi per Autori della persecuzione, che à punto incominciò con sì illustre Costituzione, contro quei Missionarj, che difendeano la purità del Vangelo.

RIFLESSIONE III.

DEvesi ancor notare, che siccome la S. Sede per mantenere illibato da qualunque disordine, ò superstizione l'uso de' Sagri Riti prescritti dalla Chiesa in onor di Dio, e de' Santi, si serve della S. Congregazione dè i Riti, cui appartiene il decider le Controversie, ed in alcuni casi più gravi esporre al Sommo Pontefice le sue Consulte intorno à queste materie; così nella Cina trovasi stabilito il Tribunale de' Riti Cinesi, che hà per offizio il sostenere le sue superstizioni. Conveniva per tanto all'intenzione de' PP. Giesuiti così fortemente impegnati nel difender le pratiche condannate dalla Catedra di S. Pietro, l'implorare il braccio di quel Tribunale Catedra di pestilenza, per sostener l'impegno, dar lo sfratto, e chiuder la porta in perpetuo à chiunque fosse contrario alle dannate superstizioni. Non sò, sè un tal Fatto verrà da i PP. d'Europa, come molti altri, approvato; mà hò gran fondamento di temere, che siccome con tanto sfor-

sforzo sostengono, come ragionevole il ricorso fatto all'Imperadore nella Causa principale, ed in una Scrittura stampata col falso titolo: *Defensio Decreti Sac. Congregationis Sinarum*: danno per indubitato, che la S. Sede abbia rimesso il Giudizio del Fatto all' Imperador della Cina; così possino prender l'impegno di sostener questo atroce attentato, come del tutto innocente.

RIFLESSIONE IV.

SE' dicessero per avventura, che la Supplica del P. Grimaldi, e degl'altri PP. di Pekino hà per oggetto solamente il preservar dalle molestie de' Mandarini quei Missionarj, che avean ricevuto il *Piao*; Io risponderei loro, che siccome fù gran delitto di chi l'accettò coll'empia condizione di seguitar le pratiche dannate dalla S. Sede, essendo una specie d'Apostasia; così questo mendicato pretesto non scusa, mà più tosto accusa di più grave reato i Supplicanti, per essersi fatti Autori della publicazione di quell'Editto così fatale alla Religione; ed in conseguenza dello sfratto di tutti i Missionarj ubidienti alla Chiesa, col fine di preservar dalle molestie i Ribelli della medesima: bella carità in vero per difender' i peccatori, opprimer' giusti! E poi non si sà per tutte le lettere giunte à Roma nel mese d Novembre 1709. tanto del Cardinale, quanto degl'altri Missionar Spettatori, e Personaggi insieme di questa lagrimevol Tragedia, che non solamente i Giesuiti patentati, mà gl'altri Missionarj ancora sen za Patente non ricevevano alcuna molestia da' Mandarini, lasciati d questi viver' in pace nell'esercizio libero delle loro Funzioni? segn evidente, che il primo Editto del *Piao* quanto trascurato da Gentili altretanto era zelato da Giesuiti; e che servironsi di questo stratagem ma, e pretesto, per procurarne la puntual'osservanza.

RIFLESSIONE V.

OSservo per ultimo, che tanto questo Decreto, quanto li due pr cedenti furon'ottenuti doppo notificata nell'Editto del Cardin le la Decisione Apostolica del 1704. tant'odiosa à Giesuiti, che no possono contenersi dal publicarla in Europa, ed in Roma stessa p una machina di Giansenisti, per una persecuzione contro la Comp gnia; ed il meno, che dicono, per un'ignoranza del Dritto, e d Fatto. Con tali storte apprensioni, dalle quali son prevenuti, qu maraviglia, sè cerchino di spurgar la Cina per mezzo di tali Decre da questa sorte di Gente, che stà tanto attaccata alle Definizioni Ap stoliche? Io m' aspetto un giorno di sentir l'Istanza, che si faccia u Bolla

Bolla della Crociata per la Cina contro questi Persecutori; quando però questo nome di Croce non riesca troppo ingrato à quella delicata Nazione.

Spedito dalle *Riflessioni*, che meritano gl'accennati nuovi Decreti, ritorno all'*Osservazione* dell'Anonimo, il qual dice contro la mia *Risposta*, che *sembra effetto di troppo cieca passione il negare, che sia gloria della Sede Apostolica, che un'Imperator Gentile sì grande, e assoluto, come quello della Cina, abbia non solamente protestato di lasciare al Giudizio della Chiesa il decidere, sè i Riti Cinesi siano conformi, ò nò alla Religion Cristiana; mà anche abbia rimesso al Giudizio di Sua Santità le sue medesime Attestazioni sopra il Fatto de' Riti Cinesi, attendendo da essi l'ultima risoluzione, e sospendendo fratanto l'espulsione degl'altri Missionarj, finche giunga la Risposta del Sommo Pontefice*. Io resto certamente maravigliato di questo discorso, tutto drizzato ad ingannar' i semplici; con far loro travedere, che il Papa è sconoscente dell'onore, che gli fà quel Monarca: che quel Monarca è rettissimo nelle risoluzioni prese in quest'affare: che le ingiurie, delle quali il P. Provana, come Corriere, hà portato una Bolzetta piena, son'atti d'ossequio verso Sua Santità. Mà io chieggo all'Anonimo: in che consista questa gloria della Sede Apostolica? *di lasciare*, egli dice, *al Giudizio della Chiesa il decidere, sè i Riti Cinesi siano conformi, ò nò alla Religion Cristiana*. E che? hà forse bisogno la Chiesa della licenza dell'Imperadore per questa decisione? Sè il Papa dicesse à lui, che lascia al suo Giudizio il decider le Controversie appartenenti alla sua Setta: se ne stimarebbe forse per questo egli onorato? Se ne riderebbe nientemeno, che se concedessegli per Investitura l'Imperio della Cina. Allora potrebbe dirsi gloria della Sede Apostolica, quando l'Imperador Cinese si fosse protestato di voler'attendere l'ultima risoluzione di Sua Santità, per lasciarla eseguire da Missionarj. Mà il voler l'Anonimo venderci per onore fatto al Papa, l'avergli mandato le sue Attestazioni, *sospendendo fratanto l'espulsione degl'altri Missionarj, finche giunga la Risposta del Sommo Pontefice*, è un tenerci tutti per stolidi: che non sappiamo distinguere, come suol dirsi, il pane da i sassi; ò per servirmi della sua frase, *sembra effetto di troppo cieca passione*.

Voglio però qui dar' un saggio dell'onore presentato al Papa dal P. Provana in nome di quel Monarca tanto benemerito della Fede Cristiana, e tanto retto nelle sue operazioni, per testimonio de' Giesuiti, che hà rimesso al Giudizio della Sede Apostolica la decisione, sè i Riti Cinesi concordino, ò nò con la Legge Cristiana, aspettando la sua ultima risoluzione. In uno de' suoi Decreti così parla: *ex quo in Sinas intravit ly Mattheu* [quest'è il Famoso P. Matteo Ricci] *idest à ducentis, & ampliùs annis, quia non positum est impedimentum doctrinæ Sinicæ, ideo permissum est* [Europæis] *in Sinis religiosè vivere. Jamverò vos quod facitis, non congruit cum consuetudine P. Riccii: repu-*

gnat doctrinæ Sinicæ; non honoratis Confucium: omninò non permittimu sic agere. Si deinceps reperiantur adhuc Europæi, qui ejusmodi inepta di cant, occidentur. Ecco il giudizio rimesso al Papa. *Præterea antè in gressum P. Riccii in Sinam, per aliquot annorum millia nullus fuit Euro pæus in Sina prædicans Legem; neque idcirco quidquam Imperio deerat Attendentes, vos ex longinquo venire in vastum Sinarum Imperium, ne ullum impedimentum ponere doctrinæ Sinicæ, permisimus vobis Legem pro mulgare.* Gran disgrazia della Chiesa, che non si scuoprisse prima un modo così facile di predicare, e dilatar la Fede, senza contradire alla dottrina del Gentilesimo; perche tutto il Mondo in pochi anni senza il minimo contrasto, nonche spargimento di sangue, saria diven tato Cristiano. *Nunc vos à Sinis, qui velint sequi vestram Europæorum Legem, non honorandum esse Confucium, contenditis: videtur, ejusmod homines in Sina tolerari non posse &c. Imposterum inter vos Europæos, i reperiantur, qui in prædicanda Lege contra eant doctrinæ Sinicæ, compre hensi occidentur. Vos festinanter currite post Tolo* [quest'è il nome Sini co del Patriarca d'Antiochia Legato Apostolico] *de his ipsum certio rem facite, commendate ipsi, nè ampliùs turbas moveat; si deinceps ejusmo di res contingant, arripietur Tolo; comprehensus adducetur, & occidetur* Ecco l'onore fatto alla Sede Apostolica in persona del suo Legato ricevuto, riconosciuto, e trattato per tale dall'Imperadore. *Si ex eo quod occisus fuerit Tolo, non finatis, Europæos prædicare Legem in Sina & propterea nullus Europæus in Sinam veniat, tantò melius. Qui nun sunt in Sina Europæi, & si non prædicant legem, poterunt in suis Eccle siis religiosè vivere. Rursum si Europæi cum militibus veniant, Sinarum milites cum ipsis decertabunt. Si vestri milites conficere possint novem leu carum millia, ut huc veniant, an non nostri quoque milites illuc perveni re poterunt?* Manco male, che il tratto di nove mila leghe ci rende sicuri dall'Armi Cinesi; altrimente il P. Provana, che non hà punto dubitato di presentar'al Papa queste minaccie, non avrebbe avuto nè meno difficoltà d'intimargli la guerra.

Non credo, che riuscirà ingrato alla curiosità del Lettore il sentire questi pellegrini Decreti della Corte di Pekino; e perciò soggiungo quest'altro più curioso del primo. *Die 17. Lunæ 3. Regulus &c. retu lit Imperatori, P. Mendez, & octo ejus socios* (tutti Giesuiti) *quære re de valetudine Imperatoris, & petere Diploma Regium Libello suppli ce; quo inspecto, Imperator jussit, omnibus suo nomine renunciare, quo nisi se conforment Missionarii praxi P. Matthæi Riccii, imposterum omni nò non concedetur ipsis remanere in hoc Regno, sed expellentur. Si Sum mus Pontifex eâ de causâ nolit, vos ampliùs Legem promulgare: Vos cum sitis homines, qui renunciastis Sæculo, remanete in Sinis, virtutibu excolentes propriam personam. Si autem S. Pontifex ægrè ferens Vos sicut P. Riccium sentire, nec adhærere verbis Pontificis* [perche in quel la Corte l'autorità del P. Ricci pesa più di quella del Papa] *jubet Vos*

Vos redire in Europam ; Ego non permittam [e questo non sarà discaro à chi hà preso quell'aria] *si deinde Pontifex audiens Patriarcham dicentem , vos inobedientes esse Pontifici, & offendere Deum ; itaut jubeat Pontifex , vos redire in Europam ; tunc certè habebo , quod dicam : scilicet vos diutiùs morati hic satis , & assueti meo aeri , sicuti ipsi Sinæ , omninò non patiar , vos redire* . [Gran carità per certo dell'Imperadore verso la salute del prossimo ; e gran motivo de' Giesuiti , per scusarsi di non poter venire con gl'Invitati alle Nozze] *si prætereà urgeat S.Pontifex, dicendo , vos esse criminis reos , & ideo velle se prorsùs , ut redeatis ; Ego curabo hæc meo ipsi nomine denunciari: Cum Pater Pereyra, & cæteri assueti sint rebus mei Imperii , mihi inservientes , ideò omninò nolo , ut ad Te redeant vivi ; sed Europæorum Capita truncata ad Te referri jubebo* . Ambasciata degna d'un Prencipe tanto benemerito della Fede , e che hà rimesso al Sommo Pontefice il giudizio delle proprie attestazioni ; e percio gli vuol rimettere ancora le Teste de' suoi Sudditi] *Post illam denunciationem, si Summus Pontifex iterum absolutè dicat, Vos Deum offendisse, mortemque mereri ; Ego tunc perquiram quotquot sunt in Sinis Europæi, omnes occidi jubebo, eorumque abscissa Capita in Europam deferri ; quòd si fiat, tunc Vester Summus Pontifex se egregium Pontificem præstiterit* . Questa è la gloria della Sede Apostolica : questo è l'onore portato al Sommo Pontefice dal P. Provana .

Nè pregiudica punto à quest'onore[son parole dell'Anonimo]*fatto alla Sede Apostolica il nō esservi una riga di sua Lettera credenziale, quale in cōgiunture sì turbolenti del suo animo irritato nō si poteva sperare; e può supplire à quest'effetto il Sigillo reale del suo Primogenito, che si vede nella copia autentica degl'Atti* [trà quali vi sono gl'accennati Decreti]*mandati estrarre dal medesimo suo Archivio, à fine che fossero presentati à Sua Santità in forma, che possano far fede, e credenza d'esser da lui stesso trasmessi*. Manca però, à compir l'Atto, la relazione del Cursore d'averlo giudizialmente intimato al Papa, quando non supplischino à questo difetto i Memoriali da esso presentati à Sua Santità . Io riconosco bensì in questi successi la gloria della S. Sede ; non però quella , che poco avvedutamente dice l'Anonimo ; mà quella d'aver un Ministro , che non sà cedere alle minaccie de' Tiranni , è per sostenere incontaminata la Fede di Cristo , hà saputo , e sà star loro à fronte ; come parla S. Cipriano : *voce liberà , mente incorruptà , virtute divinà : telis quidem sæcularibus nudus , sed armis Fidei ardentis armatus* . *Ep. ad Mart. & Confess.*

Osservazione I I.

S'*Avanza l'Autore della* Risposta *à qualificar per tante bestemmie que ste parole del P. Provana*: nè dispera l'Oratore, che riflettend V. S. alla perdita irremisibile di tante migliaja d'Anime redente co Sangue di Ciesù Cristo, si risolverà ad ordinare, che si ponga mag gior studio in cercare le ragioni, per sostenere i Riti Cinesi, di quell si adopra con ogni artifizio, & impegno per condannarli; *interpre tandole à suo capriccio, quasi che il P. Provana attribuisca gl'artifiz e l'impegno al Papa, ò à Signori Cardinali, che hanno giudicato solamen te nel Dritto: quando si riferiscono solamente* à Contradittori del Fatt de' Riti; *mentre per giudicare, sè i Sacrifizj, e le preghiere fatti ad a tri, che a Dio, siano leciti, ò illeciti, non vi possono intervenire nè art fizj, nè impegno, essendo à tutti palese, che son illeciti. E ben si pu inferire, di chi intendesse il P. Provana quest' artifizj, & impegni, da ci che opera in quest occasione il Procuratore del Signor Cardinale di Tour non, ed i suoi Aderenti, procurando, e facendo ogni sforzo, perch nè pure s' esaminino le nuove Dichiarazioni sopra il Fatto, che potreb bero servire per nuove, e sufficienti ragioni di scusare come innocenti Riti Cinesi; e studiandosi con tutti gl'artifizj possibili di equivoci, di sini stre interpretazioni, e di falsità, di screditare i detti Documenti, e istanze del P. Provana.*

A P O L O G I A

IL cercar le ragioni, per sostenere, ò condanare una cosa dedott in Giudizio, è parte, che spetta al Giudice; come a lui spetta il giudicare, sè quella cosa sia lecita, ò illecita: *Judicantem*, dice S. Eleuterio Papa, *oportet cuncta rimari, & ordinem rerum plenâ inqu sitione discutere*. Laonde, secondo il senso germano di quelle parole proferite dal Procuratore della Compagnia, bisogna dire, che le ferisca al Papa, ed à Signori Cardinali, non à Contradittori, quali non spetta nè d'assolvere, nè di condannare. Che poi ade l'Anonimo voglia stiracchiarle, per dar loro un buon senso, lo co patisco, perche difende un Reo. Mà non dovea tant'oltre avanzar col dire, che l'Autor della Risposta *s'inganna molto, sè si persuade ingannare con tali schiamazzi, e con sì artifiziosi rimproveri chi legge la sua Scrittura*. Si legga, che à quest'effetto io la dò fuori; e contento di star'al giudizio di chiunque la leggerà senza prevenzio in sieme col Memoriale del P. Provana. Contuttociò accetto di buo voglia la palinodia, che per lui canta l'Anonimo, e l'assolvo qua

Can. Judicantem 3. q. 5.

to

to è in me dal reato della bestemmia. Ma che sciocca prova è mai quella, che l'istesso adduce, per inferire il senso del Memorialista? dice, che *si può inferire da ciò, che opera in questa occasione il Procuratore del Signor Cardinale di Tournon, ed i suoi Aderenti, procurando, e facendo ogni sforzo, perche nè pure s'esamininο le nuove Dichiarazioni sopra il Fatto*. Sè il Procuratore non avea messo penna in carta, quando furon presentati questi Memoriali: sè non avea fatta peranche alcuna opposizione: sè all'opposto si dichiarò molto doppo nelle Scritture latine date per la Congregazione, che fù tenuta li 8. Agosto, di non voler dare alcuna Risposta alle Scritture portate à Roma dal P. Provana, per non dar mano à rivangar le cose già giudicate dalla S. Sede; come poteva l'istesso Memorialista aver intenzione di drizzar contro di lui l'accusa degl' artifizj, e dell'impegno? Mi scusi l'Anonimo: questa sua prova dimostra la falsità della sua spiegazione.

E' falso ancora, che faccia sforzi, perche non siano esaminati le nuove Dichiarazioni. Produca egli una sola istanza contro quest'esame, ed avrà detto il vero. Nè avea bisogno di screditar' i Documenti, e le Istanze del P. Provana *con tutti gl'artifizj possibili di equivoci, di sinistre interpretazioni, e di falsità*, come calunniosamente asserisce l'Anonimo; poiche mai hà imparato quest'arte, di cui nè meno v'era bisogno: mentre i Documenti parlano da se; ed io ne hò dato qualche saggio al Lettore nell'antecedente *Risposta* alla *prima Osservazione*. Le istanze poi del P. Provana son così stravaganti, che sarebbe leggi erezza di cervello averle in credito: presto, presto: la Casa brugia: il Vascello parte: l'Imperadore è in collera: s'irriterà maggiormente contro V. S: s'è dichiarato di non voler permettere la Legge Cristiana sè non con la condizione di seguitar' i Riti Cinesi: hà per Ribelli i suoi Sudditi, che vi contradicono: nulla opererà il Breve di V. S. sè assolutamente non si specifichi di permetter l'uso dei Riti, come prima. Hanno eglino somiglianti istanze bisogno d'equivoci, d'artifizj, di sinistre interpetrazioni, e di falsità, per iscreditarle? Tutta la Rettorica de' Giesuiti, non che le false interpetrazioni, equivoci, ed artifizj dell'Anonimo, non sariano bastanti à salvarle dal discredito, e dalla censura, che meritano, d'una somma imprudenza, e temerità.

Alla solita cantilena, che *il Papa, ed i Signori Cardinali hanno giudicato solamente nel Dritto*; ed à quella calunniosa impostura, con cui m'avvisa, che *lasci una volta di spacciare per articolo di Fede tutte le circostanze, che si leggono nell'esposizione de' Fatti, che la Sede Apostolica non hà dichiarati, nè dichiarerà per tali*, hò risposto à bastanza sopra la seconda *Osservazione* del secondo *Memoriale*. E vorrei, che l'Anonimo lasciasse una volta di spacciar per articoli di verità queste bugie.

Osservazione III.

NE' più felice gli riuscirà l'impresa, che prende in voler persuadere, che i Riti Cinesi, quali si praticano nella Cina, sint apertissimè Religioni contrarii, *come richiede la Sagra Congregazione di Propaganda Fide. Poiche à provar ciò, deve prima costare con evidenza, quali siano i Riti veramente praticati nella Cina; e sè sono quelli, che si descrivono ne' Quesiti. Mà sè la Sede Apostolica hà lasciato indeciso questo punto, come potrà l'Autor della* Risposta *spacciarlo per evidente, come dichiarato infallibilmente da i Decreti di S. Santità? E supposto, che ciò non resti deciso dal Papa; à chi mai potrà persuadere, che sia evidente intervenire ne' Riti praticati nella Cina Sagrifizj, Altari, Preghiere, credenza di Spiriti assistenti, speranza di felicità da Confucio, e da Defonti? ò che la parola* Tien *non abbia il significato del Signor del Cielo, mentre tanti Missionarj più antichi lo negano; tanti Vescovi, e Vicarj Apostolici riclamano; tanti Letterati Cinesi attestano in contrario, e l'Imperador della Cina dichiara, esser tutta diversa l'Istituzione, e pratica di tali Cerimonie?*

APOLOGIA.

A' provar con evidenza, che i Riti praticati ancor oggidì nella Cina son gl'istessi, che si descrivono ne' Quesiti, e per conseguenza *sint apertissimè Religioni contrarii*, legganfi le Risposte date alle *Osservazioni* sopra il primo, e secondo *Memoriale*. Il ripeterle quì, sarebbe un stancar' il Lettore, e quel, ch'è peggio, dar da mormorare all'Anonimo, che io replichi sempre l'istesse cose: quando egli canta sempre l'istesse favole. L'identità de' Riti, che di fatto si praticano nella Cina, con quelli, che stan descritti ne' Quesiti, è provata con tanti Testimonj, quanti sono i Giesuiti, che gl'hanno descritti ne' lor Libri, e nelle Scritture con i sommarj annessi, presentati prima che se ne facesse la condanna. Una delle due pertanto converrà m'accordi l'Anonimo: ò che quelli sieno Testimonj falsi: ò che sia egli un calunniatore de' suoi, e di tutta la Chiesa. Abbracci egli quel partito, che vuole; perche à me basta di sostener la verità, contro la quale nulla può la tante volte replicata oppofizione, che la S. Sede non hà deciso infallibilmente *intervenire ne' Riti praticati veramente nella Cina Sagrifizj Altari, Preghiere, credenza di Spiriti assistenti, speranza di felicità da Confucio, e da Defonti.* Poiche oltre alle Risposte già date, io dimando all'Anonimo: quando il Papa dichiara per Santo alcun Servo di Dio; è ella infallibile questa dichiarazione?

Sè

Sè dice dì nò, guardi bene di non urtare nella proposizione di *Giovanni Vuiclef* confutata dal dottissimo, e piissimo Bellarmino. Sè dice di sì; hà già urtato nella sua, che per non esser deciso il Fatto, la Decisione non è infallibile; e così tutte le Canonizazioni restano in sospeso, perche il Papa non hà dichiarato infallibilmente, che sieno vere le prove delle virtù, e miracoli de' Santi canonizati, che consistono in puro Fatto. E' poi ridicolo l'argomento, che fà: perche la Sede Apostolica non hà deciso infallibilmente, intervenire ne' Riti le cose di sopra narrate, non possono spacciarsi per evidenti. Non hò mai sentito, che à render un Fatto evidente, vi bisogni una Decisione del Papa. Sè quest'argomento valesse, si potrebbe dire, non esser'evidente, che l'Imperador della Cina sia Gentile; ò che il Sultano adori Maometto, perche non se ne trova una Decision Papale. I Sagrifizj, e gl'Altari si veggono con gl'occhi; le preghiere non solamente si veggono scritte; mà s'odono ancor con l'orecchie; la fede, e la speranza interne verso gli Spiriti venerati con culto, ed invocati con orazioni, risultano da codesti atti esterni. Il negar queste verità, mostra, che l'Anonimo non crede nè pure vi sia la Fede Cristiana nel Mondo, perche questa non può farsi conoscere sè non con questi atti d'esterna protestazione. Tom. 2. Contr. 4. Lib. 1. Cap. 9.

Che sè volesse dire, che gl'atti praticati da i Cinesi verso gli Spiriti de' Progenitori, come offerire Incenso, Vino, Carni, Sangue, Fiori, Frutta, ed altre cose, à ginocchia, e capo per terra, con precedente digiuno, con atti di mortificazione, con Vestimenta particolari, con dividersi, e mangiarsi per divozione le cose offerte, non sian'atti di Religione, mà di civiltà; perche *l'Imperador della Cina legittimo Interprete de' costumi del proprio Paese dichiara, esser tutto diversa l'Istituzione pratica di tali Cirimonie*; oh quì sì, che urta nella Decision Papale, ed infallibile, che dichiara codesti atti inseparabili dalla superstizione; e perciò Religiosi: *tamquam superstitione imbutis: tamquam à superstitione inseparabilia*. S'astenga dunque l'Anonimo (ed abbia pazienza, sè gli rendo le sue parole) di spacciare queste sue immaginarie inevidenze; ed intenda, che se non hà altre prove, resterà sempre colla sua forza il Decreto Apostolico contro il motivo addotto dal P. Provana nel suo *Memoriale*, e preso dalle Avvertenze della S. Congregazione de' Propaganda: *Nè mutent Ritus, consuetudines, & mores, qui non sint apertissimè Religioni, & bonis moribus contrarii*. Posciache contrapongo à tal'Avvertenza la dichiarazione della stessa sotto Innocenzo X. che dichiara i Riti, de' quali si parla, apertissimamente contrarj alla Religione: *actus de se illicitos, & superstitiosos*: quella della Congregazione del S. Offizio, che li dichiara *superstitione imbuti; à superstitione inseparabiles*: quella finalmente di CLEMENTE XI. che dalla Catedra del Vaticano solennemente pronunzia l'istesso. Sè l'Anonimo richiede più aperta prova di queste intor-

no alla superstizione de' Riti Cinesi, aspetti il Giudizio Finale, che si farà nella Valle di Giosafatte, dove si apriranno i Libri, si confronteranno i Rituali della Cina con quelli della Chiesa, la Dottrina di Cristo con quella di Confucio, le costumanze de' Cinesi con quelle de' Cristiani; le pratiche degl'Apostoli, e de' lor Successori nella predicazion'Evangelica, con quelle, che si sostengono adesso dalla Compagnia. Intanto però à me basta il Giudizio del Vicario di Cristo; e credo basterà ad ogni buon Cattolico, per detestar' i Riti Cinesi, come apertissimamente contrarj alla Religion Cristiana.

Nè mi fà vacillare l' autorità dell'Anonimo, che m'avverte *à non confonder di grazia le Definizioni sopra il Dritto pronunziate dal Vaticano, supposta l'esposizione de' Fatti, con la verità fallibile de' medesimi Fatti non definiti*; poiche per non replicar le risposte tante volte date à questa distinzione del Dritto, e del Fatto, soggiungo solamente una riflessione sopra quelle parole: *con la verità fallibile de' medesimi Fatti*; colle quali vuol insinuare, che il Papa, quando v'è mistura di Fatto, non può venire ad una Decisione infallibile nè meno del Dritto; e dichiarare, sè il Fatto sia lecito, ò illecito. Parmi questa un'illusione da scacciarla col segno della Croce; mentre vien'à derogare alla sufficiente providenza di Dio sopra la sua Chiesa. Eccone la prova, secondo il discorso dell'Anonimo. La verità de' Fatti è fallibile; onde il Papa non può darne un giudizio infallibile: quindi mai potrà giudicare infallibilmente, se non *in abstracto*; per esempio, che l'usura, che la fornicazione siano peccati; mai *in concreto*, che quest'ò quell' altro atto siano peccaminosi, perche consistono in fatto, che è fallibile. Il caso è in termini; dice l'Anonimo: puole il Papa giudicare infallibilmente, che l'offerir Sagrifizj à Confucio, à i Progenitori, sia superstizione, e idolatria; mà non può infallibilmente dire, che quegl'atti, che si fanno nella Cina in onor di costoro, siano veri Sagrifizj, perche son cose di fatto, nelle quali non si dà infallibilità. Chi dunque nella Chiesa giudicarà infallibilmente *inter lepram, & lepram: inter sanctum, & prophanum*, per insegnar'à i Fedeli, qual sia l'illecito, qual' il lecito? Non i Teologi: perche questi non hanno l'infallibilità, promessa da Cristo solamente alla Chiesa, ed al Papa; non il Papa: posciache essendo fallibile la verità del fatto, potrà bensì infallibilmente decidere, che il fornicare, ò il far l'usura sia peccato [del che non v'è bisogno, stando ciò scritto nel Decalogo] mà non già, che questa, ò quell'altra azzione sia peccaminosa, perche consiste nel fatto. Eccovi dunque, che Dio non hà provisto bastantemente alla sua Chiesa, perche non v'è, chi possa dire infallibilmente: questa cosa è peccato. E sè il Papa lo dice, subito se gli risponde con l'Anonimo: bisogna, che costi evidentemente, che la cosa sia così; e se il Papa dice, che è così, se gli replica: questo non è infallibile, perche è cosa di fatto, sopra cui non cade infallibilità.

Non

Non sò, sè la Chiesa abbia mai patito maggior'opposizione di questa. Ella è peggior'assai di quella, che ne' primi Secoli le fù mossa in Affrica, ed in Oriente nel Pontificato di S. Stefano Papa, e Martire, per la Controversia, sè doveano ribattezzarsi,ò nò gl'Eretici convertiti. L'Istoria è nota; onde non fa bisogno di raccontarla. Resta sol da notare, che la Decisione del Santo Pontefice fondavasi sopra una cosa di fatto; cioè che la consuetudine della Chiesa di non ribattezzare,scaturisse dagl'Apostoli primi Fonti della Dottrina Evangelica: lo che negava S. Cipriano, seguitato dalla più gran parte de' Vescovi Affricani, ed Orientali, come avvertì dottamente il Cardinal Baronio. E nientedimeno si sottomesse S. Cipriano, si sottomessero tutti i Vescovi dell'Affrica, e dell'Oriente alla Decisione Apostolica; nè ardirono d'impugnarla col pretesto [solamente oggi inventato] che si trattava *d'una verità fallibile* di fatto, sù cui non cade l'infallibilità del Sommo Pontefice: non pretesero con pertinacia, come si pretende oggi, seguitar la pratica di ribattezzare, per non esser deciso il fatto; mà conoscendo, che nella pronunzia del Dritto restava quello ancora deciso, sbandirono la pratica condannata; e quel Decreto fù ricevuto da tutta la Chiesa, come una Definizione in materia di Fede.

Ad ann. 258. num. 39.

Osservazione IV.

E' *Mirabile il modo, con cui il Procuratore contrario per indebolire la forza di quei documenti, che contrastano la sua pretesa evidenza, si lascia cadere,nel riferirli, certi epiteti, chiamando i giuramenti de' Cristiani* estorti, *i Vescovi appellanti* impegnati nel sentimento de' Giesuiti; *l'Imperatore* incapace per Gentile, e Ateo. *Mà si vorrebbe saper da lui, con quai documenti prova egli, che i giuramenti de' Cristiani siano estorti? In che Tribunale si dà eccezzione alle deposizioni de' Testimonj colla assertiva della Parte contraria,senza produrre prove concludenti? E se così è, con che buona coscienza può egli diffamare tanti Cristiani,come spergiuri ed i Giesuiti della Cina, come Falsari senz'altra prova, che della sua appassionata immaginazione.*

APOLOGIA

PEr non confonder la mente di chi legge, mi son'astenuto dal riferire più altri Interrogatorj, che mi vengon fatti dall'Anonimo in questa sua *Osservazione*; mà nel progresso di questa Risposta gl'andrò toccando. Intanto al primo degl'accennati rispondo, che le prove de' giuramenti estorti stanno in mano del Giudice; e quando si dovesse

 pro-

proceder criminalmente per questa falsità contro gl'Autori di essa, si potrebbe produrre una Fede autentica del loro Antesignano Vescovo Ascalonense, che parlando di questi Giuramenti estorti, ne attribuisce la causa al furore, e disperazione de' Giesuiti di Pekino. La lettera và in stampa; e perciò ne riferisco solamente alcuni fragmenti, che fanno al Quesito: *Señor Mio*, dice il Vescovo, scrivendo al Vicario Apostolico di *Scen Si* P. Basilio da Glemona dell'Ordine Francescano sopra questi giuramenti, *el buen P. Charmot, y los Directores del Seminario Parisiense han acometido tan fuertemente à los Jesuitas, que los trahen desatinados, y muchas cosas veo, que las obran como desesperados &c. Cierto es, que el P. Provincial Antonio Thomas* [questi è il Reggente di tutta questa lagrimevol Tragedia in Pekino] *ha sido en esto mal aconsejado, y en esto no solo convengo con V. Rma sino que añado, que todos estos Orientales no son capaces para pedirles juramentos, que qualquier hombre astuto les harà jurar aora uno, y à la tarde otro.* Poscia scusando i PP. della Compagnia di quest'eccesso, soggiunge queste parole: *Verdad es, que desculpo à los Padres* [giudicarà il Lettore, sè possa qui entrare il termine *di discolpa*] *en que, como dixe, han sido fuertemente irritados, y la razon demasiada, ò la passion los ha impelido à estos extremos sin la consideracion devida.* Ecco, come provo, che i Giuramenti sian' estorti; senza valermi d'altri documenti anch'essi indubitati, che risultano dalla Visita Apostolica. E con questo resta sodisfatto ancora al secondo Interrogatorio, che dice: *In che Tribunale si dà eccezzione alle deposizioni de' Testimonj, come estorte colla sola assertiva della Parte contraria, senza produrre prove concludenti*? La confessione della Parte non è ella prova concludente? Certo, che si: e n'abbiamo l'autorità del Vangelo: *de ore tuo te judico serve nequam*. Quindi spero ancora, che l'Anonimo restarà se non persuaso, almeno convinto, che non è *appassionata immaginazione* del Procuratore del Signor Cardinal di Tournon, com'egli appassionatamente s'immagina, che i Giuramenti siano estorti; nè si asseriscono tali *colla sola assertiva della Parte contraria*; mà col testimonio concludentissimo della Parte contrariata. Se nonche quando ancora non vi fosse altro, che l'assertiva del Signor Cardinal di Tournon, il quale come Visitatore, Commissario, e Legato Apostolico, asserisce d'aver verificato negl'Atti della Visita questa estorsione, non si potrebbe cavillare, come *assertiva della Parte contraria*; essendo certissimo, che il Giudice non è *Parte* collitigante; e sarebbe un'altra bella invenzione, il buttar' à terra ogni Processo de i Giudici Delegati, e le lor Sentenze, col pretesto, che siano assertiva della Parte. Oh questo sì, che non s'è praticato giamai in alcun Tribunale.

Luc. 19.

Seguita un'altro Interrogatorio, con cui l'Anonimo non può capire, *che sorte d'eccezzione sia l'altra, che i Vescovi appellanti siano impegnati nel sentimento de' Giesuiti, per rigettare le loro appellazioni, per non*

non far caso della loro autorità, per diminuire la loro fede? Legga bene il *Memoriale* del P. Provana, e lo capirà. Parlando egli dell'avvertimento della Congregazione di Propaganda Fide, rapportato nell'antecedente *Osservazione*, e sforzandosi di provare contro la Dichiarazione della S. Sede, che i Riti da essa condannati nel 1704. non siano apertissimamente contrarj alla Religione (e per conseguenza abbia errato) dice queste parole: *Poiche che i Riti Cinesi non portino seco questa contrarietà evidente, e manifesta, lo persuadono à bastanza le testimonianze di tanti Grandi, e Letterati dell'Imperio Cinese, i Giuramenti di tanti Cristiani, il sentimento della maggior parte de' Missionarj, le appellazioni de' Vescovi, e Vicarj Apostolici.* Sè il Memorialista alla Definizione Apostolica, che dichiara i Riti inseparabili dalla superstizione, contrapone l'appellazion de' Vescovi, che son due soli di cinque, che governano la Cristianità della Cina, e pretende, che la lor' autorità, la lor testimonianza, la lor' appellazione prevalga non solamente al privato giudizio degl'altri Vescovi, e Vicarj Apostolici sì viventi, che defonti, i quali hanno per se la Sentenza finale, ed inappellabile; mà à quella ancora della S. Sede, che doppo un'esame di sopra dieci anni tanto del Fatto, che del Dritto, hà dichiarato *questa contrarietà manifesta ed evidente*; l'eccezzione, *che i Vescovi appellanti sian' impegnati nel sentimento de' Giesuiti*, è altretanto legittima, quanto modesta. E' legittima, perche il Reo condannato non fà in giudizio alcun grado di prova, nè d'autorità. Eglino son' i Rei convenuti, ò pur venuti *ad Causam* dinanzi al Supremo Tribunal della Chiesa sopra la pratica de' Riti: eglino han riportato Sentenza contraria: eglino hanno appellato dall'esecuzione di tal Sentenza. Che fede merita dunque la lor testimonianza? che caso si può fare della lor'autorità? E' altresi modesta, perche si poteva dir di loro ciò, che disse Innocenzo Papa ad altri Vescovi: *Nemo unquam Apostolico culmini* [*de cujus judicio non licet retractare*] *manus obvias audacter intulit: nemo in hoc rebellis extitit, nisi qui de se voluit judicari*: avendo ardito appellare dall'esecuzione dell'infallibil Sentenza dello Spirito Santo promulgata dal Vicario di Cristo in Terra. Poteva pertanto l'Anonimo moderar quell'enfatico schiamazzo, con cui dice: *Sarà dunque delitto sì atroce il seguire il sentimento de' Giesuiti, che meriti l'inabilità ad ogn' atto giuridico, come sè ciò fosse il medesimo, che seguire il sentimento di Lutero, e Calvino?* Imperciochè quando il sentimento de' Giesuiti è opposto, come nel caso presente, à quello del Vicario di Giesu Cristo, è delitto tanto atroce il seguirlo, quanto è seguire i dettami di Lutero, e Calvino.

Can. Patet. 9. q. 3.

Rispondiamo à quest'altro Interrogatorio, che così dice: *E in qual Tribunale si è praticato già mai, che si dia eccezzione à Testimunj, sol perche la loro deposizione è à favore d'una delle Parti? E pure si pretende dagl'Avversarj, che così si pratichi contro i Giesuiti; onde sè à favor*

loro depongono i Letterati, *ciò basta*, *perche si dica*, *che il giuramento è falso*: *se à favor loro appellano i Vescovi*, *ciò basta*, *perche l'appellazione sia nulla*: *se à favor loro dichiara i suoi sentimenti l'Imperator della Cina*, *ciò basta*, *per stimarlo un falsario sedotto*. In tutti quanti i Tribunali del Mōdo, s'egli nol sà, si pratica di dar'eccezzione à Testimonj, come Amici, come Parenti, come sedotti, come falsi. Legga il Farinaccio *de Testibus*, e vi troverà innumerabili eccezzioni di questa farina. Mà è ben poco giuridica, e meno verace quella, che dà l'Anonimo contro le già mentovate, dicendo: *che si dia eccezzione à Testimonj, sol perche la loro deposizione è à favore d'una delle Parti*. Questo è falsissimo; perche sè si dice, che i giuramenti son falsi, si prova dalle ritrattazioni, che ne fecero gl'istessi, che giurarono, e da ciò, che ne scrisse il Vescovo Ascalonense nella Lettera di sopra mentovata. Sè si dice, che l'appellazione de' Vescovi di Macao, e d'Ascalona è nulla: si prova colla ragion Canonica, e Civile, che dalla Sentenza del Prencipe, molto più da quella del Papa in materia di Religione, e dall'esecuzione datane dal suo Ministro, non si dà appellazione, che tenga. Sè si dice finalmente, che non si devon' attender le Dichiarazioni dell' Imperadore [non si chiama già mai *falsario sedotto*, come sediziosamente finge l'Anonimo] si prova con i Testi contrarj della sua Dottrina stampata ne' suoi stessi Libri, con l'evidenza de' Fatti contrarj, coll' incapacità di discernere il vero dal falso ne' punti più delicati della nostra S. Fede; e finalmente con i principj dell'Ateismo, che professa.

E quí resta da rispondere all'ultimo Interrogatorio: *come concorda la qualità di Ateo nell' Imperator della Cina*, *con i Sacrifizj*, *che secondo il dire degl' Avversarj*, *offerisce al Cielo*, *e alla Terra*, *e ad altri Spiriti*; *ò negl'altri Letterati con le preghiere*, *che fanno à Confucio*, *e Defonti*, *con la credenza di Spiriti assistenti*, *e con la speranza di felicità*; *non potendo ciò stare con un perfetto Ateismo*? Fosse così facile à concordare la Dottrina del Vangelo con quella di Confucio, il primo Precetto del Decalogo con i Sagrifizj Cinesi, la Fede di Cristo con la Confuciana, com' è facile à concordar l'Ateismo dell'Imperadore con la sua Idolatria. Quando si dice, che l'Imperadore è Ateo, s' intende per un'Uomo, che non conosce alcuna prima Causa efficiente di tutte le cose, qual'è il nostro Dio, che confessiamo nel Simbolo *Creatorem Cœli*, *&* *Terræ*, *visibilium omnium*, *&* *inuisibilium*. Che questo Prencipe non conosca veruna prima Causa, non si può meglio provare, che côl suo proprio testimonio, registrato nel suo Regio Cōmentario del Libro intitolato *Je King*, dove insegna, che nella materia, la quale crede ingenerata, ed eterna, sia una virtù predominante, chiamata *Tay Kie* causa efficiente, ed origine di tutte le cose. Ecco le sue parole: *Tay Kie cùm primùm divisum est*, *ex eo duæ res sensibiles* In Jang *productæ sunt*. *Ex motu* Jang; *ex quiete*, In; *&* *ex* Jang, *Co-*

Cœlum ; ex In *Terra effecta est . Tum ex duplicis utriusque aeris permixtione res aliæ generantur : ex utriusque materia id efformatur , quod in rebus est sensibile ; iisque virtus Ly infunditur ; atque ea de causa Cœlum , & Terra rerum omnium pater , & mater sunt .* E vuol dire in nostro linguaggio : *Il Tay Kie* [cioè à dire la virtù dominante nella materia] *subito , che si divise , si produssero da esso due cose sensibili , cioè* In , *e* Jang . *Dal moto si produsse il* Jang (materia sottile) *dalla quiete l'* In [*materia crassa*] *e quindi dal* Jang *fù formato il Cielo , e dall'*In *la Terra . Dalla congiunzione poi dell' una , e l'altra materia* [cioè crassa , e sottile] *si generano tutte le cose sensibili, alle quali s'infonde la virtù predominante* Ly (ch'è l'istesso, che il Tay Kie] *E per tal cagione il Cielo , e la Terra sono il Padre , e la Madre di tutte le cose* . Da questo Testo sì chiaro si prova manifestamente l'Ateismo dell'Imperadore , che ammette la materia increata , ed in essa una virtù predominante detta *Tay Kie*, ò pure *Ly*, produttrice di tutte le cose create ; con che si dichiaran per favole il primo Capo della Genesi: *In principio creavit Deus Cœlum, & Terram*: ed il primo Articolo del Simbolo Apostolico: *Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem Creatorem Cœli , & Terræ, visibilium omnium , & invisibilium .*

Mà parmi , che l'Anonimo , si risenta , e mi chiegga , di dove mai abbia io scavato questo Testo Cinese , che non sò nè pure una lettera di quell'Idioma ? Rispondo , d'averlo preso dalle dottissime Osservazioni stampate di due Vescovi Vicarj Apostolici della Cina Monsignor di Lionne Vescovo di Rosalia , e Monsignor Maigrot Vescovo di Conone , l'uno , e l'altro bastantemente istrutto di quella lingua ; à i quali s'unisce il terzo , egualmente dotto , che veracej Monsignor Nicolai Vescovo di Berito , che hà presso di sè i Libri , e i Dizionarj Cinesi , con i quali si posson'intendere non meno le parole , che il senso dell'accennato Testo . Mà sè pure gl'allegasse sospetti , come contrarj alle oppinioni de' Giesuiti ; ecco Testimonj Giesuti , nella Compagnia maggiori d'ogni eccezzione . Il P. Matteo Ricci Fondatore della lor Missione nella Cina così parla della Setta de' Letterati , di cui è Capo l'Imperadore : *Germani Litterati conditi Orbis , nec modum , nec Auctorem , sed neque tempus docent* . Il P. Martinio ce- Lib. 1. cap. 10. lebratissimo in questa Causa , così dice : *Qui sunt è præcipua Philosophorum Secta, omnia temerè , casuque extitisse arbitrantur , &c. de summo , & primo rerum omnium Auctore , mirum apud omnes silentium* . Mà questi Testimonj, dirà, son' antichi, nè poteano parlare dell'Imperadore , e de' Letterati moderni . Eccone altri dunque moderni , che parlano di lui , e della sua Setta in questi termini: *Secta Litteratorum* , dice il P. Greslon , *quæ cultum Idolorum damnat , & nihil aliud est , si propriè loquamur , nisi Atheismus , legibus Regni approbata est* . Il P. Pag. 21. le Faure , parlando della Legge , e della Dottrina de' Letterati , *de qua* , dice , *antiquiores Missionis Patres judicarunt , illam quidem ex se ,* Pag. 23.

cujus-

cujusmodi vigebat in veteribus Sinis [inter quos nullius alterius Religionis vestigia extant] nihil aliud esse quoad substantiam , nisi legem naturæ , seu dictamine rectæ rationis , & afflatu luminis naturalis exortam ; quatenus verò ad posteriorum temporum Litteratos corrupta desluxit, merum Atheismum esse, sed in nonnullis Idololatriæ admixtum . I PP. Intorcetta , e Couplet nella Vita più volte ristampata di Confucio: *Sinenses ergo Cùm Idola jam magis , magisque venerarentur , nec sine exemplo quorumdam Regum , qui prorsùs impensè novam superstitionem sectati sunt , paulatim scilicet discesserunt à genuina Magistri sui Doctrina , & præclaris Institutis Priscorum , ac tandem in contemptum Religionis , verumque Atheismum sunt prolapsi* . Il P. le Gobien chiama la Corte moderna di Pekino *famosam Babyloniam , quæ cùm sibi quidquid in universo Orbe Sapientiæ , & scientiæ est , sua inter mœnia comprehendere arroget ; non est , si propriè loquamur, nisi centrum erroris, asylum Atheismi, & idololatriæ propugnaculum* . Il P. le Comte così parla de' moderni Popoli della Cina: *Populi illi antiquitùs tàm sapientes , tàm pleni cognitione, & , si audeo id dicere , spiritu Dei , tandem miserè deciderunt in superstitionem, in Magiam, in Paganismum, deniquè in ATHEISMVM, ex abysso in abyssum gradatim hoc modo devoluti*. Aggiungiamo à questi tanti testimonj della Compagnia un' altro dell'Ordine Francescano , sommamente lodato dalla medesima , il P. Agostino di S. Pasquale , che parla dell'Imperadore vivente in questi termini. *En los libros , que este Emperador sacò à luz se muestra clarissimo Atheo . No le passò por la cabeza el pensar en Dios* . Ecco dunque sodisfatto alla riflessione , che fà l'Anonimo *sopra la qualità di Ateo , con cui* [son sue parole] *l'Autore della Risposta onora l'Imperatore, e tutta la Setta de' Letterati* . Non l'Autore , mà i PP. della Compagnia furon' i primi ad onorarli con quest'encomio , quando parlarono , e scrissero Istoricamente col solo impulso della verità .

Relat. de l' Edit. pag. 3.

Tom 2. pag. 183.

E giache vorrebbe sapere , come possa concordarsi l'Ateismo con l'Idolatria, che dice non esser compatibili l'uno coll'altra ; rispondo, che giusta il sistema de' Cinesi contenuto nel riferito Testo dell'Imperadore , credono essi , che la materia sia eterna , ed in essa coeterna quella virtù predominante chiamata *Tay Kie*, ò *Ly* , che produce tutte le cose . Quindi per mostrarsi grati à questa virtù tanto benefica [essendo ciò un'inclinazion naturale di tutte le Nazioni] infusa in tutte le cose sensibili , l'onorano nel Cielo , nella Terra , ed in tutte le parti , di cui son composti , con i Sagrifizj , con le oblazioni , e con tutte le altre sorti di riverenza , con cui s'onora , e si riconosce il vero Dio Creatore di tutte queste cose . Laonde non riconoscendone alcuna prima Causa , son' Atei ; e dando loro il culto , ch'è dovuto solamente alla prima Causa, son' Idolatri . In questo senso gl'Autori della Compagnia ne' lor Libri *onorano l'Imperatore, e tutta la Setta de' Letterati* coll'elogio di Atei ; nè io mi son'avanzato à più, di quanto

essi

essi hanno scritto. Credo poi verissima la Dottrina di S. Paolo rapportata dall'Anonimo: *Revelatur enim ira Dei de Cœlo super omnem impietatem, & injustiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent, quia quod notum est Dei, manifestum est in illis: Deus enim illis manifestavit*. E credo, che Dio abbia sufficientemente manifestata à Cinesi, come à tutte le altre Nazioni del Mondo, la sua notizia, tanto per il lume interno della ragione, quanto per l'esterno delle Creature, come soggiunge l'Apostolo *Invisibilia enim ipsius à Creatura Mundi, per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur; itaut sint inexcusabiles*. Mà credo ancora verissimo tuttociò, che siegue nel citato Testo, e vediamo avverato negl'istessi Cinesi; *quia cùm cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt*, spiega S. Tomaso: *quia ei debitum cultum non impenderunt*: mentre acciecati dalla lor malizia: *commutaverunt veritatem Dei in mendacium, & coluerunt, & servierunt Creaturæ potiùs, quàm Ceatori*: s'indussero à credere, che questo Dio altro non sia, che il Cielo materiale, perdendo affatto la cognizione del suo Creatore, giusta l'altro Divino Oracolo: *Vani autem sunt sensus hominis, in quibus non subest scientia Dei, & de bis, quæ videntur bona, non potuerunt intelligere eum, qui est; & neque operibus attendentes agnoverunt, quis esset Artifex; sed aut ignem, aut Spiritum, aut citatum aerem, aut gyrum stellarum, aut nimiam aquam, aut Solem, & Lunam Rectores Orbis Terrarum Deos putaverunt*. Nel qual Testo veggonsi dipinti al naturale l'Imperadore, ed i Letterati della Cina, allorche offeriscono Sagrifizj al Cielo, alla Terra, à Pianeti, al Fuoco, à i Fiumi, e che sò io. Dove parimente potrà l'Anonimo trovar la risposta all'obiezzione, che fà in quelle sue parole: *Or se tutti i Letterati Cinesi col loro Capo fossero perfettamente Atei, e perciò non avessero nel lor Idioma nè pure una voce, che potesse frà loro esprimere il significato della prima Intelligenza, che è Dio, nè l'avessero mai avuta per tanti Secoli, sarebbe parimente per sempre restata incognita alla Nazione Cinese l'Intelligenza d'una Divinità Suprema contro la Dottrina di S. Paolo*. Imperciocche noi non parliamo de' Cinesi di tutti i Secoli passati, come astutamente, e fuor di proposito, per fuggir l'argomento, e negar la verità, insinua l'Anonimo. Mà parliamo de' Cinesi moderni, i quali possono per la lor malizia non aver cognizione del vero Dio; *& de bis, quæ videntur bona, non potuerunt intelligere eum, qui est, neque operibus attendentes, agnoverunt, quis esset Artifex*; il che non è contro alla Dottrina di S. Paolo: perche lo Spirito Santo, che hà parlato per bocca di Salomone nella Sapienza, e dell'Apostolo nelle Lettere, non puol'essere à se stesso contrario. Nè si dice, che i Cinesi *non avessero nel loro Idioma nè pure una voce, che potesse frà loro esprimere il significato della prima Intelligenza, che è Dio*; anzi s'è detto, che l'hanno; ed è appunto quello, che usano tutti gl'altri Missionarj non Giesuiti *Tien Chu*, che vuol dire Signor del Cielo; mà negano i Cinesi d'usarlo: e quel, ch'è peggio, non voglio-

Rom. 1.

Ibid.

D. Th. hic. 7.

Sap. 13.

vogliono, che nè pur sia usato da Cristiani; perche pretendono di sforzarli à servirsi di quello, che i Gientili danno al Cielo materiale *Tien*, e *Xang Ti*; e con questo adorare ciò, ch'essi adorano. Pensi dunque (per finir con la sua frase) l'Autor delle *Osservazoni*, se sia conveniente contro il senso espresso dell'Apostolo [egli dice con somma improprietà, contro il parere dell'Apostolo, come se l'Apostolo fosse un privato Dottore, che facesse solamente autorità probabile] e della Divina Sapienza ne' luoghi citati, anzi contro l'Autorità de suoi Fratelli, il negare ne' Letterati Cinesi, e nel loro Capo l'Ateismo, per sostenere, che hanno la conoscenza di Dio, e che le voci *Tien* Cielo, e *Xang Ti* Supremo Imperadore, esprimano il nostro Dio contro la Definizione del suo Vicario.

Da tutto questo discorso parmi, che si conchiuda evidentemente l'evidenza negata dall'Anonimo, che la voce *Tien* non significa presso i Cinesi il Signor del Cielo, e quale lo credono, e confessano nel Simbolo i Fedeli di Cristo: *Creatorem Cœli, & Terræ*; mà solamente il Cielo materiale rappresentato da essi nel color ceruleo della Tabella [che tengono i PP. di Pekino nel luogo più cospicuo della lor Chiesa] in cui stanno scritte le parole *KING TIEN Cœlum colito*; siccome l'altra voce *XANG TI Supremus Imperator*, non significa sè non quella virtù predominante, che costituiscono nell'istesso Cielo corporeo. Onde il volerla oggi ostinatamente sostenere, contro il diviero della Sede Apostolica, merita l'istesso rimprovero fatto dal S. Pontefice Leone IX. à due Vescovi protervi Michele Costantinopolitano, e Leone Acridano, rei di somigliante ostinazione, avvengache in caso dissimile nella sostanza, mà simillissimo al nostro nelle circostanze: *Vestra ergo fraternitas videat, quanta apud se pertinacia tumeat, quæ nec oblatum sibi à quoquam, nec concessum* (se non da un Prencipe Pagano] *sed potiùs denegatum, & sub Anathematis interpositione ab Apostolica, & prima Sede, & à Sanctis, atque Orthodoxis Patribus* [della suprema Inquisizione) *interdictum SUPERSTITIONIS VOCABULUM tantæ obstinationis contumacia, &c. usurpare non cessat*.

Nella *Censura num.* 14. si vuol salvar l'Imperadore dall'Ateismo, e darli la cognizione del vero Dio, coll'istruzione, che dicesi aver presa dalli PP. Giesuiti, e dal Libro del P. Matteo Ricci; talmente, che già quindeci anni sono ebbe à dire *ad un suo principal Mandarino, che restava ammirato, come gl'Europei fossero arrivati à concepire con termini sò chiari l'essenza di Dio, formandone un' Idea sì bella, e che nella Cina non fossero giunti à spiegarla egualmente con tutta la perspicacia del lor' ingegno i Letterati antichi*. Mà, dico io, sè l'Imperadore restò convinto da codeste istruzzioni, e da codesto libro, dell'essenza del vero Dio: sè hà confessato, che i nostri termini son più chiari de' suoi, per formarne l'idea; perche voler poiche i Cristiani si servino de' suoi,

e non

e non de' nostri? Non è questo un pretendere, che si lasci il certo per l'incerto, ed il chiaro per l'oscuro? Non insegna così S. Agostino, che dice: *Tene certum, & dimitte incertum*. Nè Nabucdonosor, nè Dario portato dal Censore in esempio, per provare, che anch'essi acquistarono la cognizione di Dio, come dice averla acquistata l'Imperador Cinese, pretesero mai, che il Dio degl'Ebrei fosse quello, che adoravano i Persiani, ed i Medj; molto meno, che gl'Ebrei si servissero de' termini di questa Nazione, per nominarlo, come pretende l'Imperadore. Che sè l'uno, e l'altro à forza di prodigj fù costretto à confessare il vero Dio di Daniele[l'Istorie son note] ne hanno ben'altre testimonianze, n'ebbero ben'altri impulsi, e ne fecero altre dichiarazioni, che quelle portate dal Censore, à provar la cognizione del vero Dio nell'Imperador della Cina. Quelli n'hanno l'Oracolo infallibile della Divina Scrittura: questo solamente il detto fallace di qualche Giesuita. Quelli veddero stupendi prodigj per mezzo de Profeta: questo non hà per' anche veduto alcun miracolo per mano de' Giesuiti. Quelli ne fecero una publica, e chiara confessione: *Altissimo*, disse Nabucco, *benedixi, & viventem in sempiternum laudavi, & glorificavi, quia potestas ejus, potestas sempiterna, & Regnū ejus in generatione, & generationem &c. Nunc igitur ego Nabucdonosor laudo, & magnifico, & glorifico Regem Cæli; quia omnia opera ejus, & viæ ejus Judicia*. L'Imperador Cinese, che hà fatto, per manifestar la sua cognizione del vero Dio? *Dixi Tibi KIN TIEN, Cœlum colito, id ipsum esse, ac quando in Lege vestra dicitis KIN TIEN CHU*, ch'è quanto dire: quello, che adoro io, è l'istesso, che adorate voi. Si chiama questo un confessare, ò conoscere il vero Dio? un'esprimer con la voce *Tien*, Cielo, il concetto del *TIEN CHU*, Signor del Cielo? si confronti poi il Decreto del Rè Dario: *In universo Imperio, & Regno meo, tremiscant, & paueant Deum Danielis: ipse est enim Deus vivens, & æternus in Sæcula, & Regnum ejus non dissipabitur, & potestas ejus usque in æternum*; si confronti, dico, colla Dottrina dell'Imperadore, altrove mentovata, e con i suoi Decreti, e si conoscerà, quanto à proposito il Censore si vaglia di questi esempj. Dicasi per tanto, che i Giesuiti affidati nell'immensa distanza de' Paesi, vogliono far travedere in Europa l'Ateismo della Cina, come cangiato in vera Religione per miracolo de' lor Libri. E quando si porta loro qualche Testo de' Libri Cinesi, si riparan dal colpo col pretesto della non fedel traduzione, come fà il Censore nel *num.* 15. portandone un'altra, colla quale, suo mal grado, pur' è costretto à concedere, che il *Tai Kie est summa ratio, rectrix, & radix productionum*, la qual confessa esser presso d'alcuni *la causa prima efficiente*; benche presso altri, come dice, s'intenda la causa materiale.

Dan. 4.

Dan. 6.

Osservazione V.

Onchiude l'Autore la sua Risposta *, con chieder di nuovo à sua Santità la confermazione Apostolica del Decreto Nankinense , publicato dal Signor Cardinale di Tournon , dandone alcuni motivi , la maggior parte de' quali si riducono alle opposizioni già fatte da lui nelle Risposte a' Memoriali del P. Provana , e già sodisfatte nelle presenti* Osservazioni . *Siccome alla supplica della pretesa confermazione del Decreto Nankinense si è risposto nell'* Osservazione VII. *sopra la Risposta al* secondo Memoriale .

APOLOGIA

SE' le opposizioni siano sodisfatte ò nò nelle presenti *Osservazioni*, lo giudicherà il savio Lettore . E sè la Supplica di confermarsi il Decreto Nankinense sia ben giustificata , può conoscersi da i Brevi scritti dalla Santità di N. S. alla Maestà del Rè di Portogallo , al Signor Cardinale di Tournon , ed all'Imperador della Cina ; ne' quali spiega la mente de' suoi Decreti uniforme à quella del Nankinense; ed io ne dò per distеso il tenore nel fine di questa *Apologia* in grazia di chi và cercando la verità . Rimetto poi ancor'io l'istesso Lettore à quanto risposi all' *Osservazione VII.* sopra il *secondo Memoriale* .

Osservazione VI.

PEr terminar dunque queste Osservazioni *con una , che vaglia per tutte , si rappresenta , che sè l'Autore della Scrittura contraria per impugnare i Giesuiti , usa di tanti equivoci , e di tante sinistre interpretazioni , quante si sono mostrate in questa Replica , confondendo egli la materia del Decreto Pontificio colla materia del Decreto Imperiale , i Riti difesi da Giesuiti con i Riti condannati dalla Sede Apostolica , spacciando per Articoli di Fede la verità de' Fatti , lasciata indecisa dalla Sede Apostolica ; affermando falsamente , che la Controversia con i Giesuiti , non è sopra il Fatto , mà sopra il Dritto ; e con altre simili esposizioni manifestamente false . Sè usa egli , dico , di tanti equivoci , e sinistre interpretazioni , e falsità in un Fatto , ch'è palese à tutta Roma ; come si dourà prestar fede infallibile à Contradittori de' Riti Cinesi , quando in fatti molto lontani dal nostro Mondo Europeo rappresentano le Oblazioni solite à farsi à i vivi per Sagrifizj , le Mense comuni per Altari , le Sale profane per Tempj , l'espressioni d'affetto per preghiere , i Libri apocrifi per classici , i vocabili*

Tien,

Tien, e Xang Ti *per istituiti à significare il solo Cielo materiale; interpretando à questo fine, e à lor modo Testi Cinesi incogniti à nostri Europei? Giudichi adunque ogn'Vomo di senno adesso, à chi si hà da imporre perpetuo silenzio, sè alla Compagnia, come dimanda l'Autore nell'ultime righe della sua* Risposta, ò *à chi è convinto di tante imposture?*

APOLOGIA

GIà che l'Anonimo rimette al giudizio *d'ogn'Vomo di senno*, chi di noi abbia da soggiacere à perpetuo silenzio, non prenderà in mala parte, ch'io abbia pósto sotto gl'occhi di questo Giudice quanto scrissi nelle mie *Risposte* à i *Memoriali* del P. Provana; dovendo chi hà da giudicare, legger tutto il Processo. E ciò voglio avvertito, per che sè l'Anonimo sul principio di questa sua Scrittura hà tanto schiamazzato sopra l'aver'io presentate le mie *Risposte* solamente à Sua Santità, ed agl'Eminentissimi Signori Cardinali del S. Offizio, che son Giudici della Causa, non s'abbia poi à doler molto più, che siansi palesare ad altri; quantunque à me possa bastare l'esser state da gl' istessi PP. Giesuiti publicate con queste *Osservazioni*.

Adesso tocca à quest' *Vomo di senno* à giudicare, sè veramente l'Anonimo abbia mostrato in questa sua Replica *tanti equivoci, e tante sinistre interpretazioni*, quante dice aver'io portate nelle mie *Risposte*. Giudichi da quanto dissi nella *Risposta* alla terza *Osservazione* del primo *Memoriale*, sè la materia del Decreto Pontificio sia diversa da quella del Decreto Imperiale, e se i Riti difesi da' Giesuiti sian diversi da i condannati dalla S. Sede; onde possa con verità riprendermi d'aver confusa l'una, e l'altra. Giudichi da quanto dissi nella *Risposta* all'*Osservazione* seconda del secondo *Memoriale* §. *Mà per chiudere*, sè io abbia spacciato per Articoli di Fede la verità de' Fatti; e dagl'antecedenti Paragrafi della stessa *Risposta*, sè questa verità sia *lasciata indecisa dalla Sede Apostolica*. Giudichi da tutto ciò, che hò scritto sopra la seconda *Osservazione*, e le due seguenti del primo *Memoriale*, sè la Controversia con i Giesuiti sia sopra il puro Fatto, doppo averlo essi confessato nelle lor Scritture, e Sommarj; ò pure, sè si riduca puramente al Dritto, pretendendo, che l'intenzione possa trasmutar la natura de' Riti; e di religiosi, ed illeciti, renderli civili, e leciti; facendosi ancor lecito di soggiungere, ch'io abbia portato nelle mie Risposte *altre simili esposizioni manifestamente false*. Mà lo compatisco, perche i pipistrelli non posson soffrire la luce del Sole; e sè avesser lingua da parlare, direbbero, che tutti son ciechi, come son'essi. Bellissimo poi è l'argomento, che fà con queste parole: *Sè usa egli di tanti equivoci, e sinistre interpretazioni, e falsità in un Fatto ch'è palese à tutta Roma, come si dourà prestar fede infallibile a' Contra-*

dittori de' Riti Cinesi &c. con ciò, che siegue nell' *Osservazione*. Mà di qual Fatto egli parla? Sè di quello esposto ne' Quesiti, certamente che questo è noto à tutta Roma, essendo i Quesiti stampati; e qui non vi posson'entrare equivoci, finistre interpetrazioni, e falsità: perche chi sà leggere, ed intende il latino, non hà bisogno d'Interpetre, per intenderli; molto meno puol'esser'ingannato con equivoci, e con falsità. Intendo però la sua intenzione nascosta sotto quelle parole: *come si dourà prestar fede infallibile a' Contradittori*; e vuol dire, che come il testimonio degl'Uomini non è infallibile, il Papa non hà potuto giudicare in questa Causa, che dice tutta di Fatto, con prove umane. Quindi è, che per esserne Giudice, deve Sua Santità personalmente andare alla Cina, ed ivi riconoscere co' proprj occhi sè quelle Oblazioni sieno Sagrifizj: sè le Mense sieno Altari: sè le Sale sieno Tempj: sè l'espressioni d'affetto sieno preghiere: sè classici i Libri apocrifi: sè le voci *Tien* e, *Xang Ti* istituite à significare il Cielo materiale. E poi che ne seguirà? oh il Papa non intende la lingua: è stato ingannato da suoi Ministri: L'Imperadore, i Letterati, i Giesuiti, i Vescovi d'Ascalona, e di Macao attestano il contrario: son cose di Fatto: il suo Giudizio non è infallibile: basta l'intenzione contro l'evidenza, e contro tutte quante le sue Definizioni: in somma non puol'esser Giudice. Questo è tutto il compendio, l'estratto, il midollo di queste *Osservazioni*, della *Censura*, delle *Riflessioni*, e di tutti gl'altri Libelli publicati contro i Decreti di CLEMENTE XI.

Mà giàche l'Anonimo finisce le sue *Osservazioni* con queste ultime righe: *Giudichi adunque ogn'Uomo di senno adesso, à chi s'hà da imporre perpetuo silenzio, sè alla Compagnia, come dimanda l'Autore nelle ultime righe della sua Risposta, ò à chi è convinto di tante imposture?* Io voglio terminar quest' *Apologia* con un'occhiata sù quella Figura, che per far la scimmia all'altra, di cui altrove feci menzione, và impressa nel fine della *Censura*, per far conoscere, chi sia convinto d'impostura, d'equivoci, di finistre interpetrazioni, e di falsità; sè il Procuratore del Signor Cardinale di Tournon, ò pure i suoi Calunniatori.

Quando io la veddi, mi parve al primo aspetto una copia di quell' altra, che porta il titolo di *Solenne Sagrifizio di Confucio*; mà ben tosto m'accorsi, esser'un'Originale di solennissimi *inganni*; come riconoscerà chiunque voglia solamente confrontar l'una coll'altra; ed io quì brevemente dimostro. Quella rappresenta un'azzione sola, tale appunto, qual fù vista dal Missionario, che invitatovi da un Personaggio Cinese, ne descrisse le particolarità, e ne delineò la figura nella Metropoli della Provincia di Cantone, e l'inviò in Europa. Questa è un'aggregato di diverse azzioni, che si praticano in diversi tempi, in diversi luoghi, da diversi Personaggi, e con diverse Cirimonie. Tutte però si son quì unite con detestabil malizia, per dar'ad intendere, che

quell'istesso culto, il qual nella Cina si pratica verso Confucio, si dà ancora da i Cinesi alle persone viventi. Tanto può l'impegno di sostener nella Cina con la forza i Riti dannati di superstizione, e nell'Europa con l'inganno! che connessione hanno insieme la Tavoletta, che dicesi star sempre esposta in una delle Sale del Regio Palazzo, col nome dell'Imperador vivente; dinanzi alla quale fumano due grand'Incensieri; ò quella, che s'espone nelle Città della Cina nel Solstizio d'Inverno, nel cui cospetto i Mandarini augurano al'Imperadore dieci mila anni di vita; che connessione, dico, hanno codeste Tavolette, e codeste Sale col Convito solenne, che fà il Prefetto a' Mandarini del luogo, ò ad un Legato Forastiero; talche queste separate azzioni s'abbiano da mostrare al popolo, come se fossero una sola; e poi cavarne questa bella moralità: l'istesse Cirimonie, che si fanno à Confucio, ed à Progenitori defonti, si fanno ancora verso i Maestri, ed altre persone viventi; adonque come queste son puramente civili, così son quelle; ed il Papa non hà inteso quel, che faceva, quando le condannò? E' questa una falsità da processo: tanto più vituperevole, quanto più l'intenzione di chi l'hà commessa, tende à vituperare il giudizio della S. Sede in una materia la più importante della nostra Religione. Sè si prendono le azzioni tutte della S. Messa separatamente; e chi potrà negare, che ogn'una di esse si pratichi ancora in cose puramente profane? quivi sono incensi, lumi, genuflessioni, inchini, preghiere, lodi, offerte, ringraziamenti, cibo, bevanda, vestimenta proprie di tal Funzione. Tutte queste cose, con altre ancora, che potrei numerare, si costumano nel commercio civile. Usiamo l'incenso, per profumar le stanze, per fermar le flussioni del capo: i lumi, per fugar le tenebre, ed illustrar le scene: le genuflessioni, per onorare i Monarchi: gl'inchini, per salutar'i Magnati: le preghiere, per ottener'i favori de' Ministri: le lodi, le offerte, per guadagnar'il genio di chi puol'ajutarci: i ringraziamenti, per esser grati al Benefattore: il cibo, e la bevanda, per vivere: le vestimenta proprie, per onorare le Cariche, e la Dignità de' Magistrati. Si può dir per questo, che le azzioni della Messa non sian'atti di Religione, perche si praticano ancora tutt'esse trà gl'Uomini per costumanza civile? Che diremo della Musica, e degl'Istrumenti musicali, che vediamo usarsi non meno nelle Chiese, che nè Teatri? Adunque perche son profane nel Teatro, non son sacre nella Chiesa? Sarebbe un render troppo d'onore à questa prima falsità, sè consumassi più parole à confutarla. Vediamo le altre.

Nella Dichiarazione di questa Figura, che sembra *l'Irco Cervo* de' Filosofi, si dice, che *all'Imperator della Cina non meno che à Confucio danno il titolo di* Xim, *chiamandolo* Cim Chù, *conforme il Rituale* Ceu Sù, *e s'interpreta* Dominus Excellentissimus, *e non* Sanctissimus, *come impropriamente lo spiegano in Confusio*. E' falso, che la voce *Xim* appli-

cata

fata à Confucio s'interpetri *Dominus excellentissimus*; Poiche i Cinesi tengono questo Filosofo per il più Santo, che mai sia stato trà Mortali: così l'attesta il P. Matteo Ricci primo Fondatore della Missione de Giesuiti nella Cina: *Maximus inter omnes Philosophus Sinensis C onfucius appellatur, quem invenio &c. annis amplius septuaginta itá vixisse, ut non exemplo minus, quàm scriptis, & congressibus omnes ad virtutis studium incitaret. Ex qua vivendi ratione consecutus est apud Sinas, ut mortales omnes, quotquot ubique terrarum virtute præstiterunt, vitæ sanctimonia excessisse credatur.* Li PP. Intorcetta, e Couplet Giesuiti nella sua Vita scrivono, che la sua Iscrizzione porta il titolo di Santo: *Tituli in iis Aulis cernuntur, trabealibus, auratisque literis exarati MAGNO MAGISTRO, ILLVSTRI LITERARVM REGI, SANCTO*: Il P. Le Comte Giesuita: *Confucium mortuum universum luxit Imperium, & jam tùm uti Sanctum colvere*; ed il P. Semedo Giesuita parlando di lui dice: *Tantá in famá est, ut non solùm Sanctus Magister, & Doctor Imperii habeatur, sed scripti ab eo Libri, & ore prolatæ Sententiæ, tamquam Oracula legantur, ac quidquid de eo dicitur, tamquam res Divina habeatur: habet præterea Templa publica* [che i Giesuiti moderni convertono in Sale [*singulis in Vrbibus erecta, ejusque memoriæ consecrata; quam memoriam certis temporibus magnis Cæremoniis colunt*. Il dir dunque, che ad un Santo di questa fatta si dia nell' Iscrizzione della Tabella il titolo nõ di *Santissimo*, mà di *Eccellentissimo* cõ la voce *Xim* sol perche rispetto all'Imperadore si spiega nel secõdo senso; è quanto dire, che la parola *Divus* non significhi *Santo* in tutta la sua proprietà rispetto à i Santi dell'Antico, e Nuovo Testamento; sol perche rispetto à gl'Imperadori Romani, che s'appellavano *Divus Augustus*, non s'intende così. Mà ciò, che toglie ogni difficoltà, si è, che gl'istessi PP. Giesuiti danno il predicato di *Xim* à i nostri Santi, al Battesimo, all'Eucharistia; onde secondo l'esposizione del nostro Commentatore, si dovrà dire, che chiamino Eccellentissimo Pietro, Eccellentissimo Paolo, Eccellentissima Maddalena, Eccellentissimo Battesimo, Eccellentissimo Corpo di Cristo; e per fine l'Acqua Santa perderà il suo distintivo, perche non sarà più che Eccellentissima, come posson chiamarsi tutte l'Acque minierali dotate di qualche virtù eccellente.

Christian. expedit. Lib. 1. Cap. 5.

Tom. 1. Pag. 421.

Par. 3. Cap. 10.

Siegue il Commentator della Figura. *In una delle Sale del Regio Palazzo stà sempre esposta una Tavoletta col nome dell' Imperatore vivente, avanti cui fumano due grandi Incensieri: La medesima Tavoletta col nome dell'Imperadore s'espone in tutte le Città, venendo il Solstizio d'Inverno; e tutti i V. Rè, Prefetti, Governatori, e Mandarini, vanno ad inginocchiarsi; e prostrati avanti di quella, offerendo in una Mensa ivi preparata Candele, e Profumi, che si accendono in suo onore; e poi recitando una Formula prescritta; gl'augurano dieci mila anni, come se stesse presente.* Che hà da fare questa Tavoletta, la quale in vece de' Ritratti usa-

usati da noi, stà esposta, come dice, nel Palazzo Imperiale, ed in quelli de' Magistrati delle Città col nome dell'Imperador vivente; che hà da far, dico, con la Figura, che si dà come *contraposta all'altra Figura publicata* del Sagrifizio Solenne di Confucio? Questa rappresenta la Tavoletta di Confucio coll'iscrizzione: *Sedes Spiritus Santissimi*: voglio ancora concedergli, che dica *Excellentissimi Magistri Confusii*; quella del Censore porta il solo nome dell'Imperador vivente; questa esposta nel Tempio: quella nella Sala; dinanzi à questa si fanno tutte le Cirimonie, Oblazioni, e preghiere, che vi si vedono rappresentate: dinanzi à quella non si fà altra Funzione, che l'annunziare à ginocchia piegate dieci mil'anni di vita all'Imperadore, e se si credesse al Censore, offerirgli Candele, e profumi. Hò detto, *sè si credesse al Censore*, perche il P. Francesco Varo Domenicano Vicario Apostolico, ed eletto Vescovo Cantoniense, il quale faticò nella Mission della Cina sopra 40. anni; e per testimonio del P. Filippucci Giesuita, hà superato ogn'altro Missionario nella cognizione delle Cirimonie Cinesi, delle quali compose un'intiero Trattato, attesta, che in questa Funzione *vanno tutti li Mandarini vestiti con le loro Insegne, e fanno avanti di essa* [Tavoletta] *le medesime riverenze, che da loro si praticano, quando vanno avanti al Rè, senza offerir però cos'alcuna*. Laonde si vede, che l'offerta quivi asserita dal Censore nella sua Dichiarazione, và in conto dell'altre falsità, delle quali è composta la sua Figura. E veramente hà molto dell'inverisimile, che in una Funzione fatta in onore dell'Imperador Regnante, *come se stesse presente*, se gl'offeriscano profumi, e Candele accese, cose, che si costumano nelle Cirimonie de' Progenitori defonti; questo sembra un'augurio di morte, più tosto che di dieci mila anni di vita. E poi qual Mandarino della Corte comparisce nel cospetto dell'Imperadore, con presentargli Candele accese, e profumarlo d'incenso; talche quelli, che son lontani, devino à lor'imitazione far l'istesso alla sua Tabella, *come se stesse presente*? povera verità, offuscata egualmente dalla luce di queste Candele, che dal vapore di questi profumi!

Estratt. del Tratt. pag. 139.

Tutti i Prefetti, dice il Commentator, *che vanno all'udienza dell'Imperatore, devono prepararsi avanti col digiuno, astenersi dal letto maritale, lavarsi il corpo, e vestirsi di Toga speciale, come si prescrive nel Libro Ly Ki cap. 13. e nel libro T Ey tom. 8.* Sè così è, il P. Grimaldi, ch'è Prefetto della Matematica, e stà continuamente al fianco dell'Imperadore, dovrà stare in perpetuo digiuno, e guazzar sempre nell'acqua, come un Pesce. Non sò, sè gli riuscirebbe facile à ritener la Carica, con pagarne sì grave pensione. Per tanto poteva il Censore avanzar la fatica d'andar cercando questo rancidume dell'antichità, che come un'insegnamento ideale della moral Filosofia de' Cinesi, quanto è facile nella speculativa, è altretanto malagevole nella pratica; e niente conferisce al suo disegno. Attesoche un consiglio dato à i Ministri, di

non

Pilis monentur [Spiritus] *de integritate Victima*: (*& quia*) *aures præsident auditui, volunt* [Offerentes] *ut spiritus audiant*. Questa comunicazione presso i Cinesi, e nel concetto de medemi è di tanta importanza, di quanta è presso i Fedeli Cristiani l'unione dell'Anima con Dio ricevuto Sacramentalmente nell'Altare; e perciò come per questa la Chiesa governata dallo Spirito Santo sotto il suo Capo visibile hà prescritto il digiuno, la mortificazione degl' appetiti, e delle passioni, particolarmente in alcune Solennità dell'Anno, e Feste principali de Santi, à fine che i Fedeli meritassero con tali disposizioni la partecipazione dello Spirito di Cristo, e de Santi medesimi; così il Demonio, tenendo ingannate quelle povere Genti della Cina, e facendo la Scimmia, come dice S.Agostino, à Dio, ed alla Chiesa, hà loro ispirato l'istesse disposizioni, per celebrare con altretanta purità di Spirito quei diabolici Riti, à fine di comunicare con li Spiriti chiari. Or questi digiuni, queste mortificazioni preparatorie, questi Sagrifizj, e Riti Cinesi, ordinati ad un fine sì alto, qual' è l'unirsi alli Spiriti de' Progenitori, si battezzano da i lor Difensori per Cirimonie civili, e per atti politici, per espressioni d'affetto; e non essendo loro riuscito d'ingannar con queste illusioni tante volte replicate il Supremo Tribunal della Chiesa, si sforzano adesso d'ingannar'i Fedeli, con rappresentargliele in Libelli sandalosi, ed in figure inventate; à sol'oggetto di screditar' il Giudizio della S. Sede, e di far divenire, se fosse possibile, tutto il Cattolichismo Scismatico.

Seguita il Commentatore della Figura la sua spiegazione, con dire: *ne' loro Conviti solenni, conforme i loro Rituali antichi, si devono preparare molte Tavole, ancorche fosse un solo il Convitato, e queste devono esser' imbandite di Carni cotte, e crude, con i peli, ò penne, e sangue degl' Animali, di frutta, robbe dolci, & altri Comestibili, come nel Convito da farsi una volta l'anno da Prefetti delle Città à gl' altri principali Mandarini del luogo, si prescrive nel Rituale* Tamin hoei tien *tom. 79. e nel Convito d'un Legato Forastiere, à cui di più si offeriscono Animali intieri di Bovi, Capre, e Porci, così vivi disposti all'entrare, come morti, e di fresco scannati, posti alla Porta orientale de' gradini della medesima Sala, avanti i quali deve fare il Legato le sue genuflessioni, e prostrazioni, per esser regali dell'Imperatore, come si prescrive nel Rituale* Y Ly *tom. 8.*

Trè azzioni, tutte differenti l'una dall'altra, si rammentano in questo passo. La prima si è del Convito solenne, che dice farsi una volta l'anno da i Prefetti delle Città a' Mandarini principali del luogo; la seconda del Convito, che si fà ad un Legato Forastiere dall'Imperadore, come si dice nel *num.* 5. della *Figura*. La terza del Regalo, che si manda pur dall'Imperadore à questo Legato. Io v' aggiungo la quarta del solenne Convito d'inganni, che il Commentatore c'imbandisce colla commentizia Figura. Supponghiamo, che tutte codeste cose veramente si pratichino, come costui le racconta; che connessione hanno elleno insieme, per formarne di tutte una sola prospettiva, e contra-

porla à quella del Confuciano Sagrifizio, che rappresenta una fol: azzione? Non è questo un fare il vestito del Traccagnino, compo di più ftracci di varj colori, per traftullo della marmaglia? Siasi, c me dice, che ne' Banchetti s'imbandifchino più Mense di carni cotte crude [benche l'imbandimento della carne cruda col pelo, e fang degl'Animali, sia più tosto da Macello, e da Cucina, che da Sala Convito; e perciò niente verisimile in una sì culta Nazione] di fri ta, e di dolci, per onore del Convitato; sarà egli per questo non r ligioso un tal'apparecchio, qual'ora si faccia per il Sagrifizio di Co fucio, e de' Progenitori defonti? Ogni persona civile apparecchia sua Mensa con Tovaglia di lino; adunque, secondo l'argomento questo sciocco Censore, non appartiene à Rito Sagro il tenerla sop l'Altare nel tempo della Messa. Potrei portar migliaja di questi sim li; mà non vuò prerder' il tempo in risponder à somiglianti spropo ti. Mi resta sol d'avvertire in proposito di queste Mense, per far c noscere l'astuzia maliziosa della nostra Scimmia, che quelle delinea nella Figura del Sagrifizio di Confucio, rappresentano gl' Altari late rali, eretti nel Tempio di questo Filosofo alli suoi primi quattro D scepoli, le cui Tavolette perciò stannovi sopra esposte. Qual som glianza dunque hanno con esse quelle due, che ad uso di credenza ve gonsi segnate col *num*.7. e 8. nella Figura del Censore?

In quanto al Convito solenne, che dice farsi dall'Imperadore al L gato Forastiere, io lo tengo per una solenissima bugia; poiche trà tu ti gli onori fatti dal Regnante Monarca al Legato Apostolico, e d scritti minutamente da' Giesuiti nella lor Relazione, e nel Diari di Pekino, non si legge questo Convito. Si legge bensì, che l' Impe radore nella prima Udienza gli fece portar dinanzi una Tavola im bandita di varie Vivande, delle quali anch'esso volle gustare, per segn d'onore; mà non già, che vi fossero le schifezze di carni crude, di pel di sangue, e di penne d'Animali. Si legge ancora, che ogni due, ò tr giorni seguitò sempre S.M. per tutto il tempo, che il Legato si trattēr in Pekino, à farlo regalare di cose comestibili, e non comestibili, com pezze di Drappi, Porcellane, e Radice di Giansen; mai però si sente no descritti nè il Porco, nè il Bue, nè altre simili Bestie vive, ò mo te, come cose troppo disdicevoli alla grandezza di così gran Monarc ed alla Dignità d'un Publico Rappresentante. Anzi leggo in una de le Lettere del Signor Cardinale, che il V. Rè di Cantone per fare u affronto solenne alli PP. Barros, e Beavvollier, che si spacciavano p Inviati dell'Imperadore, mandò loro in regalo alcune libre di Carr porcina, che ricusarono d'accettare. Leggo ancora in una Lettera d P. Cristiano Herdtrich Giesuita, scritta da Pekino al P. Prospero I torcetta dell'istessa Religione, e stāpata in un Libretto intitolato: *Con pendiosa Narrazione della Mission Cinese*, che all'Ambasciadore d Serenissimo Re di Portogallo D. Emanuele Saldagna, giūto in Pekin alli 30. Giugno 1670. e rammentato nella *Censura num*. 39. §. *Oltr* fu-

furon fatti dall'Imperadore onori mai praticati per l' addietro con altri Ministri di Prencipi Stranieri; Si dice in essa, che *comandò, che ogni giorno se gli dessero à spese reali Viveri quadruplicatamente più di quello si costuma dare agl' Ambasciatori d' altri Regni*. Che doppo la prima Udienza *comandò, che gli fossero donate 64. Pezze di Seta à maraviglia belle, ed à ciascheduno della Comitiva furono ripartite, conforme à loro gradi, e Dignità; e con questo li licenziò tutti*. E si soggiunge questa riflessione: *non v' è costume, che dia il Rè cosa alcuna agl' Ambasciatori nel primo ingresso, mà solamente quando partono dalla Corte*. Dove son qui il Bue, il Porco, la Capra, col Legato à mani giunte prostrato dinanzi à queste Bestie in atto d'adorazione, come si rappresenta nella Figura del Censore? Mà quel, che finisce di stomacare, e stomacarebbe ancora un Macellaro, è giunta tant'oltre l'insolenza di costui, che hà volsuto in essa farvi comparire il Legato Apostolico vestito in abito Cardinalizio, per fin colla Mitra in testa, come un'altro Aronne, che idolatrasse il Vitello; e quella macchia, da cui si preservò incontaminato nella furia della persecuzione, gli vien' ora dipinta dal furore della calunnia. *seg. 115. e seq.*

Mà seguitiamo la curiosa dichiarazione della Figura. *Sull' Aurora*, dice l'Espositore, *s'uccidono gl' Animali nell' Antisala del Convito, coll'assistenza de' Ministri à ciò deputati dal Prefetto della Città, che sono i più pratici di queste Cerimonie, come nel luogo citato del Libro* Tamin hoei tien. *Si fà parimente la Cerimonia del Tsi, che è l'offerta, e libamento del Vino, con spanderlo in Terra, ò riporre la Tazza sopra una Stuora, nel Banchetto del sopradetto Prefetto della Città, de' Regoli, e dal Legato invitato dal Regolo, come nel* Ly Ki *cap.* 10. e 45. *tom*. 8. Io lascio considerare alle Persone di buon gusto, sè sia credibile, che s'inviti al Banchetto un gran Personaggio, e s' aspetti ad uccider i Buoi, le Capre, ed i Porci, alla mattina del Convito. Saranno ben stagionate quelle Carni! più atte certamente a sfamare i Leoni del Serraglio di Babilonia, rammentato da Daniele; che à cibarne un' Ospite tanto riguardevole, quanto è l'Ambasciadore d' un Monarca. *Dan.14.* Intorno poi alla Cirimonia del *Cy*, che il Censore scrive *Tsi*, già che egli non ne spiega il mistero; io supplirò alla sua trascuraggine, per non lasciar' il Lettore con quest'appetito, e sete in tal Convito. Deve dunque sapersi, esser costumanza sì antica, che moderna nella Cina, di offerire, ò sagrificare una parte del Convito: sia di cibo, sia di bevanda, alli spiriti di coloro, che trovarono l'arte di condire il Cibo, e di far' il Vino; e questa Cirimonia si chiama *Cy*, ò *Tsi*, come con tal voce si chiamano tutti gl'altri Sagrifizj, che s' offerischono al Cielo, alla Terra, à Pianeti, à Progenitori, à Confucio, ed à tutti gl' altri Spiriti, che nella Cina si venerano con culto di Religione. Anzi con tal voce s'appella parimente il Sagrifizio della S. Messa, che da Missionarj Europei s'offerisce al nostro Dio. E ciò voglio avvertito, per iscuoprire al mio Lettore un'inganno, che vorrebbe il

Commentator nella Figura insinuare intorno à questa Cirimonia, come se fosse un'atto di civiltà verso gl'Ospiti, perche si fà nel Convito. Ella è un Rito di pura Religione superstiziosa verso i Defonti, prescritto nel Rituale *Iy Ky*, come in quello della Chiesa stà prescritta la benedizion della Mensa. E come trà noi Cattolici si costuma, che il Padrone convitante cede l'onore di benedir la Mensa al più degno de' Convitati, particolarmente, sè vi sia un Sacerdote; così trà Cinesi costumasi di cederlo all' Ospite invitato, per atto d' urbanità; come appunto si prescrive nel già detto Rituale, con queste parole: *Dominus Domus alliciens Hospitem ad faciendum* Cy, *faciendo* Cy *earum, quæ priùs introducuntur epularum ordine successivo: de omnibus fiat* Cy *totale*. Dove la glosa commenta la lettera Cy in questi termini: *Sacrificatur, vel offertur prœcedentium generationum hominibus, qui adinvenerunt potum, & escas*. Ed il Commentario maggiore, che chiamano, spiegando più diffusamente il Testo, così dice: *Majores nostri, nè rei originis memoria excideret, quoties comedebant, ex singulis dapibus parum quid decerpebant, & humi in disco se ponebant, ad iis grates rependendas, qui primi cibum, & potum conficiendi artem exercuerunt; & hoc est, quod dicitur* Cy, *sacrificare, vel offerre. Sic autem dapes offerendi, seu sacrificandi ritus erat: primum ex iis Sacrificium offerebant, quæ primo loco Mensæ apponebantur; deinde ex illis, quæ secundo loco, & sic juxtà ordinem, quo dapes inferrentur, itaut ex singulis aliquid offerretur*. Chù Vuên Hung [è questi un celebre Commentatore antico] *dicit, Vinum in Terram fundebant, & cibos in Disco offerebant*. Questa è la Cirimonia del *Cy*, ò *Tsi* nel solenne Convito, che il Commentator della Figura commentiziamente descrive, come politica, e solita praticarsi trà vivi. Certamente, che si pratica trà vivi; perche trà i morti nè si mangia, nè si beve; mà non si pratica in onor de' vivi, bensì delli Spiriti de' Defonti, in rendimento di grazie d' essere stati i primi Inventori del cucinare, e di far' il Vino. Sè quell' Asino, riferito da Polidoro Virgilio, il quale insegnò il primo l' arte di potar le Viti, fosse stato Cinese, buon per lui, perche avrebbe anch' esso l' onore del Sagrifizio, come Inventore d'un'arte sommamente utile à gl' Uomini. A ciò, che soggiunge il Commentatore sopra questo particolare, cioè: *poiche la maggior parte di questi Conviti solenni sono di pure Cerimonie; e poco si mangia, si distribuiscono poscia le vivande, e gli Animali a' Convitati; e si portano alle loro Case*; rispondo, parermi tal pratica più conveniente ad un Tinello di Birbanti, che ad un Convito solenne di Personaggi riguardevoli, di Regoli, di Legati, di Prefetti, quali si dicono esser i Convitati. Mà supposto, che facciasi, come dice, si toglie per questo, che la distribuzione delle Carni immolate nel Sagrifizio solenne à Confucio, ed a' Progenitori defonti, non sia un'atto religioso? Ancora nella Chiesa Cattolica si costuma di distribuire la Carne d'Agnello, e gl' Uovi benedetti dal Sacerdote nella

nella Pasqua a' Fedeli in memoria del Redentore morto, e risuscitato, come s'esprime nella Benedizione prescrittta nel Rituale Ecclesiastico; e non per tanto lascia d' esser' un Rito religioso, perche in altre congiunture si dispensino in dono codesti Comestibili.

Un'altra Cirimonia vien descritta dal Commentator della Figura, che dice così: *Alla Tavola degl'Imperatori antichi si portava una scudella di sangue, e un pezzo di carne cruda con i peli, come si riferisce nel lib.* Ly Ky *tom.9.* dal che vuol cavarne, che come questa era una Cirimonia civile; così quella, che si pratica nel Sagrifizio di Confucio, e de' Progenitori defonti, sia dell'istessa natura. Hò avvertito di sopra la falsità di tal conseguenza; e perciò non accade di replicare il già detto. Resta quì da notare la differenza, che passa trà l'una, e l'altra Cirimonia, per far vedere l'inganno del Commentatore. Quella costumata con gl'antichi Imperadori non era per dar loro un' onore, ò un'atto di riverenza; imperciochè sarebbe stato un costume villano, e bestiale, il presentargli alla Mensa un Piatto così stomachevole di carne cruda col pelo, e coll'intingolo del sangue, come un' onor sommo, dovuto solamente alla Maestà Imperiale. Mà ciò faceasi per una rimembranza de' primi Secoli più barbari della Cina, quando non erasi ancor trovata l'arte di cuocere, e di condir le vivande, nè l'uso del Vino. E perciò quella rozza Nazione, à somiglianza delle Fiere, pascevasi di carne cruda, e s' abbeverava col sangue degl' Animali, come accenna il Censore al *n um. 39. §. Seguitate pure,* coll'Autorità del *Ly Ky cap.9.* Nel che voglio credere, avessero intenzione quegl' antichi Monarchi di tener viva ne' Popoli la memoria di ciò, che furono, per non insuperbirsi nello stato presente di Nazione delle più civili del Mondo; in quella guisa, che si legge di quell' Agatocle Tiranno, il qual da vil Fornaciajo asceso al Trono di Siracusa, volle sulla Regia Mensa sempre un Vaso di creta, per ricordarsi de' suoi bassi natali, come scrisse elegantemente Ausonio:

Fama est fictilibus cænasse Agathoclea Regem
Atque Abacum Samio sæpè onerasse luto.
Fercula gemmatis quum poneret aurea vasis,
Et misceret opes, pauperiemque simul.
Quærenti causam respondit: Rex ego, qui sum
Sicaniæ, figulo sum Genitore natus.
Fortunam reverenter habe, quicumque repentè
Dives ab exili progrediere loco.

Mà il Piatto, che s'offerisce à Confucio, ed a' Progenitori defonti nel Sagrifizio, è condito di tutt'altre Cirimonie; ed hà sapore assai differēte da quello, che si poneva negl'antichi tēpi sulla Mēsa dell'Imperadore. Primo si fà la scelta degl'Animali, la cui carne si dev' offerire nel modo altrove divisato. Secōdo s'uccide la Vittima cō quelle preparazioni, e cō quella solennità prescritta dal Rituale. Terzo s' offerisce la carne, con

con l'altre cose nel Tempio detto *Miao* con apparato di lumi, di Tappezzerie, d'Incenso, di Musica, d'Istrumenti, e con la direzione del Maestro di Cirimonie, che ad alta voce avvisa ogni gesto, ogni riverenza, ogni prostrazione, che devonsi fare da' Ministri del Sagrifizio: tutto diligentemente prescritto nel Rituale *Ta Mingh oiy*. Quarto e quanto al sangue, ed i peli, non s'offeriscono solamente, come alla Mensa degl'antichi Imperadori; mà si sepelliscono con Rito speciale. Quinto i peli non son di qualunque parte della Vittima, mà di quella vicina all'orecchio, come sopra si disse, e se n'accennò il misterio, tutto diverso da quello, che falsamente suggerisce il Censore in *d. num.39. §. Seguitate pure* nel fine. Sesto al che s'aggiunge, che nel Rituale *Kiali tom.1. pag.* 14. si prescrive, che i rimasugli della carne offerta, del pelo, e della pelle degl'Animali, ò d'altra cosa dell' Oblazione, non si calpesti, non si disprezzi, ò avvilisca; lo che hà gran somiglianza col precetto dato da Dio à Mosè: *Vitulum autem, & Hircum, qui pro peccato fuerant immolati, & quorum sanguis illatus est in Sanctuarium, ut expiatio compleretur, asportabunt foras castra, & comburent igni tam pelles, quàm carnes eorum*; e con quell' altro, che comanda di abbrugiar gl'avanzi dell'Agnello, e del Capretto immolati nella Pasqua: *Si quid residuum fuerit, igne comburetis*. Settimo sopra il Sepolcro poi s'abbrugiano le pezze di Seta, che furon' offerte, insieme con le carte rosse, nelle quali stanno scritte le Orazioni, che si recitano dagl' Offerenti in questa Funzione. Or vedasi da queste poche differenze [per tacerne tant'altre] trà l'una, e l'altra vivanda, sè quella posta sulla Mensa dell'Imperadore, possa dirsi una cosa stessa con l'altra, che s'offerisce nel Sagrifizio solenne di Confucio.

Conchiude finalmente il Catalogo delle sue Cirimonie, con dire: *Queste con molte altre, che si tralasciano, sono le Cerimonie, che son prescritte nella Cina da osservarsi con i vivi*. Ed io conchiudo, che queste con molte altre son le bugie, espresse non men con la penna, che col pennello nella *Censura*, e nella Figura, che và à quella congiunta; tanto in ordine a' Vivi, quanto in ordine a' Morti. Hò detto *molte altre*, perche quella Scrittura è un Compendio di falsità, e quella Figura una prospettiva d'inganni. Molte ne hò dimostrate nel progresso di quest'*Apologia*, secondo l'esigenza dell'argomento; e quì non voglio dissimularne un'altra ben palmare, per maggiormente far conoscere, di qual fede sieno i Contradittori della Definizione Apostolica, e del Signor Cardinal di Tournon. Si scalda fortemente il Censore contro l'Avversario, perche avesse detto, che il P. Matteo Ricci nel suo Libro composto in Lingua Cinese col Titolo: *Cœli Domini vera notitia*, avesse occultato il Misterio della Passione, e morte di Cristo; e dice, che *l'argomento è del tutto simile à quello, che si farebbe ad uno Scolare di Teologia, à cui si rinfacciasse, che il suo Maestro occulta il Misterio dell' Incarnazione, perche in quell'Anno spiegando il Trattato* De Deo, *non fa* men-

menzione dell'Incarnazione. Così appunto discorrete del *P. Matteo Ricci, il quale in quel suo Libretto tanto famoso, e ammirato da tutta la Cina, pretese di trattar solamente dell'esistenza di Dio, provata colla Dottrina medesima degl'antichi Letterati Cinesi, come cognizione più necessaria, e fondamentale per gl'altri Misterj della nostra Fede; onde non è maraviglia, che in un tal Trattato non facesse menzione nè dell' Incarnazione, nè della Passione di Cristo; poichè questa notizia non era propria per quell' argomento*. Manco male, che questo Libro è in Roma, stampato nell' Idioma Cinese; ed io l'ebbi sotto l'occhio, e con la scorta di chi sà leggerlo, ed intenderlo, ne cavi le seguenti parole, tradotte in latino; dalle quali si vede, che il P. Ricci hà fatto espressa menzione dell'Incarnazione, e della predicazione di Cristo; facendolo vedere bensì nato da una Vergine [non però nella Stalla di Bettelemme, perche avrebbe stomacata la delicatezza de' Cinesi] e poi gran Letterato, e Maestro degl'Uomini: cose plausibili à quella Nazione; mà non già in quell'orrido aspetto, e tanto nojoso alla Gentilità, di povero, di scalzo, di perseguitato, legato, flagellato, crocifisso, come ce lo rappresentano i Sagri Vangelj, e come gloriavasi l'Apostolo di predicarlo: *Nos autem prædicamus Christum Crucifixum: Judæis quidem scandalum, Gentibus autem stultitiam*. Posciache salta dalla Predicazione all'Ascensione in Cielo, senza nè pure dire una parola della Croce, che suona troppo male à gl'orecchi degl'Infedeli, come dice l' Apostolo Santo: *Verbum enim Crucis pereuntibus quidem stultitia est*: Mà sentiamo le sue stesse parole, che si leggono *in quel suo Libretto tanto famoso, e ammirato da tutta la Cina*, come lo spaccia il Censore ancor in Europa. Doppo d'aver trattato nella *Parte 2. cap.8.* degl' Uomini Santi mandati da Dio ne' precedenti Secoli ad ammaestrar' il Mondo, soggiunge nel *fogl. 62.* questo §. *Rebus sic se habentibus, vel tunc* [Dio] *magnam ostendens pietatem, & commiserationem, in persona venit ad succurrendum Sæculo, & universaliter docendum omnes Ordines* [degl'Uomini] *Ab hinc aute mille sexcentum, & tres annos, tempore Imperantis Familiæ*, Han *cognominatæ; Imperatoris* Ngay ty *nominati; Imperii sui anno secundo, tertio die post hybernum solstitium, electa sibi pro Matre Virgine Puella, absque maritali complexu, innixus Utero, incarnatus, & natus est, nomine vocatus Jesus. Jesus verò significat Sæculi Salvatorem. Personaliter indè instituens doctrinam, magnam, latamque fecit conversionem in Orientali Terra. Post triginta tres annos rediit ascendens, reversusque est in Cælum. Hæc sunt solida vestigia Cæli Domini, quæ dicta sunt*. Lo che conferma più sotto nel *fog.64. Postquam insuper addiderat præcedenti Scripturæ* [cioè alla Sagra Scrittura] *promulgatâque magnâ doctrinâ in Mundo, prædicationisque merito jam completo, à se prædicto, præfixoque termino, tempore, & hora, claro die reversus est in Cælum.* Io non voglio rintracciar'i motivi, che indussero quest' Autore à non far menzione del Misterio più salutifero della nostra Religione *in quel suo*

1.Cor.1.

Ibid.

suo Libretto tanto famoso, ed à scostarsi dall' esempio del più famoso Dottor della Chiesa, qual'è l'Apostolo S. Paolo *Prædicator veritatis, & Doctor Gentium*, volendo supporre, che sia stato un'error d'intelletto, non di volontà; mi basta sol di far conoscere al Censore, ch'è falsità palpabile quel, che dice, che il P. Ricci *in quel suo Libretto tanto famoso, e ammirato da tutta la Cina, pretese di trattar solamente dell' essenza di Dio; onde non è meraviglia, che in un tal Trattato non facesse menzione nè dell' Incarnazione, nè della Passione di Cristo, poiche questa notizia non era propria per quell' argomento*; perche nel mentovato luogo il P. Ricci fà menzione [e non di passaggio] dell'Incarnazione, della Nascita, della Predicazione, e dell'Ascensione al Cielo di Giesù Cristo; senza nè pur'accennar la sua santissima Passione, e Morte di Croce. Ora il negare un Fatto così evidente, che altro è, sè non un farsi conoscere per mendace nella narrativa di tutti gl' altri, giusta la Dottrina del *Mascardo* da esso rapportata nella *pag. 51.* della sua *Censura*?

Mi resta per ultimo à dir qualche cosa sopra l'Assioma Cinese, rammentato nell'esposizione della Figura; cioè, *che devonsi onorare i Defonti, come si onorano i Vivi*: così lo porta l'Espositore, cavandone questa conseguenza: *quindi è, che le sudette Cerimonie istituite per i Vivi, e non altre, si praticano da Cinesi ancora verso Confusio loro Maestro; senza che v'intervengano nè preghiere, nè speranza di felicità, ò profitto nelle Lettere, nè credenza, che venga il suo Spirito ad assistere, &c.* Inquanto all'Assioma, bisogna intenderlo sanamente, e non stroppiatamente, come fà il Censore; quasi che il senso sia, che tanto i vivi, quanto i morti devonsi onorare coll'istesse Cerimonie. Vorrei, che mi trovasse il Censore un Testo, nel quale si prescriva verso i vivi la costumanza di presentar loro una pezza di Seta, ò Drappo, e poi si getti nel fuoco: di offerirli un Porco, e seppellire à suon d'Istromenti, e peli dell'orecchio, e sangue di quell'Animale: di praticare in onor de' Genitori vivi le astinenze, digiuni, la continenza, come tutte queste cose si praticano in onore de'Progenitori defonti. Mi trovi un Testo, in cui vadano i Figliuoli ogni mattina usciti dal letto, ad inginocchiarsi dinanzi à lor Genitori, con offerir loro Candele accese, e profumarli la barba con incensi odorosi, come fanno dinanzi alle Tabelle de' lor Defonti. Trovo ben'io un Testo del celebrato Confucio, in cui dice, che *l'Uomo virtuoso deve servire a suoi Progenitori, come al Cielo, ed al Cielo, come a suoi Progenitori, come nel Ly Ky cap. Gay Kung pag. 6.* dal quale invincibilmente si prova, che il culto de' Progenitori è della natura stessa di quello del Cielo; e siccome questo non diranno già mai, che non sia religioso, così non posson dirlo di quello. Ne trovo due altri nell'istesso *Ly Ky Tract. 2. cap. 6. per tot.* e *Tract. 3. cap. 9. fog. 8. pag. 2.* Dove si descrive l'ordine di questi Sagrifizj; ponendosi in primo luogo quelli del Cielo, e della Terra; in

in secondo quelli de' Progenitori defonti; ed in terzo quelli degl'altri Spiriti de' Pianeti, Monti, Fiumi, Semenze &c. In tutti questi s'offeriscon quasi l'istesse cose: si praticano quasi l'istesse Cirimonie: tutti si pongono nell'istessa categoria. E nulladimeno si vuol dare ad intendere, che essendo quelli del primo, e terz'ordine veri Sagrifizj di virtù religiosa; quelli del secondo sienò pure Oblazioni civili, e politiche. Io ben vedo, che queste bugie non son dirette ad ingannar la S. Sede, troppo ben'informata di tali materie; mà il restò tutto de' Fedeli Cristiani, che non hanno avuto mano in questa gran Causa. E ciò mi reca un'estremo cordoglio, per vedere la mia Santa Madre publicamente calunniata, ò d'errore, ò di malizia, ò d'ignoranza nell'esaminare, e definire una Causa, la più grave, che mai avesse nel suo incorrotto, ed infallibile Tribunale, ed in cui hà speso tant'anni, per farne un retto Giudizio. Calunniato un Legato Apostolico, un Cardinale di S. Chiesa, di furioso, d'iniquo, di maligno, di spiantator della Fede, nell'eseguire gl'Oracoli Sagrosanti, ed infallibili del Vaticano, à costo d'ingiurie, d'obbrobrj, di persecuzioni, di prigionia, e di replicate minaccie di morte. Calunniato un Vescovo Venerando d'ignorante, di Giansenista, d'Apostata, nell'essersi opposto alle superstizioni con la Dottrina, e con l'Autorità pastorale: nell'aver sostenuta la purità del Vangelo in faccia dell'adirato Monarca; e nell'aver perseverato costantissimamente nella sua confessione, fin quasi all'ultimo cimento di perder la vita per mano del Carnefice. Calunniati simlmente di Giansenisti, di Falsarj, d'Impostori tutti quelli, che difendono il Giudizio Apostolico; quasi che sia l'istesso prenderla per il Papa, che per Giansenio, contro la Compagnia. E questa *è la modestia usata nelle loro Scritture*, che il Censore spaccia nel fine della sua *Censura*, facendo scrupolo al suo Avversario d'aver con troppo calore ribattuto le invettive, ed ingiurie portate nelle *Riflessioni* contro la S. Sede, il Legato Apostolico, ed altri zelantissimi Difensori della purità della Fede; prendendone l'argomento dal Breve di CLEMENTE XI. scritto à Cattolici d'Olanda; mà turando affatto gl'orecchi à quello d'Innocenzo XII. che condanna egualmente coloro, che trattano di Giansenisti quelli, che non furon legitimamente convinti per tali dal Giudice competente.

Non fà poi al caso suo il Testo di S. Paolo, col cui avviso dice lasciar l'Avversario: *Propter quod inexcusabilis es ò homo omnis, qui judicas: in quo enim alterum judicas, te ipsum condemnas: eadem enim agis, quæ judicas. Scimus enim, quoniam Judicium Dei est secundùm veritatem in eos, qui talia agunt. Existimas autem ò homo, qui judicas alium, & facis ea, quia tu effugies Judicium Dei?* Non fà, dico, al caso suo, mà contro di lui, perche parla ivi l'Apostolo degl'Ebrei, e de i Gentili, che vicendevolmente s'accusavano: *Judæi enim*, dice S. Tomaso, *Gentibus obiiciebant, quod sine Dei Lege viventes Idolis immolabant. Gen-* Rom. 2. D. Th. ibid. lect. 1.

tes autem obiiciebant Judæis, quod Lege Dei acceptâ, eam non servabant. Tutto questo si verifica de' Difensori de' Riti Cinesi, siano Cristiani, ò Gentili; de' primi, perche non osservan la Legge di Dio, che condanna l'Idolatria, e le superstizioni: de' secondi, perche la rifiutano. Trà costoro dunque dà la Sentenza l'Apostolo; gl'uni, e gl'altri condannando di reità. Mà chi son quelli, *qui talia agunt*? che offeriscono Sagrifizj à Confucio, ed à Progenitori Defonti? chi son quelli, *qui judicant alios, & faciunt ea*? che *Lege Dei acceptâ, eam non servant*? che professando la Legge del vero Dio, e l'ubbidienza à i Decreti del suo Vicario in Terra, fanno di quella, e di questi un'orrendo Sagrifizio al genio di Confucio, dell'Imperadore della Cina, ed al proprio impegno? Non son forse gl'istessi Difensori? Essi dũque tremino à quella terribil minaccia: *existimas autem ò homo, qui judicas alium, & facis ea, quia tu effugies Judicium Dei*? poiche gl'altri, che impugnano la superstizione di questi Riti: che propugnano il giudizio della Chiesa: che difendono la sua venerabile Autorità: che ribattono le calunnie publicate contro l'onore, la Dignità e l'innocenza incontaminata del Legato Apostolico, del Vescovo di Conone, e di tutti gl'altri Missionarj tanto indegnamente lacerati *quatenùs multipliciter eorum retundantur, & retroferantur Jacula, & quem non volunt feriant*, come in

Cap. 40. caso poco diverso parla il Pontefice S. Leone IX. nella Lettera altrove mentovata, non han che temere. Stimo per tanto più à proposito della materia, di cui si tratta, l'avviso di S. Agostino, con cui lascio ancor'io l'Anonimo, ed il Censore: *Non sit nobis Religio cultus hominum mortuorum; quia si piè vixerunt, non sic habentur, ut tales quærant honores: sed illum à nobis coli volunt, quo illuminante, lætantur, meriti sui nos esse consortes; Honorandi ergò sunt propter imitationem, non adorandi propter Religionem. Si autem malè vixerunt, ubicumquè sint, non sunt colendi.*

De ver. Relig. Cap. 55.



MAN-

MANDATUM
Eminentissimi D. Cardinalis de Tournon.

CAROLUS THOMAS MAILLARD DE TOURNON Dei, & Apostolicæ Sedis gratiâ Patriarcha Antiochenus, Commissarius, & Visitator Generalis cum facultate Legati de Latere &c. Reverendissimis DD. & Fratribus Episcopis, Locorum Ordinariis, & Vicariis Apostolicis, Reverendis Provicariis, necnon Missionariis Apostolicis in his Regnis Sinarum salutem in Domino sempiternam.

Quandoquidem audivimus, Evangelicos Operarios accersiri de aliquibus ad S. Religionem nostram spectantibus interrogandos, ut selectum Divini Verbi semen à noxiis superstitionum oleribus publicâ confessione separare valeamus, utque simus unanimes veritatis testes, & Assertores, atque sine scandalo errantium in invio, uno ore, & corde Deum glorificemus, qui non est dissentionis Deus; inhærentes menti S. Sedis Apostolicæ, & Decisioni (de qua Nobis constat) ab eadem Suprema Sede, atque à Sanctissimo Domino Nostro D. CLEMENTE Divinâ Providentiâ Papa XI. nuper emanatæ, post emensa tot annorum studia, & labores in examine Controversiarum hanc Missionem diù exagitantium, regulam, & legem certam ab omnibus imposterùm observandam pro muneris Nostri debito proponere, declarare, & statuere decrevimus; prout in subsequentibus Responsis ad Quæsita, quæ fertur, esse facienda, cum eâ majori, quâ fungimur potestate, etiam Legati de Latere, proponimus, statuimus, & decernimus, & ab omnibus Missionariis tam Sæcularibus, quàm Regularibus cujuscumque Ordinis, etiam Societatis Jesu, in hac Missione omninò observari mandamus.

Si interrogentur de Doctrina, Legibus, Ritibus, seu Consuetudinibus Sinicis in genere, an illis consentiant, an promittant illos, vel illas non impugnare, nec contrà scibere, aut prædicare? Respondere teneebuntur: quoad ea, quæ sunt conformia Christianæ Legi, & cum ea licitè, & ritè componi possunt, affirmativè: *quoad alia* negativè.

*Si deinde interrogentur; Quænam sint in Divinâ Lege, quæ Sinarum Doctrinæ non sunt conformia? respondebunt:*plura; *& ad*

exemplificandum inducti, dicere poterunt pro libitu ea, quæ sibi occurrent de Sortibus, de Sacrificiis, seu Cy, *quæ fiunt Cœlo, Terræ, Soli, Lunæ, Planetis, Spiritibus, Artium Inventoribus, ac aliis; cùm soli Deo rerum omnium Conditori liceat Christianis sacrificare, & ab eo prospera quæque, & adversa sortiantur.*

Si descendant interrogationes ad Cy, *seu Sacrificia Confucii & Progenitorum; negativè respondebunt*: non possumus illa facere, nec permittere Divinæ Legis Cultoribus.

Item negativè quoad usum Tabellarum Defunctorum Progenitorum, juxtà morem Sinicum.

Item negativè, si interrogentur, an XANG TY, *vel* TIEN *sint Christianorum verus Deus.*

Si interrogentur, quarè de prædictis ita sentiant? respondebunt: quia non componuntur cum cultu veri Dei; & ità à S. Suprema Sede est definitum, quæ est regula infallibilis Christianorum in rebus Fidei.

Si circà tempus Decisionis? omnibus sit notum, illam emanasse die 20. Novembris 1704.

Si demum dicatur: quomodo Vobis de hoc constat? respondebunt: Nobis constat ex declaratione de hoc facta à Patriarcha Antiocheno Superiore nostro, qui Oraculum Summi Pontificis in se habet vigore suarum facultatum, & tenemur ei credere.

Et ità ex commissâ Nobis, licèt immeritis, Authoritate Apostolica, etiam cum facultate Legati de Latere omnibus, & singulis Episcopis, Vicariis Apostolicis, Locorum Ordinariis, Missionariis, & Presbyteris tam Sæcularibus, quàm Regularibus, etiam Societatis Jesu in hac Sinica Missione existentibus, & in futurum extituris, decernimus, præcipimus, & observari mandamus sub pœnâ excommunicationis latæ Sententiæ S. Sedi Apostolicæ ità reservatæ, & Nobis, ut nè quidem sub prætextu cujuscumque Privilegii à Summis Pontificibus concessi, etiam Patribus Societatis Jesu, ab hac excommunicatione possit quis unquàm absolvi, præterquàm in extremo mortis articulo; ad quem solum effectum, & non in aliis casibus, & quatenùs opus sit, quodcumque Privilegium hujusmodi vigore specialis facultatis, quâ ad id fungimur, suspendimus, & revocamus, sublatâ etiam facultate eludendi, seu aliter interpre-

pretandi hoc Nostrum Mandatum sub prætextu Decreti Alexandri Sa. mem. Papæ VII. editi anno 1656. vel alicujus magni periculi. Etenim ex speciali Indulto Apostolicarum Constitutionum interpretatio, & declaratio Nobis est commissa; ac propterea declaramus, non obstante dicto Decreto, aut quocumque gravi periculo, ita ab omnibus in hac Missione permanere, vel in eam ingredi volentibus, sub prædicta pœna ipso facto incurrenda, esse tenendum, docendum, & respondendum, cùm maximum Religionis, & Missionis bonum præcipuè consistat in decore, & bonore Divinæ Sponsæ, quam Christus acquisivit Sanguine suo, & inconsutili Veste contexit. Datum NanKini die 25. Januarii Anno 1707. Pontificatus autem Sanctissimi D. N. CLEMENTIS Divinâ Providentiâ Papæ XI. Anno septimo.

Carolus Thomas Patrtriarcha Antiochenus Visitator Apostolicus.

Andreas Candela S. Visitationis Apostolicæ Cancellarius, & Missionarius Apostolicus.

Publicatum die septima Februarii ejusdem Anni 1707.

B R E V E
Sanctissimi D.N. CLEMENTIS XI. Serenissimo Regi Lusitaniæ.

EX iis, quæ Dilectus Filius Andræas de Mello de Castro Majestatis Tuæ Ablegatus disertè Nobis retulit, jampridem Tibi innotuisse cognovimus gravissimas molestias, & ærumnas, quibus nunc Evangelici Operarii in Sinarum Imperio vexantur; nec planè dubitamus, quin ex illorum calamitate eum hauseris dolorem, quo affici par est piissimum Regem, qui à Clarissimis Majoribus suis non tam amplissimæ, florentissimæque Ditionis, quàm eximii pro Orthodoxa Religione zeli hæreditatem accepit. Porrò ex eo, quo

Ma-

Majestas Tua premitur, animi mærore, facilè metiri, ac deprehendere poterit Nostrum; quandoquidem Pastoralis muneris Nostri ratio à Nobis exigit, ut sicuti nedum iis, qui propè, sed iis etiam, qui longè sunt, debitores sumus, ità sanè pascendi, dirigendique Christiani Gregis ad viam salutis æternæ in remotioribus quoque Terræ Plagis sollicitudinem quàmmaximam suscipiamus. Animi autem Nostri ægritudinem, quamvis acerbissimam, illud aliquâ ex parte lenivit, quod Sinicas perturbationes potissimùm manasse percepimus ex Mandato quodam, quod Dilectus Filius Noster Cardinalis de Tournon Commissarius, & Visitator à Nobis in illis Partibus specialiter delegatus inibi promulgavit quoad Ritus quosdam, et Cæremonias Sinenses; Imperatori siquidem Sinarum suggestum fuisse audivimus, ipsum Cardinalem suâ sponte, ac voluntate ad ejusmodi Mandati promulgationem devenisse. Confidimus autem omninò fore ut, postquam ipsi Imperatori innotuerit, Cardinalem hac in re, ultrò nihil egisse; quin imò in illius Mandato contenta, iis, quæ eâdẽ in re, prævio diuturno, maturo, ac diligentissimo examine à Nobis jamdudum, nempe die 20. Novembris 1704. decreta fuerunt, consonare, *idem Imperator, eâ ipsâ suadente æquitate, quâ illum præditum esse intelleximus, facilè deponat, abiiciatque ex animo, quam in prædictum Cardinalem suscepit, indignationem: & sicuti benignè dudum indulsit, edixitque in amplissimo Imperio suo, ut quicumque vellent, liberè amplecti, ac profiteri possent Christianam Religionem; ità eam profitentibus pari benignitate permittat, ut eos sequantur mores, qui Christianæ Legi consentanei sunt, & ab iis contrà abstineant, qui ejusdem Legis præscripto repugnare noscuntur. Hâc ducti fiduciâ ad ipsum Imperatorem Literas dedimus, quarum exemplum Majestati Tuæ mittimus præsentibus adnectendum. Potiorem tamen spem Nostram in valido, benignoque Majestatis Tuæ patrocinio reponimus, & collocamus; eamque quanto maximo possumus, animi studio rogamus, ut iis adhibitis mediis, quæ ad id magis opportuna, ac utilia fore judicaverit, fœlicem rei successum, qui tum à Majestate Tua, tum etiam à Nobis communibus Votis expetitur, juvare, ac urgere vehementer velit, simulque strenuam navet operam, ut ij, ad quos pertinet, Apostolicæ Sedis Responsis, ut par est, morem gerant, & obsequantur: præsertim cum illos, qui è Sinarum Imperio Romam novissimè ad-*
ve-

venerunt, benignè audire, ac nova, quæ ipsi quoad Controversias Sinicas indè attulerunt, documenta, maturè, ac diligenter perpendere parati simus. Cæterùm quod ex eodem Majestatis Tuæ Ablegato percepimus, memoratum scilicet Cardinalem de Tournon aliquâ in re apud Majestatem Tuam offendisse, id certè Nobis perinde molestum accidit, ac inopinatum; cum verò coniicere nequeamus causas, ob quas id evenerit, de tota re diligenter edoceri curabimus, ut quod usquequaque æquum fuerit, decernere valeamus. Intereà pro explorato habemus, id minimè impedimento futurum, quominùs Majestas Tua insitum sibi eximium, Avitumque Divini honoris, & Orthodoxæ Religionis zelum hâc etiam occasione luculenter explicet, testatumque omnibus palam faciat, Fidei causam reliquis humanis rationibus quibuscumque sibi longè potiorem esse, & antiquiorem. Quod si feceris, quemadmodùm egregiè Te facturum esse non ambigimus, gloriosum Tuum nomen gloriosius profectò reddes, Tibique, ac Regiæ Domui Tuæ Cœlestium benedictionum copiam uberrimam conciliabis. Pluribus Tecum super his aget Dilectus Filius Noster Cardinalis de Comitibus Noster, & hujus S. Sedis apud Majestatem Tuam Nuncius, quem ut libenter audire velis, magnoperè à Te petimus, dùm Nos (Charissime Filj Noster) præcipuæ, qua Te in Domino amplectimur, charitatis indicem, Apostolicam benedictionem Majestati Tuæ amantissimè impertimur. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 2. Martii 1709. Pontificatus Nostri Anno Nono.

BREVE
Sanctissimi D. N. CLEMENTIS XI. Eminentissimo Cardinali de Tournon.

Acceptis jampridem Literis tuis, quibus diligenter edocti fuimus, quantopere gratus, atque jucundus acciderit potentissimo Sinarum Imperatori tuus in istas Regiones adventus, quàm amplis, & luculentis honoris significationibus ipse subinde Te exceperit, quàmque illustria benignitatis, & munificentiæ argumenta

Tibi indesinenter exhibuerit, ingenti sanè lætitiâ, ut par erat, repleti fuimus, superabundavimus gaudio, & levantes manus Nostras ad Patrem misericordiarum, & Deum totius consolationis, humiles illi gratias egimus, quod in maximis, gravissimisque curis, quas pro suscepto officio assiduè sustinere cogimur, lætioribus Nunciis è longinquioribus saltem Orbis Terrarum partibus opportunè prodeuntibus, reficere Nos, & consolari dignatus esset. Brevis tamen extitit lætitia Nostra, & extrema gaudii citò luctus occupavit, cum paulò post allatum ad Nos fuerit Imperatoris erga Te benevolentiam, & gratiam usque adeò imminutam esse, ut dubitare se declaraverit, num verè Noster, & hujus Sanctæ Sedis Administer esses; offensumque, ac subiratum Tibi animum aliis etiam non obscuris indiciis patefecerit. Gravem profectò ex ejusmodi rerum conversione dolorem hausimus, quoniam spem illam brevi arescere prospeximus, quam ex felicibus adeò initiis meritò susceperamus, uberiores istic Animarum fructus in horrea Domini congregandi; Verumtamen mærorem hunc Nostrum haud mediocriter ea consolatio levavit, quod infortunium tuum tuæ culpæ assignari non posse certò credimus; nullo enim pacto adduci possumus, ut arbitremur Te unquam debitis maximo, præstantissimoque Principi obsequiis defuisse, cujus præclaras animi dotes summis ipse apud Nos laudibus extulisti, & à quo plurimis etiam, ac insignibus cumulatum Te fuisse beneficiis palàm professus es. Minùs etiam vereri posse videmur, Te apud illum propterea offendisse, quod ipse molesto tulerit animo, à Te istis Evangelicis Operariis significatos fuisse Nostros, & Apostolicæ Sedis sensus à Nobis die 20. Novembris anni 1704. explicatos quoad Ritus quosdam, & Ceremonias Sinensium; *cum enim benignissimè jamdudum permiserit in amplissimo suo, ac florentissimo Imperio Christianam Religionem liberè suscipi, & exerceri: consequens omninò est, ut pari benignitate patiatur, ab ejusdem Religionis Sectatoribus eos dumtaxat observari Ritus, & mores, qui Christianis Legibus consonant, illosque ex opposito devitari, qui earumdem Legum præscripto adversantur. Hæc porrò regula usque adeò rationi consentiens, & justa est; ut ab æquissimo Principe, qualem esse accepimus Sinarum Imperatorem, nullò modo reiicienda videatur. Quapropter datis Nostris ad ipsum Literis, quarum exemplar præsentibus adjunctum ad Te mittimus, No-*

Nostrum eâ de re sensum illi disertè explicavimus; nec sanè perspecta Principis justitia, & humanitas dubitare Nos patitur, quin, rei veritate ex Nobis intellectâ, desiderio, votisque Nostris obsecundaturus libenter sit. Magnam insuper in spem adducimur, fore ut, quod ab ipso in primis impensissimè flagitavimus, Te in pristinum honoris, & gratiæ locum benignè restituat, libertatemque Tibi largiatur, Europam repetendi; adeòque calamitatem, in qua positus es, brevi cessaturam esse confidimus. Interea verò, Dilecte Fili Noster, etsi mala, quæ pateris, quæque præcipua, ac verè paterna Nostra erga Te charitas Tecum Nobis communia facit, gravia quidem, & aspera sint; æquo tamen, constantique animo illa perferre perge, pro comperto habens, maximam apud Omnipotentem Deum retributionem Tibi paratam esse, dum Nos Divinam Bonitatem in humilitate cordis Nostri assiduis precibus rogantes, ut sua cœlesti ope tibi jugiter adesse dignetur, Apostolicam benedictionem Tibi Dilecte Fili Noster peramanter impertimur. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 2. Martii 1709. Pontificatus Nostri anno Nono.

Illustri, ac Potentissimo utriusque Tartariæ, ac Sinarum Imperatori.

CLEMENS PAPA XI.

Illustris, ac Potentissime Imperator salutem, & lumen Divinæ Gratiæ. Quemadmodum majori unquam gaudio perfusum est cor nostrum, quàm cum audivimus excelsum, ac longè clarissimum Principem, qualem Te esse nemo ignorat, ipsaque Imperii, cui præes, amplitudo, & singularis, quâ præditus es, sapientiâ, Tuique nominis, ac potentiæ celeberrima nedum per Europam, sed per Orbem Universum fama testatur, præcipuis honoris significationibus excepisse Dilectum Filium Nostrum Carolum Thomam S. R. E. Cardinalem de Tournon, tunc temporis Patriarcham Antiochenum à Nobis allegatum in tuum istud amplissimum Sinarum Imperium,

tum ut partes Superioris, ac Visitatoris istarum Missionum susciperet, & obiret, tum ut debitas gratias, easque uberrimas Nostro nomine Tibi ageret, quòd Operarios Evangelicos istuc antea profectos multis, ac magnis beneficiis cumulasses; ità profectò inexplicabili dolore correpti fuimus tum, cum percepimus fœlicè illam tui favoris, ac gratiæ, quam idem Cardinalis assecutus fuerat, auram non multò post defecisse, animumque tuum, quem ille usque adeo propitium expertus fuerat, ità subinde ab eo alienum factum fuisse, ut Tibi ambigendum esse videretur, num ille verè insignitus esset munere Administri Nostri, ac fidem promereretur, demum non obscura tuæ in eum indignationis signa à Te prodiisse. In hac porrò gravissima cura, ac molestia, quæ, his auditis, à Nobis cõtracta nunquã profectò Nos deserit, illud saltem aliqua ex parte Nos recreat, quod certi sumus, nil tam contrarium fuisse menti, ac proposito ejusdem Cardinalis, quàm velle Te lædere, aut ullo modo Tibi displicere; Ut quid enim suspicabimur, eum defuisse debito obsequio erga Te tantæ dignitatis Principem; quem plurimis, & quidem effusis laudibus ob summa decora, ac sublimes dotes, quas in Te suspexit, in suis ad Nos Literis extulit, non semel professus, se verbis explicare non posse quàm multa, & quàm præclara à Te insignis clementiæ, ac incomparabilis munificentiæ argumenta retulisset.
Multò minus suadere Nobis ipsis possumus, Te ægrè, aut acerbè tulisse, quod ille circa Ritus quosdam, ac Ceremoniis Sinensium Evangelicis Administris denunciaverit Nostros, & Apostolicæ hujus Sedis sibi notos sensus, quos ante hac explicavimus; *Cum enim Tu ipse eximio Tuæ dignationis exemplo, cujus memoria Christianorum Annalibus jam inscripta nunquam interibit, jampridem indulseris, ac edixeris, fas fore imposterum in Tuis Ditionibus Christianam Religionem profiteri, arbitrari profectò debuit Cardinalis, Te eàdem clementià annuere debere, quod illis, qui in Tuo Imperio hanc ipsam Legem amplexi fuerunt, sicuti permissum est conformare se moribus huic Instituto congruis, ita ab iis liceat è contra abstinere, quæ ab ejusdem Legis præscripto dissentiunt. Id porrò disertiùs explicare posse speramus, postquam ea accuratè lustraverimus documenta, quæ ab illis allata sunt, qui isthinc in has nostras partes missi Romam nuperrimè advenerunt, quos benignè jam, ac libenter exceptos, benigniùs imposterum, ac liben-*

bentiùs audire parati sumus; eo potissimùm nomine, quia prosperam salutem Tuam Nobis nunciarunt. Interim plurimùm refert, utTibi omninò compertum sit, nullo modo à Nobis improbari, quod inclyta Sinensium Natio grato, ac memori sit animo erga Progenitores, ac Magistros suos, quibus se multum debere intelligit; sed id unum, quod æquitati esse consonum pro tua spectata prudentiâ agnosces, id unum expetimus, ut liceat Christianis hujusmodi humanitatis officia iis modis persolvere, qui non repugnant puritati, ac Sanctitati nostræ Religionis districtè vetantis ulli Creaturæ, utcumque excellenti, cultum illum adhiberi, qui uni, ac vero Deo Cœli, & Terræ Creatori, ac Domino debetur. Sed æqui jam, bonique consulas Illustris, ac Potentissime Imperator, quod precibus Tecum agamus, & enixè à Te expetamus, ut ipsum Cardinalem in pristinam gratiam recipere velis, ac ad plenam libertatem redire facias; & quod ad magnanimitatem tuam in primis spectat, in eos etiam honores restituas, quos illi, cum Te primùm adiit, cumulatè à Te delatos Nos ipsi Tibi acceptos ferimus. Quod eò fidentiùs à Te requirimus, ac speramus, quod Nos eundem Patriarchali munere in suo isthuc adventu insignitum, ubi tam splendidè à Te habitum fuisse audivimus, ad Cardinalatus Dignitatem eveximus, quæ summæ amplitudinis est in Ecclesia, & post Pontificalem præcipua; rati profectò esse summoperè decorandum, qui tam honorificè à Te excipi meruit, illumque digniori, quo poteramus, gradu à Nobis exornandum, qui Nostro nomine in florentissimo Tuo Imperio resideret. Admonet interea Nos Apostolica charitas, qua impellente, hæc omnia ad Te perscribimus, ut non omittamus Tibi impensè commendare incolumitatem Christianæ Legis in istis Partibus, & ejusdem Legis Professores, quotquot in tuis fœlicissimis Ditionibus hoc nomine censentur, ac peculiari modo Operarios Evangelicos, qui freti tuâ benignitate isthùc perrexerunt; homines tuis auspiciis planè dignos, quorum inter cætera pietatis studia, illud est Institutum, non tam verbis, quàm exemplo aliis Fidelibus annunciandum: Nemini dare ullam offensionem, pacem quærere, viam mansuetudinis insistere, debitam publicæ authoritati, Summisque Principibus, eorumque Administris reverentiam, fidem, ac obedientiam, salvâ eâ, quæ Deo in primis debetur, præstare; à quibus studiis eos tum spontè, tum monitu Nostro, tum ad præcepta Christianæ Religionis implendæ,

nunquam recessuros esse speramus. His itaque Operariis nè patiaris ullas molestias inferri, ullos obices opponi, quominùs officio suo vacent, etiam atque etiam à Te petimus. Quod si fortè aliquid gravius in eos novissimè constitutum fuit, erit tuæ summæ Clementiæ id ipsum abrogare, quatenùs Tuæ supremæ authoritatis præsidio communiti, optatâ, ut priùs, tranquillitate perfruantur. Atque hæc sunt, quæ in levamen solicitudinis Nostræ à Te exposcenda nobis in præsens occurrunt, in quibus Te votis nostris libenter, atque alacriter assensurũ Nobis esse pollicemur; tum quia par est de æquitate, ac præstantia tuæ voluntatis egregiè sentire, tum quia spem nostram metimur ex ingenti desiderio, quod gerimus, demerendi animum tuum; Si quid enim unquã à Nobis præstari poterit, quod Tibi gratum futurum esse intelligemus, illud à Nobis quantum itinerum difficultas, & locorum intervalla patientur, paratissimum Tibi erit. Quod superest, salutem Tibi Illustris, ac Potentissime Imperator, & supremæ Gratiæ lumen ex animo apprecamur. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 2. Martii 1709. Pontificatus Nostri anno Nono.

Epistola Eminentissimi Cardinalis de Tournon ad Illustrissimum Episcopum Cononensem.

Illustrissime, & Reverendissime Domine.

INter navigationis otia mente sæpiùs revolvens ea, quæpost eriotibus Mensibus antè meum discessum isthinc præter expectationem contigerunt, nescio, an doloris, vel gratulationis officiis, ad Dominationem Tuam Illustrissimam animum meum convertam. Flendum quippè est super Episcopo pro Religione captivo, non tam propter captivitatem, quàm propter persecutionem; & eò amariùs, quò magis inauditum, quod pro Custodibus habeat suos accusatores, hosque Religiosos. Sed ubi Spiritus Dei, ibi libertas, & cum gaudio legimus beatos, qui propter veritatem, & justitiam persecutionem sustinent tormenta. Horrescent aures piæ, audiendo, quod Ecclesiastici

stici Pastores à suis provocentur Adjutoribus ad Gentiles, tanquam ad Judices, de arcanis Christianæ Legis (& quidem concitato priùs in illos istorum odio) ad fraudes, & injurias, non minùs in Religionis, quàm in Episcopalis Dignitatis, contemptum. Quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? aut quæ societas Luci ad tenebras? Neglecto tamen persecutionis authore, nonnè exultans canit Ecclesia: Ibant Apostoli gaudentes à conspectu Concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati? *Quæ igitur Ecclesia Dei sacra exultatione commemorat, cum mœrore tractabimus? Etenim pro nomine Jesu patitur, qui pro gloria, & sanctitate Evangelii convicia reportat, atque ad vindicandum Divinum Cultum ab inquinamentis superstitionum, & à verbis mendacii legitimè certat, nullo molestiarum, aut injuriarum aspectu territus. Quâ sanè laude zelus Dominationis Tuæ Apostolico Brevi nuper à me allato non tam commendatur, quàm præmunitur. Quonam hominum figmento ea tibi poterit unquam auferri? dicere lætanter potes:* locuti sunt adversùm me linguâ dolosâ, & sermonibus odii circumdederunt me; cumque loquebar illis, impugnebant me gratis. *Gratis siquidè, qui sine crimine impugnaris, qui impugnaris ut nox us, cum sis in confessione laudabilis. Sed qui insurgũt in Te, confundentur, & videbis Sapientes in eorum stultitiâ comprehensos. Justus autem lætabitur; scriptum est enim:* perdam sapientiam Sapientium, & prudentiam Prudentium reprobabo. *Si quæ verò prudentia est damnabilis, ea utique, quâ per vim, & insidias vita sua tegere, noxia pro bonis, falsa pro veris ostendere quidam nituntur; & quæ, si dicerentur à se facta, puderent, per alios subdolè patrasse, gloriantur. Inauditum sanè consilium in mentem cecidit ipsorum Prudentum, probatæ scilicet vitæ testimonia, non operum præstantiâ, sed minarum vi, & vexationibus exigendi à Visitatore Apostolico, & ab eo extorquendi, metu humanæ potestatis interposito, ut integerrimi Episcopi famam eorum damnatis praxi, & opinionibus infensi, calumniis inficeret apud Summum Pontificem. Nonne in his confundetur eorum stultitia? Hujus naturæ etiam est Tartarica illa expeditio, quâ ad novum, violentumq; Dominationem Tuam traxêre certamen, in quo victor remansit captivus, in quo vulnera non pectori, sed animo, quò acerbiùs eò gloriosiùs fuerunt inflicta; in quo denique fratres habuisti*

sti aggressores, & passionum comparticipem, quem jure sperabas ultorem. De hoc utique semper in Domino gloriabor, quia hæc est vera fraternitas; & si gloriari oportet, quæ infirmitatis meæ sunt, gloriabor; gaudens quòd nos infirmi, illi autem sint potentes. Atque utinam, sicut fui contumeliarum particeps, ita sim & præmii, per virtutem illius, qui pro peccatis nostris seipsum obtulit hostiam immaculatam in abundantia misericordiæ, & est merces nostra magna nimis ex dono promissionis. Gaudeamus igitur in hac sanctâ expectatione: in multo tamen, fateor, experimento tribulationis est gaudium meum, cùm cogito ad graves difficultates in hac Missione auctas Evangelicæ prædicationi, & Apostolicæ Sedis Mandatorum executioni ex temerè ibi gestis, & ab Imperatore procuratis, super quibus non habeo requiem spiritui meo, quamvis nihil mihi in his conscius sim. Ea enim, quæ ad Religionem, ad causam Dei (à quâ tua est indivisa) atque ad Pontificiam potestatem spectant, corde satis impavido, ni fallor, sustinui quantum mea fragilitas, & rerum conditio permisit. Quæ mea sunt, contempsi: quæ regiminis, omnibus notum est, quanta pro meo munere obeundo sim passus. Jam verò desperatè agentium furorem, quæ rationum vis, quis pœnæ timor, quæ potestas cohibere valebat? omnia perperam adhibui: ab infligendis censuris abstinuisse non me pœnitet, saltem ut in illius cedat pudorem, qui haud pridem ex causis longè levioribus, quàm ipse sit reus, fratres suos ejusdem Societatis vitandos enunciare præsumpsit, usque ad Aulæ Pekinensis murmurationem, & derisum, quique in suos semper latrans, cùm jam in alios dentes acueret, seni Catulo ab Imperatore meritò fuit comparatus. Sed potissimùm, quia rei Christianæ hujus Missionis in tanto discrimine positæ, nè in deterius contingeret; mansuetudine magis, quàm pœnæ rigore erat consulendum; omnia siquidem quemadmodum Dominatio Tua experta est, effrænatè ad Imperatorem deferebantur; ubi crimina tutum invehiebant sub tanto Patrono præsidium, per fas, & nefas eos defendere volente, per quos periculum imminebat, prout sæpiùs à Regiis Præfectis audivi declaratum. Per vim solvuntur jura regiminis, nullaque potestas, nulla vivendi ratio: & cum hujusmodi naturæ hominibus patientiâ vincendum est; animadversio quippe utilior plerumque, graviorque redditur cunctatione: at verò emendationem quæramus, non pœnam. Ro-

gemus Dominum Messis, ut alios mittat Operarios in Vineam suam, vel istos, si sperare licet, ad meliorem revocet frugem. Non clamemus: utinam abscindantur, qui nos conturbant, sed potiùs oremus Deum, ut nihil ampliùs mali faciant, non ut probati appareamus, sed ut boni ipsi efficiantur. Interim verò absens quidem corpore, sed spiritu præsens, ad DominationemTuam invidis gratulationibus convertor de hoc, quod ex adeò justa causa, pro gloriosa scilicet Ecclesiá non habente maculam, aut rugam ibi violenter detineatur, non tam ad supplicium, quàm ad coronam. Nova etenim, seu protracta occasio fortitudinem tuam probandi, æmulatione potiùs digna est, quàm commiseratione. Ego sanè vehementer optarem ibi adesse gaudii adjutor, & non minùs passionum socius, quàm consolationis, quæ abundat in omni tribulatione nostra per Christum; pro quo, licèt indignus, Legatione fungor. Ac propterea invideo sortem Joannis Cathechistæ viri de Missionariis jampridem benemerentis, qui pro me detentioni Dominationis Tuæ fuit adauctus, ut injuriæ fierem consors, non meriti: Libenter tamen audio de eo, quod hæc constanti animo ferat, exemplo Dominationis Tuæ procul dubio confirmatus: quandoquidem firmitatis virtus in hujus Missionis Neophitis perquàm raro invenitur. Eum plurimùm saluto in Jesu Christo, & charitati tuæ commendo. De cætero confortamini in Domino, & in potentia virtutis ejus corroboramini, nam vereor, nè plures adhuc, et quidem graviores DominationemTuam expectent tribulationes; cum modò ea sit tibi inter amaritudines omni humano solatio destituta. Sed jam non est parvulus fluctuans, qui circumferri possit omni vento doctrinæ in nequitia hominum, & in astutia ad circumventionem erroris; & fidelis Deus non patietur, eam tentari supra id, quod potest; sed faciet etiam cum tentatione proventum, itaut eâ majori, quâ inter catenas Apostolus utebatur, scribendi libertate, dicere poterit Dominatio Tua: Chariſſimi nolite jugum ducere cum Infidelibus: nolite noxiis eorum operibus aſſentiri: nolite dare ullam offenſionem, ut non vituperetur Miniſterium noſtrum. *Et utinam in sanctâ, & religiosâ animi simplicitate hæc audirentur ad correptionem, non ex invidiâ, sed ex charitate prolata! Verùm quis, etsi authoritate pollens eos monere potest de peccato, quin statim hostis reputetur, & ex eo damnabilis? omnis igitur fiducia nostra est per Christum, à quo nos spero*,

spero futuros innoxios, quemadmodum à tantis periculis nos eripuit, & eruit, & in quem speramus, quoniam & adhuc eripiet: adjuvantibus vobis in orationibus pro Nobis. In meis; etsi ex infirmitate contemptibilibus, non cessabo memoriam facere vestrûm. Et hìc interim in osculo sancto fraterni amoris Dominationem Tuam amplector.

Carolus Thomas Patriarcha Antiochenus &c.

Ex Lin Ch in. 6. Octobris 1706.

Ejusdem Epistola ad PP. Societatis in Aula Pekinensi degentes.

REv. Pater. *Litteras mærore plenas à Rev. Tua nuper accepi cum adnexo Decreto Imperiali dato* 17. *Decembris* 1706. *contrà Illustrissimum D. Cononensem, & alios: Victori Corona est duplicata, nè de veritatis triumpho exultaret in Sinis, & non tam Socii, quàm Testes illi fuerunt adaucti; sed contristati estis! Utinam tristitia RR. VV. sit ad pœnitentiam; de ea utique gauderem, quia esset secundùm Deum, & in salutem stabilem operaretur: Ego verò non minùs super afflictis rebus Missionis, quàm super iis, qui jam affligunt lachrymas coram Deo diu, noctuque effundo, & si ignorarem causam malorum, eorumque Auctores, alacriori animo ea ferrem. Damnata est praxis vestra à Suprema Sede; Sed magis detestandus immoderatus agendi modus, quò pudorem vestrum cum eversione Missionis sepellire contenditis; Sanis consiliis auditum non præbuistis, modò ad horrenda confugitis. Quid dicam? Proh dolor! Finita est causa, & nondum finitur error! Destruetur Missio antequàm reformetur.*

Cæterùm ludunt RR. VV. non dolent, cùm iratum in se dicunt Imperatorem, omnia pro eorum Votis decernentem: Profectò ad justam iram provocaretur Majestas Sua, si cognosceret (quod Deus avertat) quantum detrimenti ejus gloriæ attulistis. Verus Religionis zelus non fictis verbis, sed solidis Virtutum operibus osten-

ostenditur. Quid credendum iis, quorum conversatio mecum semper fuit per insidias? Qui eamet die, qua tot molimina in Apostolicos Administros paravere, se supplices fingunt pro Cathechista? Rogo eum, qui sibi vindictam reservavit, nè dignam factis reddat Vobis retributionem; nevè mentiatur eádem mensurâ, quâ mensi fuistis proximis vestris. Plura ex his, quæ hìc in dies succedunt, jampridem Romæ prædicta sunt ex non publicatione Decisionis in Europa: Qui ferò credit, æquiùs judicat, sed conceptum deindè judicium firmiùs tenet.

Flebiles conquæstiones undique effunditis de feritate illius, per quem omnia negotia vestra modò tractantur; sed ad conscientias vestras manus est convertenda. Si talem eum cognoscebatis, qui Herodis nomine à Vobis meretur donari; cur ad Virum hujusmodi recursum habuistis? Cur ad eum de rebus Religionis Adversarios vestros provocastis? Cur ejus odium in Legatum Apostolicum iniquè concitavistis, usquè ad eum præcavendum à muneribus suis? Res gestas benè conferant RR: Vestræ, & nonnisi de se ipsis conqueri poterunt: Utinam ex corde doleant.

Datum Nankini die 18. Januarii 1707.

Addictissimus RR. VV.

Carolus Thomas Patriarcha Antiochenus.

Declarationes Illustrissimi D. Caroli Maigrot Episcopi Cononensis.

PRIMA DECLARATIO.

L'Etat present de l'Eglise de la Chine &c. in Prolog.

Cum excerptum locum legerim Libri Jesuitarum Gallicè compositi : ubi de typis editâ non ita pridem Eminentissimi Cardinalis de Tournon Epistola dicunt RR. Patres : Cæterùm volumus æquiores in Legatum esse, quàm Episcopus Cononensis fuerit : palamque omnibus nuntiamus, Legatum missâ jam Epistolâ, qua de agitur, eâ usum sapientiâ, & animi moderatione fuisse, ut certum hominem quantocyùs miserit, qui eam ab Episcopo Cononensi reciperet : at Episcopus justis se de causis adduci respondit ad Epistolam retinendam. Num justis verò duci rationibus potuit, ad Epistolam typis edendam, quam scriptam à se immeritò fuisse Legatus agnoscebat? *Declaro, ad jurandum paratus, si opus fuerit, nunquam Legatum, sive per certum hominem, sive alio quovis modo, directè, vel indirectè, vel minimum mihi desiderium exhibuisse, ut memoratam, aut ullam ex iis, quas mihi scripsit, Epistolam reciperet: Nunquam mihi significavit, in mentem sibi venisse, scriptam illam à se Epistolam immeritò fuisse: quin etiam contrarium omninò mihi significavit. Ego vicissim nunquam illi significavi, justis duci me rationibus ad Epistolam retinendam; gravibus verò rationibus adducor ad credendum, Epistolam, hâc, præter alias, Legatum de causâ scripsisse, ut à me mitteretur, aut deferretur in Europam, usuique esset ad ea diluenda, quæcumque contrà me RR. Patres obloquerentur. Quarè totus ille libelli locus, mera mendaciorum series est, quæ apertè testentur, quid Jesuitæ valeant ad fingendum, & iis, qui illis non placent, miserè imponendum. Romæ 18. Octobris 1709.*

Au reste on veut rendre icy plus de justice à Mõsieur le Legat, que n'a fait M. Maigrot. C'est d'avertir le public, que son Excellence, apres avoir envoiè la Lettre, dont il s'agit, eut la sagesse, & la moderation, de faire partir un exprès pour la retirer des mains de M. de Conon ; Ce Prelat repondit, qu'il avoit des raisons pour la garder ; mais en pouvoit il avoir, pour faire imprimer ce que M. le Legat reconnoissoit n'avoit pas dû ecrite.

Carolus Episcopus Cononensis Vicarius Ap. Fokiensis.

SE-

SECUNDA DECLARATIO.

Alius mihi à pauco tempore Libelli Italici exhibitus locus est, in quo Jesuitæ de me referunt: Hà sottoscritto di suo pugno la formola, in cui stava scritto (lasciam da parte l' ignoranza) che tutto il contenuto nella Dottrina di Confusio *est amplissimum, & omni laude dignum*. Se quel Monsignore persisteva nella sua antica opinione contro la Filosofia di Confusio; non hà potuto sottoscrivere quella formola senza apostasia dalla Fede; mà ciò non deve, nè può sospettarsi di un tale Prelato; adunque mutò parere, ò convinto dalle ragioni dell' Imperadore, ò persuaso dalla di lui autorità. Esame Teologico &c. fol. 87.

De ignorantiâ nihil moror: mihi enim pro minimo est, ut à Jesuitis doctus, vel imperitus judicer; quod spectat ad rem, declaro quæ sequuntur.

Primò. Numquam à me, Dei gratiâ, subscriptum, vel cogitatum id fuit, quod Jesuitæ referunt, che hò sottoscritto di mio pugno. *Ac meam illam, si Jesuitæ producere subscriptionem possint, me omnibus Canonicis pœnis spontè subiicio. Certè si res ita esset, ac Jesuitæ volunt, difficile dictu videretur, quâ tandem de causâ, per sex menses, injurias, opprobria, vexationes, angustias, carcerem, cum ferè continuo Capitis discrimine, bonorum jacturam, ac tandem exilium, Deo juvante, sustinuissem; nihil enim à me ampliùs exigebatur, quàm ut Confusii, ejusque Doctrinæ canonizationi subscriberem cum Jesuitis: Cui si subscripsissem, fortè & hominum doctissimus de repente evasissem.*

Secundò. Nulla mihi alicujus momenti allata ab Imperatore Sinarum ratio est, quâ ad constantem de perversâ Confusii Doctrinâ sententiam mutandam adducerer, aut ullus Vir prudens, vel leviter, impelleretur.

Tertiò. Cum Sinarum Imperator mihi dixit Cœlum, Xàng Ty, aut Jovem Sinicum, Deum esse Christianorum; ejusdem apud me ponderis auctoritas illius fuit, cujus ponderis apud trium primorum Ecclesiæ Sæculorum Episcopos erat auctoritas Imperatorum Romanorum, qui Jovem Deum verum esse asseverabant.

Quartò. Non possunt ea Jesuitæ tueri, quæ ab Imperatore dicta, responsaque sunt, præsertim quantùm ad illud caput: colere Cœlum totius Imperii consuetudo est, *eoque Cœli nomine Deum Christianorum intelligere, quin ante omnia, Sinarum Jesuitas omnes à Patre Riccio ad Patrem le Compte inclusivè, quos uti Sinicæ Doctrinæ portenta Orbi Christiano proposuerunt, stupendæ cæcitatis, & sũmæ in præcipuis doctrinæ Sinicæ principiis ignorantię insimulent; quippe Sinarum Jesuitæ, uno omnes ore, Sinas à multis saltem Sæculis in profundo Atheismo versari contestati sunt; Nec adverterunt in Templis, in Scholis, in Viis, & Compitis, in omnibus ferè Librorum paginis Cœli cultum commendari; quod hodie Jesuitæ Deum somniant.*

Quintò. Non profectò intelligo, tueri posse Jesuitas Confusii Doctrinam nullo in capite Christianæ Legi adversari; aut tam perniciosum errorem Imperatori Sinarum persuadere potuisse sinè gravi peccato contrà primum Decalogi præceptum; Cujus vi præcepti minimè dubito, quin ad Fidei, cùm his de rebus actum est, confessionem arctissimè tenerentur.

Sextò. Declaro, Confusii Doctrinam, ex quo illius studio animum appuli, visam mihi semper, & constanter fuisse multis in Capitibus Alcorano pejorem. Cùm saltem unius Dei existentiam Alcoranum adstruat, idololatriamque detestetur singulis ferè in paginis. Juxtà quam sententiam, quam certissimam esse teneo, & verbo, & scripto, tacito tamen Alcorani nomine, Imperatori, ejus Filio, & Præfectis, in omnibus, & singulis examinibus, Deo me adjuvante, respondi: eramque Dei gratiâ Pekini *eâ animi dispositione, ut mihi linguam, & manum priùs resecassent, quàm ei blasphemiæ consentirem; cui me Jesuitæ subscripsisse dicunt* di mio pugno. *Romæ* 1710.

Carolus Episcopus Cononensis Vicarius Ap. Fokiensis.

TER-

TERTIA DECLARATIO.

Tertius Italici Libri locus est, de quo scribam paulò fusiùs.

Anni sunt circiter duodecim, cùm Civitatis, in quâ degebam, Gubernator diem obiit: mihi erat amicissimus, suumque in Religionem Christianam officium utiliter impenderat; Quarè illi, ejusque familiæ, quæ mihi cara quoque erat, eos exhibendos honores esse censui, quos Christianos docueram, exhiberi defunctis Parentibus, & Amicis, non licitum modò esse, sed congruum, & rationi consentiens; quin etiam sæpiùs dixeram Christianis, sponte me, quæ illos edocebam, cum illis acturum, si fortè casus occurreret: atque id diligenter Christianos monere magnoperè conveniebat; tum ut superstitiosum à civili secernerent; tum ut Jesuitarum calumnia refelleretur, qui dicere non veriti sunt, quartum à nobis, & quod magis stupendum, ab ipso Legato Apostolico, præceptum aboleri; iisdem usi vocibus, quibus Sinicè redditur: honora Patrem, & Matrem. Quibus temerè dictis, incredibile est, quantum nos in odium, & invidiam apud Sinas adducant. Risposta ad un Libro contro le dodici R flessioni fol 51.

Equidem persuasum semper habui, alienum à Religionis Christianæ Institutis esse, ut Christiani Sinæ, quantumvis tota gens erret circà statum animæ post mortem, Parentum, Amicorumve cadavera insepulta relinquant, aut in cloacam proiiciant; & iis in illos benevolentiæ, ac reverentiæ signis abstineant, quos natura ipsa homini suggerit: Fili, *inquit Ecclesiasticus*, in mortuum produc lachrymas, & quasi dira passus, incipe plorare; & secundùm judicium contege corpus illius; & non despicias sepulturam illius: propter delaturam autem amarè fer luctum illius. . . . & fac luctum secundùm meritum ejus, unâ die, vel duobus diebus propter detractionem. *Natura autem nemini suggerit, ut Sacrificia Defunctis offerat, cultuque illos superstitiosè colat. Huic superstitioso cultui, minimè verò civili, & humanæ venerationis, & amoris testificationi, bellum indicimus: Cùm verò nos ipsi quotidie cum Gentilibus conversari, & illorum, pro Religione tuendâ, propagandâque, amicitiam colere teneamur; naturam, quam cum illis communem habemus, ducem multis in rebus sequi necesse est:* cap. 38.

qua

qua in re neminem in Chinâ novi, qui dissentiret. Extant expressa Responsa Eminentissimorum Cardinalium Bona, & Laurea, *circa Missionarios, qui ejusmodi erga defunctos honoribus defungantur: Quæ Responsa Vicariis Apostolicis tradita fuere, ut iis*, tanquam directionibus *uterentur*.

Eâ me verò in sententiâ tenuit non modò Theologorum omnium, quos hâc in materiâ legi, sed ipsius S. Pontificis Innocentii X. auctoritas, cùm damnatis Sacrificiis, aliisque superstitionibus, quas Jesuitæ permittunt, & faciunt; cætera, quæ intra cultum civilem continentur, licita esse declaravit. *Idem statuit S. P. CLEMENS XI. cùm in ultimo suo Decreto: eo damnato, quod superstitiosum est, mandat, ut cætera Legatus diligenter examinet, quæq; sunt merè civilia permittat; quâ de re Sinarum Imperatorem fieri certiorem voluit eo ipso in Brevi, quo Legati Mandatum auctoritate suâ confirmat, aitque factum illud esse ad mentem, & sensum Suæ Sanctitatis.*

Hunc ipsum Ecclesiæ morem esse Imperatori coram dixi; omninò enim conveniens mihi videbatur, ut Princeps intelligeret, quàm Ecclesia Dei aliena sit ab iis, qui superstitiosi non sunt, erga Defunctos honoribus prohibendis. Verùm Jesuitæ, utriusque generis Ritus implicare amant, excolantesque culicem, & camelum glutientes, iis, quæ licitè fiunt, perperam abutuntur, ad tenebras rebus clarissimis offundendas.

Itaque in Gubernatoris domus Aulam me contuli, ubi cadaver expositum erat, & ad Feretrū accedens, illud more Sinico salutavi, easdem mecum totâ Familiâ, quæ valdè numerosa circa feretrum complorabat, salutationes faciente. Idem omninò feci erga ipsam Familiam: quæ & eodem me prorsus modo resalutavit absque ullo discrimine. Statimque discessi in vicinam Aulam cum Præfectis, qui aderant, ut urbanitas postulabat, sermonem collaturus. Dixi ad feretrum accedens; falsum enim est, me, ut volunt Jesuitæ, ad Tabellam, vel longo intervallo accessisse, sed feretrum, seù cadaver feretro inclusum salutavi sic distinctè, & evidentèr, ut nè vèl brevis hallucinationis locus esset: quâ clariorem, & efficaciorem protestationem facere non poteram. Declaravi tamen, quia se dedit occasio, & quidem palàm, nobis non licere per Religionem Christianam, eam ad Tabellam accedere. Nihil verò minùs ad honorem exhiben-

bendum, nihil magis ab omni superstitione remotum fieri posse censeo; fateorque eo me animo fuisse, ut eodem officio perfungerer, quoties occasio se præberet; atque idem facerem imposterum, si meo in Chinam reditui invictum Jesuitæ impedimentum non attulissent. Si tamen & hoc quoque Superiorum authoritate prohibeatur, tunc & errorem primus accusabo, & exemplo edocebo Jesuitas, quæ, & quanta Superioribus Ecclesiasticis obedientia debeatur.

Rem autem sic RR. Patres referunt: M. Maigrot essendo entrato nella Sala . . . avvicinossi à quella specie di Altare, fol 51. che detto habbiamo, e offerì, come è l'uso, candelette, e pastiglie, che i Cinesi abbrugiano in vece d' incenso. Prese adunque le pastiglie fumanti, e doppo haverle inalzate sù la sua testa in faccia alla Tavoletta, le pose sù la Tavola, ornata in forma d'Altare; e in tanto i Servitori, che l'accompagnavano, posero ne'Candelieri le candele allumate: indi fece quattro genuflessioni fino à terra, percuotendola quattro volte con la fronte, come è costume, e poi si ritirò, senz'aver fatto alcuna protesta. Tutta la cautela, che ei prese, per evitare l' Idolatria, fù di torcere alquanto le genuflessioni, sì che non fossero del tutto in faccia alla picciola Tavoletta.

Non è poi da tacersi, che nel tempo delle sudette Ceremonie, v'era, come è l'usanza, un'huomo della Famiglia, che faceva con esse le genuflessioni, e tutte l' altre azioni; v'era altresì presente il Maestro di Ceremonie, che andava dicendo ad alta voce: offerite le pastiglie: piegate le ginocchia: alzatevi sù &c.

Quid ferat Sinicus usus, non hîc enarrandi locus est; sed quod ad rem attinet, præter ea, quæ me fecisse retuli; testem Deum appello, nè unum quidem verum in toto illo Italico contextu verbum esse.

Aggiungono, *pergunt RR. Patres*, le medesime lettere scritte da Focheu, ove la cosa seguì, che questo fatto è notorio, e M. Maigrot, non lo niega, anzi confessollo in presenza di molti Neofiti à 18. Aprile, dicendo loro, che questo culto era puramente civile, e ch'in ciò non c' era ne pur l' ombra di superstizione.

Respondeo, illum, qui ea scripsit, mibi turpiter, & malignè imponere. Tam falsum est, notum illud, & manifestum esse, quod re-

referunt, ut neque ego, neque alius, quem sciam, præter eos, qui Litteras fabricarunt, de eo unquam audierit; donec post quinque, aut sex annos (anno 1704.) Librum à Jesuitis Gallicè scriptum ex Europâ receperim, & longam illam mendaciorum seriem cum summâ animi admiratione legerim.

Tam falsum est, ea à me minimè negari; ut memorato Libello perlecto, apud Jesuitas, & verbo, & literis graviter conquestus fuerim; scripserimque fusè ad Eminentissimum Cardinalem de Noailles Parisiensem Archiepiscopum, cujus in Diœcesi editus Libellus fuerat; ac paucis post mensibus Legato Apostolico Cantonem appellenti oblatus meo nomine Libellus est, quo rogabam, ut de me, de meâ in Provinciâ agendi ratione, nominatimque eâ de calumniâ juridicè inquireret; ut sic tandem aliquando illatas à Jesuitis injurias diluerem: qua de re non dubito, quin Eminentissimus Cardinalis de Tournon testimonium lubens ferat.

fol. 50. *Narrationi Jesuitæ præmittunt:* Il fatto, che racconterò, fù dato in luce, alcuni anni sono, senza che alcuno l' abbia contradetto sin'hora. *Hoc probat, non hodie primùm me calumniis à Jesuitis appeti; At si responsum non fuerit, id partim accidit ex eorum animi moderatione, qui respondere poterant; partim quia tot falsitatibus hâc in Causâ famosi Jesuitæ sunt, ut nullius hominis apud viros prudentes detrahere nomini posse videantur: miserumque esset magnam vitæ partem in refellendis Jesuitarum falsitatibus transigere. At si quidem ad loquendum me adigunt, dico, hoc esse mendacium impudentissimum.*

Nec dum etiam tempus illis in Libellis perlegendis malè perdendum esse censui; at de Virorum sapientûm æquitate futurum mihi polliceor, ut vel ex tribus, quos notavi, capitibus, cæteras, quibus audivi Jesuitarum libros scatere, calumnias existiment, maximè cùm ad rerum omnium, quæ ad me, & ad præsentem Causam attinent, S. Sedi diligenter, & accuratè rationem reddendam paratum me semper exhibuerim.

Multò minùs ad ea respondendum esse censeo, quæ in me de Jansenismo temerè Jesuitæ deblaterant. Fidei meæ rationem reddam Apostolicæ Sedi, quoties voluerit; & ut spero, cum Ecclesiæ totius ædificatione. Sed quid hâc in re facere debeam, edocere me, non spectat ad Jesuitas. De Idololatriâ nunc agitur, quæ nihilo tolerabilior

lior fieret, tametsi ab Arianis impugnaretur. Idololatriam tueri Jesuitæ cessent; & ad eam propugnandam Gentiles Principes, potestatesque tenebrarum, contrà Legatum Apostolicum, & alios Christi Confessores armare desinant. Eum abiiciant spiritum, quem in Sinarum Societatis Jesu regimine adhùc vigere *testatur, deploratque Episcopus Pekinensis,* Prælatus *ille* Romæ, & ubique Terrarum scientiâ, & integritate conspicuus, *ut ipsi Jesuitæ loquuntur*, & omni suspicione major. Quo spiritu, *inquit Reverendissimus Episcopus*, privatum nescio quod, seù potiùs somniatum Societatis, communi Catholicæ Religionis bono præferentes, jamdudum sibi, & aliorum Religiosorum murmura, & Sanctæ Ecclesiæ indignationem, & Ecclesiæ hostium irrisiones accersivere. *Hoc nunc agitur: Hæ Jesuitarum sordes in se ipsis eluendæ*: Mundent priùs quod intus est calicis, & paropsidis, ut fiat quod de foris est, mundum: *Sin minùs, & plures facient Jansenistas, quàm convertent; nec Jansenistarum modò, sed & Lutheranorum, Calvinianorumque irrisiones sibi ampliùs accersent.*

Ep. ad Jes. Gall. 6. Jan 1699.

L'Etat present de l'Egl. de la Chine fol. 239.

Matt. 23.

Meâ Eminentissimus Cardinalis de Tournon non eget operâ, ut ab Obtrectatorum calumniis vindicetur. Quæ olim Athanasii, Chrysostomi, pro veritate tuendâ, passi sunt, eadem etiam nunc ab Adversariis veritatis perpeti, Apostolico Legato gloriosum est. Breviter verò dicam: hoc unum, & summum illius peccatum est: quod singulari sapientiâ, & animi fortitudine talem se præbuerit, quales Episcopos, & Legatos assumi S. Bernardus optabat: qui Regibus Joannem exhibeant, Eliam Idololatris, Elisæum avaris, Petrum mentientibus, Negotiatibus Christum: qui divites non palpent, sed terreant, minas Principum non paveant, sed contemnant. *Quâ Apostolica agendi ratione, & suum Eminentissimus Cardinalis, & Sapientis Pontificis, cujus legatione fungitur, æternitati nomen commendavit. Romæ* 1710.

Lib. 4. de Consid. c. 4.

Carolus Episcopus Cononensis Vicarius Apost. FoKiensis.

Lettera di Monsignor della Chiesa Vescovo di Pekino à Monsignor Maigrot Vescovo di Conone.

Illustrissimo Señor.

R*Ecivi una pequeña de V.S.Ill. fecha en Hiamuen, y Septembre 14. de 1703. a la qual por tocar a la honra de V. S. Ill. y mia ademas de otra carta mui larga, que escrivo con esta, quiero responder unicamente al punto, que V. S. Ill. dice haverse venido noticia desde Roma, como una cierta persona comunico en Roma carta de un Sujetto, el qual escrivi estas formales palabras:* Quapropter Illustrissimus Dominus Pekinensis mihi non semel dixit, vereor nè fortè in oppugnandis his Societatis opinionibus multum carnis, & sanguinis intersit. *Digo que nunca tengo dicho similes palabras en circa la persona de V.S.Ill. y el que quisiere decir de otra manera miente, y V. Ill. no les crea; alembrôme mui bien, que una vez dixe semejantes palabras, mas entonces no se hablava de la persona de V.S. Illustriss. ni del Decreto, que V.S. Illustriss. tiene hecho, ni de sus controversias, y siempre he dicho, y lo digo, y oy mismo escriviendo al M. R. P. Antonio Thomas Viceprocurador de la Compañia, el qual en su carta esagera alguna cosa del obrar de V.S.Ill. le respondo estas palabras:* Quantum ad ea, quæ inter Illustrissimum Dominum Cononensem, & Rev. P.Emanuelem de Sà mihi R.V. scribit, non audeo ponere os meum sciens Illustrissimum Cononensem non respicere carnem, & sanguinem. *Y si yo ubiere pensado, que V. S. Ill. obraba algo por passion, ò carne, e sangre, à voz, o por cartas lo auria dicho a V.Ill. pues de lo contrario no ubiera sido su amigo, y massime con la confianza, y honra, que siempre V. S. Ill. me tiene mostrado. Ruego à V.S. Ill. no creer similes mentiras, y rogamus à Dios por los que nos dan mucho para merecer. Me encomiendo en sus oraciones, y Dios me guarde la persona de V.S. Ill. por muchos años Lin zing cheu, y Noviembre 12. de 1703. Ill. Señor B. L. M. de V.S. Ill.*

Su humilde, y Afficionatiss. y hermano
Fr. Bernardino de la Iglesia Obispo de Peking.

